

RELAZIONE TECNICA

Titolo I Salute e sicurezza

Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

La presente disposizione, **al comma 1**, è diretta a prevedere che le regioni e le province autonome adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati, a fini conoscitivi, congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi 2 e 3. I modelli organizzativi di gestione dell'assistenza territoriale, da adottare nei relativi piani regionali di emergenza Covid-19, devono in particolare implementare i sistemi di sorveglianza sanitaria in termini di uniformità, di equità d'accesso, responsabilizzazione e definizione dei ruoli di tutti gli attori (pazienti, caregivers, medici e altri operatori sanitari) oltre alle necessarie azioni di sorveglianza attiva e propedeutiche.

Nell'ambito di tale attività di sorveglianza, valutate le singole condizioni relazionali, abitative e sociali, qualora le medesime non risultino idonee a garantire l'isolamento, i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, in stretta collaborazione e con il pieno coinvolgimento di medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e l'Unità speciale di continuità assistenziale, garantita la necessaria assistenza sanitaria, mediante coprogettazioni, con i servizi sociali delle amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato, adottano specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela e il supporto per le necessità della vita quotidiana per le persone sole.

Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza, oltre alle procedure dell'articolo 6, comma 7, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, è necessario individuare e rendere disponibili all'uso strutture alberghiere, ovvero altri immobili o strutture aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Stima Costi per strutture territoriali COVID19

Al fine di quantificare il fabbisogno di strutture territoriali COVID destinate a tale obiettivo, si riportano di seguito i razionali dei criteri utilizzati. È stata stimata l'attivazione di strutture territoriali COVID avendo come riferimento il percorso tracciato da alcune Regioni (Toscana, Lazio e Veneto), che hanno sottoscritto un accordo per l'attivazione di posti letto di degenza nelle strutture alberghiere per i seguenti soggetti:

- *dimessi guariti stabili ma ancora positivi;*
- *soggetti in isolamento domiciliare.*

Ai fini della quantificazione dei soggetti sono state effettuate le seguenti ipotesi:

- *per i dimessi guariti in condizioni stabili ma ancora positivi alla ricerca dell'RNA virale, sono stati stimati 14 gg di isolamento domiciliare o residenziale per il 15% dei dimessi attesi (Fonte: Center of Disease Control - il 15% circa dei pazienti dimessi risultano con tampone positivo e necessitano di altri 14 giorni di follow up);*
- *per i soggetti in isolamento domiciliare, sono stati considerati 14 gg di isolamento ed è stata effettuata una stima puntuale sul cosiddetto "scenario base" (lo scenario base è calcolato come rapporto del numero di pazienti in isolamento domiciliare rispetto al numero di pazienti in terapia intensiva per il valore atteso di pazienti in terapia intensiva).*

Per ognuna delle categorie sopra indicate, al fine di stimare la quota parte di pazienti da separare dalla società e isolare e assistere in una struttura sul territorio, è stato preso in considerazione il tasso di sovraffollamento del 26% (fonte: ISTAT) che esprime la quota della popolazione che vive in alloggi sovraffollati definiti in base al numero di stanze a disposizione del nucleo familiare nonché al numero e all'età dei suoi componenti.

*Ai fini della valorizzazione della tariffa è stato calcolato un valore medio dei singoli accordi regionali pari ad euro 48,00 compreso di iva, al giorno per paziente. Il costo della tariffa a carico dell'Azienda sanitaria mensile pro-capite è pari ad euro **1.440** e comprende i costi di: pulizia, manutenzione ordinaria, vitto, alloggio, reception/vigilanza, utenze.*

*Il costo totale extra è pari ad euro **494 mensili** per paziente che comprende:*

- *il costo del personale per la sorveglianza sanitaria;*
- *il costo per la sanificazione, per la formazione del personale alberghiero, per la lavanderia e per la manutenzione.*

*Il costo totale pro-capite è pari ad euro **1.934** (1.440+494), valore assimilabile alla tariffa media applicata per pazienti assistiti a domicilio con un elevato livello di intensità assistenziale (CIA4 - 2.000 euro). Si è pertanto individuato un valore medio tra i due (1.934 e 2.000) pari a 1.967 euro mensile (66 giornaliero).*

*La stima del costo pro-capite mensile, secondo gli addendi di cui sopra, **pari a 1.967 euro**, appare prudente dal momento che la stessa è assimilabile alla tariffa per l'assistenza al domicilio al massimo livello di intensità assistenziale (CIA 4 - 2.000 euro). In definitiva, pertanto, trattandosi di una forma di assistenza garantita attraverso forme di convenzioni o appalti di servizi non si pone la necessità di quantificare oneri relativi all'assunzione di personale, bensì alla verifica della congruità della tariffa rispetto a quella applicata nel setting assistenziale dell'assistenza domiciliare.*

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle stime effettuate con indicazione della tipologia dei pazienti e del relativo numero, i giorni di degenza per soggetto e totali e il criterio di calcolo.

*Tale stima porta ad un valore complessivo per il rafforzamento dell'assistenza territoriale pari a circa **32.497.693 euro**.*

STIMA COSTI PER STRUTTURE TERRITORIALI COVID-19			
Situazione iniziale pazienti COVID-19		Numero di pazienti	
Dimessi guariti stabili ma ancora positivi al 29.04.2020		71.252	
Pazienti in isolamento domiciliare al 29.04.2020		83.652	
TOTALE		154.904	
Nr pazienti attesi in strutture COVID-19		Pazienti attesi	%
Dimessi guariti - stima		10.688	15,0%
Pazienti in isolamento domiciliare - stima		125.478	150,0%
TOTALE		136.166	
Applicazione tasso di correzione per sovraffollamento (ISTAT)		26%	
Dimessi guariti a regime		2.779	
Pazienti in isolamento domiciliare a regime		32.624	
TOTALE		35.403	
GG attese in strutture COVID-19		Giornate attese	Durata
Dimessi guariti a regime		38.904	14
Pazienti in isolamento domiciliare a regime		456.740	14
TOTALE		495.644	
TARIFFA			
Tariffa mensile calcolata		1.934	
Tariffa CIA 4		2.000	
Valore medio mensile		1.967	
Valore medio giornaliero		66	
TOTALE COSTO ANNO 2020		32.497.693	

I dati sopra riportati sono stati costruiti partendo dai dati di monitoraggio giornalieri della situazione COVID19 pubblicati sul bollettino della Protezione civile alla data del 29 aprile 2020, dai quali risulta la seguente situazione:

- 71.252 numero dei dimessi guariti;
- 83.652 numero dei pazienti in isolamento domiciliare.

Per i 71.252 dimessi guariti si stima che il 15% circa dei pazienti dimessi necessitano di altri 14 giorni di follow up. Per i 10.688 dimessi che necessitano di ulteriore assistenza domiciliare, si stima che il 26% vive in alloggi sovraffollati e, pertanto, necessitano di essere alloggiati in strutture alberghiere. Per gli 83.652 pazienti positivi al COVID in isolamento domiciliare al 29 aprile 2020, si stima che in base all'evoluzione della pandemia e per effetto dell'attivazione di sistemi di *contact tracing* venga intercettato un più alto numero di contagiati e di questi il numero dei pazienti che necessiteranno di isolamento domiciliare sarà pari al doppio rispetto a quelli osservati al 29 aprile 2020. Per i 125.478 pazienti che necessiteranno di isolamento domiciliare, stimati pari al 50% in aumento rispetto a quelli osservati al 29 aprile 2020, si considera che il 26% viva in alloggi sovraffollati e, pertanto, necessitano di essere accolti in strutture alberghiere.

Applicando la tariffa media giornaliera di 66 euro alle giornate complessive stimate (495.644), che corrispondono ad una durata totale di ciascun paziente di 14 giorni, si stima un costo complessivo di **32.497.693 euro**.

Comma 4 - Le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare determinano la necessità di implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato.

Stima Costi per il potenziamento dell'attività di assistenza domiciliare

È stato stimato, a partire dall'attuale quantificazione dei pazienti trattati in ADI, il fabbisogno di assistenza domiciliare di pazienti affetti da COVID-19 e l'effetto integrativo di prestazioni domiciliare derivante dal prevedibile trasferimento di prestazioni da altre tipologie di assistenza al domicilio, ovvero:

- pazienti trattati in assistenza semiresidenziale (FAR);
- pazienti trattati nei Centri di Salute Mentale (SISM);
- pazienti trattati nei Sert (SIND).

Le ipotesi della stima alla base e a tendere sono rappresentate nella tabella che segue:

Quantificazione ipotesi Incremento del numero degli assistiti OVER 65 in ADI			Quantificazione ipotesi Incremento del numero degli assistiti UNDER 65 in ADI		
ASSISTENZA DOMICILIARE			ASSISTENZA DOMICILIARE		
Situazione attuale			Situazione attuale		
Assistiti (2019)		680.623	Assistiti (2019)		680.623
di cui Assistiti under 65		69.882	di cui Assistiti under 65		69.882
di cui Assistiti over 65		610.741	di cui Assistiti over 65		610.741
Popolazione Under 65		46.575.966	Popolazione Under 65		46.575.966
Popolazione over 65		13.783.580	Popolazione over 65		13.783.580
% pop. Over 65 assistita in ADI		4%	% pop. UNDER 65 assistita in ADI		0,15
Costo medio per assistito		2.330 €	Costo medio per assistito		2.330 €
Costo totale ADI 2019		1.585.851.590 €			
Modello a tendere			Modello a tendere		
% pop. Over 65 assistita in ADI a regime		6,7%	% pop. UNDER 65 assistita in ADI a regime		0,30
Popolazione target over 65 a regime		923.500	Popolazione target UNDER 65 a regime		139.72
Incremento assistiti in ADI		312.759	Incremento assistiti in ADI		69.882
Nuovi Assistiti in ADI		993.382			
Costo medio per assistito		2.330 €			
Nuovo Costo totale ADI		2.314.579.734 €	Nuovo Costo totale ADI		162.740.942
Pazienti semiresidenziale		1.125.000			
Pazienti target per domiciliare	10%	112.500			
tariffa media semiresidenziale		1.400			
costo cessante		157.500.000			
Totale costi incrementali per ADI (OVER 65)		571.228.144 €	Totale costi incrementali per ADI (UNDER 65)		162.740.942
Totale costi incrementali per ADI		733.969.086 €			

È stato preso a riferimento il numero di pazienti a partire da quanto oggi riscontrato nei flussi informativi SIAD che indica una quota di pazienti complessivi presi in carico pari a circa 680.623 assistiti.

Di questi, il numero dei pazienti assistiti a domicilio al di sopra dei 65 anni ammonta a 610.741. Si è quindi ipotizzato di portare da 610.741 a 923.500 il numero degli assistiti da prendere in carico, portando così la percentuale degli assistiti presi in carico, rispetto alla popolazione di età superiore ai 65 anni (pari a complessivi 13.783.580), dal 4% al 6,7%, considerando l'attuale situazione pandemica generatasi nel nostro Paese e l'impatto da essa procurato in termini di casi positivi COVID da assistere e monitorare a domicilio. Ciò in linea con le evidenze emerse dall'analisi di altri contesti internazionali, che vedono una percentuale di pazienti anziani over 65 trattati in ADI molto elevata, con una media OCSE del 6% e picchi di alcuni Paesi europei di gran lunga superiori al valore attuale Italia (10,9% Svezia, 9,5% Germania, 7,1% Spagna). La stima a tendere di 923.500 pazienti da prendere in carico a domicilio comprende la stima degli attuali pazienti COVID in isolamento domiciliare pari a 50.456 assistiti. Questo fabbisogno di 923.500 pazienti risponde all'esigenza di

ampliare la presa in carico domiciliare per i pazienti il cui bisogno oggi non ha avuto risposta (bisogno inespresso), oltre a prendere in carico il 10% dei pazienti attualmente trattati in strutture semiresidenziali, ovvero anziani che svolgono trattamenti di riabilitazione e di mantenimento in strutture semiresidenziali, oltre agli assistiti affetti da demenza senile, che devono svolgere trattamenti di cure estensive di carattere riabilitativo, rio-orientamento e tutela personale (Flusso FAR) ed ai pazienti attualmente trattati nei Centri di Salute Mentale (Flusso SISM), nonché i pazienti nei SERT (Flusso SIND), in quanto necessitano di assistenza continuativa.

Anche per la popolazione al di sotto dei 65 anni, che attualmente conta 69.882 pazienti assistiti in ADI, è stato ipotizzato un aumento di prese in carico in ADI rispetto alla numerosità della popolazione di riferimento da 0 a 64 anni pari a 46.575.966 di soggetti dall'attuale 0,15% allo 0,30%, portando così il numero di pazienti da assistere a domicilio a 139.728 soggetti. La stima a tendere è stata quantificata in considerazione dell'evoluzione della pandemia COVID19 nel nostro Paese e delle previsioni di sistemi di monitoraggio e di *contact tracing* che faranno innalzare il numero dei contagiati COVID19, attualmente sottostimato, oltre che per recuperare un ritardo strutturale di assistenza domiciliare in molte regioni del nostro Paese.

Al nuovo target di popolazione stimato, si ottiene un aumento pari a 571.228.144 € per la popolazione over 65 e pari a 162.740.942 € per la popolazione under 65, per un importo complessivo di 733.969.086 € calcolato come meglio specificato nella tabella sopra riportata.

Si precisa che per il suddetto onere sconta un costo cessante per il passaggio di un numero di pazienti attualmente trattati in semiresidenziale in assistenza domiciliare, pari ad un numero stimato nel 10% del totale degli assistiti oggi trattati in semiresidenziale pari a 1.125.000. Applicando la tariffa media per paziente trattato in semiresidenziale pari a 1.400 euro per i 112.500 pazienti che passerebbero all'assistenza domiciliare, il costo cessante ammonterebbe a 157,5 milioni di euro.

Per la stima del predetto onere complessivo di 733.969.086 euro, si è preso a riferimento il costo medio annuo dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rilevato negli anni disponibili (2017-2018) dal Modello Economico di rilevazione dei costi dei Livelli Essenziali di Assistenza (Modello LA Consolidato regionale) pari a circa 1,585 miliardi di euro. Si è poi suddiviso detto importo per il numero dei pazienti attualmente presi in carico, come risultanti dal Flusso SIAD anno 2019, pari a circa 680 mila. Si stima pertanto un costo medio per assistito pari a 2.330 euro, che include l'onere del personale per l'erogazione dell'assistenza domiciliare in favore dei pazienti presi in carico. Tenuto conto della diversa organizzazione regionale per l'erogazione dell'assistenza domiciliare, che prevede la possibilità di avvalersi alternativamente di personale dipendente o di collaborazioni esterne o di convenzioni mediante acquisti di servizi, al fine di prevedere un limite di spesa massimo annuo entro il quale le regioni e le province autonome possano assumere ulteriore personale per garantire il potenziamento dell'assistenza domiciliare, si è provveduto a riportare nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato B del decreto, il limite di spesa massimo per ciascuna regione per il personale, per un totale complessivo di 265.028.624 euro, a valere sull'onere complessivo stimato per l'anno 2020 per il potenziamento dell'assistenza domiciliare. Detto limite è stato costruito prendendo a riferimento della voce di costo "Assistenza programmata a domicilio" l'incidenza percentuale delle colonne del modello LA consolidato regionale anno 2018: "costo del personale dipendente" e stima della componente di prestazioni professionali, anche acquistate sotto forma di servizi, ricompresa all'interno delle voci di costi "servizi sanitari" e "servizi non sanitari". È da precisare, inoltre, che all'interno degli acquisti dei servizi sanitari e non, ci sono altre voci (es. manutenzioni e riparazioni, canoni di noleggio ecc.) che, per la loro natura, non sono state considerate all'interno del limite di spesa del personale. Alla quantificazione della predetta stima della componente di prestazioni professionali, si è pervenuti ipotizzando che la medesima componente, contenuta nella voce dei servizi sanitari, sia pari rispettivamente al 70% ed al 30% delle suddette voci di costo dei servizi.

Per il 2020, sebbene la norma entri in vigore in corso d'anno, si stima prudenzialmente l'intero onere di **733.969.086 euro**, assumendo che, a causa dell'emergenza, le prese in carico dei pazienti fino al 31 dicembre 2020 siano distribuite con un livello assistenziale più alto e con una frequenza maggiore

rispetto alla media del numero degli accessi. Tale onere si manifesterà anche negli anni 2021 e seguenti.

Comma 5 - Il potenziamento dell'assistenza infermieristica sul territorio è motivata dall'esigenza, in questa fase di evoluzione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, di implementare l'assistenza domiciliare per garantire la presa in carico delle persone fragili e non autosufficienti, nonché affette da Covid-19, la cui condizione di vulnerabilità risulta aggravata dall'emergenza in corso e dalla difficoltà di accedere alle ordinarie prestazioni territoriali che sono state in larga parte rimodulate per fronteggiare l'emergenza. A tal fine si prevede di potenziare la dotazione distrettuale di personale infermieristico, considerando che gli infermieri rappresentano figure professionali fondamentali per l'implementazione delle cure domiciliari, anche eventualmente a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) disciplinate dall'articolo 4-bis del decreto legge 18/2020, per persone che si trovano in situazioni cliniche riconducibili al COVID 19, che non necessitano di ricovero ospedaliero, e per soggetti fragili e non autosufficienti che necessitano di cure domiciliari e sorveglianza attiva.

Il fabbisogno è stato calcolato considerando 8 unità di personale infermieristico ogni 50.000 abitanti, in linea con quanto previsto per l'USCA, che costituisce la dotazione necessaria per garantire una copertura del servizio dalle ore 8 alle ore 20, per cinque giorni settimanali, con turnazione del personale infermieristico.

Ai fini della quantificazione degli oneri, considerando 8 unità di personale infermieristico ogni 50.000 abitanti, si ha un fabbisogno complessivo di n. 9.600 infermieri. Calcolando 30 euro lordi l'ora per 7 ore al giorno, si ha un costo giornaliero per infermiere di 210 euro che moltiplicato per 5 giorni alla settimana, produce un costo unitario a settimana pari a euro 1.050; moltiplicando tale costo settimanale per 33 settimane, si ha un costo di euro 34.650, quale costo unitario dal 15 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Moltiplicando il costo unitario di euro 34.650 per il numero totale degli infermieri, pari a n. 9.600, si ha un costo complessivo di **332.640.000 euro**.

Si prevede altresì che per le finalità sopra evidenziate, nella medesima proporzione di un massimo di otto unità ogni 50.000 abitanti, a decorrere dall'1 gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere al reclutamento di infermieri, attraverso assunzioni a tempo indeterminato, ad un costo unitario annuale di 50.000 euro e pertanto con un costo annuo complessivo **a regime di 480.000.000 euro**.

Per le finalità di cui al **comma 6** del presente articolo e all'articolo 4-bis del decreto legge 18/2020 è stata stimata l'ulteriore spesa di **61 milioni di euro** quale quota consolidata per l'intero anno 2020 del personale aggiuntivo delle USCA, calcolato con un monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro l'ora. La stima è stata costruita rapportando ad un periodo di 3,5 mesi l'ulteriore impegno del personale aggiuntivo per arrivare alla fine del 2020.

Comma 7 - Le persone affette da Covid19, oltre alle cure sanitarie, hanno la necessità anche di una valutazione degli aspetti sociali e socioassistenziali che una condizione di positività porta con sé.

La vigente normativa affida all'esercente la professione di Assistente sociale, iscritto all'apposito albo professionale, il compito di attivare tutte le risorse disponibili nel territorio e nella comunità per dare risposta ai bisogni che la situazione di fragilità, anche temporanea, producono.

È evidente che non si possa sovraccaricare i servizi sociali degli enti locali che dovranno intervenire sulle ulteriori misure di inclusione oltre all'ordinario e pertanto è necessario integrare le Unità speciali di continuità assistenza (USCA) con tale professionista, in collaborazione con il personale medico ed infermieristico. L'Assistente sociale dell'USCA garantisce la valutazione della quota sociale e socioassistenziale del bisogno del paziente e del suo nucleo familiare, in integrazione con la valutazione operata dai professionisti sanitari.

Il parametro previsto dalla disposizione di cui al comma 7, per un numero non superiore ad un assistente sociale ogni due USCA, con un impegno di 24 ore settimanali, è coerente con le necessità operative dell'Unità speciale e, parallelamente, consente alle regioni più colpite di modulare la dotazione di personale in funzione dell'andamento dell'epidemia e dell'articolazione territoriale dell'offerta sociale e socio sanitaria, anche per garantire la necessaria specializzazione e,

parallelamente, la sostenibilità economica e organizzativa. Considerando che l'articolo 4-bis del decreto legge n. 18 del 2020 prevede l'istituzione di una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti, per un totale quindi di n. 1.200 Unità, e considerando che la disposizione in esame prevede l'integrazione delle USCA in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due USCA, si ipotizza un massimo di n. 600 professionisti. Tenuto conto del monte ore per ciascun professionista (24 ore settimanali) e del numero di settimane da calcolare dal 15 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (n. 33 settimane), si stima un costo massimo di **14.256.000 euro**

Comma 8 - Ai fini della gestione delle attività di sorveglianza attiva, di particolare utilità sarà la messa a disposizione a domicilio, dei pazienti di apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria, anche attraverso le app di telefonia mobile, al fine di garantire un costante monitoraggio della saturazione di ossigeno dell'emoglobina, parametro fondamentale per definire il setting terapeutico assistenziale più adeguato, nel modo più tempestivo possibile.

Il percorso dovrebbe, quindi, consistere nel monitoraggio continuativo domiciliare, anche in strutture alberghiere laddove si individuino convivenze a rischio, precoce riconoscimento del peggioramento clinico e quindi tempestiva ospedalizzazione.

Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, le Regioni e le Province autonome attivano centrali operative regionali che svolgono funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. Le citate centrali si collocano, ove non ancora attivate, nel solco delle previsioni pattizie di cui all'Accordo Stato Regioni 7 febbraio 2013 rep. atti n. 36/CSR sul documento recante: "*Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale*" e nel successivo Accordo Stato Regioni 24 novembre 2016 rep. atti n. 221/CSR sul documento recante: "*Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo armonizzato 166-117*".

Le Regioni, in relazione alla propria organizzazione, attivano, quindi, questa funzione di coordinamento e comunicazione unitaria, anche telefonica, per individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio. Vista la crescente complessità gestionale e la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo, è necessario assicurare un coordinamento unitario, a servizio dell'immane sforzo organizzativo, che permetta di condividere indicazioni, protocolli, indirizzi, dati e risorse anche strumentali in maniera tempestiva e capillare da parte di tutti gli operatori, fornendo contestualmente informazioni e orientando l'utenza verso i percorsi corretti.

Stima costi centrali operative regionali e kit di monitoraggio

È stata stimata l'attivazione di un servizio standard di supporto domiciliare che comprende:

- *l'infrastruttura e la piattaforma applicativa, mediante Centro di Supporto Tecnologico per la gestione delle componenti tecnologiche e relativo supporto agli utilizzatori;*
- *il funzionamento della Centrale operativa (personale amministrativo, tecnico e Centrale Medica per il supporto ai MMG, PLS, e Medici Ospedalieri nella gestione della sorveglianza attiva dei pazienti ove non già svolta da cooperative o strutture territoriali presenti;*
- *apparecchiature per il telemonitoraggio.*

Ai fini della quantificazione del personale, si è considerato una quota complessiva di personale pari a 25 unità per ogni Centrale, che include 10 infermieri (a un costo annuo di 50.000 euro), 10 tecnici specializzati (a un costo annuo di 45.000 euro) e 5 amministrativi (a un costo annuo di 35.000 euro), per un importo

complessivo di 1.125.000 annuo per ogni Centrale Operativa Regionale e un importo complessivo di 23.625.000 euro.

In considerazione di valori unitari stimati per l'attivazione della centrale, della piattaforma e dei Kit, è stato ripartito il costo come da tabella di seguito.

	REGIONE	POPOLAZIONE	INFRASTRUTTURA*	CENTRALE OPERATIVA**	APPARECCHIATURE e KIT***	TOTALE
010	Piemonte	4.356.406	1.500.000	1.125.000	1.237.515	3.862.515
020	Valle d'Aosta	125.666	1.500.000	1.125.000	35.698	2.660.698
030	Lombardia	10.060.574	1.500.000	1.125.000	2.857.885	5.482.885
041	PA di Bolzano	531.178	1.500.000	1.125.000	150.891	2.775.891
042	PA di Trento	541.098	1.500.000	1.125.000	153.709	2.778.709
050	Veneto	4.905.854	1.500.000	1.125.000	1.393.595	4.018.595
060	Friuli Venezia Giulia	1.215.220	1.500.000	1.125.000	345.205	2.970.205
070	Liguria	1.550.640	1.500.000	1.125.000	440.487	3.065.487
080	Emilia Romagna	4.459.477	1.500.000	1.125.000	1.266.794	3.891.794
090	Toscana	3.729.641	1.500.000	1.125.000	1.059.471	3.684.471
100	Umbria	882.015	1.500.000	1.125.000	250.552	2.875.552
110	Marche	1.525.271	1.500.000	1.125.000	433.280	3.058.280
120	Lazio	5.879.082	1.500.000	1.125.000	1.670.058	4.295.058
130	Abruzzo	1.311.580	1.500.000	1.125.000	372.578	2.997.578
140	Molise	305.617	1.500.000	1.125.000	86.816	2.711.816
150	Campania	5.801.692	1.500.000	1.125.000	1.648.074	4.273.074
160	Puglia	4.029.053	1.500.000	1.125.000	1.144.524	3.769.524
170	Basilicata	562.869	1.500.000	1.125.000	159.893	2.784.893
180	Calabria	1.947.131	1.500.000	1.125.000	553.117	3.178.117
190	Sicilia	4.999.891	1.500.000	1.125.000	1.420.308	4.045.308
200	Sardegna	1.639.591	1.500.000	1.125.000	465.755	3.090.755
	TOTALE	60.359.546	31.500.000	23.625.000	17.146.204	72.271.204

* costo fisso per regione

** costo calcolato ipotizzando 25 unità su base annua (al costo unitario di 45.000 euro) per il funzionamento della Centrale Operativa

*** Kit con apparecchiature di telemonitoraggio parametrato sulla popolazione

Si stimano effetti a regime, a partire dal 2021, pari a **32.496.931 euro**, come di seguito suddivisi: costi di manutenzione annuale della piattaforma (15% del costo di investimento), pari ad euro 4.725.000; costi una tantum di adeguamento/scalabilità della piattaforma extra-COVID per gestire le fasi di transizione dall'emergenza alle fasi di strutturazione di un sistema di coordinamento dell'assistenza territoriale (5% del costo di investimento), pari ad euro 1.575.000; costo per il funzionamento annuale della centrale operativa, pari ad euro 23.625.000; costi di manutenzione delle attrezzature per il telemonitoraggio (15% del costo di investimento), pari ad euro 2.571.931.

Comma 9 - Per rafforzare ulteriormente l'offerta assistenziale territoriale garantendo la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, si prevede che i fondi destinati alla remunerazione della quota variabile dei medici di medicina generale, istituiti da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 46, comma 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 e s.m.i. (per la Disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), sono complessivamente incrementati dell'importo di **10 milioni di euro** per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico prevista dall'articolo 59, comma 1, lett. b) del medesimo Accordo collettivo nazionale.

Commi 10 e 11 - Si riporta di seguito, la sintesi delle previsioni di spesa complessive per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2020 la disposizione prevede il corrispondente incremento del livello del finanziamento del SSN alla cui copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 265. A decorrere dall'anno 2021, le regioni provvedono a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento.

TABELLA DI SINTESI			
COMMA	Area	Previsioni di spesa 2020	Effetti pluriennali
	Area Territoriale	1.256.633.983	1.246.466.017
2	<i>Rafforzamento strutture territoriali COVID-19</i>	32.497.693	-
4	<i>Potenziamento assistenza domiciliare</i>	733.969.086	733.969.086
8	<i>Centrale Operativa e kit di monitoraggio</i>	72.271.204	32.496.931
5	<i>Risorse per infermieri sul territorio</i>	332.640.000	480.000.000
6	<i>Risorse per potenziamento attività USCA</i>	61.000.000	-
7	<i>Risorse per Assistenti sociali (USCA)</i>	14.256.000	-
9	<i>Risorse aggiuntive MMG per personale infermieristico</i>	10.000.000	

Art 2 Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19

Per fronteggiare la prima fase emergenziale di accrescimento della curva del contagio, è stata attuata la riconversione di unità operative di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a media o alta intensità di cure, terapie semi intensive e terapie intensive attraverso la riattivazione di spazi dismessi. Tale fase, al fine di garantire la necessaria risposta dell'offerta assistenziale, è stata affrontata anche con la sospensione dell'attività ordinaria procrastinabile di ricovero ospedaliero e la contestuale riconversione di molti reparti, nonché sale operatorie. La norma proposta ha, ora, lo scopo di rendere strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Si rende, altresì, indispensabile il graduale ripristino delle attività ordinarie, riportando a regime la rete ospedaliera sul modello hub & spoke, mantenendone il più possibile l'elasticità delle funzioni. Pertanto, la rete di offerta COVID-19, attivata in questa fase, va, quindi, ridefinita rendendola strutturale e integrata organicamente con la rete di assistenza ospedaliera regionale, contestualmente, anche, alla previsione di una adeguata rete logistica, organizzata per la rotazione e distribuzione delle attrezzature e strumentazioni.

La lettura dei dati di contesto mostra che circa il 50% dei pazienti COVID-19 positivi ha necessitato di ricovero ospedaliero e, di questi ultimi, il 15% circa ha richiesto il ricovero in terapia intensiva o, comunque, assistenza in area ad alta intensità di cure (con l'utilizzo del supporto alla ventilazione con metodiche non invasive NIV - CPAP o invasive con IOT/TRACHEOSTOMIA/ fino a trattamenti in ECMO) per periodi lunghi anche di tre o più settimane.

L'attivazione dei posti letto per la gestione dei pazienti COVID-19 è stata organizzata con diverse modalità. Dall'analisi dei piani di gestione dell'emergenza COVID-19 elaborati da gran parte delle regioni, emergono i seguenti modelli di riferimento:

- definizione di strutture/stabilimenti a destinazione e trattamento esclusivo di patologie COVID-19 connesse;
- riconversione parziale di strutture ospedaliere non esclusivamente dedicate e con gestione di patologie COVID-19 e prosecuzione dell'assistenza all'interno della rete dell'emergenza, con netta separazione dei percorsi;
- allestimento di ospedali da campo o di unità mobili, soprattutto ai fini dell'implementazione e diversificazione delle aree di pre-triage e triage;
- riconversione di unità operative di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a media o alta intensità di cure, terapie semi-intensive e terapie intensive attraverso la riattivazione di spazi dismessi.

La prima fase emergenziale di accrescimento della curva del contagio dai casi di infezione COVID-19, al fine di garantire la necessaria risposta dell'offerta assistenziale, è stata affrontata anche con la sospensione dell'attività ordinaria procrastinabile di ricovero ospedaliero e la contestuale riconversione di molti reparti, nonché sale operatorie.

Risulta ora necessario rendere strutturale e stabile la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Appare, altresì, indispensabile il graduale ripristino

delle attività ordinarie, riportando a regime la rete ospedaliera sul modello hub & spoke, mantenendone il più possibile le funzioni e la flessibilità alla rapida conversione.

Per la verifica del numero di posti letto attesi sono state considerate le proiezioni fornite dall'ISS e dalla Fondazione Bruno Kessler che analizzano i diversi scenari di uscita dal lock-down.

Commi 1 e 3 – terapia intensiva - In considerazione della verifica dei posti letto esistenti e aggiuntivi attivati dalle regioni nella prima fase emergenziale, si ritiene necessario rendere strutturale un'ulteriore dotazione di 3.500 posti letto di Terapia Intensiva, corrispondente all'incremento del 70% circa del numero di posti letto di T. I. Tale incremento determina una dotazione per ciascuna Regione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.

Sarà, inoltre, resa disponibile, ai sensi del comma 3, una dotazione di 300 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili. Per ciascuna struttura è prevista una dotazione di 75 posti letto. Le strutture saranno allocate preferibilmente in aree attrezzabili, che dovranno essere individuate da ciascuna Regione e provincia autonoma. Tali strutture potranno garantire l'ulteriore copertura della domanda assistenziale in occasione di eventuali picchi emergenziali.

Si riporta di seguito la tabella con il dettaglio dei posti letto per regione.

Tabella 1 - Fabbisogno Posti letto

Cod. regione	Regione	TERAPIA INTENSIVA Posti letto pre emergenza (HSP)	TERAPIA INTENSIVA Incremento posti letto per fabbisogno aggiuntivo	TERAPIA INTENSIVA Totale posti letto	TERAPIA SEMIINTENSIVA POSTI LETTO
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=a+b</i>	<i>d</i>
010	Piemonte	327	299	626	305
020	Valle d'Aosta	10	8	18	9
030	Lombardia	861	585	1.446	704
041	PA di Bolzano	37	40	77	37
042	PA di Trento	32	46	78	38
050	Veneto	494	211	705	343
060	Friuli Venezia Giulia	120	55	175	85
070	Liguria	180	43	223	109
080	Emilia Romagna	449	192	641	312
090	Toscana	374	162	536	261
100	Umbria	70	57	127	62
110	Marche	115	105	220	107
120	Lazio	571	274	845	412
130	Abruzzo	123	66	189	92
140	Molise	30	14	44	21
150	Campania	335	499	834	406
160	Puglia	304	275	579	282
170	Basilicata	49	32	81	39
180	Calabria	146	134	280	136
190	Sicilia	418	301	719	350
200	Sardegna	134	102	236	115
TO TALE		5.179	3.500	8.679	4.225

Il costo complessivo per il fabbisogno integrativo di posti letto di terapia intensiva (ospedali esistenti da attrezzare e strutture movimentabili) è pari a **660.686.667 euro**.

Si descrivono di seguito i criteri utilizzati per la valorizzazione.

- Per gli ospedali già esistenti, si è valutato di supportare il costo di ristrutturazione e adeguamento strutturale dei posti letto previsti in incremento, pari a 3.500. Ai fini della valorizzazione dei costi, si è tenuto conto che i posti letto dichiarati attivati/in corso di

attivazione dalle Regioni, ad oggi pari a circa 4.000, dispongono di attrezzature ma che, essendo stati predisposti nel corso dell'emergenza, necessitano di interventi di ristrutturazione/ammodernamento in misura più o meno significativa. In questo senso, si è stimato che:

- il 20% dei posti letto (700) sia da considerare come posto letto isolato, con un costo di ristrutturazione pari a 146.400 euro corrispondente a un costo di 4.880 euro – iva inclusa - circa a mq. applicato a uno spazio di 30 mq. a posto letto, per un costo complessivo di **102.480.000 euro**;
 - l'80% dei posti letto (2.800) sia da considerare come posto letto non isolato, con un costo di ristrutturazione pari a 73.200 euro corrispondente a un costo di 2.440 euro – iva inclusa - circa a mq. applicato a uno spazio di 30 mq. a posto letto, per un costo complessivo di **204.960.000 euro**;
 - il totale dei posti letto (3.500) viene dotato di tecnologie necessarie per gestione del paziente in terapia intensiva per un costo unitario di **85.400 euro**, escluso il costo dei ventilatori polmonari (in quanto già acquistati), per un costo complessivo di **298.900.000 euro**.
- Per le 4 strutture movimentabili (300 posti letto totali), è stato considerato un costo complessivo di attivazione e messa in opera pari a 25 milioni di euro per ospedale (parametrato su 150 posti letto). Il costo di attivazione e messa in opera per posto letto ammonta quindi ad euro 166.667 che moltiplicati ai 300 posti letto comporta un onere stimato in euro **50.000.000**. A ciò si aggiunge la dotazione di personale per garantire l'esercizio di 4 mesi di attività ovvero: 30 medici (costo annuale lordo di 118.000 euro e mensile unitario pari a 9.833 euro), 130 infermieri (costo annuale lordo di 50.000 euro e costo mensile unitario pari a 4.167 euro), 100 unità di altro personale di supporto, amministrativo, ecc. (costo annuale lordo di 30.000 euro e costo mensile unitario pari a 2.500 euro) per un ammontare totale di **4.346.667 euro**. **Il costo complessivo pertanto è pari a € 54.346.667.**

A regime si stima la quota di manutenzione delle attrezzature per posto letto (ventilatori), sull'intero ammontare di posti letto integrativi (3.500), con un'incidenza del costo di manutenzione pari al 15%. Pertanto, l'onere annuo a decorrere dal 2021 è pari a **7.875.000 euro**.

Comma 2 - Terapia semi-intensiva. Ai fini della valorizzazione del fabbisogno della terapia semi-intensiva, pari a **4.225 posti letto**, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- costo del personale: non quantificato in quanto si considera ricompreso nel personale già in dotazione, incrementabile, nel solo 2020, in considerazione della fase emergenziale, delle risorse messe a disposizione per effetto del decreto legge 18/2020, art. 2bis e 2ter. A decorrere la 2021 la disposizione prevede infatti che al funzionamento dei predetti posti letto si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.
- costo attrezzature complessivo di **34.510.000 €** costituito da:
 - a. dotazione complessiva di **Caschi CPAP** (costo unitario 800 €) per il totale dei posti letto;
 - b. dotazione di **ventilatore invasivo** (costo unitario 20.000 €) per la metà dei posti letto (ovvero 2.113), di cui da acquistare 1.557 considerando il totale dei ventilatori già acquistati sia per i posti letto di terapia intensiva (3.500) che di semi-intensiva (2.113);
 - c. ventilatori a **turbina** semintensivi (costo unitario 10.000 €) per la metà dei posti letto (ovvero 2.113), che si considerano già acquistati;
- costo di ristrutturazione: è stato considerato che per il 100% dei posti letto (4.225) si applichi il costo unitario di ristrutturazione di un posto letto di terapia intensiva non isolato, con un costo di ristrutturazione pari a 73.200 euro corrispondente a un costo di 2.440 euro – iva inclusa - circa a mq. applicato a uno spazio di 30 mq. a posto letto, per un importo complessivo di **309.270.000 euro**;

- costo di tecnologie per il totale dei posti letto (4.225) per gestione del paziente in semi-intensiva, per un costo unitario di **61.000 iva inclusa**, che genera un complessivo di **257.725.000 euro**.

Pertanto, il costo complessivo per finanziare il fabbisogno integrativo di posti letto di terapia semi-intensiva è pari a **601.505.000 euro**.

Si considera a regime la quota di manutenzione delle attrezzature per posto letto (ventilatori), sulla quota di posti letto complessivi per cui è stata prevista la dotazione strumentale (4.225), con un'incidenza del costo di manutenzione pari al 15%. Pertanto, a decorrere dal 2021 l'onere è pari a **9.506.250 euro annui**.

Comma 4 - Pronto soccorso. Si ritiene di supportare economicamente interventi di ammodernamento delle strutture di pronto soccorso (DEA e Pronto Soccorso), sulla base di quanto risulta dai flussi informativi SIS, per garantire il rinnovamento strutturale di cui necessitano e la realizzazione di percorsi e processi adeguati a gestire l'emergenza COVID-19. In particolare, le risorse sono destinate a garantire, sulla base delle esigenze che caratterizzano le diverse situazioni locali, sia interventi di ristrutturazione leggera/adequamento degli spazi che acquisto/sostituzione eventuale di attrezzature non disponibili.

In base alla tipologia di pronto soccorso, è stato previsto un costo di ristrutturazione con diverse fasce: DEA II livello: 400.000 € per struttura; DEA I livello: 300.000 € per struttura; Pronto Soccorso: 200.000 € per struttura. Pertanto, come mostra la tabella di seguito, il costo complessivo per finanziare gli interventi di ammodernamento delle strutture di pronto soccorso (DEA e PS) del SSN è pari a **192.700.000 €**.

Fabbisogno Ammodernamento Pronto Soccorso

PRONTO SOCCORSO PUBBLICI OGGETTO DI AMMODERNAMENTO	651
Stima costo per integrazione risorse ristrutturazione leggera/sostituzione eventuale attrezzature non disponibili	192.700.000
di cui ristrutturazione/attrezzature DEA II pubblici (costo unitario: 400.000/n.167 DEA)	66.800.000
di cui ristrutturazione/attrezzature DEA I pubblici (costo unitario: 300.000/n. 291 DEA)	87.300.000
di cui ristrutturazione/attrezzature PS pubblici (costo unitario: 200.000/n. 193 PS)	38.600.000

TOTALE	192.700.000
---------------	--------------------

A regime, si considera a regime una quota forfettaria di manutenzione stimata pari a 10.000 € per ciascun pronto soccorso (651 strutture). Pertanto, a decorrere dall'anno 2021, l'onere è pari a **6.510.000 euro annui**.

Comma 5, primo periodo. La norma prevede una dotazione integrativa di mezzi di soccorso H24, il cui fabbisogno è stato definito a partire dal numero totale di strutture sede di DEA di II livello (84 mezzi), secondo quanto risulta dai flussi informativi SIS. A tal fine è stato quantificato il costo per l'acquisto di mezzi di soccorso e attrezzature, considerando un costo unitario di 150.000 € per un totale di **12.600.000 euro**.

A regime viene quantificato un costo per la manutenzione delle ambulanze pari al 9% del costo del mezzo per un importo complessivo di **1.134.000 euro annui** a decorrere dal 2021.

Comma 5, secondo e terzo periodo. Il costo ulteriore per il personale dipendente di autambulanza per 7,5 mesi (ovvero a partire dal 15 maggio 2020) per 84 mezzi, considerando per ciascun mezzo 5 unità di personale medico a un costo annuo lordo di 118.000 euro, 5 unità di personale infermieristico a un costo annuo lordo di 50.000 euro e 5 unità di personale autista/barelliere a un costo annuo lordo di 30.000 euro, per un totale di **51.975.000 euro**.

Per il personale dipendente di autambulanza, il costo complessivo annuale (12 mesi) è pari a **83.160.000 euro** a decorrere dal 2021

La norma di cui al **comma 6** introduce talune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 18/2020. Tale articolo ha previsto un incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, stanziando determinate risorse, vincolandole alla sola remunerazione del lavoro straordinario.

Nell'ambito delle aziende sanitarie, tuttavia, è emersa una ulteriore duplice esigenza:

a) utilizzare in modo più ampio e flessibile le suddette risorse, non solo per la remunerazione del lavoro straordinario, ma per tutte le finalità dei fondi stessi (in *primis* per la remunerazione delle indennità legate alle particolari condizioni di lavoro), nonché per i fondi incentivanti sia della dirigenza che del comparto, al fine di poter premiare la particolare gravosità delle prestazioni lavorative;

b) incrementare le risorse medesime per poter mettere in campo quanto necessario per corrispondere appieno alle diverse esigenze sul territorio nazionale.

In particolare, la norma si propone di consentire alle regioni e alle province autonome di utilizzare le risorse già previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, in modo più flessibile, per far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria in corso. Si prevede, pertanto, che le predette risorse siano destinate non più soltanto alla "remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario", ma, più in generale, alla "remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale". Inoltre, si prevede l'incremento anche dei fondi contrattuali incentivanti. Ai predetti fini in particolare la lett.

b) prevede la possibilità per le regioni e province autonome di incrementare per l'anno 2020, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico dei rispettivi sistemi sanitari, gli importi di cui all'articolo 1, comma 2, del DL n. 18 del 2020, fino al doppio degli stessi.

Inoltre, al comma 10 è previsto un ulteriore incremento delle risorse destinate alle predette finalità per un importo complessivo di 190 mln per l'anno 2020, da ripartire tra le regioni e province autonome secondo quanto indicato nella tabella C, cui si fa fronte mediante l'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.

Il **comma 7**, incrementa anche per le finalità di cui ai commi 1, le risorse finanziarie già destinate alle assunzioni previste alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'art 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di poter proseguire con l'azione di rafforzamento del sistema per far fronte alle esigenze derivanti dalla pandemia in corso per un importo di 189 milioni di euro per l'anno 2020 riferito a circa 3,5 mesi, autorizzando altresì l'ulteriore spesa di personale di 51.975.000 euro per le finalità di cui al citato comma 5, secondo periodo e terzo periodo.

Il predetto onere di 189 euro è stato calcolato considerando un fabbisogno di personale così dettagliato: 1 medico ogni 4 posti letto su 3 turni a un costo annuale lordo di 118.000 euro e 1 infermiere ogni 2 posti letto su 4 turni a un costo annuale lordo di 50.000 euro, che per 3.500 posti letto comporta un onere complessivo annuale di 659.750.000 euro e mensile di circa 54 milioni di euro. Il valore mensile è stato moltiplicato per circa 3,5 mesi, arrivando a quantificare un costo totale del personale per il 2020 pari a **189.000.000 euro**.

In merito al personale dedicato ai posti letto di terapia intensiva, si fa presente che i posti letto di terapia intensiva saranno principalmente integrati modularmente in ospedali Hub e Spoke della rete ospedaliera regionale con organici strutturati e dedicati a unità operative di Terapia Intensiva e rianimazione dove è già garantita la guardia attiva e la reperibilità. Pertanto, l'incremento di personale può essere modulato in funzione dei volumi di attività all'interno di un range tra il 20% e il 50% dei posti letto programmati totali (3.500). In tal senso, nell'ambito degli effetti a regime a partire dal 2021, si ritiene di poter valorizzare un costo del personale a valere sul 40% (1.400) dei posti letto complessivi. L'importo è quantificato parametrando i posti letto su una dotazione di 1 medico ogni 4

posti letto su 3 turni (ad un costo unitario annuale 118.000 €) e 1 infermiere ogni 2 posti letto su 4 turni (ad un costo unitario 50.000), per un totale di **263.900.000 euro**.

La seguente tabella riepiloga gli oneri associati all'articolo per l'anno 2020 e a regime a decorrere dal 2021.

TABELLA DI SINTESI			
COMMA	AREA	Anno 2020	A decorrere dal 2021
		1.898.466.667	372.085.250
1 e 3	Posti letto terapia intensiva	660.686.667	7.875.000
2	posti letto terapia semi-intensiva	601.505.000	9.506.250
4	Potenziamento pronto-soccorso	192.700.000	6.510.000
5, primo periodo	Emergenza territoriale	12.600.000	1.134.000
5, terzo periodo	Emergenza territoriale - personale	51.975.000	83.160.000
6	Risorse per incentivi personale	190.000.000	
7	Risorse per ulteriori assunzioni	189.000.000	263.900.000

In relazione a quanto sopra evidenziato dal punto di vista procedurale, il **comma 8** prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentino il piano di riorganizzazione di cui al comma 1 al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso tale termine, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il **comma 9** individua l'importo complessivo per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo. Il **comma 10** dispone l'incremento complessivo del fabbisogno sanitario per l'anno 2020 per far fronte alle disposizioni di cui all'articolo 5 terzo periodo, 7, nonché per integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a).

Gli oneri complessivi per l'anno 2020 sono pari a euro 1.898.466.667, alla cui copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 265. Gli oneri a regime dall'anno 2021 pari a 372.085.250 sono a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni di riferimento.

A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione, tenuto conto dell'urgenza, la spesa complessiva autorizzata di **1.467.491.667 euro**, come indicata al comma 9, è trasferita, **ai sensi del comma 11**, alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In tale fase, il Commissario straordinario, in attuazione del **comma 12**, può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che svolge l'incarico a titolo gratuito e nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

Il **comma 13** prevede che le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in relazione al quale, il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende comunque assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il **comma 14** chiarisce che la proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto alla realizzazione di opere prima del presente provvedimento, il Commissario è comunque autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo.

Art. 3 Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

La disposizione, sostituendo il comma 5 dell'art. 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, prevede che gli incarichi a tempo determinato di cui al predetto articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi, prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza viene riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Le modifiche, rispetto al vigente testo del predetto dell'articolo 2-ter, comma 5, del DL 18/2020, riguardano la riduzione della durata degli incarichi che possono essere conferiti ai medici specializzandi - da un anno previsto dalla norma vigente a sei mesi prorogabili al massimo fino al 31 dicembre 2020 - nonché l'introduzione della previsione che detta proroga possa avvenire solo previa definizione dell'accordo quadro tra Ministero dell'università e il Ministero della salute previsto dal citato articolo, 1, comma 548-bis, della legge n. 145/2018.

Trattasi pertanto di modifiche di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli incarichi in parola sono già finanziati per il 2020 nell'ambito delle risorse aggiuntive - rispetto al fabbisogno standard del SSN - previste dall'art. 18 del D.L. n. 18/2020 ed, essendo limitati al 2020, non producono effetti sul 2021.

Art. 4 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto il decreto interministeriale che stabilisce le modalità per la determinazione del riconoscimento della funzione assistenziale e dell'incremento tariffario dovrà essere predisposto nei limiti del finanziamento sanitario previsto per l'anno 2020, come incrementato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 17/2020, convertito dalla legge 27/2020.

Art. 5 Incremento delle borse di studio degli specializzandi

I maggiori derivanti dalla norma sono pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 tenuto conto del costo annuo lordo di una borsa di studio (pari a 25.000 euro) per 4.200 specializzandi e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 tenuto conto del maggior costo

unitario della borsa di studio, pari a 26.000 euro, a partire dal terzo anno sino alla conclusione del ciclo di studi.

Il livello del fabbisogno sanitario è corrispondentemente incrementato in ciascun anno del quinquennio 2020-2024. Alla copertura del suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 6 Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che le risorse rese disponibili dall'esonero dall'obbligo di risparmio delle spese correnti per la gestione del settore informatico sono già appostate nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero della salute.

Art. 7 Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione

La disposizione autorizza il Ministero della salute a trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.

In tali termini, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8 Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A

La disposizione, di natura ordinamentale, viene attuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9 Proroga piani terapeutici

La disposizione di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art.10 Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

La disposizione introduce modifiche agli articoli 22-bis, 47 e 71-bis del decreto-legge 18/2020. Trattasi di modifiche di natura ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

Art.11 Misure urgenti in materia di fascicolo sanitario elettronico

Le modifiche proposte non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto implementabili nell'ambito delle risorse già stanziare per la realizzazione dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità.

Le risorse già stanziare per la realizzazione dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sono pari a 2,5 mln di euro (pg 3 del cap. 7585/MEF), a decorrere dall'anno 2017, ai sensi all'art. 1, comma 383 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Inoltre, sono stati assegnati circa 210 mln di euro complessivi per gli anni 2018-2021 derivanti dal riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, da destinare alle regioni per l'accelerazione della digitalizzazione dei documenti clinici da inserire nel FSE (pg 4 del capitolo 7585/MEF).

Le modifiche introdotte dal presente emendamento prevedono il potenziamento di attività di fatto già avviate e realizzate da parte dell'INI, ai sensi del DM 4/8/2017 e successive modificazioni (attuativo del comma 15-ter dell'art. 12 DL 179/2012), quali ad esempio il portale nazionale FSE, nonché l'Anagrafe nazionale dei consensi, nonché gli ulteriori servizi da rendere disponibili ai FSE regionali

“in sussidiarietà”. Trattasi pertanto di attività implementative realizzabili nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che trattasi di accelerazione dell’attuazione di quanto già previsto legislativamente dall’art. 62, comma 6, lettera c) del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Il medesimo art. 62, comma 6, lettera c) del CAD infatti già prevede l’implementazione delle procedure di acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi attraverso l’utilizzo della piattaforma del Sistema Tessera Sanitaria, nell’ambito delle risorse già stanziato per il Sistema TS (PG 1 del cap. 7585/MEF).

Art. 13 Rilevazioni statistiche dell’ISTAT connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

La disposizione ha carattere ordinamentale. Alle attività di cui al presente articolo l’ISTAT provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14 Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali

Commi 1-3: si prevede che, in conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, del decreto legislativo n. 1 del 2018, sia incrementato di 1.500 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Si prevede altresì che tali risorse potranno essere rimodulate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato su richiesta del Capo Dipartimento della Protezione civile e del Commissario citato, in relazione alle effettive esigenze connesse all’evoluzione dell’emergenza.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Comma 4: La disposizione proroga la durata degli stati di emergenza, diversi da quello relativo al COVID dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e delle contabilità speciali, per il proseguimento degli interventi necessari, nel limite delle risorse già stanziato per gli stessi e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si riportano di seguito gli stati di emergenza che potranno essere prorogati con la disposizione in argomento:

- contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (pfas) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, di Verona e di Padova (scadenza 21/3/2020);
- ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riano terme in provincia di Ravenna (Scadenza 26/4/2020);
- eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, in provincia di Torino (scadenza 27/6/2020).

Art. 15 Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile

Commi 1 e 2: si prevede l’incremento di 20 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo 19 della legge n. 230 del 1998, per garantire adeguate risorse da destinare all’assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alla copertura dei relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Comma 3: La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto mira a chiarire che non è possibile cumulare il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dei volontari lavoratori autonomi, impegnati nell'emergenza Covid-19, con l'indennità prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal presente decreto.

Art. 16 Misure straordinarie di accoglienza

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'accoglienza dei richiedenti asilo viene infatti assicurata attraverso l'utilizzo dei posti disponibili nell'ambito del SIPROIMI, già finanziati con le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, gestito dal Ministero dell'interno. In via ordinaria, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è disposta negli appositi centri, di cui al D.lgs n. 142/2015, con oneri a carico del Ministero dell'interno. Tenuto conto che i richiedenti asilo temporaneamente accolti nel SIPROIMI possono usufruire delle sole prestazioni ad essi assicurate nei centri di accoglienza per richiedenti asilo in base al D.lgs n. 142/2015 e di cui allo schema di capitolato di appalto approvato con DM 20 novembre 2018, si evidenzia una sostanziale compensazione dei costi, calcolata come segue.

La media del costo pro-die pro-capite dell'accoglienza nei progetti del SIPROIMI da destinare agli adulti e alle persone con disabilità è pari a euro 38,17 (dovendo escludere i costi aggiuntivi per minori stranieri non accompagnati che comunque sono accolti nel Sistema e quindi non sono considerati nella norma).

Nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, di cui agli articoli 9 e 11 del D.lgs n. 142 del 2015, la media del costo pro-die pro-capite è pari a circa 26,70.

Ai richiedenti asilo accolti temporaneamente nel SIPROIMI sono assicurati essenzialmente i servizi di accoglienza materiale (vitto, alloggio, vestiario, mediazione linguistica – culturale, informazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria), con esclusione dei servizi che caratterizzano e qualificano l'accoglienza nel SIPROIMI, quali l'insegnamento della lingua italiana e quelli relativi ai processi di inclusione e integrazione, valutabili in una percentuale stimata nel 10%.

A tali costi va aggiunta la voce derivante dai costi per ulteriori servizi trasversali e propedeutici all'integrazione fruiti dagli ospiti SIPROIMI (quali, ad esempio, la scolarizzazione per adulti, l'alfabetizzazione avanzata (L2), i trasporti connessi alla fruizione di tali servizi), valutabili in una percentuale del 3%, e quella relativa ai costi di impianto delle strutture del SIPROIMI (locazione, utenze, impiantistica, ecc.), che sono comunque rimborsati dal Ministero dell'interno all'attivazione del progetto di accoglienza, indipendentemente dal fatto che i posti sono totalmente o parzialmente occupati o temporaneamente vuoti, con una incidenza percentuale di incremento, stimabile nel 17%. Se si considerano tali percentuali da applicare in riduzione al costo dell'accoglienza pro-die pro-capite nel SIPROIMI, pari a:

- costi per locazione e altre spese valutabile in una percentuale del 17%;
- costi per servizi di integrazione valutabile in una percentuale del 10%;
- costi per ulteriori servizi trasversali valutabile in una percentuale del 3%

si ottiene una riduzione percentuale del 30% che porta il costo iniziale di € 38,17 ad € 26,72:

riduzione: $(38,17 \times 30):100 = 11,45$

costo SIPROIMI ridotto: $38,17 - 11,45 = 26,72$.

Il costo derivato per l'accoglienza temporanea nel SIPROIMI dei richiedenti protezione internazionale risulta quindi sostanzialmente equivalente al costo nei CAS, che, come detto, è del 26,7.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della norma graveranno sul capitolo 2352 *“Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell'unione europea anche in regime di cofinanziamento”* della

Tabella 8, missione 27 Programma 2, azione 2, CDR 4 , che presenta la necessaria disponibilità. L'utilizzo delle cennate risorse per le finalità di cui alla presente norma, non compromette lo svolgimento delle attività già finanziate a legislazione vigente con le risorse iscritte sul capitolo 2351, che saranno eventualmente riprogrammate per garantire i risparmi necessari per sostenere la spesa derivante dall'attuazione dell'articolo.

Art. 17 Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, in relazione al fabbisogno di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, viene prevista la possibilità di stipulare contratti o convenzioni per l'acquisizione, non a titolo di proprietà, degli immobili, entro i limiti di autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente.

Art. 18 Utilizzo delle donazioni

La disposizione apporta modifiche all'articolo 99 del decreto legge n. 18 del 2020, che disciplina l'utilizzo delle erogazioni liberali pervenute a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica. Conseguentemente, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19 Funzionamento e potenziamento della Sanità militare

Commi 1 e 4: Gli oneri per l'arruolamento straordinario di ulteriori unità di personale sanitario militare in servizio temporaneo, di cui al comma 1, mediante una ferma eccezionale della durata di un anno, pari a n. 70 ufficiali medici di cui n. 30 della Marina militare, n. 30 dell'Aeronautica militare e n. 10 dell'Arma dei carabinieri, con il grado di tenente o corrispondente e n. 100 sottufficiali infermieri di cui n. 50 della Marina militare e n. 50 dell'Aeronautica militare con il grado di Maresciallo, incidenti esclusivamente per gli anni 2020 e 2021, sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente. [Cfr. le sottostanti Tabelle: Tabella 1 per la quota di personale della Marina militare, Tabella 2 per la quota di personale dell'Aeronautica militare e Tabella 3 per il personale medico dell'Arma dei carabinieri].

L'immissione è prevista per il 15 giugno 2020; pertanto i relativi oneri, complessivamente pari a euro 4.682.845 per l'anno 2020 e ad euro 3.962.407 per l'anno 2021, sono stati calcolati proporzionalmente (per 6,5/12 nell'anno 2020 e per 5,5/12 per l'anno 2021).

Tabella 1 - M.M.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Progressione di carriera Ufficiali	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello								
Unità immissioni straordinarie	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	€ 57.600,09	€ 57.600,09								
Totale Onere Ufficiali	€ 936.001,46	€ 792.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	Maresciallo	Maresciallo								
Unità immissioni straordinarie	50	50								
Costo Medio Unitario	€ 45.441,26	€ 45.441,26								
Totale Onere Marescialli	€ 1.230.700,79	€ 1.041.362,21								
Totale Onere complessivo	€ 2.166.702,25	€ 1.833.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 2 - A.M.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Progressione di carriera Ufficiali	Tenente	Tenente								

Unità immissioni straordinarie	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	€ 59.692,35	€ 59.692,35								
Totale Onere Ufficiali	€ 970.000,69	€ 820.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	Maresciallo	Maresciallo								
Unità immissioni straordinarie	50	50								
Costo Medio Unitario	€ 44.925,90	€ 44.925,90								
Totale Onere Marescialli	€ 1.216.743,13	€ 1.029.551,88								
Totale Onere complessivo	€ 2.186.743,81	€ 1.850.321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 3 - CC	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Progressione di carriera Ufficiali	Tenente	Tenente								
Unità immissioni straordinarie	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	€ 60.812,02	€ 60.812,02								
Totale Onere Ufficiali	€ 329.398,44	€ 278.721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere complessivo	€ 329.398,44	€ 278.721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comma 5: reca l'autorizzazione di spesa **84.132.000** per l'anno 2020 per sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Gli oneri finanziari, pari a **84,132 M€**, necessari ad assicurare il potenziamento, l'adeguamento e il funzionamento della Sanità militare in termini di ulteriori strutture, materiali, presidi e assetti in biocontenimento, discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

ESIGENZA	SPESA
Acquisto n. 1 <i>Ambulift</i> per l'handling di pazienti barellati da KC767	0,3 M€
Acquisto dei seguenti assetti, configurati su pallet 463L per pazienti che necessitano di assistenza minima:	
a) n. 4 <i>Aeromedical Portable System – High Dependency (APS D1)</i> per pazienti intensivi intubati e ventilati, monitorizzati in continuo e sottoposti a terapia infusioneale;	5,3 M€
b) n. 4 <i>Aeromedical Portable System – Medium Dependency (APS D2)</i> per pazienti le cui condizioni potrebbero deteriorarsi in volo e richiedere assistenza intensiva;	
c) n. 4 <i>Aeromedical Portable System – Low High Dependency (APS D3)</i> per pazienti le cui condizioni non potrebbero deteriorarsi in volo, ma che necessitano di terapia farmacologica e ossigeno;	

d) n. 4 ***Aeromedical Portable System – Minimal High Dependency (APS D4)*** per pazienti che necessitano di assistenza minima.

Acquisto di 4 Assetti per bonifica e sanificazione personale e aree contaminate (<i>Large Decon Volume System – LDVX</i>) con DPI (filtro bio e tute tychem)	2,7 M€
Acquisto di n. 10 <i>Aircraft Transit Isolator (ATI) Aircraft Transit Isolator (ATISol)</i> di contenimento completi (envelope e kit filtri) per il trasporto e la gestione in volo di pazienti con malattie infettive contagiose e n. 10 <i>Stretcher Transit Isolator (STISol)</i> di contenimento completi (envelope e kit filtri), con ambulanze multiruolo aviotrasportabili per il trasporto terrestre in Biocontenimento	4,6 M€
Acquisto di 1 modulo di biocontenimento autonomo e aviotrasportabile su SPD	4,7 M€
Acquisto di 2 ospedali da campo <i>Role 1 +</i> con capacità di cure mediche di base, pronto soccorso specialistico, triage, rianimazione e stabilizzazione del paziente per MEDEVAC	2,8 M€
Acquisto n. 12 macchine ventilanti	1,32 M€
Acquisto n. 2 letti degenza per terapia intensiva	0,05 M€
Acquisto n. 2 letti degenza per terapia intensiva su Nave Etna	0,05 M€
Materiale per allestimento strutture ricovero e terapia intensiva (gas medicali, pompe volumetriche e ad infusione, circuiti e consumabili)	0,3 M€
Farmaci per implementazione terapia intensiva	0,10 M€
Risonanza magnetica articolare	0,19 M€
Risonanza magnetica aperta	0,35 M€
Acquisto n. 3 ambulanze per esigenze della Marina militare	0,45 M€
Acquisto n. 8 sistemi telecomandati in dr per radiologia	1,6 M€
Acquisto di 2 sistemi dr per radiologia COM (Centro ospedaliero militare) Taranto	0,4 M€
Acquisto n. 1 sistemi dr per radiologia portatile Nave Etna	0,08 M€
Adeguamento e potenziamento capacità diagnostica laboratorio biomedico COM Taranto	0,514 M€
Acquisto materiali igienizzanti per le Unità navali	0,3 M€
Acquisto materiale igienizzante/sanificante per i Reparti della Sanità militare	0,3 M€
Servizi di sanificazione straordinaria per circa 5 mil. M ²	4,5 M€
Materiale per produzione gel in house	0,16 M€

Acquisto n. 50.000 kit tamponi	1,28 M€
Acquisto n. 400 contenitori trasporto campioni biologici	0,15 M€
Acquisto n. 12 macchine per diagnostica	0,96 M€
Acquisto materiali sanitari vari	2,4 M€
Acquisto apparati laser per la rilevazione della temperatura corporea	0,4 M€
Acquisto apparati elettromedicali vari per le infermerie presidiarie	0,8 M€
Acquisto n. 300 apparati per la sanificazione delle auto (ozonizzatori)	0,47 M€
Acquisto n. 4 ambulanze per le esigenze CC	0,5 M€
Oneri di approntamento per 2 posti letto in terapia intensiva e 30 posti letto per degenza ordinaria presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto	1,512 M€
Oneri di approntamento <i>Medical Treatment Facility</i> della Brigata Marina San Marco	0,375 M€
Oneri per approntamento/adeguamenti del Policlinico Militare del Celio e correlate infrastrutture critiche (p.es. Dipartimento scientifico, laboratori di analisi chimiche, etc.) e sale operative	20 M€
Oneri per approntamento strutture del Polo Ospedaliero Militare di Milano Baggio	2 M€
Costruzione APOD/ATOC nazionale con Infermeria principale di accoglienza, triage e gestione personale, materiali e mezzi in caso di emergenze sanitarie nazionali o pandemiche, ubicato presso la base aerea di Pratica di Mare (Roma)	9,5 M€
Costruzione APOD/ATOC alternato per la gestione personale, materiali e mezzi in caso di emergenze sanitarie nazionali o pandemiche, ubicato presso la base di Villafranca di Verona (VR)	5,5 M€
Materiale di consumo CBRN	0,6 M€
Barelle di biocontenimento	0,726 M€
Sistema di decontaminazione volumi fino a 5.000 m3.	2,5 M€
Macchina ad ozono <i>Water Proof</i> di decontaminazione ambienti indoor fino a 1.000 m3.	0,195 M€
Modulo campale di biocontenimento (4 posti letto in camera a pressione negativa)	0,8 M€
Acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)	2 M€
Acquisto macchina blisteratrice per idrossiclorichina e farmaci orfani per lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze	0,4 M€
TOTALE	84,132 M€

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- integra a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con ulteriori 500 unità – che si affiancano, quindi, alle 7.303 (7.050 + 253) già autorizzate, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell’ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;
- finanzia gli oneri connessi.

Per le suesposte esigenze, al fine di assicurare all’intero strumento i consueti *standard* di operatività ed efficienza nella difficile e straordinaria fase emergenziale in parola, si rende necessario riconoscere a tutto il personale impiegato (7.050. + 253 + 500), oltre alla corresponsione delle indennità di vitto, alloggio, onnicomprensiva e di marcia, anche la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nella misura pari a quello effettivamente reso (mediamente 40 ore/mese).

A tal fine, occorre distinguere l’arco temporale interessato suddividendo il dispositivo in tre aliquote, ossia:

- **7.303 unità**, cioè le **7.050** e le **253 unità** già previste dall’articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le quali l’arco temporale interessato è pari a **47 giorni** (dal 15 giugno al 31 luglio 2020, ovvero a decorrere dalla scadenza dei 90 giorni: 17 marzo 2020 + 90 gg.= 14 giugno 2020 - già finanziati);
- **115 delle 500 unità** previste al comma 2, che sono impiegate in Campania fin dal 9 aprile u.s., per le quali l’arco temporale interessato è pari a **113 giorni** (dal 9 aprile al 31 luglio 2020);
- **375 delle 500 unità** previste al comma 2, da impiegare a partire dal 18 maggio 2020, per le quali l’arco temporale stimato è pari a **74 giorni** (dal 18 maggio al 31 luglio 2020).

In ragione di quanto sopra, l’onere è come di seguito definito:

- per le **253 unità**, tutte impiegate fuori sede:
 - lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili per gli ulteriori 47 giorni d’impiego (dal 15 giugno al 31 luglio 2020), secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a **279.993 euro** [discendente dal seguente calcolo: $(17,66 \times 40 \times 253) + (17,66 \times 40 \times 253) \times 17/30$];
 - indennità onnicomprensiva per gli ulteriori 47 giorni, pari a euro 26,00 giornalieri, in quanto impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall’art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986 - a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato, ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%, ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a **350.071 euro** [discendente dal seguente calcolo: $(29,44 \times 47 \times 253)$];
 - indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti per i 47 giorni, ammontante a complessivi **21.670 euro** (con un’alternanza bisettimanale, prevedendo quindi 6 giornate di marcia totali al costo giornaliero di 3.611,8 euro – l’indennità viene riconosciuta quando il contingente si schiera e quando rientra);
 - vitto per 47 giorni, ammontante a complessivi **178.365 euro**, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro-capite;
 - alloggiamento per 47 giorni, ammontante a complessivi **416.185 euro**, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro-capite;
- per le **7.050 unità**:
 - lavoro straordinario: incremento da 21 a 40 delle ore remunerabili per gli ulteriori 47 giorni d’impiego del dispositivo di “Strade sicure” dal 15 giugno al 31 luglio 2020, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a **3.914.790 euro** (tale cifra tiene conto dell’adeguamento al nuovo costo unitario medio di 17,66 euro anche delle 21 ore già finanziate con l’articolo 1, comma 132 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per l’anno 2020, ove il costo unitario medio era stato calcolato su un valore di 16,76 euro);
- per le **115 delle 500 unità**, impiegate in Campania dal 9 aprile:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a **305.988 euro** [discendente dal seguente calcolo: $(17,66 \times 40 \times 253) + (17,66 \times 40 \times 253) \times 17/30$];
 - indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 giornalieri, in quanto impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986 - a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato, ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%, ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a **382.572 euro**;
 - indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi **7.800 euro** (calcolato con un'alternanza bisettimanale, prevedendo quindi 9 giornate di marcia totali, al costo giornaliero di 830 euro – l'indennità viene riconosciuta quando il contingente si schiera e quando rientra);
 - vitto, ammontante a complessivi **194.925 euro**, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro-capite;
 - alloggiamento, ammontante a complessivi **454.825 euro**, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro-capite;
- per le **375 delle 500 unità**, impiegate a decorrere dal 19 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020 (74 giorni):
- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a **653.420 euro**;
 - indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 giornalieri, in quanto impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986 - a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato, ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%, ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a **816.960 euro**;
 - indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti per i 74 giorni, ammontante a complessivi **39.146 euro** (calcolato con un'alternanza bisettimanale, prevedendo quindi 7 giornate di marcia totali, al costo giornaliero di 5.592 euro – l'indennità viene riconosciuta quando il contingente si schiera e quando rientra);
 - vitto, ammontante a complessivi **416.250 euro**, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro-capite;
 - alloggiamento, ammontante a complessivi **971.250 euro**, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro-capite.

Pertanto, a fronte dell'impiego delle Forze armate del dispositivo “Strade sicure” a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a **9.404.210 euro**.

Art. 23 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Commi da 1 a 5

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie rese disponibili per consentire alle diverse componenti del Ministero dell'interno (Amministrazione della pubblica sicurezza, Prefetture –UTG, Corpo nazionale dei vigili del fuoco) di assolvere alle complesse attività connesse al contenimento della diffusione del virus COVID-19.

In questo senso, la disposizione tiene anche conto della necessità di stanziare adeguate risorse per corrispondere le previste indennità di ordine pubblico in favore del personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si aggiunge ancora che per quanto riguarda le Forze di polizia sono stati introdotti due ordini di misure:

- il primo mira a stanziare le risorse necessarie a corrispondere gli emolumenti accessori nonché l'indennità di ordine pubblico al contingente impiegato nei predetti compiti fino al 30 giugno 2020;
- il secondo è volto a rendere disponibili le risorse necessarie per realizzare le ulteriori operazioni di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché ad assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, fino alla medesima data.

Scendendo nel dettaglio relativamente alle Forze di polizia, l'intervento normativo, quantifica le risorse finanziarie necessarie tenendo conto di quelle già assegnate con il DL n. 9/2020 e con il DL n. 18/2020.

Inizialmente, infatti, per le esigenze connesse all'emergenza in atto, è stato finanziato l'impiego di **circa 4.000 unità** delle Forze di Polizia, sia mediante provvedimenti di aggregazione che mediante unità stabilmente assegnate alle rispettive Questure, Commissariati e Reparti dislocati sul territorio. L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia.

In considerazione del maggior numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario è stato determinato in 10 ore, in aggiunta a quelle retribuite con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità effettivamente impiegate che prevedono un picco massimo di **circa 55.700 unità** delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza), alle quali devono aggiungersi circa 12.000 unità delle polizie locali e le ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai Prefetti sul territorio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzata un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

Per la Polizia di Stato, al momento, risultano stabilmente impiegate, nei controlli, circa il 25% delle unità, pari ad una media di n. 13.725 per i mesi di marzo ed aprile e in misura del 50% per i mesi di maggio e giugno.

In dettaglio, il fabbisogno, determinato per un periodo di 4 mesi, da marzo a giugno, distinto per Forza di Polizia e per tipologia di spesa, tiene in debita considerazione quanto già stanziato con il DL n. 9/2020 e con il DL n. 18/2020 e può essere così riassunto:

Polizia di Stato

A) Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)	n.	120 giorni
- Unità impiegate:		
Marzo	n.	13.725
Aprile	n.	13.725
Maggio	n.	6.862
Giugno	n.	6.863
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite x (13.725 + 13.725 + 6862 + 6863) unità	x € 19,79	€ 8.148.532,00
a detrarre importo assegnato con il DL n. 9/2020	€	- 1.385.300,00

a detrarre importo assegnato con il DL n. 18/2020	€ - 6.649.440,00
Ulteriore fabbisogno da finanziare per il lavoro straordinario	€ 113.792,00

- Ordine pubblico

Determinato in 13.725 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede nei mesi di marzo ed aprile ed in misura ridotta per i mesi maggio e giugno, si stima in una percentuale del 60% le unità in sede e nel restante 40% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per i quattro mesi pari ad € 5.250.000,00.

Dall'importo determinato si procederà, come per il lavoro straordinario, alla decurtazione di quanto già finanziato con il DL 18/2020.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno) n. 120 giorni

Unità impiegate:

Marzo (in sede 8.235 – fuori sede 5.490)	n.	13.725
Aprile (in sede 8.235 – fuori sede 5.490)	n.	13.725
Maggio (in sede 4.117 – fuori sede 2.745)	n.	6.862
Giugno (in sede 4.118 – fuori sede 2.745)	n.	6.863

- Stima costi fuori sede

Unità (5.490 x € 29,43 x giorni 60)	€	9.694.242,00
Unità (2.745 x € 29,43 x giorni 60)	€	4.847.121,00

- Stima costi in sede

Unità (8.235 x € 17,25 x giorni 60)	€	8.523.225,00
Unità (4.117 x € 17,25 x giorni 30)	€	2.130.547,00
Unità (4.118 x € 17,25 x giorni 30)	€	2.131.065,00

Totale complessivo spesa per ordine pubblico € 27.326.200,00

a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020 € - 3.887.136,00

quota disponibile da stanziamenti ordinari di bilancio € - 5.250.000,00

Ulteriore fabbisogno da finanziare per servizi di ordine pubblico € 18.189.064,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE DI PERSONALE

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	113.792,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	18.189.064,00
T o t a l e	18.302.856,00

B) Spese sanitarie, pulizia e igiene

Il DL 18/2020 ha assegnato risorse finanziarie che, in ragione del maggior contingente movimentato, risultano del tutto insufficienti a poter garantire la relativa copertura finanziaria per l'intero periodo.

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili alla maggior spesa per dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato (mascherine, guanti, etc) e per pulizia e disinfezione degli ambienti e degli automezzi:

- A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di un intervento di base già effettuato è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in € 30.000,00 per l'intero periodo.

€ 3.000.000,00

- B1) Dispositivi di protezione individuale:

1.800.000 mascherine mono uso chirurgiche, FFP2 (c.m. € 2,50)	€	4.500.000,00
20.000 occhiali e visiere protettive (c.m. € 5,00)	€	100.000,00
160.000 camici mono uso	€	560.000,00
4.400.000 di guanti mono uso (c.m. € 0,10)	€	440.000,00
10.000 Guanti tattici per divisa operativa	€	700.000,00
	€	6.300.000,00
A detrarre importo assegnato dal DPC	€	- 400.000,00
Totale	€	5.900.000,00

- C1) Sanificazione mezzi ed autoveicoli € 1.100.000,00

- D1) Materiale gel antisepsi per le mani

n. 675.000 flaconi da 100 ml x € 2,00 cadauno	€	1.350.000,00
n. 80.000 dispenser da tavolo da 1 lt x € 3,00 cadauno	€	240.000,00
totale	€	1.590.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A1	Spese di pulizia	3.000.000,00
B1	Dispositivi di Protezione Individuale	5.900.000,00
C1	Sanificazione mezzi ed autoveicoli	1.100.000,00
D1	Materiale gel antisepsi	1.590.000,00
Totale		11.590.000,00

Totale Complessivo Polizia di Stato

Tipologia di spesa	Importo
---------------------------	----------------

<i>Spesa per il personale</i>	<i>18.302.856,00</i>
<i>Spese sanitarie</i>	<i>11.590.000,00</i>
<i>T o t a l e</i>	<i>29.892.856,00</i>

Arma dei Carabinieri

In dettaglio il fabbisogno, ipotizzato per il periodo marzo – giugno 2020 per l’Arma dei Carabinieri, distinto per tipologia di spesa, può essere così riassunto:

SPESE PER IL PERSONALE:

Lavoro straordinario

La stima dei costi riguarda, in linea con i razionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza:

- un impegno per l’Arma con un picco massimo di circa 35.000 unità/giorno stabilmente impiegate per l’emergenza in titolo;
- ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzata un costo medio orario pro-capite di € 19,79;
- una graduale riduzione delle unità prevedibile per i mesi di maggio e giugno (rispettivamente del 50%) per un impiego stimato di 17.500 unità;
- stante il maggior numero di unità coinvolte il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario viene ridotto a 10 ore per l’intero periodo.

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)

n. 120 giorni

- Unità impiegate:

Marzo	n.	35.000
Aprile	n.	35.000
Maggio	n.	17.500
Giugno	n.	17.500

- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79

n. 10 ore pro-capite x (35.000 + 35.000 + 17.500 + 17.500) unità x € 19,79
€ 20.779.500,00

a detrarre importo assegnato con il DL 9/2020 € - 1.662.360,00

a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020 € - 6.649.440,00

Ulteriore fabbisogno da finanziare per il lavoro straordinario € 12.467.700,00

Ordine Pubblico

Determinato in 35.000 il numero delle unità dell’Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede si stima in una percentuale del 60% le unità in sede e nel restante 40% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall’andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.700.000,00 euro mensili di cui il 60% per attività di routine da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all’emergenza COVID 19 e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione una quota disponibile del 40% della spesa media mensile per un totale complessivo di circa 2.700.000,00 euro.

Dall'importo determinato si procederà, come per il lavoro straordinario, alla decurtazione di quanto già finanziato con il DL 18/2020.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno) n. 120 giorni

Unità impiegate:

Marzo (in sede 21.000 – fuori sede 14.000)	n.	35.000
Aprile (in sede 21.000 – fuori sede 14.000)	n.	35.000
Maggio (in sede 10.500 – fuori sede 7.000)	n.	17.500
Giugno (in sede 10.500 - fuori sede 7.000)	n.	17.500
- Stima costi fuori sede		
Unità (14.000 x € 29,43 x giorni 60)	€	24.721.200,00
Unità (7.000 x € 29,43 x giorni 60)	€	12.360.600,00
- Stima costi in sede		
Unità (21.000 x € 17,25 x giorni 60)	€	21.735.000,00
Unità (10.500 x € 17,25 x giorni 60)	€	10.867.500,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	69.684.300,00
a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020	€	- 3.887.136,00
quota disponibile da stanziamenti ordinari di bilancio	€	- 2.700.000,00
Ulteriore fabbisogno da finanziare per servizi di ordine pubblico	€	63.097.164,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE DI PERSONALE

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	12.467.700,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	63.097.164,00
T o t a l e	75.564.864,00

SPESE SANITARIE, PULIZIA E IGIENE

Il DL 18/2020 ha assegnato risorse finanziarie che, in ragione del maggior contingente movimentato, risultano del tutto insufficienti a poter garantire la relativa copertura finanziaria per l'intero periodo. Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili alla maggior spesa per dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma dei Carabinieri (mascherine, guanti, etc) e per pulizia e disinfezione degli ambienti e degli automezzi:

A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile: aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di un intervento di base già effettuato è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in € 30.000,00 per l'intero periodo.

Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile Militare: incremento del 30% delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di un intervento di base già effettuato è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia.

<u>A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti</u>	
Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile	3.000.000,00
Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile Militare	1.000.000,00
Totale esigenza pulizia	4.000.000,00

<u>B1) Dispositivi di protezione individuale:</u>	
3.296.000 mascherine mono uso per un importo medio di € 2,50	8.240.000,00
61.848 occhiali e visiere protettive per un importo medio di € 5,00	309.240,00
6.135.280 di guanti mono uso per un importo medio di € 0,10	613.528,00
1.286 termometri ThermoScan	80.000,00
4.323 tute protettive	43.000,00
	9.285.768,00

<u>C1) Sanificazione mezzi ed autoveicoli</u>	
Disinfettante per Auto	800.000,00
Generatore di ozono	255.550,00
	1.055.550,00

<u>D1) Materiali vari disinfettanti e igienizzanti per il personale</u>	
543.774 litri al costo medio di € 3,00 x litro	1.631.322,00

lettera	Tipologia di spesa	Importo
---------	--------------------	---------

A1	Spese di pulizia	4.000.000,00
B1	Dispositivi di Protezione Individuale	9.285.768,00
C1	Sanificazione mezzi ed autoveicoli	1.055.550,00
D1	Materiali vari disinfettanti e igienizzanti per il personale	1.631.322,00
Totale		15.972.640,00

C) SPESE PER “CENTRO SANITARIO DI EMERGENZA”

Per incrementare la risposta all'emergenza sanitaria in atto, è stato previsto l'acquisto e la dislocazione di n. 1 Modulo Abitativo Singolo Prefabbricato, da allestire in modo specifico per essere utilizzato quale Centro Sanitario di Emergenza Covid-19, da posizionare presso la Cas. “Salvo d'Acquisto” di Roma, sede del Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”. La struttura, una volta resa operativa, sarà pertanto in grado di:

- provvedere alla sorveglianza clinica dei militari sospettati di contagio e al loro successivo isolamento;
- smistare i militari contagiati presso il policlinico militare Celio o altre strutture sanitarie;
- drenare temporaneamente il bacino di utenza delle Infermerie dell'Arma temporaneamente impossibilitate a operare in quanto contaminate o per evitarne la contaminazione;
- rappresentare l'unico assetto sanitario per l'Arma in caso di ripiegamento delle altre Infermerie Presidiarie.

Tipologia di spesa	Importo
Modulo Abitativo Prefabbricato	400.000,00
Apparecchiature e attrezzature	118.000,00
Materiali di consumo	20.000,00
Totale	€ 538.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ARMA DEI CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Spese per il personale	75.564.864,00
Spese sanitarie, pulizia e igiene	15.972.640,00
Spese centro sanitario di emergenza	538.000,00

Totale	92.075.504,00
---------------	----------------------

GUARDIA DI FINANZA

La relazione tecnica individua anche l'ulteriore contingente di unità della Guardia di finanza da impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio ai fini del rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti (6.980 unità) nonché per i controlli e i riscontri circa le attività economiche consentite da effettuare in supporto ai Prefetti sul territorio (1.000 unità).

Con riferimento al predetto dispositivo di ulteriori 1.000 unità impiegato per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica in atto, si evidenzia che - come chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. in data 14 aprile 2020, attuativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 - i Prefetti possono demandare al Corpo lo svolgimento dei controlli e dei riscontri circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni preventive che devono essere inviate da parte delle aziende. Tali unità aggiuntive si sommano a quelle già impegnate nell'emergenza sanitaria, pari a 6.980, e, tenuto conto della tipologia degli accertamenti da svolgere, rilevano esclusivamente ai fini della quantificazione delle spese per il pagamento dei compensi di lavoro straordinario, per un periodo di due mesi (aprile – maggio 2020).

Tale impegno della Guardia di finanza risulta confermato per effetto delle previsioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

In dettaglio il fabbisogno, determinato per un periodo di 4 mesi, da marzo a giugno, distinto per tipologia di spesa, terrà in debita considerazione quanto già stanziato con il DL 18/2020 e può essere così riassunto:

A) Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

L'elevato numero degli appartenenti alla Guardia di finanza impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi e il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

Per la Guardia di finanza, al momento, risultano stabilmente impiegate, nei controlli, circa 6.980 unità, impegnate nelle attività concernenti il controllo del territorio ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, e n. 1.000 unità da impiegare nei controlli e riscontri richiesti dai Prefetti. Una riduzione delle unità è prevedibile per i mesi di maggio e giugno.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)		n.	120 giorni	
- Unità impiegate per il contenimento dell'epidemia:				
Marzo	n.		6.980	
Aprile	n.		6.980	
Maggio	n.		3.490	
Giugno	n.		3.490	Numero
ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10		
- Importo orario	€		19,79	
n. 10 ore pro capite x (6.980+ 6.980+3.490+3.490) unità x € 19,79	€		4.144.026,00	
- Unità impiegate nei controlli e riscontri richiesti dai Prefetti:				
Aprile	n.		1.000	
Maggio	n.		500	
Giugno	n.		500	Numero ore
da liquidare pro-capite mensili	n.	10		
- Importo orario	€		19,79	
n. 10 ore pro capite x (1.000 + 500 + 500) unità x € 19,79	€		395.800,00	

TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.539.826,00
a detrarre importo assegnato con il DL 9/2020	€ - 750.833,00
a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020	€ - 3.324.720,00
Ulteriore fabbisogno da finanziare per il lavoro straordinario	€ 464.273

- Ordine pubblico

Determinato in 6.980 le unità della Guardia di finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 60% le unità in sede e nel restante 40% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa € 340.115,00 mensili di cui il 60% per attività di routine da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19 e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione una quota disponibile del 40% della spesa media mensile per un totale complessivo di circa 540.172,00 euro per l'intero periodo considerato.

Dall'importo determinato si procederà, come per il lavoro straordinario, alla decurtazione di quanto già finanziato con il DL 18/2020. Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno) n. 120 giorni

Unità impiegate:

Marzo	(in sede 4.188 – fuori sede 2.792)	n.	6.980
Aprile	(in sede 4.188 – fuori sede 2.792)	n.	6.980
Maggio	(in sede 2.094 – fuori sede 1.396)	n.	3.490
Giugno	(in sede 2.094 - fuori sede 1.396)	n.	3.490

- Stima costi fuori sede

Unità (2.792 x € 29,43 x giorni 60)	€	4.930.113,00
Unità (1.396 x € 29,43 x giorni 60)	€	2.465.057,00

- Stima costi in sede

Unità (4.188 x € 17,25 x giorni 60)	€	4.334.580,00
Unità (2.094 x € 17,25 x giorni 60)	€	2.167.290,00

Totale complessivo spesa per ordine pubblico € 13.897.040,00

a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020 € - 1.943.568,00

quota disponibile da stanziamenti ordinari di bilancio € - 540.172,00

Ulteriore fabbisogno da finanziare per servizi di ordine pubblico € 11.413.300,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE DI PERSONALE

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	464.273,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	11.413.300,00
T o t a l e	11.877.573,00

B) Spese sanitarie, pulizia e igiene

Il DL 18/2020 ha assegnato risorse finanziarie che, in ragione del maggior contingente movimentato, risultano del tutto insufficienti a garantire la relativa copertura finanziaria per l'intero periodo. Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili alla maggior spesa per dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza (mascherine, guanti, etc) e per la pulizia e disinfezione degli ambienti e degli automezzi:

- A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo, tenuto conto di un intervento di base già effettuato, è da ricondurre al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia e all'acquisto di materiale antisepsi per le mani, quantificabile, per tutte le caserme del Corpo, in circa € 3.500.000,00 per l'intero periodo marzo - giugno
€ 3.500.000

Attività di sanificazione degli hangar dei Reparti aerei, per 16 grandi spazi che comprendono vaste aree esterne ed aree coperte ove sono istituiti Reparti di Volo, oltre al Centro di Aviazione di Pratica di Mare:
€ 500.000

Spesa complessiva per pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti: € 4.000.000

- B1) Dispositivi di protezione individuale:

1.080.000 mascherine chirurgiche e FFP2 importo medio di € 2,50	€	2.700.000,00
48.000 occhiali per un importo medio di € 5,00	€	240.000,00
600.000 guanti mono uso per un importo medio di € 0,10	€	60.000,00
Totale:	€	3.000.000,00

- C1) Sanificazione mezzi e autoveicoli

Sanificazione mezzi terrestri, per circa 10.000 automezzi	€ 1.200.000,00
Attività di sanificazione unità navali, per oltre 300 unità navali	€ 800.000,00
Acquisto prodotti igienizzanti sanificanti per circa 80 mezzi aerei, di cui almeno 6 impegnati in intensa attività quotidiana di collaborazione con la Protezione Civile, anche per trasporti in alto	
biocontenimento	€ 500.000,00
Totale:	€ 2.500.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A1	Spese di pulizia	4.000.000
B1	Dispositivi di Protezione Individuale	3.000.000
C1	Sanificazione mezzi e autoveicoli	2.500.000
Totale		9.500.000

TOTALE COMPLESSIVO GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Spese per il personale	11.877.573,00
Spese sanitarie, pulizia e igiene	9.500.000,00
Totale	21.377.573

Polizie locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia, richiedendo l'impiego anche delle polizie locali.

Nel mese di marzo risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il mese di aprile mentre per i mesi di maggio e giugno si ipotizza un impiego in ragione del 50% pari a 6.000 unità.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno) n. 120
giorni

- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n.	12.000
- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 60	€	12.420.000,00
- Stima costi in sede n. 6.000 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 60	€	6.210.000,00

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

T o t a l e € 18.630.000,00

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

Forza di Polizia	Importo
Polizia di Stato	29.892.856,00
Arma dei Carabinieri	92.075.504,00
Guardia di Finanza	21.377.573
Polizie Locali	18.630.000,00
Totale	161.975.933,00

Periodo: Marzo – Giugno 2020

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Totale
Lavoro Straordinario	113.792,00	12.467.700,00	464.273,00	-	13.045.765,00
Ordine Pubblico	18.189.064,00	63.097.164,00	11.413.300,00	18.630.000,00	111.329.528,00
Spese di pulizia e sanitarie	11.590.000,00	16.510.640,00	9.500.000,00	-	37.600.640,00
Totale	29.892.856,00	92.075.504,00	21.377.573	18.630.000,00	161.975.933,00

5 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

5.A Spese di personale

Per ciò che concerne la spesa per l'incremento del lavoro straordinario a favore del personale, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare un servizio h 24 per 38 giorni.

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

Nel dettaglio le spese sono le seguenti:

Oneri per compenso per lavoro straordinario:

Squadra ordinaria: 24 unità x 24 ore x 38 giorni x 20 euro ora	€ 437.760,00
Squadra NBCR 14 unità x 24 ore x 38 giorni x 20 euro ora	€ 255.360,00
subtotale	€ 693.120,00

5.B Spese per attrezzature e materiali

Per ciò che concerne, invece, le maggiori spese per l'acquisto di materiale per un ammontare totale di 698.080 euro, la quantificazione è la seguente.

Oggetto della spesa	Euro
Attrezzature e materiali nuclei NBCR regionali	198.080,00
Aumento delle protezioni individuali personale operativo	400.000,00
Protezioni collettive ed individuale per il personale nelle sedi di servizio	100.000,00
subtotale	698.080,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
---------	--------------------	---------

A)	Spese di personale	693.120
B)	Spese per attrezzature e materiali	698.080
Totale		1.391.200

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	691.200
B)	Spese per attrezzature e materiali	700.000
Totale		1.391.200

6 AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

6.A Spese di personale

La rete delle prefetture U.t.G., per garantire le attività demandate ai Prefetti, ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio.

Si prevede una maggiorazione di prestazioni per lavoro straordinario determinate in 25 ore mensili, per 1.650 unità, in servizio presso le sole Prefetture-U.t.G

La stima dei costi per un mese, al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione media di € 20,33 l'ora, ammonta a:

Straordinario per personale delle Prefetture UtG

1650 unità x 25 ore mensili x 20,33 € ora

€ 838.612,00

6.B Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia, la disinfezione degli ambienti e i dispositivi di protezione individuali forniti al personale, nonché spese di funzionamento.

A tal fine occorre disporre l'aumento delle prestazioni e della periodicità in atto, mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico e dei relativi servizi igienici.

L'onere complessivo, determinato sulla stima delle richieste pervenute a tale titolo per ciascuna Prefettura, è stato calcolato su trenta giorni per integrare le risorse già stanziare con i precedenti provvedimenti fino al termine del 31 luglio 2020 in ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica.

- Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti (tre mesi) € 450.000,00
- Materiale igienico-sanitario e dispositivi di protezione individuale (3 mesi) € 300.000,00
- subtotale € 750.000,00**

6.C Acquisti di materiale per videoconferenze e altri materiali

Le spese di cui si chiede il ristoro sono quelle che si dovranno affrontare per la riapertura in sicurezza degli uffici, compresi di allestimento di pannelli divisorii delle postazioni, per una cifra di circa 4.000

euro a sede. Si soggiunge la necessità, al fine di effettuare videoconferenze anche nel periodo della ripresa dell'attività lavorativa, dell'acquisto di videoproiettori, il cui costo è quantificato per circa 4.000 euro a sede (per hardware e installazione).

- (4.000 € per sede +4.000 € videoproiettori) X 52 uffici € 416.000,00

6.D Acquisti di prodotti e licenze informatiche

Inoltre, si necessita di acquistare personal computer portatili, materiale di facile consumo e altri prodotti e servizi informatici nonché licenze software e servizi cloud di videoconferenza che permettono, con le necessarie garanzie di sicurezza, l'espansione del lavoro agile ed la gestione a distanza di numerose riunioni necessarie per l'espletamento delle attività.

Pertanto calcolando che i suddetti interventi potranno riguardare un massimo di 50 sedi, il costo complessivo è quantificato come segue:

- PC portatili e programmi di produttività individuale	€	1.500.000,00
- Licenze software per il lavoro agile	€	500.000,00
- Servizio di videoconferenza per tre mesi	€	11.700,00
- Materiale di facile consumo e altri prodotti e servizi informatici	€	500.000,00
subtotale	€	2.511.700,00

	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	838.612
B)	Spese sanitarie, pulizia e igiene	750.000
C)	Acquisti di materiale per videoconferenze e altri materiali	416.000
D)	Acquisti di prodotti e licenze informatiche	2.511.700
Totale		4.516.312

Comma 5. viene indicato che agli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Comma 6

dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, della disposizione contenuta nel comma 301 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) in base alla quale, il Ministero dell'interno, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per il triennio 2018-2020.

Al momento sono in servizio tre unità di personale della carriera prefettizia, di cui due con incarico di esperto del Ministero dell'interno alla rappresentanza d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles, con funzioni, nell'ambito del settore Giustizia e Affari Interni, di raccordo per la definizione delle posizioni nazionali nelle materie della migrazione, dell'asilo, delle frontiere e dei visti e delle iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo e uno con incarico di esperto del Ministero dell'interno alla Rappresentanza d'Italia presso la NATO in

Bruxelles, per seguire la trattazione delle questioni attinenti le materie della difesa civile e le iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo.

A tale personale si applicano, in luogo del trattamento di missione, le indennità di lungo servizio all'estero disciplinate dall'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 66), salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (DPR 5 gennaio 1967 n. 18, articolo 168).

L'intervento normativo assume il carattere dell'urgenza in quanto la disponibilità effettiva delle somme è conseguente all'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Occorre, pertanto, avviare il suddetto *iter*, al fine di poter contare sulla disponibilità delle risorse, in vista della prosecuzione dell'attività di raccordo svolta dal personale in atto in servizio all'estero.

Si prevede un importo di spesa massima di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, determinando un onere complessivo di 1.500.000 euro. Tale onere risulta coerente con le spese già sostenute, annualmente, per il personale inviato presso i suddetti Organismi internazionali nel triennio 2018-2020.

Commi 7 e 8. Autorizza il Ministero dell'interno, nel limite di **euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021**, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Titolo II

Sostegno alle imprese e all'economia

Capo I

Misure di sostegno

Art.24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

I commi 1 e 2 prevedono che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento né del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Ai fini della stima dell'impatto sulle entrate derivante dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP disposta con il presente articolo sono stati considerati i dati delle dichiarazioni IRAP del 2018 dei soggetti privati, al netto di quelle relative a banche e assicurazioni, elaborati dal Dipartimento Finanze, suddivisi per classe di ricavi e compensi. Da tale elaborazione risulta che l'importo dell'Irap dovuta a titolo di saldo e di primo acconto da parte dei soggetti destinatari del beneficio, indicati dalla norma con ricavi e compensi compresi tra 0 e 250 milioni è pari a **3.952 milioni di euro circa**.

La perdita di gettito inoltre è articolata in:

- 1) **3.504 milioni di euro** corrispondenti al gettito finalizzato dalla legislazione vigente al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale delle regioni a statuto ordinario (pari a 3.396 milioni) e della Regione Siciliana (pari a 108 milioni). Trattasi di perdita di finanziamento che viene compensata con l'incremento del finanziamento sanitario posto a carico del bilancio statale (partecipazione all'IVA e fondo sanitario nazionale);
- 2) **448 milioni di euro** corrispondenti per **228 milioni** alla perdita di gettito subita dalle regioni a statuto ordinario che hanno maggiorato le aliquote fiscali (trattasi delle manovre fiscali incrementative del gettito che le regioni attuano) e per la restante quota di **220 milioni** alla

perdita di gettito subita dalle autonomie speciali (ivi compresa la regione Siciliana, per la quota di gettito ad aliquota base che la legislazione vigente non destina al finanziamento sanitario corrente, pari a 12 milioni). Trattasi di valore che, non trovando compensazione nel finanziamento sanitario corrente che si pone a carico del bilancio statale, è pertanto finanziato appositamente con il fondo di cui al comma 4.

Il comma 3 ha natura ordinamentale e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 4 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una **dotazione per l'anno 2020 di 448 milioni di euro destinato** a ristorare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della citata perdita di gettito non compensata nell'ambito del finanziamento della sanità.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 25 Contributo a fondo perduto

La norma introduce un contributo a fondo perduto a favore delle persone giuridiche (società di persone, società di capitali ed enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale) e delle persone fisiche titolari di partita IVA con eccezione dei soggetti indicati negli articoli 27, 38 e 44 del decreto legge n. 18 del 2020. Il contributo spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno registrato una diminuzione dell'ammontare delle fatture e dei corrispettivi superiore al 33% nel mese di aprile 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019. Il contributo a fondo perduto è calcolato applicando una percentuale sull'ammontare della diminuzione come segue:

- 20% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente compresi tra 400.001 euro e 1.000.000 di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente compresi tra 1.000.001 euro e 5.000.000 di euro.

Per i soggetti che rientrano nella platea dei beneficiari della misura persone fisiche il contributo non può in ogni caso essere inferiore a 1.000 euro mentre per le persone giuridiche il contributo non può essere inferiore a 2.000 euro.

Al fine di individuare la platea di riferimento sono stati elaborati i dati sintetici della fatturazione elettronica che riguardano, senza considerare i professionisti esclusi dal contributo, 2,6 milioni soggetti su totale di circa 4,4 milioni di partite IVA attive sempre senza considerare i professionisti (campione del 59% della potenziale platea).

In particolare, sono stati determinati, in modo separato tra persone fisiche titolari di partita IVA e società, i soggetti, per fasce di ricavi e compensi (fonte dichiarazioni anno d'imposta 2018) fino a 5 milioni di euro, che hanno registrato un calo dell'ammontare delle fatture dei primi quindici giorni del mese di aprile 2020, rispetto all'analogo periodo del 2019, maggiore o uguale al 33%.

In base al rapporto tra i dati estratti dalla fatturazione elettronica dei soggetti con il calo del fatturato sopra indicato e il totale dei soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica, rispetto ai circa 1,8 milioni soggetti assenti nel sistema della fatturazione elettronica (soggetti "forfettari" e soggetti che certificano le operazioni con gli scontrini o ricevute fiscali) è stata stimata l'ulteriore platea dei soggetti potenzialmente beneficiari della manovra.

Per stimare la base imponibile di aprile 2019 da considerare per le fatture e i corrispettivi dei soggetti "forfettari" e di coloro che certificano con scontrino si è tenuto conto, per i primi del limite di ricavi e compensi previsto per aderire a tale regime, per i secondi del valore massimo delle fasce per le persone fisiche-imprese indicate nelle tabelle pubblicate dal Dipartimento Finanze sul proprio sito istituzionale. L'imponibile del mese di aprile 2020 è stato quindi calcolato, per la seconda metà del mese, sulla base della stessa percentuale di riduzione registrato per i primi quindici giorni rispetto

all'analogo periodo del 2019. Sulla base delle differenze tra l'imponibile stimato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per le singole classi di ricavi e compensi e della relativa percentuale del beneficio prevista dalla norma è stato calcolato il contributo. Per ogni fascia, infine, sono stati considerati gli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le persone giuridiche, ipotizzando, cautelativamente, di riconoscerli ai soggetti rientranti in quelle fasce dove il costo sarebbe maggiore rispetto all'applicazione della regola ordinaria.

Nella seguente tabella è indicato l'ammontare del contributo a fondo perduto suddiviso per fasce di ricavi e corrispettivi:

Fascia	Contributo a fondo perduto stimato *
da 0 a 400.000	3.175
da 400.001 a 1.000.000	1.143
da 1.000.001 a 5.000.000	1.874
TOTALE	6.192
* Importi in milioni di euro	

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La norma è volta a supportare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di medie dimensioni. Le misure previste dal presente articolo si applicano agli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attività assicurative

Per avere accesso alle misure le società devono soddisfare le seguenti condizioni, stabilite dal **comma 1**:

- ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, superiori a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12 e fino a cinquanta milioni di euro;
- abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel secondo bimestre 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
- abbia deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Per l'accesso alla misura prevista dal comma 10 l'aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro.

In base al **comma 2**, ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la società deve soddisfare altresì le seguenti condizioni:

- alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
- si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;
- non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale;

g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 10, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

Commi 4-11 La disposizione istituisce, al fine di favorire la capitalizzazione delle PMI colpite dalla crisi sanitaria, dei crediti d'imposta. In particolare, per i soggetti che apportano capitale nel 2020 a favore della PMI è istituito un credito d'imposta pari al 20% dell'apporto fino ad un massimo dello stesso di 2 milioni di euro.

Per la società beneficiaria è altresì riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale.

Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dalla misura in esame è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di **2 miliardi di euro per l'anno 2021**, che rappresenta l'onere della disposizione.

I commi da 12 a 20 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, del «Fondo Patrimonio PMI», **con una dotazione di 4 miliardi di euro per l'anno 2020**. Il Fondo potrà sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2020, entro i limiti della sua dotazione, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui al comma 1. Gli interessi sui predetti strumenti, prudenzialmente non contabilizzati, maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso.

La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata, che potrà operare mediante una apposita contabilità speciale.

Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le proprie spese di gestione nel limite massimo per operazione dell'1 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti, **e comunque per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2020**.

In considerazione della natura finanziaria delle spese sostenute dal fondo, l'effetto sui saldi di finanza pubblica della disposizione si realizza in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Sull'indebitamento netto l'effetto è limitato alle spese di gestione del fondo.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 27 Patrimonio destinato

La disposizione autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire un patrimonio destinato denominato «Patrimonio rilancio», comprendente beni e rapporti giuridici, apportati esclusivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

A fronte di tali apporti, sono emessi, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione, la cui remunerazione è condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato.

È prevista l'eventuale restituzione al MEF di una quota degli apporti qualora eccedenti le finalità per le quali il Patrimonio Destinato è stato costituito.

Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano attraverso interventi rivolti a società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico

In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. L'intervento nella singola impresa è soggetto alla verifica di specifici criteri di eleggibilità ed all'accettazione di alcune condizioni. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Il Patrimonio può essere alimentato anche per il tramite di emissioni obbligazionarie a beneficio delle quali è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Può essere altresì concessa la garanzia dello Stato ai portatori dei titoli nel limite massimo di euro 20 miliardi.

I rapporti passivi sono costituiti da titoli di Stato per un importo massimo di 44 miliardi di euro. L'emissione di nuovi titoli produce effetti in termini di saldo netto da finanziare, in quanto il relativo importo deve essere iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti.

L'apporto di beni e rapporti giuridici, non comportando movimenti di cassa, non ha effetti sul fabbisogno.

Trattandosi di un'operazione di acquisizione di strumenti finanziari la norma non produce effetti sull'indebitamento netto.

Su tale saldo ha effetto unicamente l'onere a carico del Ministero dell'economia e delle finanze per incarichi di studio, consulenza, valutazione e assistenza, pari a 100.000 euro per l'anno 2020.

In merito alla garanzia dello Stato, va considerato che l'emissione di obbligazioni è solo eventuale così come la concessione della garanzia; inoltre il Patrimonio Destinato conta su un abbondante dotazione patrimoniale a copertura dei rischi di insolvenza, che non si manifesterebbero comunque nel breve periodo. Non risulta quindi necessario istituire in questa fase un fondo a presidio della predetta garanzia

Le risorse del patrimonio destinato sono gestite su apposito conto di tesoreria centrale fruttifero, la cui remunerazione, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, sarà definita puntualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La gestione presso la tesoreria e la definizione di un rendimento del conto allineato al costo delle emissioni di titoli di Stato non comportano oneri sui saldi di finanza pubblica posto che la liquidità depositata sul conto consente di ridurre corrispondentemente le emissioni di titoli di Stato ed è remunerata ad un tasso di interesse allineato a quello delle emissioni che sarebbero state necessarie in assenza della gestione di tesoreria.

Con riferimento alle esenzioni fiscali introdotte dalla norma, le stesse costituiscono rinuncia a maggior gettito, essendo relative ad operazioni non realizzabili a legislazione vigente. Ciò riguarda in particolare:

- il comma 2, che prevede che gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze al Patrimonio separato siano esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
- il comma 13, che prevede: che i redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti siano esenti da imposte; che il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non siano soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti; che tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, siano escluse dall'imposta sul valore aggiunto,

dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Il comma 1 della norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, l'istituzione di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetti nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Il comma 3 prevede che il credito di imposta spetti alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e dalla riduzione del fatturato.

Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta è che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del periodo d'imposta precedente (comma 5). Per il settore turistico ricettivo, il trimestre di riferimento è aprile-giugno.

Per la stima della perdita di gettito conseguente all'introduzione della norma, sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro (ultimo anno 2017), nonché i dati risultanti dalla banca dati della fatturazione elettronica. In particolare, per la quota di credito d'imposta relativa ai mesi di marzo e aprile, la percentuale di calo del fatturato è stata determinata confrontando i valori rilevati dalla banca dati della fatturazione elettronica del 2020 con quelli riferiti ai corrispondenti mesi del 2019. Per la quota di credito d'imposta relativa al mese di maggio (giugno), tenendo conto della riapertura progressiva delle attività, la percentuale di calo del fatturato è stata determinata come media dei valori rilevati utilizzando la banca dati fatturazione elettronica per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

Comma 1 - Locazione di immobili

Per stimare gli effetti del comma 1, sono stati individuati circa 750 mila soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% e i costi sostenuti per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo ammontano a 15.439 mln di euro su base annua. Sulla base di tale valore, è stato stimato il 60% della quota mensile ed è stato calcolato l'ammontare relativo al periodo previsto dalla norma. Scorporando gli effetti del credito di imposta per negozi e botteghe riconosciuto a marzo agli immobili classificati nella catastale C1 per le attività per le quali è stato disposto un provvedimento di chiusura (oneri già coperti dall'art. 65 del DL 18/2020 (Cura Italia)), l'effetto finanziario netto risulta pari a **1.235,7 milioni di euro**.

Comma 2 - Affitto d'azienda

Per stimare gli effetti della norma in relazione agli affitti di azienda, in assenza di informazioni puntuali, sono stati utilizzati i dati presenti nell'archivio del Registro ed è stato assunto che l'ammontare complessivo si distribuisce in maniera analoga a quanto rilevato per i canoni di locazione. Gli effetti finanziari negativi sono stimati pari a circa **134,3 milioni di euro**.

Comma 3 - Strutture alberghiere

Per le strutture alberghiere e agrituristiche con un fatturato superiore ai 5 milioni di euro, non comprese nella stima precedente, si stimano i seguenti ulteriori effetti:

- una perdita di gettito pari a **circa 38,4 milioni di euro** per i canoni di locazione di immobili (comma 1);
- una perdita di gettito pari a **circa 15,7 milioni di euro** per i canoni per affitto d'azienda (comma 2).

Scorporando gli effetti del credito di imposta per negozi e botteghe riconosciuto a marzo agli immobili classificati nella catastale C1 per le attività per le quali è stato disposto un provvedimento di chiusura (oneri già coperti dall'art. 65 del DL 18/2020 (Cura Italia)), l'effetto finanziario negativo risulta quindi pari a circa **1.424,1 milioni di euro per il 2020**.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi **dell'articolo 265**.

Art. 29 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

La disposizione, al fine di ridurre l'impatto economico connesso al diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede, al comma 1, un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, **di 140 milioni per l'anno 2020**.

Al comma 2, si prevede l'applicazione anche all'ulteriore stanziamento di cui al comma 1 della disciplina acceleratoria prevista dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

La disposizione prevede un intervento per ridurre il costo del servizio elettrico per le piccole e medie imprese alimentate in bassa tensione, riducendo le “quote fisse” delle bollette elettriche¹.

*La misura richiede un finanziamento con risorse pubbliche pari a circa **600 milioni di euro per l'anno 2020** per poter essere attuata su un trimestre.*

1. Premessa relativa alle attuali modalità di calcolo delle bollette elettriche

Le utenze interessate dalle misure ipotizzate sono identificate sulla base di parametri caratteristici della connessione alla rete elettrica di bassa tensione (c.d. “utente BTAU”, ossia per uso non domestico) e corrispondono in larga misura alle piccole medie imprese (PMI)².

La c.d. “quota fissa” delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia elettrica prelevata, tra i quali:

- a. Tariffe di rete: *quota fissa* (in euro/punto di prelievo/anno) a copertura dei costi di misura e commercializzazione del trasporto e *quota potenza* (in euro/kW/anno) a copertura dei costi di distribuzione;
- b. Oneri generali: per i clienti non domestici una parte degli oneri riflette la struttura delle tariffe di rete, con quota fissa e quota potenza;
- c. Costi di commercializzazione della vendita: per i clienti in maggiore tutela, c'è una quota fissa che riflette i costi fissi dell'esercente (PCV-DISPbt); sul mercato libero la situazione è molto differenziata.

Per quanto riguarda la quota potenza, tra clienti non domestici la situazione è ulteriormente differenziata in funzione della potenza disponibile:

¹ Si veda il par. 5 (pag. 13) della Segnalazione 23 aprile 2020, 136/2020/I/com (<https://www.arera.it/it/docs/20/136-20.htm>)

² Non esiste, tuttavia, una corrispondenza biunivoca: è cioè possibile trovare alcune medie imprese connesse a reti MT così come è possibile che utenze BTAU non siano intestate ad imprese (ad es. servizi generali dei condomini, box/cantine isolate).

- per la grandissima parte dei clienti con potenza impegnata maggiore di 15 kW (ossia potenza disponibile maggiore di 16,5 kW) e per tutti quelli con potenza impegnata maggiore di 30 kW, la quota potenza viene pagata per ciascun mese in relazione al valore di “picco mensile”;
- per gli altri clienti (quindi, tutti quelli con potenza impegnata fino a 15 kW e una piccola frazione, circa il 10-15%, di quelli con potenza impegnata tra 15 e 30 kW), la quota potenza viene pagata in relazione all’impegno contrattuale (per es. 15 kW per una potenza disponibile di 16,5 kW).

2. Descrizione dell’intervento proposto

La misura oggetto della presente relazione è basata sulla combinazione di due interventi elementari:

- per tutti i clienti BTAU, azzerare le quote fisse, indipendenti dalla potenza, limitatamente alle tariffe di rete e degli oneri generali;
- per i clienti BTAU con potenza impegnata superiore a 3 kW (corrispondente a potenza disponibile superiore a 3,3 kW), calcolare le quote potenza sulla base di una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione del servizio.

È importante sottolineare che, come già ricordato, per le utenze BTAU con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (nella grandissima parte, e comunque sopra i 30 kW di potenza impegnata) la quota potenza della bolletta “si azzerava da sola” se il sito (negozio, officina, albergo, ristorante, ufficio, ecc.) rimane chiuso per un intero mese solare. In tali casi la “quota fissa” di rete e oneri si limita alla quota effettivamente fissa, cioè indipendente dalla potenza, oltre alla quota fissa di commercializzazione se in maggiore tutela o se prevista dal contratto di mercato libero.

3. Stima dell’impatto economico

Un intervento quale quello descritto al paragrafo precedente genera un onere stimabile (con buona approssimazione) al momento in circa 200 milioni di euro al mese, ripartiti quasi in parti eguali tra rete e oneri. La tabella seguente fornisce una stima dei gettiti persi nell’ipotesi di una applicazione della misura in discussione per 3 mesi.

Classi di tipologia contrattuale	potenza impegnata	Gettito rete perso M€/trim.	Gettito oneri perso M€/trim.	Gettito totale perso M€/trim.
BTA 1-2	<= 3 kW	20	21	41
BTA 3-6*	>3 e <=15-30 kW	191	204	395
BTA 6	>30 kW	80	84	164
TOTALE		290	310	600

*Vengono incluse convenzionalmente in questa classe tutte le utenze BTAU la cui potenza disponibile è definita contrattualmente ed è dunque indipendente dagli effettivi prelievi mensili. Tale classe include dunque anche una piccola parte delle utenze indicate con la sigla BTA6 (cioè con potenza impegnata superiore a 15 kW e in ogni caso mai superiore a 30 kW).

Con riferimento agli importi indicati in tale tabella è necessario precisare che:

- tutti i calcoli di gettito perso sono valutati per raffronto rispetto a quanto sarebbe stato incassato qualora nel 2020 si fossero registrati i medesimi volumi di clienti e di energia prelevata del 2019;
- i gettiti persi per la prima classe (indicata come BTA1-2) discendono dal fatto che questa beneficia solo degli effetti derivanti dalla misura indicata come i. nel precedente paragrafo 2;
- i gettiti persi per la seconda classe (indicata come BTA3-6) discendono dal fatto che questa beneficia a pieno titolo di entrambe le misure (i. e ii.) indicate al precedente paragrafo 2;
- i gettiti persi per la terza classe (indicata come BTA6 con potenza impegnata >15-30 kW) sono imputabili solo in parte alle misure precedentemente descritte, perché una parte dei gettiti si sarebbe in ogni caso persa per effetto della naturale riduzione dei prelievi di potenza derivante

dall'attuazione delle misure emergenziali di contenimento dell'epidemia³; la distinzione tra questi due effetti non può essere compiuta in anticipo, ma potrà essere valutata solo ex-post sulla base delle effettive rilevazioni dei prelievi.

Dal presente articolo derivano oneri per la finanza pubblica pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 31 Rifinanziamento fondi

Il **comma 1** prevede che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, destinato alla copertura delle garanzie concesse SACE S.p.A., sia incrementato di **30.000 milioni di euro per l'anno 2020**, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5, in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito.

Il **comma 2**, incrementa il Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di **3.950 milioni di euro per l'anno 2020**.

Il **comma 3**, assegna all'ISMEA ulteriori **250 milioni di euro per l'anno 2020**, ad integrazione delle risorse del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie affidate al medesimo Istituto in favore delle imprese agricole e della pesca.

Il **comma 4**, assegna al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **100 milioni di euro nell'anno 2020**.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 32 Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS

Con il decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, come successivamente modificato, ("Decreto GACS"), insieme ad altre misure a sostegno del sistema bancario italiano, è stato introdotto nell'ordinamento un regime di concessione della garanzia dello Stato (indicata nello stesso decreto legge con l'acronimo "GACS" – Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) sui titoli senior emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, finalizzato a facilitare la dismissione da parte delle banche italiane dell'ingente stock di crediti deteriorati accumulato.

Per il periodo di applicazione dello schema di garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze ("MEF") è stato autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sui titoli senior emessi da società di cartolarizzazione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge 130 del 1999 ed aventi ad oggetto crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze e detenuti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per essere ammessa al beneficio della garanzia statale un'operazione di cartolarizzazione dove inoltre rispettare specifici requisiti di struttura previsti dal Decreto GACS; la sussistenza dei requisiti è verificata, previa istruttoria, dalla CONSAP, che il MEF ha individuato e di cui si avvale per la gestione dell'intervento. I contratti delle operazioni di cartolarizzazione ammesse al beneficio sono pertanto negoziati e stipulati liberamente dalle parti, fermo il rispetto dei suddetti requisiti.

Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, ha modificato ed integrato il Decreto GACS incrementando le misure di monitoraggio delle operazioni ammesse al beneficio e prevedendo, tra gli ulteriori requisiti di struttura per le nuove operazioni, anche l'introduzione di obiettivi di performance il cui mancato rispetto è causa di sostituzione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti (servicer) ovvero di differimento di quella parte dei compensi ad esso dovuti condizionata ad obiettivi di performance. In particolare il comma 1-bis dell'articolo 7 del Decreto GACS prevede che i pagamenti dovuti al servicer debbono

³ I gettiti persi per questa classe sono, cioè, da considerare il frutto di due effetti concomitanti: l'applicazione della misura i. e la riduzione della potenza considerata ai fini del calcolo della bolletta, derivante in parte dall'attuazione della misura ii. (per le imprese che rimangono attive nel corso del periodo considerato) e in parte dalla naturale riduzione dei prelievi di potenza (per le imprese che invece rimangono chiuse).

essere “in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento” di tali somme “il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi, fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento”.

I recenti provvedimenti assunti dal Governo per contrastare la crescita della curva pandemica hanno previsto, tra gli altri, una sospensione di termini e delle attività giudiziarie che ritarda corrispondentemente le procedure di recupero giudiziale che i servicers avevano già tentato o che si accingevano ad avviare.

Considerata l'importanza del ruolo svolto dal servicer nell'operazione di cartolarizzazione a beneficio di tutti i portatori dei titoli e ritenendo che una subordinazione dei compensi dovuta esclusivamente a ritardi dovuti ai rinvii ed alle sospensioni imposti per legge possa nel caso concreto costituire un disincentivo al più efficiente recupero dei crediti, la norma consente la temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento previsto al comma 1-bis dell'articolo 7 del Decreto GACS.

L'opportunità di procedere eventualmente a modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento di tali meccanismi di subordinazione e di differimento è oggetto di autonoma valutazione ed accordo delle parti dell'operazione secondo quanto previsto nei contratti e nel regolamento dei titoli. L'intervento normativo si limita a consentire al Ministero di autorizzare le modifiche ai contratti così concordate tra le parti, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, previa verifica di CONSAP.

La norma attiene esclusivamente rapporti tra parti private e **non prevede maggiori o nuovi oneri per l'erario**, così come non prevede aggravii di rischio per la posizione dello Stato garante. Le attività istruttorie che CONSAP sarà chiamata ad assicurare saranno condotte con le risorse già previste dell'attuale disciplina tra il MEF e CONSAP per l'affidamento della specifica gestione, come precisato nel comma 2.

Art. 33 Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

L'articolo prevede disposizioni che – tenendo conto delle limitazioni imposte dai recenti Decreti della Presidenza del Consiglio per far fronte alla situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19 – introducono modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi. Vengono disciplinati: modalità semplificate e speciali di prestazione del consenso, di consegna, da parte dell'intermediario, della documentazione contrattuale rilevante; di esercizio dei diritti di legge o contrattuali da parte del cliente, ivi compreso, ove applicabile, il diritto di recesso.

La disposizione **non comporta effetti per la finanza pubblica**, trattandosi d'interventi di natura meramente ordinamentale.

Art. 34 Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali

Comma 1 e 2. In deroga all'art. 2, comma 3 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, la norma proposta è volta a consentire in via temporanea la stipula dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, per via telefonica nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Comma 3. Si riconosce ai detentori di buoni fruttiferi postali che si prescrivono nel periodo di emergenza, un ulteriore periodo di due mesi per la riscossione degli stessi.

La proposta normativa ha carattere ordinamentale e **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** consentendo, peraltro, un aumento del risparmio postale e di conseguenza maggiori risorse, tra l'altro, per il sostegno al finanziamento delle infrastrutture, dei servizi pubblici locali e in generale a supporto del sistema imprenditoriale. La proposta normativa consente allo stesso tempo di evitare un ingiustificato danno per i detentori dei buoni postali fruttiferi che si prescrivono durante il periodo dell'emergenza Covid-19, in una fase dove peraltro risulta fondamentale proteggere le condizioni economiche delle famiglie.

Art.35 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

La disposizione è volta a creare uno strumento di "riassicurazione" di Stato (in analogia ai modelli adottati o in fase di adozione in altri Paesi europei in base alla Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid- 19") con l'obiettivo di preservare il sistema del finanziamento interaziendale e di consentire la continuità degli scambi commerciali necessari per garantire l'integrità del sistema produttivo del Paese.

In particolare, al fine di favorire l'accesso alle coperture assicurative emesse a protezione della liquidità delle aziende italiane, si propone la creazione di uno specifico e separato "strumento di garanzia statale per l'assicurazione crediti commerciali a breve termine", che, con adeguata dotazione finanziaria, consenta al sistema di mantenere le linee di credito coperte dalle compagnie di assicurazione ai livelli in essere antecedentemente all'emergenza sanitaria.

La proposta emendativa replica il modello già attivato ai sensi dell'art. 1 del decreto - legge n. 23 del 2020 nei confronti del sistema bancario, incentrato su una garanzia SACE che incorpora a sua volta una garanzia dello Stato, in un contesto emergenziale e temporaneo, soggetto ad autorizzazione UE ai sensi dell'art. 108 del TFUE.

Allo scopo è prevista una sezione speciale del Fondo di cui all'art. 1, comma 14 del DL 23/2020, con una propria dotazione finanziaria definita dall'art. 31 del decreto in 1,7 miliardi di euro di risorse pubbliche, cui si aggiungeranno anche i premi ceduti dalle compagnie di assicurazione quale corrispettivo della garanzia, destinata all'integrale copertura dell'impegno assunto dallo Stato.

Pertanto, gli oneri derivanti dalla disposizione sono già stati considerati nell'ambito dell'articolo 31.

Art. 36 Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)

La disposizione autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare:

- a) con la Banca europea per gli Investimenti (BEI), gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia Covid-19.
- b) con la Commissione europea, l'accordo concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo allo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19.

In entrambi i casi, l'autorizzazione concerne anche la concessione della garanzia dello Stato richiesta dai predetti accordi, nel limite delle quote di spettanza dell'Italia pari a 4.695 milioni per l'accordo con la BEI e a 3.184 milioni di euro per l'accordo per lo strumento SURE.

Le cifre sopra riportate rappresentano il livello massimo dell'impegno richiesto all'Italia in termini di importo garantito.

Considerato il grado di rischio associato alle predette garanzie (la garanzia SURE è sovrana e quindi il rischio garantito è quello del default di uno Stato beneficiario), nonché la tempistica prevista per le eventuali escussioni, la disposizione istituisce un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui

al comma 1, potranno essere stanziati ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia pan europeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Agli oneri derivanti dal presente articolo, **valutati in 1.000 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare**, si provvede ai sensi dell'articolo 265

Art. 37 Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization

La disposizione autorizza l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro **30 milioni a decorrere dall'anno 2026**. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm **per l'anno 2020 di euro 5 milioni**, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).

gli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

- a) quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004
- b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 38 - Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative

Commi 1 e 2. Sono assegnate risorse aggiuntive, pari a **100 milioni di euro per l'anno 2020, da utilizzare sotto forma di finanziamenti agevolati**, per il rafforzamento degli interventi del DM del Ministero dello sviluppo economico del 24 settembre 2014 (comma 1) e sono stanziati **10 milioni per l'anno 2020 sono destinati al sostegno di start-up innovative mediante contributi a fondo perduto (comma 2)**.

In proposito, i dati di gestione della misura, soprattutto a seguito dell'accelerazione impressa dalla recente riforma, mostrano l'efficacia dello strumento e l'interesse che esso raccoglie presso i destinatari, che rischiano, tuttavia, sulla base delle attuali disponibilità finanziarie, di non essere raggiunti dall'intervento.

Al 16/04/2020 le risorse disponibili per la misura Smart Start Italia, rispetto all'importo di euro 274.886.667,10 originariamente assegnato, ammontano complessivamente ad euro 83.191.110,80 di cui euro 38.208.072,98 di risorse della programmazione comunitaria e complementare vincolate territorialmente all'utilizzo nelle le regioni del sud.

Si prevede, sulla base delle domande in corso di valutazione al 16/04/2020 (pari a n. 200 domande), a quelle che perverranno nel corso nei prossimi mesi ed al tasso di ammissione rilevato per il 2019 (pari a circa il 35%), che le risorse non vincolate territorialmente potrebbero esaurirsi entro la fine del prossimo mese di settembre, mediante l'assunzione delle relative delibere di ammissione, mentre le risorse comunitarie e complementari entro il primo bimestre del prossimo anno. Ai fini della previsione dell'esaurimento delle risorse residue, è significativo, inoltre, il dato registrato sull'andamento del flusso di domande presentate nel 2020 che, a seguito delle novità normative introdotte dal citato DM del 30 agosto 2019, ha subito una crescita di circa il 230% (nello scorso bimestre 2020 sono state presentate mediamente 69 domande rispetto alle 30 medie mensili presentate nel 2019).

Comma 3. Si incrementa la dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive **pari a 200**

milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse sono destinate ad **investimenti nel capitale di rischio da parte di operatori professionali** ai sensi dell'articolo 1, comma 206, della legge 145/2018. In particolare, attraverso il Fondo di sostegno al Venture Capital si possono realizzare investimenti in quote o azioni di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di uno o più Fondi di Venture Capital o di uno o più fondi che investono in Fondi di Venture Capital come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011 coprendo tutte le diverse fasi di investimento del VC: dal seed/early stage investment fino all'expansion capital.

Comma 4. Equipara le start-up innovative – nel caso di contratti di ricerca *extra muros* – alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti di cui all'art. 1, comma 200 della legge 160/2019.

In fase di stima del “Credito di imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese”, previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono state considerate tutte le spese sostenute dalle imprese. La modifica normativa in parola, rafforza per le Start Up la possibilità di attrarre gli investimenti in ricerca e sviluppo. **Dal punto di vista finanziario, si presume che questo rafforzamento non abbia effetti** perché non influisce sul totale delle spese in ricerca e sviluppo che rimarrebbe il medesimo: cambierebbe soltanto la distribuzione tra i soggetti di cui le imprese potrebbero fruire per le ricerche extra muros.

Comma 5. Prevede la proroga di 12 mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative e degli incubatori certificati, nonché delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e di eventuali termini fissati a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici o per la revoca dei medesimi, con la precisazione che tale proroga non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

L'estensione per un ulteriore anno della permanenza delle start-up innovative nel registro delle imprese consentirà a questa platea di soggetti di poter accedere alle misure incentivanti del Ministero dello sviluppo economico ovvero di altre amministrazioni pubbliche, **nei limiti delle risorse già stanziati per ciascuna misura agevolativa;** inoltre, ai fini del presente comma, come espressamente indicato nella previsione legislativa, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non produce effetto ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

Comma 6. Si destinano 200 milioni delle risorse già assegnate al fondo centrale di garanzia PMI in favore delle start up innovative, da assegnarsi secondo le modalità applicative tempo per tempo vigenti.

Non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto riserva una quota delle risorse già stanziati sul FCG, pari a 200 milioni di euro, da destinare a garanzie in favore di startup innovative. Inoltre, alla luce del rifinanziamento operato dall'articolo 31, si ritiene che il fondo abbia idonea capienza per soddisfare la riserva operata dal presente comma, senza determinare nuove o maggiori difficoltà gestionali.

Commi da 7 a 9:

La disposizione modifica il DL 179/2012 per gli investimenti in start up innovative, prevedendo a decorrere dall'entrata in vigore della norma e in alternativa a quanto disposto dall'articolo 29 del sopracitato decreto, un incremento dal 30% al 50% dell'aliquota applicabile agli investimenti effettuati dalle persone fisiche e un limite massimo di investimenti detraibile che deve essere mantenuto per almeno tre anni di 100.000 euro per ciascun anno.

Inoltre la norma modifica l'articolo 4 del DL 3/2015, prevedendo un incremento dal 30% al 50% dell'aliquota di detrazione applicabile agli investimenti in piccole medie imprese innovative effettuati dalle persone fisiche e un limite massimo di investimenti detraibile (che deve essere mantenuto per almeno tre anni) pari a 100.000 euro per ciascun anno.

La metodologia adottata si basa sull'assunzione che a decorrere dal 2020 tutti i soggetti usufruiscano dell'aliquota del 50%.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2018, risulta un ammontare di investimenti in start up innovative e piccole medie imprese innovative pari a 124,5 milioni di euro. Assumendo un incremento di ciascun investimento del 25%, per tener conto dell'effetto incentivante della norma e applicando la differenza di aliquota fra la legislazione proposta (50%) e la vigente (30%) sull'ammontare di investimenti dichiarati e l'aliquota di detrazione proposta sul totale degli investimenti incentivati, si stima una variazione Irpef di competenza annua complessiva pari a -40,5 milioni di euro.

Gli effetti finanziari sono riportati nella Tabella seguente:

	2020	2021	Dal 2022
IRPEF	0	-70,8	-40,5

in milioni di euro

Comma 10. Si riduce la soglia di investimento in società costituite e operanti in Italia per l'ingresso e il soggiorno di investitori stranieri.

La norma ha carattere ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 11. Si estendono i benefici previsti per le start up nelle zone colpite dal sisma aquilano, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, e successive modificazioni e integrazioni al "Territorio del cratere sismico del centro Italia".

Non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'estensione è prevista nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto del rifinanziamento della misura operato dai commi 1 e 2.

Commi da 12 a 18 prevedono l'istituzione presso il Ministero del cd. «Fondo per la produzione di prototipi di videogiochi – First Playable Fund» con dotazione di **4 milioni di euro per l'anno 2020**. Il nome riprende la definizione di "First Playable", letteralmente "prima versione giocabile" di un videogioco, ossia il prototipo che tipicamente viene realizzato per essere valutato dagli investitori privati.

Il comma 13 specifica che il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di **contributi a fondo perduto**, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un ammontare compreso dai 10.000 euro e 200.000 euro per singolo prototipo.

Il comma 14 specifica le spese ammissibili, includendo le voci di costo che incidono maggiormente per la realizzazione del prototipo, ovvero il personale dell'impresa, le commissioni esterne, le attrezzature hardware, le licenze software.

Il comma 15 specifica la destinazione del videogioco al pubblico, attraverso canali di distribuzione commerciale diretta, digitali e/o fisici; sono pertanto da ritenersi esclusi videogiochi sviluppati per committenti pubblici o privati, non destinati alla distribuzione commerciale.

Il comma 16 specifica i requisiti di ammissione delle imprese.

Il comma 17 prevede il termine entro il quale il prototipo ammesso al fondo dovrà essere sviluppato. Il comma 18, infine, demanda ad un successivo decreto attuativo del MiSE la definizione delle modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese ammissibili, le cause di decadenza e revoca. Le modalità di erogazione dei contributi dovranno essere definite sulla base di criteri di accessibilità e modalità semplificate di candidatura e selezione. Quest'ultimo aspetto si ritiene necessario, al fine di poter consentire alle realtà imprenditoriali, per lo più imprese di piccole dimensioni, di poter usufruire dei contributi senza andare in contro a procedure farraginose. Infine, si specifica che il decreto andrà a dettagliare in apposita tabella le specifiche voci di costo per l'ideazione e la realizzazione dei prototipi eleggibili.

Comma 19. Prevede che gli oneri recati dalla presente disposizione, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020 e delle minori entrate valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 40,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, siano coperti ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 39 - Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale

Commi 1-5 - Le disposizioni prevedono una autorizzazione di spesa per il Ministero dello sviluppo economico di **euro 800.000 (300.000 euro per gli interventi di cui al comma 1 e 500.000 euro per gli interventi di cui al comma 4) per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022**, con copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

L'incremento di cui al **comma 1** risulta finalizzato a consentire di riattivare il nucleo degli esperti di politica industriale per rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, mentre l'incremento di cui al **comma 4**, che autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad avvalersi di esperti specializzati in materia di crisi di imprese, risulta finalizzato a potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali.

Si evidenzia che la durata e la remunerazione degli incarichi in oggetto sono correlate al numero massimo di esperti stabiliti in norma (10 per anno di cui al comma 1 e 10 per anno di cui al comma 4), nonché alla durata temporale ed al limite di spesa complessivo previsto per tutti e 10 gli esperti di cui al comma 1, pari ad euro 300.000, e per tutti gli esperti di cui al comma 4, pari ad euro 500.000.

Art. 40 Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19)

La proposta normativa consiste in una misura a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti.

L'obiettivo è di salvaguardare la funzionalità del servizio dei gestori della distribuzione carburanti, nelle aree di servizio autostradale, che hanno dovuto continuare ad essere aperti, con diverse modalità di effettuazione del servizio (turnazione, Cassa Integrazione parziale nel tempo e nei dipendenti coinvolti) pur con drastico calo dell'erogato, e quindi degli introiti delle aziende che ha raggiunto l'80%, per tutta la durata delle limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, e successivi modifiche ed integrazioni.

A tal fine viene prevista la possibilità di riconoscere a tali imprese, nel limite complessivo di **4 milioni di euro per l'anno 2020**, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il contributo è espressamente escluso nel caso di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, si procederà al riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ritenute ammissibili.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265

Art. 41 - Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

La norma introduce disposizioni finalizzate a garantire una maggiore flessibilità al mercato dei Certificati Bianchi disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 gennaio 2017.

Al comma 1 si prevede una proroga al 30 novembre 2020 della chiusura dell'anno d'obbligo 2019 al fine di garantire al mercato dei C.B. un tempo più adeguato per affrontare la situazione di scarsa liquidità accentuata dall' emergenza sanitaria legata al COVID-19.

Il comma 2, con riferimento ai Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), permette di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato, tramite l'anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi connessi al meccanismo dei Certificati Bianchi trovano copertura sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

Art. 42 - Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione

Al **comma 1**, la norma autorizza l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, del "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di **500 milioni di euro per l'anno 2020** al fine di favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e *spin-off*, per sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative. Tali risorse saranno utilizzate con le modalità indicate al comma 3, ossia attraverso la **partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata**, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili

Il **comma 4** individua il soggetto gestore della misura nell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di Trasferimento Tecnologico. Ai fini della copertura dei costi per la gestione del Fondo, che verrà disciplinata mediante convenzione, nonché per lo svolgimento da parte di ENEA delle ulteriori attività previste dal comma 2, **all'ultimo periodo del comma 4** viene autorizzata la **spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020**.

Al **comma 5**, il soggetto gestore (ENEA) viene autorizzato alla costituzione della fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, è autorizzata la spesa di **12 milioni di euro per l'anno 2020**, destinata alla costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione.

Si fa presente che, una volta che la Fondazione sarà operativa, il patrimonio iniziale potrà essere incrementato con l'apporto di altri soggetti pubblici e privati che parteciperanno alla Fondazione.

Il **comma 7** prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa siano esclusi da ogni tributo e diritto e vengano effettuati in regime di neutralità fiscale. **La disposizione configura una rinuncia a maggior gettito.**

Dal presente articolo derivano oneri per la finanza pubblica pari a 517 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 17 milioni in termini di indebitamento netto, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 43 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

Il presente articolo mira a istituire uno strumento di sostegno per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell'attività d'impresa nei casi in cui la cessazione dell'attività svolta o la delocalizzazione dell'attività stessa o di una sua parte al di fuori del territorio nazionale produca un rilevante impatto sociale ed economico.

Sono infatti sempre più presenti i casi in cui, a seguito di una situazione economica sfavorevole, imprese, anche di grandi dimensioni, non sono in grado di proseguire l'attività imprenditoriale con conseguente grave impatto sociale e occupazionale.

A tal fine, la disposizione istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, andando a sostituire il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, istituito dal decreto-legge n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), ma non ancora operativo.

La norma, da un lato, si pone in continuità con la volontà di preservare il valore strategico dei marchi storici d'interesse nazionale (prevedendo a tal fine una specifica priorità d'accesso per le imprese titolari dei marchi stessi), dall'altro, intende istituire un intervento di più ampia portata, in grado di intercettare tutti i processi di delocalizzazione o cessazione delle attività di rilevante impatto economico-sociale sul territorio nazionale, in maniera più rispondente alle situazioni di crisi recentemente portate all'attenzione del Governo.

Si evidenzia che detto Fondo, in continuità con quello di cui all'articolo 31 del citato Decreto Crescita, non contempla interventi aventi natura di aiuti di Stato, ma interventi effettuati, per espressa previsione, a condizioni di mercato. Il rinvio operato a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, infatti, è posto nella norma al solo fine di individuare quali interventi possano definirsi "a condizioni di mercato" e non già a caratterizzare gli interventi del fondo come aiuti di Stato.

L'attuazione della norma è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 1988, n. 400, che dovrà definire le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del predetto Fondo nonché i requisiti, anche dimensionali, delle imprese che potranno accedervi, operando attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese in crisi, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione stessa.

Si rappresenta che non vi è sovrapposizione del Fondo *de quo* rispetto al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e all'attuale sistema degli ammortizzatori sociali, tenuto conto che i benefici occupazionali, nell'intervento in commento, hanno carattere indiretto, essendo ottenuti attraverso l'assicurazione della continuità dell'attività di impresa. Anche l'indicazione, prevista dalla lettera a) del comma 4, relativa alle azioni che le imprese istanti intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, costituisce un elemento, tra gli altri, del piano d'impresa, utile al solo scopo di orientare la valutazione dell'Amministrazione ai fini dell'accesso agli strumenti di *venture capital* previsti dal Fondo.

Sotto il profilo finanziario, si prevede al **comma 1** che il nuovo Fondo abbia una dotazione di **100 milioni di euro per l'anno 2020**.

Il **comma 6** dispone l'abrogazione del Fondo per la tutela dei marchi storici di cui all'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, determinando **risparmi di spesa per 30 milioni di euro**.

Il **comma 7** prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provveda quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 6 e quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265.

Art. 44- Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

La disposizione prevede un incremento di **100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021** del Fondo di cui all'articolo 1. comma 1041 della legge n. 145 del 2018, destinato alla concessione di contributi in favore di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.

Dalla disposizione derivano maggior oneri per la finanza pubblica pari a 97 milioni di euro per l'anno 2020, i quali si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 45 - Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 da parte dei comuni

La norma è volta a consentire ai Comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano), l'utilizzo della quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il citato articolo 14, in particolare, ha istituito interventi volti al superamento della crisi di natura socio ambientale in limitate aree di degrado urbano delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia.

Le disposizioni per l'attuazione della misura, demandate a regolamenti del Ministro dello sviluppo economico, hanno previsto due modalità di attuazione delle finalità volute dal Legislatore. La prima è costituita dal finanziamento di azioni dei comuni stessi quali interventi formativi, costituzione di incubatori di impresa, assistenza tecnica alla progettazione e avvio di iniziative imprenditoriali, costituzione di fondi di garanzia ecc.). La seconda forma è rappresentata dalla concessione di agevolazioni alle PMI per la realizzazione di progetti imprenditoriali nelle aree di degrado urbano.

Per l'attuazione della misura il Ministero dello sviluppo economico ha trasferito ai comuni interessati risorse per euro 237.130.769,44 che sono state utilizzate per le due forme di aiuto predette.

La misura di cui all'art 14 citato è stata, tuttavia, abrogata dal combinato disposto dell'articolo 23, comma 7, e dell'allegato 1 al medesimo del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che non ha dettato però una disciplina specifica in merito alla sorte delle risorse trasferite ad enti territoriali.

Infatti, le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 83/2012, nell'abrogare una serie di misure agevolative nel contesto di una razionalizzazione del sistema degli incentivi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, dettano, altresì, una disciplina dei rientri delle economie, che, tuttavia, fa riferimento alle sole risorse iscritte in bilancio, che non sono testualmente applicabili alla misura prevista dall'art 14, né la norma abrogativa fornisce indicazioni sull'utilizzo delle risorse rimaste nella disponibilità dei comuni ed in ogni caso non è stato previsto come operare nei casi in cui le risorse residue delle misure abrogate non risultino più iscritte nel bilancio dello Stato.

Considerato che per la misura di cui all'art.14 in esame non risultano più iscritti, e né risultavano iscritte all'entrata in vigore dell'articolo 23 del D.L. 83/12, stanziamenti in bilancio, avendo il MISE operato nel 2005 l'ultimo trasferimento di risorse ai comuni per l'attuazione dei programmi proposti, appare necessario dettare una disciplina per il rientro delle risorse attribuite ai 10 predetti comuni al bilancio dello Stato ferma restando l'abrogazione della misura.

A tali fine e per venire incontro alle legittime aspettative dei comuni che rivendicano la possibilità di utilizzare le risorse disponibili presso di essi, la norma prevede che i comuni possano utilizzare le risorse che residuano dalla gestione della misura abrogata per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 .

In particolare, le residue risorse rivenienti dalla gestione della misura sono pari attualmente a circa 30 milioni di euro – come da prospetto sotto riportato –, ancora iscritte nei bilanci comunali e non utilizzate, cui sono addizionabili pochi ulteriori rientri, realizzabili dai comuni sino alla data di trasmissione dei programmi triennali, rivenienti da eventuali revoche e da economie in sede di erogazione alle imprese per iniziative ancora in atto sulle pregresse attuazioni della misura.

Tabella riassuntiva art. 14 legge n. 266/1997:

COMUNI	RISORSE DM (1998-2007)	DISPONIBILITA' ATTUALE
Bologna*	11.323.383,79	2.213.849,24

Venezia*	8.336.815,00	1.236.662,24
Milano**	38.812.322,35	2.159.205,77
Torino*	26.839.925,02	183.468,00
Firenze*	11.936.376,15	610.351,12
Roma*	77.078.389,10	10.691.130,00
Bari*	9.813.731,13	1.322.644,23
Genova*	18.783.036,62	601.329,47
Napoli*	29.289.773,88	9.024.625,68
Cagliari*	4.917.016,40	1.150.000,00
Tot.	237.130.769,44	29.193.265,75

*dato aggiornato a luglio 2018

** Dato aggiornato al 2017

Considerato che si tratta di risorse già trasferite dal MISE ai comuni interessati e presumibilmente iscritte come risorse vincolate nei risultati di amministrazione degli enti, la norma si limita a modificare la natura della spesa **senza impatti sulla finanza pubblica**, in quanto già a legislazione vigente gli enti possono già utilizzare i risultati di amministrazione.

Articolo 46 Misure urgenti in materia di servizi postali

La disposizione è volta ad apportare modifiche all'articolo 108 del d.l. n. 18 del 2020 che ha disciplinato, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari, particolari procedure per la consegna degli invii raccomandati, assicurati e dei pacchi postali nonché per le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e le notificazioni.

Viene sostanzialmente previsto che le procedure di notificazione a mezzo posta siano effettuate con le stesse modalità già previste per la consegna di plichi e raccomandate: tali procedure sono attualmente disciplinate in modo diverso dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 108 del d.l. 18/2020.

Considerato che tale duplicità di procedure ha determinato criticità applicative e dubbi interpretativi, vengono espressamente fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali prima della data di entrata in vigore della presente legge per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza in considerazione anche delle previsioni di cui al decreto legge n. 18/2020.

La norma di carattere ordinamentale **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Art. 47 Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia

Invitalia detiene attivi immobiliari, derivanti da operazioni di supporto risalenti nel tempo, non più strategici. Di conseguenza, nell'ambito del processo di razionalizzazione del perimetro del gruppo, sono state avviate le opportune azioni volte alla dismissione degli stessi. In considerazione della natura di tali beni e dei relativi valori di bilancio, il provvedimento normativo è volto a consentire l'operazione di razionalizzazione e dismissione attraverso la mitigazione e la neutralizzazione dei relativi impatti sul conto economico dell'Agenzia.

Premesso che Invitalia non è una società immobiliare, per quanto riguarda il valore contabile degli immobili e dei terreni iscritti tra le immobilizzazioni, nel bilancio civilistico di Invitalia ed in quelli delle sue controllate, tale valore, per la maggior parte dei beni, è supportato da perizia e/o *impairment test*, e non ha richiesto, nel tempo, nessun adeguamento contabile dal momento che, vista la natura strumentale del bene, si è assunto che il valore contabile fosse coincidente con il valore d'uso, e

ammortizzato secondo le aliquote tecniche applicabili. Questa impostazione, in coerenza con i principi contabili di riferimento, ha trovato per tutti questi anni, la condivisione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, che non hanno sollevato osservazioni e/o eccezioni.

Tale principio, tuttavia, non può evidentemente trovare applicazione nell'ipotesi, quale quella del piano di razionalizzazione, in cui tali beni vengano venduti o conferiti, dato che, in questo caso, uscendo dal perimetro del bilancio di Invitalia, debbono essere adeguati ai valori di mercato. Considerata la situazione economica generale, e quella specifica del settore immobiliare, che è particolarmente sfavorevole in questo momento, viene previsto un periodo di due anni per avviare l'operazione. Con riferimento ai soli effetti sullo stato patrimoniale si evidenzia che una normativa analoga è stata già utilizzata sempre per Invitalia S.p.A., allora denominata Sviluppo Italia S.p.A., con l'art. 10 ter, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (trasferimento di crediti, partecipazioni e asset da Sviluppo Italia a ISA S.p.A.).

L'operazione ipotizzata, sia che si concretizzi attraverso il coinvolgimento di società a controllo pubblico, anche indiretto, sia che sia attuata attraverso una propria società interamente controllata, consente ad Invitalia di poter ammortizzare le perdite derivanti da tale operazione solo a livello patrimoniale e non di conto economico, così ottenendo il requisito di sostenibilità. Con l'applicazione di tale norma che limita gli impatti al solo stato patrimoniale, Invitalia non potrà recuperare, nei cinque anni successivi, le perdite generate da tale operazione dalle dichiarazioni fiscali di Gruppo, garantendo in questo modo la neutralità per il Bilancio dello Stato.

La previsione che le operazioni di riorganizzazione e trasferimento sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, configura una rinuncia a maggior gettito.

Pertanto, all'articolo non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 48 Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

Comma 1

Il n. 1) della lettera a) rifinanzia per ulteriori 250 milioni il fondo di promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020.

Il n. 2) della lettera a) e la lettera b) hanno invece carattere ordinamentale.

Comma 2

Con la lettera a), si autorizza la spesa di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 per incrementare le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito dalla legge n. 394 del 1981 destinato a interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Le lettere b), c) e d) prevedono disposizioni di carattere ordinamentale. La lettera b) semplifica le modalità per determinare i massimali di finanziamento per le singole linee di intervento del fondo 394/81, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016. La lettera c) chiarisce che finanziamenti agevolati del fondo 394/81, nonché cofinanziamenti e garanzie di cui all'articolo 72, comma 1, lettere d) e d-bis), del DL n. 18/2020, possono temporaneamente eccedere le soglie degli aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea. I crediti complessivamente erogabili restano in ogni caso limitati alle disponibilità complessive del fondo 394/81. La lettera d) prevede, in via temporanea, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, la possibilità di esenzione dalla prestazione della garanzia, a domanda del richiedente ed in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.

Comma 3

La disposizione in esame reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro per il 2020.

Comma 4

La disposizione autorizza, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato presso l'ICE autorizzate dall'articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2020, l'assunzione di un numero corrispondente di dipendenti (50 unità) a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi equiparato ai fini economici al personale appartenente all'area terza F1, in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma 28 del DL 78/2010. L'onere è stato quantificato prevedendo che le assunzioni a tempo indeterminato avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 299 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 autorizza per l'anno 2020 una spesa pari a 951.667 euro e una spesa, a decorrere dall'anno 2021, pari a euro 2.855.000 annui. La spesa per l'anno 2020 era stata ipotizzata pari a 4/12 di quella a regime, perché, in considerazione dei tempi minimi per espletare i concorsi, si era previsto che le assunzioni potessero effettuarsi non prima dell'ultimo quadrimestre. La disposizione, avendo come effetto quello di prevedere assunzioni a tempo determinato, in attesa che si concretizzino le assunzioni a tempo indeterminato, comporta maggiori oneri stipendiali pari alla quota parte di stipendi per i mesi da giugno ad agosto, cioè pari a 3/12 dell'importo anno a regime di 2.855.000 euro, cioè euro 713.750. Stante la funzionalità della misura ad un'adeguata proiezione internazionale dell'Italia nell'attuale situazione di crisi, alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità. Per gli oneri relativi ai restanti 4/12 del 2020 e ai 5/12 del 2021 si provvede a valere delle risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2020.

Comma 5

La disposizione autorizza la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. La disposizione è espressamente redatta come un tetto di spesa. L'onere è stato quantificato sulla base del master plan e della progettazione preliminare già predisposta dalla Regione Emilia Romagna. Alla copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per il 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità. L'accantonamento di cui al predetto fondo era stato originariamente richiesto per la finalità indicata dal comma in esame. In ogni caso la spesa ha una chiara connessione con l'adempimento di impegni internazionali.

Comma 6

Il Commissariato prevede di sostenere, in conseguenza del rinvio di 12 mesi dell'apertura dell'Esposizione universale, le seguenti spese, inclusa IVA/VAT:

- a. ca. 4,6 milioni di euro per la messa in sicurezza del Padiglione nazionale e la connessa progettazione definitiva ed esecutiva;
- b. ca. 0,6 milioni di euro per la proroga della durata della Convenzione quadro con Invitalia quale centrale di committenza qualificata del Commissariato;
- c. ca. 2,5 milioni di euro per la proroga del DPCM di nomina del Commissario e dei contratti del personale assunto reclutato mediante forme contrattuali flessibili;
- d. ca. 250 mila euro per le spese di missione;
- e. ca. 250 mila euro per le spese di funzionamento;
- f. ca. 2,8 milioni di euro per nuovi contratti o l'estensione di contratti in essere per l'acquisizione di servizi e forniture a supporto dell'attività del Commissariato.

a. Gli importi relativi agli interventi per la messa in sicurezza del Padiglione nazionale ed alla connessa progettazione definitiva ed esecutiva per un importo stimato di 4,6 milioni di euro sono stati calcolati rispettivamente sulla base di una puntuale analisi dei prezzi di gara praticati dal General contractor selezionato all'esito di una procedura bandita ai sensi del DM 2 novembre 2017, n. 192 ed ove si tratti di prezzi nuovi da una attenta analisi dei costi per attività simili negli EAU. Per quanto concerne, invece, le spese di progettazione, sono state calcolate sulla base delle tariffe di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, al netto del ribasso offerto dal RTP aggiudicatario del concorso di progettazione in fase di gara. Tali costi, come dettagliati nell'allegata relazione del RUP del della Centrale di Committenza della procedura, devono essere affrontati nel corso del presente esercizio finanziario per affrontare i maggiori costi dovuti allo slittamento della Manifestazione di un anno al 2022.

b. Gli importi dovuti ad Invitalia per la sua attività di Centrale di Committenza qualificata a supporto del Commissariato, per un importo stimato di euro 600.000,00 sono stati calcolati sulla base delle attività programmate e della "Nota metodologica per la determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione in quota % rispetto al totale dei costi sostenuti", annualità 2016, validata con nota del MiSE protocollo n. 157322 del 10 maggio 2018, elaborata da Invitalia ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013. Tali costi sono di competenza del 2022, dal momento che la Convenzione in atto con Invitalia è stata stipulata prevedendo la fornitura dei servizi fino al 31 dicembre 2021.

c. Sono a carico del Commissariato, come stabilito dal citato D.P.C.M. del 29 marzo 2018, gli oneri relativi all'intero trattamento economico del Commissario generale come da tabella allegata:

Funzione	Compenso forfettario	Totale inclusi oneri riflessi (38,38%)
Commissario Generale	€ 200.000	€ 276.760

Tali oneri gravano interamente sull'esercizio finanziario 2022.

Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In relazione al personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato, tenendo presente la circostanza che il Commissariato ha fino ad ora prevalentemente fatto ricorso all'istituto di cui all'art. 7, comma 6, del TUPL, si prevedono i seguenti oneri a carico del Commissariato, esclusa IVA, la quale si applica solamente ove previsto, ed inclusi gli oneri previdenziali:

	Costo unitario medio	N. persone	Onere totale
a.	€ 130.000	2	€ 260.000
b.	€ 100.000	5	€ 500.000
c.	€ 56.000	10	€ 560.000
	Totale		€ 1.320.000

Oltre tale personale va considerato che si è manifestata per il Commissariato la necessità di procedere alla costituzione di un ufficio a Dubai per fare fronte alle esigenze operative presso la Sede della Esposizione Universale. Si è quindi proceduto a reclutare il personale localmente con contratto temporaneo regolato dalla legge locale. Il parametro economico individuato dal Commissariato è stato quello del personale locale a contratto dell'ambasciata italiana negli Emirati arabi uniti.

Considerando la retribuzione annua base, applicata per il personale in servizio negli EAU, personale di concetto € 40.832,00, esecutivo € 37.565,00 ed ausiliario € 24.772,00 nonché il personale già selezionato con gli avvisi protocollo n. COMEXPO2020/00187 del 24 maggio 2019 (1 unità) e protocollo n. COMEXPO2020/00602 del 19 dicembre 2019 (5 unità) e quello ancora da selezionare (2 unità) si prevedono i seguenti oneri aggiuntivi a carico del Commissariato in conseguenza del rinvio della manifestazione:

	Costo unitario	N. persone	Onere totale
a.	€ 40.832	6	€ 244.992
b.	€ 24.772	2	€ 49.544
	Totale		€ 294.536

Va, infine, considerato che, per far fronte ai gravosi carichi di lavoro, in considerazione della carenza di specifiche figure professionali nei ruoli dell'Amministrazione che ha di fatto resa inapplicata la previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 29 marzo 2018, secondo la quale il Commissariato è composto da fino a quattro dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ad oggi è in servizio presso il Commissariato una sola unità di personale non dirigenziale dei ruoli della Pubblica Amministrazione) si è dovuto far ricorso contratti di somministrazione di lavoro, all'esito di una procedura di evidenza pubblica bandita dal Commissariato. Tenuto conto del quadro economico a base di gara per n. 3 (tre) unità di personale con parametrizzazione economica riconducibile alla II Area F3 del C.C.N.L. Comparto Ministeri pari ad € 142.599,47, ivi inclusi i buoni pasto, lo straordinario per un monte ore complessivo per n. 3 (tre) dipendenti fino a 120 ore, le festività infrasettimanali diverse da sabato e domenica, esclusa la dotazione di un cellulare di servizio da fornire su richiesta dell'Amministrazione ed escluse eventuali ulteriori ore di straordinario eccedenti il citato monte ore retribuite secondo le tariffe previste dal C.C.N.L., entrambi costituenti oneri a piè di lista, considerato altresì il ribasso offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario, pari al 6% sulla "fee" posta a base di gara pari al 10%, è possibile stimare un costo unitario totale, comprensivo dei piè di lista, pari a circa € 46.000,00 annui. Considerata la necessità di estendere di un anno i contratti in essere nonché di incrementare a ulteriori 10 unità di personale il numero di contratti in regime di somministrazione di lavoro, anche in considerazione della circostanza che lo spostamento dell'Esposizione Universale di un anno comporta necessariamente un'azione volta a riposizionare il progetto dell'Italia a Expo Dubai, con conseguente ulteriore aumento dei carichi di lavoro anche in conseguenza dello stop forzato causato dalla pandemia da COVID-19 in atto, si prevedono i seguenti oneri aggiuntivi a carico del Commissariato in conseguenza del rinvio della manifestazione

	Costo unitario	N. persone	Onere totale
a.	€ 46.000	13	€ 598.000
	Totale		€ 598.000

Complessivamente, il Commissariato si avvarrà complessivamente di 45 persone, inclusi il Commissario, il Commissario aggiunto ed il Direttore amministrativo. Queste risorse umane sono comparabili a quelle del Commissariato per l'Expo 2010 di Shanghai ed è inferiore in rapporto all'organico di altri Commissariati partecipanti all'Expo 2020 Dubai, mediamente composto da 60/80

unità di personale per quei Paesi G20 che possono essere comparati con l'Italia, come ad esempio, la Germania (circa 200 unità di personale), la Francia e il Regno Unito (oltre 100 unità di personale). Gli oneri complessivi per il predetto personale pari ad € 2.476.296 (arrotondate, per tenere conto di imprevisti, a 2,5 milioni), gravano per una parte sull'esercizio finanziario 2021 e per la restante parte sull'esercizio finanziario 2022, secondo la scadenza dei contratti già in essere e secondo le scadenze programmate dei contratti ancora da stipulare.

d. Nel corso dell'anno di rinvio, è previsto un numero massimo indicativo di 10 missioni a Dubai della durata media di 6 giorni ciascuna, con un numero medio di partecipanti pari a 4. Il totale complessivo è pari a 240 giorni/uomo, con 40 viaggi A/R e 200 pernottamenti. A tale importo vanno sommati gli oneri per circa 50 ulteriori missioni all'estero (ad esempio, Parigi per l'Assemblea generale del BIE con cadenza semestrale) e sul territorio italiano per attività connesse alle finalità del Commissariato, della durata media 2 giorni ciascuna, con un numero medio di partecipanti pari a 2: il totale complessivo è pari a 200 giorni/uomo, con viaggi A/R, trasporti, pernottamento e pasti per un totale stimato giornaliero medio pari ad euro 250,00 ed un totale annuo complessivo pari ad euro 50.000.

Servizi	Costo unitario medio	Quantità	Onere totale
Volo A/R business class	€ 2.500	40	€ 100.000
Pernottamento	€ 300	200	€ 60.000
Pasti	€ 80	240	€ 19.200
Trasporti da e per aeroporto	€ 100	40	€ 4.000
Missioni Italia ed Europa	€ 250	200	€ 50.000
Totale			€ 233.200

Tali oneri sono imputabili all'esercizio finanziario 2021, nel quale era invece previsto originariamente che il personale si trasferisse, a decorrere dall'autunno del 2020 e fino alla fine dell'Esposizione universale a Dubai per la gestione della Manifestazione.

e. Le spese di funzionamento sono state quantificate in euro 250.000 sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel secondo semestre 2018 e nel 2019. Tali oneri sono di competenza dell'esercizio finanziario 2022 originariamente non previsto dalla programmazione finanziaria del Commissariato.

f. Per quanto riguarda infine i 2,8 milioni di euro per nuovi contratti o l'estensione di contratti in essere per l'acquisizione di servizi e forniture a supporto dell'attività del Commissariato si citano a mero titolo esemplificativo i nuovi contratti da stipulare in conseguenza del rinvio dell'apertura dell'Esposizione universale (gara comunicazione; gara marketing; gara servizi legali; gara produzione eventi ponte etc.) o i contratti da rinegoziare alla luce del nuovo orizzonte temporale (servizio project manager; servizio manutenzione evolutiva e correttiva del sito web istituzionale del Commissariato; servizio palinsesto eventi etc.). Gli oneri di tali contratti gravano per una parte sull'esercizio finanziario 2021 e la restante parte sull'esercizio finanziario 2022, a seconda della scadenza dei contratti già in essere nel corso del 2021 e la calendarizzazione delle nuove attività programmate a seguito dello slittamento della manifestazione

Sulla base della tempistica oggi a conoscenza del rinvio dell'apertura di Expo Dubai, si ritiene pertanto opportuna la seguente ripartizione delle predette risorse economiche pari a euro 11 milioni: 4,5 milioni di euro per l'anno 2020, 4,0 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Stante la funzionalità della misura ad un'adeguata proiezione internazionale dell'Italia nell'attuale situazione di crisi, alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità.

Art. 49 (Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)-

La disposizione autorizza la spesa di **20 milioni di euro per l'anno 2020** destinato a finanziare l'istituzione di una infrastruttura di ricerca di interesse nazionale specializzata nel settore automotive per la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.

In particolare si prevede che tale Centro favorisca la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione.

Ai sensi dell'art. 26 del GBER, per la creazione o l'ammodernamento del Centro sono destinati 20 milioni di euro a supporto di investimenti materiali e immateriali.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 50 Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento

La disposizione dispone la proroga del termine per la consegna dei beni ai fini della fruizione del c.d. Super ammortamento dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2019, con il versamento dell'acconto pari al 20% del corrispettivo pattuito.

La misura nei fatti intende concedere un'estensione della tempistica per la consegna dei beni in considerazione delle conseguenze dell'emergenza sanitaria che potrebbe aver determinato un allungamento dei tempi di realizzazione dei beni.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto non prevede un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, facendo sempre riferimento ai contratti già conclusi entro il 31 dicembre 2019.

Art. 51 Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria

Con il presente articolo si intendono estendere anche all'amministrazione straordinaria le misure previste per le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare tutte quelle procedure che avevano concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica e che, in questa particolare fase, potrebbero invece risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico.

Le finalità della disciplina prevista per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione risultano, infatti, pienamente assimilabili a quelle dei processi in corso per la cessione dei complessi aziendali in esercizio, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, in quanto queste ultime si configurano, al pari delle precedenti, quali strumenti con finalità di conservazione della continuità aziendale, alternativi, quindi, al fallimento.

Viene quindi prevista una proroga di 6 mesi del termine di realizzazione dei programmi di ristrutturazione per le società già ammesse alle procedure di amministrazione straordinaria alla data del 23 febbraio 2020

La disposizione, di carattere ordinamentale, **non comporta effetti sulla finanza pubblica.**

Art. 52 Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio

Nella situazione di crisi causata dall'emergenza COVID-19 e al fine di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore aerospaziale, la norma dispone **al comma 1** la sospensione, per un congruo periodo di tempo, dei versamenti, da parte delle imprese di questo settore, dei rimborsi dei finanziamenti relativi ai programmi civili e dei "diritti di regia" relativi ai programmi di sicurezza nazionale derivanti dai finanziamenti ricevuti ai sensi della legge n. 808/1985. Tale sospensione manterrebbe nella disponibilità delle imprese risorse da utilizzare in modo proficuo per dare impulso alle attività produttive in una fase critica dell'economia nazionale. In tal modo si darebbe un contributo significativo alla ripresa non solo dell'industria aerospaziale, ma anche del suo indotto.

Si tratta di prevedere misure analoghe a quelle previste dai D.L. n.9 del 2020 e D.L. n.18 del 2020.

I versamenti in questione da effettuare all'entrata del bilancio dello Stato sono quantificabili in un valore stimato di circa 140 milioni; In base alla legislazione vigente (art.1 comma 30, della legge n. 147/2013), tali versamenti sono destinati ad essere riassegnati alla spesa nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, ad incremento degli stanziamenti finalizzati alla legge n. 808/1985, per la parte eccedenti i 15 milioni di euro.

Pertanto, la disposizione comporta un onere di 15 milioni di euro per l'anno 2020, alla cui copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Sempre allo scopo di migliorare la liquidità del settore aerospaziale in questa fase di crisi, la norma, al **comma 2**, dispone che le quote dei finanziamenti relativi alla legge 808/1985, con cadenza entro l'esercizio 2020, siano erogate con la massima sollecitudine. Nel ricordare che per i finanziamenti liquidati a seguito del controllo dei costi e delle attività, l'erogazione, in coerenza con gli stanziamenti relativi alla legge 808/1985, viene effettuata con rate pluriennali, risulta evidente l'utilità, nella attuale situazione, di accelerare e semplificare le procedure di pagamento delle rate alle aziende, limitatamente al 2020, ovvero alla straordinaria condizione determinata dall'emergenza COVID-19.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica limitandosi a semplificare le procedure di pagamento delle rate alle aziende nei limiti delle relative disponibilità di bilancio

Capo II

Regime quadro della disciplina degli aiuti

L'art. 53 prevede inoltre una deroga alla vigente regola di cui all'art. 46 della legge 234/2012, consentendo che gli aiuti concessi ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni possano essere erogati anche alle imprese tenute a restituire aiuti di stato precedentemente ricevuti e dichiarati illegittimi, senza, tuttavia, far venir meno l'obbligo di queste ultime di restituire quegli aiuti, anzi stabilendo che gli aiuti stessi saranno erogati al netto di quanto i beneficiari devono restituire. **La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Gli **articoli 54 a 62** adempiono agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all'emergenza Covid-19, introducendo un regime-quadro, che una volta autorizzato dalla Commissione europea, consentirà a Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio di procedere alla concessione di aiuti, a condizione che gli stessi rientrino fra quelli approvati dalla Commissione europea, rispettino le condizioni dettate dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, come modificata ed integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final e successive modifiche e rispettino altresì eventuali limiti e condizioni apposti dal presente regime.

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il presente regime-quadro (o a condizioni diverse) solo qualora procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo detta preventiva autorizzazione, come previsto **dall'articolo 61** che reca disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto.

In particolare, vengono introdotti i seguenti regimi di aiuto:

- **Art. 54** Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final
- **Art. 55** Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final;
- **Art. 56** Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final;
- **Art. 57** Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final;
- **Art. 58** Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final;
- **Art. 59** Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final;
- **Art. 60** Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, ai sensi ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final.

Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, come specificato in ciascuna delle disposizioni elencate nonché in via generale **nell'articolo 62**. Tale articolo precisa altresì che:

- gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che disciplina le regole per l'indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, rilevanti in particolare per gli aiuti sotto forma di garanzia;
- le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie dovranno essere adottate le modalità già previste dall'articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, che consentono di contenere i rischi in carico a tali enti per gli aiuti sotto forma di garanzia o di prestiti.

Art. 63 Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti

L'articolo disciplina gli obblighi di registrazione degli aiuti concessi in conformità con la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” nei registri RNA, SIAN e SIPA.

Si prevede, inoltre, che ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 59 a 65 del presente decreto sia identificata attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di disposizione a carattere ordinamentale e procedurale che non innova rispetto alla legislazione vigente, prevedendo che debbano essere rispettate le procedure per il funzionamento dei registri nazionali sugli aiuti di Stato. La PCM - DPE attende ai compiti istituzionali già svolti di cui al comma 2, relativi alla indicazione del codice unico identificativo procedura di notifica alla Commissione UE, con le

risorse umane strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente. Gli enti che adottano gli aiuti attendono ai compiti istituzionali già svolti di cui al comma 2, relativi alla registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata, con le risorse umane strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

Art. 64 Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA

Le disposizioni prevedono una serie di adempimenti in materia di registrazione degli aiuti di stato e ed il corrispondente adeguamento, a carico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rispettivamente del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 l. 234/2012 e dei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'adeguamento del RNA trova copertura nell'ambito del progetto finanziato a valere sul "PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020", Asse III, Obiettivo specifico 3.1, Azione 3.1.1, di cui è beneficiario il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese.

Nell'ambito di tale progetto è stata, infatti, assicurata copertura finanziaria – fino al 2023 – alla progettazione e istituzione del RNA e a tutti i necessari sviluppi e implementazioni, oltre alle azioni di accompagnamento, supporto e capacity building nei confronti delle Amministrazioni utilizzatrici. Con riferimento agli obblighi di registrazione nel SIAN e SIPA dei pertinenti aiuti di stato, la copertura dei costi di adattamento è garantita nell'ambito delle convenzioni in essere tra per la manutenzione evolutiva di entrambi i sistemi. In particolare, tali attività sono ricomprese nel rapporto contrattuale in essere tra il Ministero e la società SIN S.p.A., per lo sviluppo del SIAN, i cui oneri gravano sui capitoli 1980 PG.9 e 7761 PG. 4 assegnati in gestione all'Ufficio AGRET II.

Art. 65 (Esonero temporaneo contributi Anac)

La norma prevede, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire la necessaria liquidità, l'esonero, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005 relativo al funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione.

In particolare, l'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che le spese di funzionamento dell'Autorità sono a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; prevede, inoltre, che l'Autorità determini, con propria delibera, annualmente l'ammontare della contribuzione dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, nonché le relative modalità di riscossione, purché la misura della contribuzione fissata tenga conto del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.

La predetta delibera è sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni, decorsi i quali diventa esecutiva.

L'Autorità, in attuazione del citato art. 1, commi 65 e 67, ha determinato con delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, per l'anno 2019, l'importo della contribuzione dovuta, in relazione all'importo posto a base di gara, dai soggetti pubblici e privati vigilati. Anche per il 2020 l'importo è rimasto invariato. Tuttavia in considerazione dell'avanzo di amministrazione maturato dall'Autorità nel corso degli anni per effetto degli interventi normativi di contenimento della spesa e tenuto conto della destinazione vincolata di tali somme, la norma prevede - limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2020 - di esonerare sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici dal versamento del predetto contributo in modo da favorire, in coerenza con i

provvedimenti assunti dal Governo, una maggiore liquidità per cittadini e imprese e, quindi, sostenere la ripresa del sistema produttivo.

Il predetto esonero comporta per l'Autorità una riduzione delle entrate previste per il 2020 di circa 42 milioni di euro e, pertanto, la norma dovrà autorizzare l'Autorità a coprire le conseguenti minori entrate proprio mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente e non arretrare sul sistema dei controlli e della vigilanza, restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

La disposizione comporta effetti negativi per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto, in misura corrispondente alla quota dei contributi dovuta dai privati, stimabile in circa il 60 per cento del valore della riduzione delle entrate previste per l'anno 2020, indicato di 42 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dall'articolo, **valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020** in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Titolo III Misure in favore dei lavoratori

Capo I

Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Art. 66 Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

La norma è volta a consentire anche ai volontari e ai lavoratori domestici l'utilizzo delle mascherine chirurgiche reperibili in commercio quali dispositivi di protezione l'utilizzo delle mascherine filtranti anche prive di marchio CE.

Stante il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Art.67 Incremento Fondo Terzo Settore

Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la disposizione prevede l'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117/2017.

Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 100 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Premessa relativa agli articoli da 68 a 71

Il decreto legge in esame contiene alcuni articoli riguardanti la proroga della cassa integrazione concessa per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e un programma di ampliamento della durata massima di 9 settimane prevista originariamente dal DL n. 18/2020 in relazione ai datori di lavoro che progressivamente esauriscono la durata massima fino a ulteriori 9 settimane rispetto

alle 9 previste dal DL 18/2020, nonché l'ulteriore allungamento del periodo di fruizione in relazione alla decorrenza del periodo di inizio o prolungamento della durata.

Premesso che il processo della cassa integrazione prevede in prima battuta una richiesta di autorizzazione dell'azienda all'Inps o alla Regione con una previsione del periodo di fruizione, del numero dei dipendenti e del numero delle ore complessive di integrazione salariale, tale richiesta è generalmente cautelativa, non potendo prevedere l'effettivo utilizzo della integrazione salariale. Quindi a consuntivo l'effettivo utilizzo è più basso di quanto autorizzato, e storicamente si è osservato che anche in periodi di crisi il rapporto fra fruito e autorizzato non supera il 70%.

Tuttavia si deve rilevare che la situazione dell'anno 2020 presenta specificità e intensità nella sospensione effettiva dell'attività lavorativa mai rilevate in passato, in quanto, anche nei periodi di crisi più acuta, di origini peraltro differenti, non si è mai sperimentato un periodo ampio di chiusura generalizzata dell'attività.

Le informazioni sulle ore effettivamente integrate e sugli effettivi beneficiari dei provvedimenti di integrazione salariale non sono ancora pienamente disponibili, stante anche il differimento degli adempimenti contributivi che incide sulla conoscenza dell'effettivo utilizzo della misura per le aziende che scelgono la modalità del pagamento a conguaglio.

Allo stato attuale, non avendo elementi di consuntivo sul reale fruito delle aziende rispetto all'autorizzato ai sensi del DL 18/2020, la presente relazione tecnica, nel determinare limiti di spesa che possano in ogni caso consentire il riconoscimento dei benefici autorizzati, si deve basare su ipotesi di possibile fruizione così come avvenuto per la relazione tecnica dello stesso decreto legge n. 18/2020.

In relazione alle ipotesi sottostanti la relazione tecnica degli articoli del decreto in esame, si forniscono ulteriori elementi di valutazione per suffragare la congruenza delle ipotesi sottostanti alla stima degli effetti finanziari del provvedimento.

Si è proceduto innanzitutto a distinguere ulteriormente la platea dei lavoratori sulla base della attuale condizione delle aziende in merito alla possibilità di svolgere l'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni previste dai DPCM del 22 marzo 2020 e del 26 aprile 2020. Ricordiamo che il DL 18/2020 consente l'utilizzo di cassa integrazione salariale per un massimo di 9 settimane per periodi dal 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. *Successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020* il DPCM del 22 marzo 2020 ha disposto un blocco generalizzato delle attività produttive, non permettendo alle aziende ricadenti in specifici ATECO di lavorare. Solo il DPCM del 26 aprile ha concesso una riapertura generalizzata, con diverse eccezioni delle attività produttive, che può considerarsi effettiva dal 4 maggio 2020 (per ragioni di semplificazione non si è tenuto conto del DPCM del 10 aprile 2020 che ha permesso la riapertura anticipata di alcuni settori per una consistenza di circa 200 mila lavoratori). Sulla base della sequenza dei provvedimenti si possono individuare tre tipologie di lavoratori dipendenti:

1. Lavoratori dipendenti di aziende non autorizzate all'attività dal DPCM del 22 marzo 2020 e dal DPCM del 26 aprile 2020 (aziende non autorizzate)
2. Lavoratori dipendenti di aziende non autorizzate all'attività dal DPCM del 22 marzo 2020 e autorizzate all'attività dal DPCM del 26 aprile 2020 (aziende autorizzate successivamente al DPCM del 26 aprile 2020)
3. Lavoratori dipendenti di aziende autorizzate all'attività dal DPCM del 22 marzo 2020 e dal DPCM del 26 aprile 2020 (aziende autorizzate)

Di seguito il prospetto riepilogativo dei lavoratori classificati per tipologia di azienda. Si tenga presente che nel prospetto vengono considerati allo stesso modo sia i rapporti di lavoro full-time sia i rapporti di lavoro part-time anche se sappiamo che la consistenza di questi ultimi è notevole rispetto alla platea complessiva (rappresenta il 29% dei rapporti totali).

	Tipologia	numero dipendenti
Cigo	Aziende non autorizzate	8.600
	Aziende autorizzate successivamente al DPCM del 26 aprile 2020	2.220.500
	Aziende autorizzate*	2.635.000
	Totale	4.864.100
Fondi di solidarietà	Aziende non autorizzate	1.283.000
	Aziende autorizzate successivamente al DPCM del 26 aprile 2020	1.097.000
	Aziende autorizzate	3.454.000
	Totale	5.834.000
Deroga	Aziende non autorizzate	582.800
	Aziende autorizzate successivamente al DPCM del 26 aprile 2020	465.600
	Aziende autorizzate*	1.555.500
	Totale	2.603.900
Totale	Aziende non autorizzate	1.874.400
	Aziende autorizzate successivamente al DPCM del 26 aprile 2020	3.783.100
	Aziende autorizzate	7.644.500
	Totale	13.302.000

* Incluse le aziende agricole

Come si può evincere dalla tabella il numero di lavoratori dipendenti privati di aziende ancora chiuse per DPCM sono circa 1,9 milioni, meno del 15% del totale dei lavoratori (13,3 milioni). Fino al 3 maggio il numero di lavoratori dipendenti da aziende non autorizzate all'attività è stato pari a 5,7 milioni (il 43% del totale). I lavoratori dipendenti da aziende sin da subito autorizzate a lavorare è di circa 7,6 milioni (circa il 57% del totale).

Sulla base di questa classificazione si può concludere che fino alla data del 3 maggio 2020 (termine del lock down generalizzato) le aziende non autorizzate possono aver fruito complessivamente 6 settimane limitatamente al periodo dal 22 marzo al 3 maggio per il 100% dei dipendenti, mentre le aziende autorizzate possono aver fruito complessivamente 6 settimane per il 20% dei dipendenti (ipotizzando comunque una difficoltà per una quota dei lavoratori) sempre limitatamente a quel periodo. Il periodo dal 23 febbraio al 22 marzo è caratterizzato da utilizzi più differenziati.

Per il periodo successivo al 3 maggio si può ipotizzare un ricorso alle integrazioni salariali ulteriore a seconda dello strumento di copertura (CIGO, fondi di solidarietà e deroga).

Art. 68 (Modifiche all'articolo 19 del DL n. 18/2020 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

La disposizione prevede il rifinanziamento delle misure di sostegno al reddito di cui all'art. 19 e 21 del DL 18/2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 nel limite massimo di 9 settimane nonché il finanziamento dell'incremento di durata massima di ulteriori 5 settimane per periodi decorrenti nel medesimo intervallo temporale per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane, al fine di contrastare le contingenti difficoltà di natura economica derivanti dalla sospensione delle attività lavorative a seguito del diffondersi del contagio del virus Covid-19 su tutto il territorio nazionale. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Il significativo rifinanziamento si rende necessario atteso l'ampliamento e il prolungamento delle sospensioni di attività deliberato successivamente all'entrata in vigore del predetto DL n. 18/2020.

Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale, dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto sono emerse le seguenti platee:

- 4,7 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli assicurati per CIGO di cui:

- 2,2 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che sono sottoposte ancora al regime di lock down con relativa sospensione di attività, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.152,61 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO e che il ricorso alla cassa integrazione ordinaria sia pari al 100% di tali lavoratori; per tali lavoratori sono state ipotizzate circa 11 settimane in media di fruizione in considerazione dell'imminente riapertura delle attività conseguente la fine del periodo di lock-down;
- 2,5 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che non sono più sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.162,82 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO e che il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, considerato che nonostante la riapertura possa verificarsi comunque un calo di attività, sia pari al 45% di tali lavoratori per un numero medio di settimane pari a circa 11.
- 0,2 milioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA, che non sono sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.535,4 euro.

Con riferimento ai Fondi di solidarietà, la presente relazione tecnica stima l'onere derivante dall'estensione dell'utilizzo fino a 9 settimane dell'istituto dell'assegno ordinario.

Le ipotesi utilizzate ai fini della quantificazione dell'onere sono le seguenti:

- 2,4 milioni di lavoratori dipendenti da aziende per le quali è stato disposto il blocco dell'attività economiche (con retribuzione media mensile lorda di 1.745,0 euro): per tali lavoratori è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla prestazione pari al 100% e 11 settimane in media di durata della prestazione;
- 3,5 milioni di lavoratori dipendenti da aziende per le quali non è stato disposto il blocco dell'attività economiche (con retribuzione media mensile lorda di 1.780,0 euro): per tali lavoratori è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla prestazione pari al 20% e 11 settimane in media di durata della prestazione.

Alla stima dell'onere totale si è giunti moltiplicando il numero dei possibili beneficiari sulla base delle ipotesi suddette per l'importo settimanale (sia della prestazione che della contribuzione correlata) e per il numero di settimane. Infine, si è considerato anche l'onere per la prestazione per il nucleo familiare ipotizzando un importo medio mensile pro-capite di 50 euro. Gli importi valutati nella presente nota, comprendono anche gli importi relativi ai fondi di solidarietà territoriali delle provincie di Trento e di Bolzano.

Il presente articolo modifica il comma 8 dell'art. 19 del DL 18/2020 prevedendo che l'applicazione delle sue disposizioni, così come modificate dal presente, anche ai lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 25 marzo 2020. In merito, si precisa che l'estensione della platea dei destinatari della misura in esame rispetto a quanto previsto dal DL 18/2020, è ricompresa nelle platee sopra riportate determinate come propensione di fruizione applicate alla platea dei lavoratori rilevati al mese di novembre 2019 (ultimo dato disponibile).

Nella stima delle prestazioni oggetto della presente relazione tecnica, si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno ordinario in vigore per l'anno 2020 e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.

Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei maggiori oneri derivanti dalla proposta di modifica normativa in esame, *che in ogni caso costituiscono limite di spesa*:

Onere derivante da rifinanziamento degli articoli 19 e 21 del DL n. 18/2020 a seguito dei provvedimenti di ampliamento e prolungamento della sospensione delle attività lavorative												
Anno 2020 - valori in mln di euro												
	Potenziali beneficiari derivanti da Covid-19 rispetto a			DL in esame, rifinanziamento articolo 19 e 21 DL 18/2020 e parziale estensione durata massima			Stanziamiento DL 18/2020			maggior onere		
	platea		tipo autorizzazione	prestazioni CIG + ANF	Contribuzione figurativa / correlata		prestazioni CIG + ANF	Contribuzione figurativa / correlata		prestazioni CIG + ANF	Contribuzione figurativa / correlata	
	interessata	normativa vigente			totale	totale		totale	totale			
CIGO per lavoratori già tutelati	2.229.100	222.900	aziende chiuse	693,3	422,9	1.116,2						
	2.635.000	174.210	aziende aperte	422,3	239,2	661,5						
	4.864.100	397.110	totale	1.115,6	662,1	1.777,7	245,6	113,6	359,2	870,0	548,5	1.418,5
Fds - assegno ordinario	2.380.000	2.380.000	aziende chiuse	4.810,7	2.754,1	7.564,8	475,8	284,9	760,7	4.334,9	2.469,2	6.804,1
	3.454.000	690.800	aziende aperte	1.434,1	822,5	2.256,6	142,2	85,1	227,3	1.291,9	737,4	2.029,3
	5.834.000	3.070.800	totale	6.244,8	3.576,6	9.821,4	618,0	370,0	988,0	5.626,8	3.206,6	8.833,4
totale	10.698.100	3.467.910		7.360,4	4.238,7	11.599,1	863,6	483,6	1.347,2	6.496,8	3.755,1	10.251,9

Per quanto riguarda il rifinanziamento dei fondi con schema alternativo disposto dell'articolo in esame emergono nuovi e maggiori oneri, *che in ogni caso si sostanziano in un limite di spesa*, per il 2020 pari a 1.020 milioni di euro (con rideterminazione dello stanziamento complessivo in 1.100 milioni di euro). Si stima che del predetto maggiore onere di 1.020 mln di euro (SNF) la relativa incidenza in termini di indebitamento netto (prestazioni) sia pari a 637,5 mln di euro.

Ai sopra indicati oneri si aggiunge anche il finanziamento per 250 milioni di euro per l'anno 2020 ai fondi di solidarietà, con effetto di onerosità in termini di SNF pari a 250 mln di euro per l'anno 2020 e in termini di indebitamento (maggiori prestazioni) di 159 mln di euro per l'anno 2020.

Di seguito il prospetto riepilogativo dei maggiori oneri, *che in ogni caso costituiscono limite di spesa*, derivanti dall'articolo in esame:

Anno 2020
(importi in mln di euro)

Contribuzione

Prestazioni figurativa Totale

1) CIGO per lavoratori già tutelati (rifinanziamento 9 settimane e parziale estensione durata massima)	870,0	548,5	1.418,5
2) Fds Assegno ordinario (rifinanziamento 9 settimane e parziale estensione durata massima)	5.626,8	3.206,6	8.833,4
(1+2)	6.496,8	3.755,1	10.251,9
3) fondi alternativi	637,5	382,5	1.020,0
4) finanziamento fondi solidarietà	159,0	91,0	250,0
(1+2+3+4)	7.293,3	4.228,6	11.521,9

L'articolo in esame prevede anche la possibilità ai sensi dell'articolo 22-ter inserito nel DL n. 18/2020 di un'ulteriore eventuale estensione del periodo di integrazione salariale, nei limiti dello stanziamento previsto all'articolo 22-ter medesimo e di quello previsto ai sensi del presente articolo, compatibilmente con il rispetto dei saldi di finanza pubblica

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 69 (Modifiche all'articolo 20 del DL 18/2020 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

La disposizione prevede il rifinanziamento delle misure di sostegno al reddito di cui all'art. 20 del DL 18/2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 nel limite massimo di 9 settimane nonché il finanziamento dell'incremento di durata massima di ulteriori 5 settimane per periodi decorrenti nel medesimo intervallo temporale per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. Il significativo rifinanziamento si rende necessario atteso l'ampliamento e il prolungamento delle sospensioni di attività deliberato successivamente all'entrata in vigore del predetto DL n. 18/2020.

La sospensione della fruizione della CIGS è riferita a 0,2 milioni di lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 di circa 2.000 euro.

La percentuale di ricorso alla misura in esame è stata fissata pari al 95%.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei maggiori oneri derivanti dall'articolo in esame, evidenziando che in ogni caso si sostanziano in un limite di spesa:

Anno 2020 - valori in mln di euro												
	Potenziali beneficiari derivanti da Covid-platea			DL in esame, rifinanziamento articolo 20 DL 18/2020 e parziale estensione durata massima			Stanziamiento DL 18/2020			maggiore onere		
	interessata	normativa vigente	tipo autorizzazione	Contribuzione			Contribuzione			Contribuzione		
				prestazioni CIG + ANF	figurativa / correlata	totale	prestazioni CIG + ANF	figurativa / correlata	totale	prestazioni CIG + ANF	figurativa / correlata	totale
Interruzione fruizione cigs concessione cigo	214.600	203.800	tutte le aziende	494,4	334,2	828,6	201,8	136,4	338,2	292,6	197,8	490,4

L'articolo in esame prevede anche la possibilità ai sensi dell'articolo 22-ter inserito nel DL n. 18/2020 di un'ulteriore eventuale estensione del periodo di integrazione salariale, nei limiti dello stanziamento previsto all'articolo 22-ter medesimo e di quello previsto ai sensi del presente articolo, compatibilmente con il rispetto dei saldi di finanza pubblica

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 70 (Modifiche all'articolo 22 del DL n. 18/2020 in materia di Cassa integrazione in deroga)

L'articolo in esame prevede il rifinanziamento delle misure di sostegno al reddito di cui all'art. 22 del DL 18/2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 nel limite massimo di 9 settimane. Il significativo rifinanziamento si rende necessario atteso l'ampliamento e il prolungamento delle sospensioni di attività deliberato successivamente all'entrata in vigore del predetto DL n. 18/2020.

L'articolo in esame prevede la concessione, a seguito della sospensione delle attività lavorative conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un trattamento di integrazione salariale in deroga primariamente in favore di quei lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli (OTD) non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali.

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto sono emerse le seguenti platee:

- 2,1 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli di cui:
 - 1,0 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che sono sottoposte ancora al regime di lock down con relativa sospensione di attività, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.145,5 euro; è stato ipotizzato che il ricorso alla cassa integrazione in deroga sia pari al 100% di tali lavoratori;
 - 1,1 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che non sono più sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.552,4 euro; è stato ipotizzato, in considerazione del fatto che nonostante la riapertura possa verificarsi comunque un calo di attività, un ricorso alla prestazione in deroga per 20% di tali lavoratori.
- 0,4 milioni di lavoratori agricoli a tempo determinato da aziende che non sono sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 837,7 euro; è stato ipotizzato, in considerazione del fatto che nonostante la riapertura possa verificarsi comunque un calo di attività, un ricorso alla prestazione in deroga per il 30% di tali lavoratori.

E' stata ipotizzata una durata di 9 settimane.

Ai fini della stima si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno ordinario in vigore per l'anno 2020 e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.

Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare.

Il presente articolo inserisce il comma 6-bis nell'art. 22 del DL 18/2020 dettando la possibilità, per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 22 del DL 18/2020 di erogare il trattamento in deroga anche con le modalità del conguaglio ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 148/2015. Trattandosi di problematiche di natura procedurale legate alla modalità di erogazione della prestazione di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020, da tale previsione non sorgono nuovi oneri.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei maggiori oneri derivanti dall'articolo in esame, che in ogni caso si sostanziano in un limite di spesa:

Anno 2020 - valori in mln di euro												
	Potenziali beneficiari derivanti da Covid-19 rispetto a platea interessata			DL in esame, rifinanziamento articolo 22 DL 18/2020			Stanziamiento DL 18/2020			maggior onere		
	normativa vigente	tipo autorizzazione		prestazioni CIG + ANF	Contribuzione figurativa / correlata		prestazioni CIG + ANF	Contribuzione figurativa / correlata		prestazioni CIG + ANF	Contribuzione figurativa / correlata	
					totale			totale			totale	
Cig in deroga per lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito	1.048.400	1.048.400	aziende chiuse	2.846,3	1.114,1	3.960,4						
	1.555.500	358.000	aziende aperte	665,9	309,8	975,7						
	2.603.900	1.406.400	totale	3.512,2	1.423,9	4.936,1	2.320,1	973,1	3.293,2	1.192,1	450,8	1.642,9

L'articolo in esame prevede anche la possibilità ai sensi dell'articolo 22-ter inserito nel DL n. 18/2020 di un'ulteriore eventuale estensione del periodo di integrazione salariale, nei limiti dello stanziamento previsto all'articolo 22-ter medesimo e di quello previsto ai sensi del presente articolo, compatibilmente con il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 71 Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

Inserimento articolo 22-ter in DL n. 18/2020 (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)

La disposizione prevede, al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020 come stabiliti dagli articoli da 68 a 70 del presente decreto l'istituzione nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148/2015 per il rifinanziamento delle specifiche misure con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l'estensione del

periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.

Qualora dall'attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare le stesse possono essere utilizzate ai sensi del presente articolo.

Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per l'anno 2020 in termini di SNF per 2.740,8 milioni di euro e in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per 1.857,4 milioni di euro.

Inserimento articolo 22-quater in DL n. 18/2020 (*Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*)

La disposizione è diretta a modificare le competenze in materia di riconoscimento dei trattamenti di cui all'articolo 22 del DL n. 18/2020 fermo restando il limite complessivo di spesa.

Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Inserimento articolo 22-quinquies in DL n. 18/2020 (*Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario*)

La disposizione prevede una modifica alle procedure per il pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale.

La misura di carattere procedimentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dall'articolo 71 si provvede ai sensi dell'articolo 256.

Art. 72 (*Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti*)

La chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole è stabilita a decorrere dal 5 marzo 2020.

La norma proposta al comma 1 prevede la concessione del congedo in esame per una durata massima di 30 giorni da fruire a decorrere da tale data fino al 31 luglio 2020. Le stime riportate nella presente relazione tecnica sono state predisposte sulla base dell'ipotesi di una fruizione del congedo proposto per un numero medio di giornate pari a 24.

L'indennità proposta, per figli tra 0 e 12 anni di età, è commisurata al 50% della retribuzione di riferimento.

Sulla base delle risultanze dei monitoraggi INPS, si è osservato che le prestazioni introdotte dall'art 23 del DL 18-2020, non hanno avuto molto appeal molto probabilmente per il fatto che nel periodo di vigenza di tali misure, dal 5 marzo al 3 maggio 2020, sono state emanate dal Governo misure di contenimento sociale e di lock down con conseguente chiusura della maggior parte delle attività economiche che hanno consentito ai genitori di rimanere a casa e badare direttamente i figli minori. Pur tenendo conto di tale circostanza la norma in esame prevede sia l'estensione del periodo di fruibilità di tali prestazioni fino al 31 luglio sia, per quanto riguarda il congedo parentale, l'estensione della durata. In vista di una ripresa graduale delle attività e tenendo conto delle misure di rifinanziamento della cassa integrazione, nonché del diffuso ricorso allo smart working le stime sono state predisposte, per tutte le tipologie di lavoratori di seguito riportate, ipotizzando percentuali di propensione al ricorso della misura in esame leggermente ridimensionate rispetto a quelle indicate nella Relazione tecnica al DL 18/2020.

Si è altresì tenuto conto della norma inserita nel presente decreto che prevede, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione

di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Ciò detto i tassi di ricorso sono di seguito riportati distintamente per le categorie di lavoratori considerati:

- Lavoratori dipendenti privati:
 - con retribuzione annue pari o inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione: 45%;
 - con retribuzione annue superiori a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione e fino a 60.000 euro: 25%;
 - con retribuzione annue superiori da superiori a 60.000 euro: 10%;
- Lavoratori autonomi: 40%;
- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: 40%.

In alternativa al congedo parentale il lavoratore potrà optare per la fruizione di un voucher di importo pari a 1.200 euro complessivi valido, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età inferiore ai 12 anni, per la durata di chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole. La stima dell'onere derivante dalla concessione di tale misura è stata predisposta ipotizzando un ricorso degli aventi diritto, rispetto alle propensioni del congedo, del 28% per i lavoratori dipendenti e 30% per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata.

Lavoratori dipendenti del settore privato

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 301.000 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 68% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna: 1,29 (ISTAT anno 2018);
 - retribuzione media giornaliera 2018 per la fascia di età 25-50 anni (Fonte Osservatori Statistici INPS): 75,0 euro;
 - aliquota contributiva IVS: 33%.
- Lavoratori con figli in situazione di handicap grave di età superiore ai 12 anni

Da fonte ISTAT risultano 3.115.000 disabili gravi nell'anno 2017.

Si è ipotizzato che il 10% di tale platea abbia un'età compresa tra 13 e 40 anni, considerato come limite massimo per coerenza con l'età del genitore lavoratore potenziale fruitore della misura. Tale percentuale rispetto al peso della popolazione 13-40 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) sul totale della popolazione italiana pari al 30%, è stata ipotizzata più bassa considerando l'handicap grave più spostato verso le età avanzate. L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base di una retribuzione media giornaliera 2018 per la classe di età 25-50 anni pari a 75,0 euro (Fonte Osservatori Statistici INPS). L'aliquota IVS considerata ai fini della stima della copertura figurativa è pari al 33%.

- Lavoratori autonomi

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 14.800 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 3% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti. L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera convenzionale 2020 per il calcolo dell'indennità: 48,98 euro;
- stima reddito medio annuo ponderato lavoratori autonomi utile al calcolo della contribuzione figurativa: 19.000 euro;
- aliquota contributiva IVS: 24%.

- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 5.700 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 1% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera ponderata 2020: 51,21 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Il comma 6 dell'art. 23 del DL 18/2020 prevede che il genitore/affidatario, lavoratore dipendente del settore privato, con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di misure di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione di attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, abbia diritto all'astensione dall'attività lavorativa senza indennità e senza contribuzione figurativa per il periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con divieto di licenziamento e con la conservazione del posto di lavoro.

L'articolo in esame prevede, che il divieto di licenziamento e la conservazione del posto di lavoro sia estesa anche alla platea di genitori dipendenti del settore privato con figli tra 0 e 12 anni, che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell'art. 23 del DL 18/2020 come modificati dal presente articolo 5.

La modifica proposta al comma 6 dell'articolo 23 del DL 18/2020 riguarda aspetti inerenti alla tutela lavoristica del lavoratore in caso di astensione da lavoro per la sorveglianza dei figli minori di anni 16 senza diritto all'indennità e alla contribuzione figurativa e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In alternativa alle prestazioni di cui al comma 1, il comma 2 del presente articolo prevede la concessione di un voucher pari a 2.000 euro ai sensi dell'art. 25 del DL 18/2020, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età conseguente la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole, a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati del settore sanitario, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dalle risultanze dei monitoraggi eseguiti dall'Istituto emerge un ridotto ricorso alla misura concessa ai sensi dell'art. 25 del DL 18/2020 per le categorie sopra riportate rispetto allo stanziamento fissato (circa 18.000 domande pervenute all'INPS nei mesi di marzo e aprile 2020).

Questo può essere spiegato dal fatto che nel periodo di lock down, che si è concluso il 3 maggio 2020, la platea potenzialmente beneficiaria, occupata nell'emergenza sanitaria in corso, era inserita probabilmente in nuclei familiari in cui l'altro genitore poteva prendersi cura dei figli minori.

Ciò nonostante nella presente relazione tecnica si è ritenuto che il protrarsi delle chiusure scolastiche e contemporaneamente la progressiva riapertura delle attività economiche, renda più necessario trovare delle soluzioni alternative alla sorveglianza genitoriale dei figli minori comportando una maggiore attrattività della misura in esame, anche in virtù dell'aumento dell'importo della prestazione e la maggiore possibilità di reperire personale da adibire a servizi di baby-sitting e in alternativa di fruire dei servizi offerti dai centri estivi, ecc.

Per tener conto di tali elementi, e del fatto che il personale sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico continuerà ad essere impegnato anche nei prossimi mesi a fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, la platea interessata dal provvedimento è stata stimata in circa 41.900 potenziali beneficiari di cui 28.400 lavoratori pubblici e 13.500 lavoratori privati.

Ai fini della stima delle prestazioni oggetto della modifica normativa in esame gli importi relativi alle retribuzioni, distintamente per le categorie di lavoratori sopra riportati, sono stati opportunamente rivalutati.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei maggiori oneri, *che in ogni caso si sostanziano come limite di spesa*, derivanti dal presente articolo, rispetto a quanto già previsto dal DL 18/2020:

Anno 2020 - (Importi in milioni di euro)														
Tipo lavoratore	Articolo in esame								Stanziamento DL 18/2020 rideterminato ai sensi procedura art. 126, comma 6			Maggiore onere		
	durata congedo parentale al 50% retr per max 30 giorni				Voucher 1.200/2.000 euro		Totale		Congedo parentale + Voucher	Copertura figurativa	Totale onere	Congedo parentale + Voucher	Copertura figurativa	Totale onere
	Beneficiari	Indennità	Copertura figurativa	Totale onere	Beneficiari	Onere	Beneficiari	Onere						
Lavoratori dipendenti privati	753.218	598,6	395,1	993,7	301.287	362,0	1.054.505	1.355,7	544,9	291,4	836,3	415,7	103,7	519,4
Lavoratori con figli con disabilità grave da 13 a 40 anni di età	64.991	51,6	34,1	85,7	25.996	28,0	90.987	113,7	46,5	24,9	71,4	33,1	9,2	42,3
Lavoratori autonomi	49.752	29,3	14,9	44,2	21.322	26,0	71.074	70,2	10,6	4,5	15,1	44,7	10,4	55,1
Gestione separata (iscrizione in via esclusiva)	19.092	11,7	7,7	19,4	8.182	10,0	27.274	29,4	4,7	2,4	7,1	17,0	5,3	22,3
Lavoratori pubblici e privati del settore sanitario e altri (art. 25 DL 18/2020)				0,0	42.928	67,6	42.928	67,6	30		30	37,6	0,0	37,6
TOTALE	887.053	691,2	451,8	1.143,0	399.715	493,6	1.286.768	1.636,6	636,7	323,2	959,9	548,1	128,6	676,7

Conseguentemente sono stati rideterminati i limiti di spesa di cui agli articoli 23 e 25 del DL n. 18/2020.

Come indicato in Tabella i limiti di spesa dell'articolo 23 del DL n. 18/2020, relativi alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 126 del DL 18/2020 sono stati ridotti per 331,2 mln di euro, di cui 131,2 mln di euro per contribuzione figurativa. Di tale riduzione un importo pari a 200 mln di euro ha finanziato l'incremento a 500 mln di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 dello stesso decreto legge n. 18/2020.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 73 (Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

La norma proposta prevede la concessione di un numero aggiuntivo complessivo di 12 giornate di permesso retribuito, rispetto a quanto previsto dall'art. 24, DL 18/2020, fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS, con riferimento all'anno 2018, si possono ipotizzare le seguenti platee nel campo di applicazione del presente provvedimento:

- Permessi mensili di 3 giorni per figli con handicap grave art.42, commi 2 e 3, D. Lgs n.151/2001 (Art.33 co.3 L.104/1992): circa 71.500 disabili assistiti corrispondenti a 70.000 beneficiari con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 76,8 euro;
- Permessi mensili di 3 giorni per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave (ex Art.33 co.3 L.104/92): circa 339.000 disabili assistiti da 330.000 beneficiari con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro;
- N° lavoratori beneficiari di permessi mensili (art.33, co.6, legge n.104/1992) per lavoratore con handicap grave: circa 42.000 con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro.

L'incremento di 12 giorni complessivi di permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 rispetto a quanto stabilito dall'art. 24 del DL 18/2020 comporta un maggior onere da finanziare stimato in 604,7 milioni di euro (454,6 milioni di euro per prestazione e 150,1 milioni di euro per coperture figurative).

Art. 74 (*Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato*)

La proposta normativa, richiamando l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, proroga fino al 31 luglio la possibilità di equiparare l'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, laddove prescritto dalle autorità sanitarie competenti, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso:

1. del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
2. di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;

essendo rischioso recarsi sul posto di lavoro nella situazione di emergenza epidemiologica.

Con riferimento agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento si ritiene che questi derivino esclusivamente dai soggetti dipendenti del settore privato.

Si stima che il numero dei soggetti potenzialmente interessati possa essere circa 25.200, ipotizzando che dei 42.000 dipendenti privati in possesso del riconoscimento di disabilità, il 10% possa continuare l'attività lavorativa tramite lo smart-working e un 30% usufruisca della cassa integrazione

Con riferimento al punto 2, tenendo conto delle possibili sovrapposizioni con i soggetti di cui al punto 1, e che il numero dei malati oncologici e immunodepressi è considerevole si stima che gli interessati possano essere indicativamente 30.000.

Ipotizzando una retribuzione di 85 euro giornaliera e un periodo di assenza dal lavoro di 40 giorni avremo un onere per il 2020 pari a 250 milioni di euro di cui 62 milioni di euro per contribuzione figurativa e 188 milioni di euro per prestazioni.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri per l'anno 2020:

SNF: 250 mln di euro;

Indebitamento netto: 188 milioni di euro

Conseguentemente la disposizione integra il relativo limite di spesa.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 75 (Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

Gli effetti finanziari della disposizione sono determinati nell'articolo 84 per le tipologie di identità ivi considerate.

Art. 76 (Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 77 (Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)

La disposizione prevede un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della misura ad invarianza della dotazione finanziaria stabilita, non generando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 78 (Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

La disposizione prevede un rifinanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza, incrementato di 650 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 1.150 milioni di euro per l'anno 2020.

La disposizione modifica la platea dei beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero i professionisti iscritti agli enti di diritto privato.

Da un lato si introducono due ulteriori requisiti per accedere all'indennità in oggetto, determinando un restringimento della platea dei potenziali beneficiari, dall'altro abrogando il requisito dell'esclusività dell'iscrizione agli enti di previdenziali in esame (art. 34, DL 23/2020), si dà luogo ad un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

Sulla base del numero di domande pervenute agli enti per l'indennità relativa al mese di marzo, tale rifinanziamento è da ritenersi congruo ai fini della copertura finanziaria della misura per le mensilità di aprile e maggio.

Si rappresenta, in ogni caso, che la previsione di ulteriori criteri di selettività della misura è demandata ad apposito decreto attuativo che, in base al succitato articolo 44, andrà a definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.

Infine si fa presente che a seguito dell'attuazione della procedura di cui all'articolo 126 del DL 18/2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 originaria in 300 mln di euro è stata adeguata in 500 mln di euro e il relativo utilizzo è stato disciplinato con DM del 28 marzo 2020 e DM del 30 aprile 2020.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 79 (Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

La disposizione ha carattere procedimentale, non comporta dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 80 (Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

Con riferimento al punto a) del presente articolo si fa presente che la disposizione ha carattere procedimentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il punto b) dell'articolo in esame prevede la possibilità, per i datori di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 abbiano proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, di revocare il recesso e di fare richiesta del trattamento di integrazione in deroga, di cui all'art. 22 del DL 18/2020, decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

A tal proposito si ritiene che i maggiori oneri derivanti dalla concessione del trattamento in deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020, comunque nell'ambito del limite di spesa programmato, in caso di revoca del contratto di lavoro verrebbero compensati da una minore spesa di relativa alla erogazione della NASPI conseguente il licenziamento.

Pertanto, dall'articolo in esame non sorgono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 81 (Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

La misura di carattere procedimentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Art. 82 (Reddito di emergenza)

Il Reddito di Emergenza (Rem) è un sostegno al reddito straordinario riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Reddito di Emergenza è una misura a cui possono accedere i nuclei familiari che soddisfino i seguenti requisiti:

- residenza in Italia;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'ammontare mensile della prestazione;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

L'ammontare del beneficio varia in relazione alla composizione del nucleo familiare, come risultante dalla DSU di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, valida al momento di presentazione della domanda: pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2,

corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge.

Il Rem non è inoltre compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda mensile sia superiore all'ammontare mensile della prestazione;
- essere percettori di Reddito di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Ai fini della determinazione della platea dei potenziali nuclei beneficiari del Reddito di Emergenza si è fatto riferimento alle DSU presentate nell'anno 2019 con un reddito ISEE inferiore a 15mila euro (4,4 milioni); escludendo da queste i nuclei familiari percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza del mese di gennaio 2020, la platea si riduce a 3,4 milioni; escludendo poi i nuclei con patrimonio mobiliare superiore a quello previsto dalla norma (310mila nuclei), quelli che potrebbero percepire uno dei trattamenti previsti dal decreto "Cura Italia" (circa 538mila nuclei), la categoria dei lavoratori domestici (129mila nuclei), e i titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dei percettori di assegno ordinario di invalidità (542mila nuclei), la platea si riduce a 1,9 milioni di nuclei beneficiari.

Successivamente sono stati esclusi dalla platea dei nuclei beneficiari quelli con all'interno almeno un lavoratore dipendente la cui retribuzione lorda mensile sia superiore all'ammontare mensile della prestazione, ottenendo 801mila nuclei beneficiari.

Al fine di determinare la platea dei potenziali beneficiari del Reddito di Emergenza e l'effettivo importo erogato, si è ricostruito il presumibile reddito mensile del nucleo sommando i redditi da pensione, quelli da lavoro dipendente⁴ e quelli derivanti da trattamenti di disoccupazione.

Escludendo infine i nuclei che hanno un reddito mensile superiore alla soglia prevista dalla norma in virtù della composizione del nucleo familiare, si ottengono i seguenti risultati:

Numero nuclei	Numero persone coinvolte	Importo Rem per 2 mesi (milioni di euro)
694.100	1.613.100	763,7

Per tener conto, in via prudenziale, di coloro che non hanno presentato una DSU nel 2019 e che alla luce dell'attuale situazione economica potrebbero richiedere la prestazione, viene applicato un parametro espansivo della platea del 25%:

Numero nuclei	Numero persone coinvolte	Importo Rem per 2 mesi (milioni di euro)
867.600	2.016.400	954,6

⁴ Per i lavoratori dipendenti del settore privato a tempo determinato, si è ipotizzato uno shock economico pari al 50% del reddito mensile percepito.

Si è scelto di non ridurre ulteriormente la platea per tener conto di coloro che, nonostante in possesso dei requisiti, non chiederanno la prestazione, nell'ipotesi che tale fenomeno si compensi con le nuove richieste derivanti dall'esclusione del requisito della cittadinanza italiana.

L'onere derivante dall'applicazione della misura in esame è stimato pari a 954,6 milioni di euro.

A tali fini è quindi fissato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020 L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione tra centri di assistenza fiscale e INPS è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Pertanto gli oneri derivanti dal presente articolo risultano complessivamente pari a 959,6 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 83 (Sorveglianza sanitaria)

comma 1: prevede la sorveglianza sanitaria finalizzata alla prevenzione del rischio da contagio Covid-19 nei confronti dei lavoratori inquadrabili come “fragili”, ovvero sia, le persone portatrici di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili, o maggiormente suscettibili ovvero esposti a conseguenze più gravi in caso di contagio, in coerenza con quanto declinato nel Documento tecnico, pubblicato il 23 aprile u.s., elaborato dall'Istituto ed approvato dal Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile. Pertanto, in deroga alle disposizioni generali di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in conseguenza dello stato emergenziale, al fine di individuare le misure preventive, aggiuntive o specifiche per una tutela, quanto maggiore possibile, rispetto ad un eventuale contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti a sottoporre i lavoratori alle misure di sorveglianza sanitaria eccezionale. Trattasi di sorveglianza sanitaria eccezionale, in quanto misura connessa ad uno stato emergenziale e finalizzata alla prevenzione esclusiva del rischio da contagio, ad esclusione quindi degli altri rischi specifici della mansione, normati dal d. lgs. 81/2008 e s.m.i. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

commi 2 e 3: al fine di e garantire la tutela della salute, si prevede l'attivazione di misure di sorveglianza sanitaria finalizzate all'individuazione dei lavoratori c.d. fragili, anche nelle realtà lavorative che svolgono attività per le quali, sulla base della natura del rischio, ai sensi del sopra citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la stessa sorveglianza sanitaria non è attualmente prevista. Viene inoltre introdotta la previsione che consente al datore di lavoro, nella descritta situazione emergenziale, in deroga a quanto statuito dal d. lgs 81/2008, di nominare un medico competente ad hoc, oltre che di avvalersi dei servizi territoriali dell'INAIL che provvede alla sorveglianza sanitaria con propri medici del lavoro e avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quindi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. La tariffa relativa alle prestazioni sanitarie in questione sarà definita mediante l'adozione di apposito decreto interministeriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, tenuto conto che le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, contemplate al comma 2, non possono essere assimilate a quelle effettuate dai medici competenti ai sensi del d. lgs n.81/2008 s.m.i., stante le diverse finalità, che non debbano trovare applicazione le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo, riguardanti gli ulteriori obblighi dello stesso medico competente connessi allo svolgimento della relativa funzione. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro

comma 4: prevede che, per le finalità volte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, l'INAIL venga autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti

di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, della durata massima di quindici mesi, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021, la cui quantificazione è riportata nella tabella sottostante.

I predetti oneri graveranno sulle risorse europee e di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'ANPAL, entro il limite massimo di 105 milioni di euro. Nella convenzione saranno definite tutte le modalità operative per garantire che le assunzioni siano effettuate nel rispetto delle norme e principi stabiliti dal Reg. UE 1303-1304/2013 per i Fondi Strutturali del periodo di programmazione 2014/2020 e in particolare dal Fondo Sociale Europeo. La norma non comporta, dunque, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Sulla base delle esigenze di sorveglianza sanitaria che emergeranno, sarà definita l'esatta articolazione del contingente di personale a tempo determinato, il cui reclutamento avverrà a decorrere dal mese di ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (quindici mesi).

Fermo il limite massimo di spesa sopra indicato, il contingente sarà composto da:

- Medici di I livello (costo unitario di € 98.535 al lordo oneri riflessi)
- Professionisti (costo unitario di € 94.265 al lordo oneri riflessi)
- Personale delle Aree (costo unitario di € 53.199 al lordo oneri riflessi)

A titolo meramente esemplificativo si riporta una possibile articolazione:

TABELLA DETTAGLIO ONERI TEMPO DETERMINATO					
CATEGORIA	TOTALE TRATTAMENTO FONDAMENTALE LORDO ONERI RIFLESSI	TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO LORDO ONERI RIFLESSI	TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO LORDO ONERI RIFLESSI	STIMA NUMERO DIPENDENTI DA ASSUMERE	COSTO COMPLESSIVO
MEDICI	52.616,39	45.918,79	98.535,17	400	39.414.069,64
PROFESSIONISTI I LIVELLO	56.552,94	37.712,23	94.265,17	350	32.992.808,89
PERSONALE AREA C	34.379,41	18.819,72	53.199,13	210	11.171.817,92
			TOTALE annuo	960	83.578.696,45
			costo per l'anno 2020		20.894.674,11
					104.473.370,56

Art. 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, allo scopo di fronteggiare l'emergenza economica derivante dal COVID-19, ha previsto misure di sostegno ai lavoratori.

In particolare, ha introdotto per il mese di marzo 2020 una indennità di 600 euro prevista in favore di cinque categorie di lavoratori:

1. Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27).
I professionisti devono essere titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere attivi alla medesima data. Ai fini dell'accesso all'indennizzo, devono essere iscritti alla gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, L.335/1995, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

2. Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Inps (art. 28)

I lavoratori autonomi beneficiari dell'indennità sono quelli iscritti alle Gestioni speciali degli Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell'ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. La prestazione è riconosciuta a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione Separata.

3. Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

La categoria è identificata dalla qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e, sempre alla data del 17 marzo 2020, non devono essere in alcun rapporto di lavoro dipendente.

4. Lavoratori del settore agricolo (art. 30)

I lavoratori del settore agricolo sono soprattutto gli operai agricoli a tempo determinato. Nell'ambito di applicazione rientrano, però, anche le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e cioè piccoli coloni e partecipanti familiari. L'indennità viene riconosciuta se i soggetti hanno svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e inoltre non sono titolari di trattamento pensionistico diretto.

5. Lavoratori dello spettacolo (art. 38)

L'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro. Inoltre, alla data del 17 marzo 2020 non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente.

In applicazione dell'art.44 dello stesso decreto-legge, inoltre, è stata prevista la medesima indennità di 600 euro per il mese di marzo in favore di:

- a. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b. lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- c. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- d. incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione e le indennità di 600 euro già previste dal DL 18/2020, inclusa quella per i professionisti delle casse previdenziali. Non è inoltre cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

I soggetti, inoltre, non devono essere titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.

La disposizione prevede per il mese di aprile:

1. indennità di 600 euro per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
2. indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Inps ;
3. indennità di 500 euro ai lavoratori del settore agricolo;
4. indennità di 600 euro ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali cui si aggiungono, rispetto al mese di marzo, i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
5. indennità di 600 euro ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo cui deriva un reddito non superiore a 50.000 (requisito già previsto per indennità mese di marzo) oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro ;
6. indennità di 600 euro ai lavoratori individuati dal decreto applicativo dell'art 44 sopra descritti .

La disposizione per il mese di maggio prevede:

- indennità di 1.000 euro per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. I requisiti richiesti, innovativi rispetto all'indennità di marzo, sono costituiti, per i professionisti, da una riduzione del fatturato (almeno -33% tra il secondo bim. 2020 ed il secondo bim. 2019) e, per i collaboratori, dalla non titolarità di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alla data di entrata in vigore del proponendo decreto;
- indennità di 1.000 euro ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali cui si aggiungono, rispetto al mese di marzo i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; si precisa che l'incompatibilità con il trattamento NASPI è stabilito, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, per l'indennizzo del mese di maggio e che di tale aspetto si è tenuto conto nella definizione dei beneficiari di maggio;
- indennità di 600 euro ai lavoratori dello spettacolo con almeno con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo cui deriva un reddito non superiore

- a 50.000 (requisito già previsto per indennità mese di marzo) oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro;
- indennità di 600 euro ai lavoratori individuati dal decreto applicativo dell'art 44 sopra descritti .

Le indennità elencate non sono cumulabili con le indennità ai lavoratori domestici e con le indennità previste per gli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Le suddette indennità di aprile e maggio sono, invece, cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e di tale aspetto si è tenuto conto nella individuazione delle platee di beneficiari di indennizzo dei mesi di aprile e maggio.

L'indennizzo del mese di marzo è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/84.

Si precisa, inoltre, che ai lavoratori con i requisiti necessari per l'erogazione dell'indennità sopra descritte, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Tutte le indennità di cui alla presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito.

Stima degli oneri derivanti dalla proposta normativa

- Onere per prolungamento indennizzi aprile e maggio

La disposizione prevede la copertura degli oneri collegati alla proposta normativa per la cui stima si è reso necessario individuare le platee di lavoratori beneficiari dell'indennità.

Il monitoraggio delle domande di indennizzo pervenute per il mese di marzo ha costituito la principale informazione amministrativa per l'individuazione delle distinte platee di lavoratori; le successive operazioni di affinamento dei dati hanno riguardato, a stima, lo scarto delle domande duplicate, l'individuazione delle domande pervenute per una categoria diversa da quella di appartenenza, la loro riallocazione nella corretta categoria di lavoratori, la quantificazione delle domande accoglibili che potranno ancora pervenire, l'incrocio con gli archivi dell'Istituto per il controllo dei requisiti di compatibilità.

Successivamente a tali operazioni di assestamento dei dati (che potranno essere consolidati dopo il completamento dei controlli amministrativi ad opera delle Direzioni competenti dell'Istituto) si è proceduto alla definizione dei beneficiari per singola categoria e per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, stante, laddove presente, la differenziazione dei requisiti per ognuno dei due mesi considerati.

Nel prospetto che segue si rileva la stima dei beneficiari e degli oneri collegati.

Stima oneri proroga indennità degli indennizzi previsti agli art. 27-28-29-30 e 44 (parte) del DL 18/2020 per i mesi di aprile e maggio
(valori in mln di euro)

Categoria lavoratori	Num. Beneficiari Aprile	Num. Beneficiari Maggio	Oneri Indennizzo Aprile	Oneri Indennizzo Maggio	Oneri Complessivi
			(in milioni di euro)		
Professionisti e rapporti co.co.co iscritti Gestione Separata	501.000	448.000	300,6	448,0	748,6
Lavoratori autonomi gestioni speciali Ago	3.050.000		1830,0	0,0	1830,0
Lavoratori stagionali turismo	234.000	208.000	140,4	208,0	348,4
Operai agricoli	660.000		330,0	0,0	330,0
Lavoratori dello spettacolo	95.000	95.000	57,0	57,0	114,0
Lavoratori danneggiati non coperti da altri interventi	369.000	369.000	221,4	221,4	442,8
Totale	4.909.000	1.120.000	2879,4	934,4	3813,8

Il costo complessivo riportato nel prospetto è stimato pari a 3.813,8 mln di euro.

- Onere per compatibilità indennizzo mese di marzo e assegno ordinario di invalidità
Riguardo la compatibilità fra indennizzo di marzo e assegno ordinario di invalidità, sono stati stimati circa 45.000 beneficiari cui corrisponde un onere aggiuntivo pari a 27 mln di euro.

- Onere per integrazione del reddito di cittadinanza
Con riferimento agli oneri collegati al RdC, si è stimato che la platea di lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza per un ammontare del beneficio in godimento inferiore a quello dell'indennità, è pari a circa 150.000 soggetti per il mese di aprile e di circa 39.000 soggetti per il mese di maggio (tenuto conto dell'esclusione dei lavoratori di cui agli artt. 28 e 30 del DL n.18 del 17/3/2020); tenuto conto dell'importo mensile da integrare pari a circa 320 euro per il mese di aprile e di circa 600 per il mese di maggio si stima un onere complessivo per il 2020 di circa 72 mln di euro a carico del reddito di cittadinanza.

Da quanto esposto, consegue una stima complessiva degli interventi normativi esaminati pari a 3.912,8 mld di euro.

Infine, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 126 del DL n. 18/2020 è stata effettuata, sulla base dei dati riscontrati in sede di monitoraggio, una rideterminazione, a parità di saldi, dei limiti di spesa relativi alle indennità per marzo 2020 di cui all'articolo 27, 28 e 29 del citato DL n. 18/2020 che risultano pertanto così rideterminate:

articolo 27: da 203,4 mln di euro a 318, 0 milioni di euro;

articolo 28: da 2.160 milioni di euro a 1.999,2 milioni di euro;

articolo 29: da 103,8 milioni di euro a 150 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 85 (Indennità per i lavoratori domestici)

Allo scopo di fronteggiare le ricadute in termini economici conseguenti all'emergenza COVID, la proposta di modifica normativa prevede il riconoscimento per i mesi di aprile e maggio 2020, di un'indennità mensile ai lavoratori domestici per i quali, alla data del 23 febbraio 2020, risultino uno o più contratti di lavoro attivi di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L'importo dell'indennità mensile è pari 500 euro ed è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro e non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28,

29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del 2020 ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, e non spettano ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare dell'indennità medesima. Detta indennità non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui al presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità per ciascuna mensilità

Dai dati di archivio si è stimata una platea dei soggetti interessati pari complessivamente a circa 460.000. Tenuto conto degli importi erogabili e delle numerosità dei beneficiari, si stima un onere complessivo per il 2020 pari a 460 mln di euro, determinando in tali termini il relativo limite di spesa. Si è stimato inoltre che la platea dei lavoratori domestici appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza per un ammontare del beneficio in godimento inferiore a quello dell'indennità di cui al presente articolo, è pari a circa 16.000 soggetti, per un importo mensile da integrare pari a circa 260 euro. Pertanto si stima un onere complessivo per il 2020 di circa 8,3 mln di euro per l'anno 2020 a carico del reddito di cittadinanza, integrando la relativa autorizzazione di spesa.

In tali termini dal presente articolo derivano maggiori oneri pari a 468,3 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 86 (Divieto di cumulo tra indennità)

La disposizione disciplina sia l'incompatibilità tra le nuove indennità del presente provvedimento comprese quelle dei domestici sia la compatibilità con l'assegno ordinario di invalidità. Dalla prima disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica mentre gli effetti finanziari della compatibilità delle indennità con l'assegno ordinario di invalidità sono determinati nell'articolo 84.

Art.87 (Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga)

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto disciplina un possibile utilizzo di risorse comunque programmate, al netto di utilizzi effettuati da altre disposizioni a valere sulle medesime.

Art. 88 (Fondo Nuove Competenze)

Al fine di contrastare e limitare l'impatto negativo sui livelli occupazionali derivante dall'Emergenza Covid 19 ed accompagnare la fase di ripresa, l'articolo in esame demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di stipulare accordi, nell'anno 2020, con cui possono essere previste rimodulazioni dell'orario di lavoro con le quali parte dell'orario viene destinato ad interventi di formazione del lavoratore. La misura ha carattere di eccezionalità per l'anno 2020 ed è applicabile nei confronti di tutti i lavoratori interessati. Al fine di sostenere gli interventi di formazione è istituito presso Anpal, uno specifico Fondo, denominato Fondo per le nuove competenze, che trova copertura per 230 milioni di euro, sulle risorse europee del Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l'Occupazione (PON SPAO). Gli interventi di formazione previsti nell'articolo oltre ad essere compatibili con le finalità del PON SPAO, rispondono alle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nell'ambito della *Coronavirus Response Investment Initiative*.

Alle iniziative di cui sopra, possono partecipare, previa intesa in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali del Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

I criteri e le modalità per l'utilizzo del fondo e per il rispetto del relativo limite di spesa sono stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 89 (Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)

La disposizione ha carattere procedimentale, non comporta dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 90 (Diritto al lavoro agile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, non comporta dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 91 (Attività di formazione a distanza)

La disposizione ha carattere ordinamentale, non comporta dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 92 (Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL)

La disposizione prevede il riconoscimento delle prestazioni NASPI e DISCOLL per due mensilità aggiuntive ai soggetti per i quali tali prestazioni terminano nei mesi di marzo ed aprile 2020 e che non risultano beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto.

La platea dei beneficiari è stata estratta dagli archivi dell'Istituto con riferimento ai beneficiari di NASPI e DISCOLL per i quali nei mesi di marzo e aprile 2020 risulta concluso il pagamento dell'indennità. Da questa platea sono stati sottratti coloro che alla data della valutazione sono risultati beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

Si tratta di complessivi 240.000 soggetti che terminano l'indennità Naspi nel bimestre indicato, per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 780 euro, e di 1.200 soggetti che terminano l'indennità DISCOLL nel trimestre indicato, per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 765 euro.

Per quanto riguarda i beneficiari di Naspi, la retribuzione media mensile utile per il calcolo delle contribuzioni figurative per i soggetti indicati risulta pari a 1.348 euro, ed inoltre è stata considerata una misura media mensile degli assegni familiari pari a 50 euro.

Conseguentemente l'onere complessivo connesso alla norma proposta, comprensivo delle contribuzioni figurative e degli assegni famigliari previsti per l'indennità NASPI, è stato stimato per l'anno 2020 pari a 613,7 milioni di euro come indicato nel prospetto che segue.

Tipo indennità	Numero beneficiari	ONERE (milioni di euro)			
		Indennità aggiuntive	Assegni famigliari	Contribuzione figurativa	ONERE COMPLESSIVO
NASPI	240.000	374,4	24,0	213,5	611,9
DISCOLL	1.200	1,8	-	-	1,8
TOTALE	241.200	376,2	24,0	213,5	613,7

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 93 (Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

La disposizione prevede che la possibilità di rinnovare i contratti a termine con scadenza entro il 30 agosto 2020, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8 anche in assenza delle causali previste dall'articolo 19 dello stesso decreto. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 94 (Promozione del lavoro agricolo)

La proposta normativa, per incentivare il lavoro agricolo, prevede per i percettori di:

- ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa;
- NASPI e Dis-coll;
- reddito di cittadinanza;

la possibilità di stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30, senza subire la perdita dei benefici.

La variante normativa configura effetti finanziari diversi a seconda della tipologia di prestazione a sostegno del reddito percepita.

Nel caso di soggetti in cassa integrazione a zero ore, non compatibile con qualunque attività lavorativa, l'unico effetto finanziario che si evidenzia è quello fiscale in conseguenza all'aumento del reddito complessivo del percettore dell'ammortizzatore. In via prudenziale nelle valutazioni non si è tenuto conto di tale effetto

Dagli archivi dell'istituto sono stati selezionati circa 9.800 soggetti percettori di Naspi e Dis-coll con periodi di lavoro agricolo. Dall'esame delle posizioni individuali risulta che il comportamento prevalente sia quello di sospendere la prestazione di NASPI e Dis-coll nel caso di contratto di lavoro agricolo a termine che interviene durante il periodo di percezione dell'indennità. Questo crea degli effetti finanziari di cassa in quanto, a normativa variata, non richiedendo la sospensione della prestazione quest'ultima **potrebbe essere anticipata al 2020**. Anche in questo caso esiste un effetto fiscale positivo dovuto all'aumento del reddito complessivo di cui non si terrà conto in via prudenziale. Con riferimento agli effetti finanziari negativi, ipotizzando che:

- il 10% possa anticipare la prestazione al 2020;
- l'importo medio giornaliero della Naspi e Dis-coll sia di 30 euro;
- il numero di giornate lavorate nel periodo di emergenza sia pari a 30;

avremo un effetto anticipo di spesa per il 2020 pari a 1,3 milioni di euro (di cui 0,4 di contribuzione figurativa) e un risparmio di pari importo nel 2021.

Nel caso di percettori del reddito di cittadinanza si configurano degli effetti finanziari negativi dovuti alla mancata riduzione del reddito di cittadinanza come conseguenza dell'instaurazione del rapporto

di lavoro subordinato. Dagli archivi dell'Istituto risultano circa 32.000 percettori di reddito di cittadinanza che hanno avuto giornate di lavoro in agricoltura. L'aumento della prestazione di RdC è stato stimato ipotizzando che:

- l'importo medio giornaliero della retribuzione per il lavoro agricolo sia pari a 60 euro;
- il numero di giornate lavorate nel periodo di emergenza sia pari a 30.

Sulla base dei dati rilevati e le ipotesi poste ne deriva un maggior onere di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Pertanto, l'applicazione della norma comporterebbe complessivamente i seguenti effetti finanziari:

<i>importi i milioni di euro</i> (+) oneri / (-) risparmi	
2020	58,9
2021	-1,3

Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Dal comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto è diretto a fissare un limite temporale per l'applicazione della disposizione in esame in linea alle osservazioni già rappresentate in sede di verifica della medesima e della relativa relazione tecnica che in ogni caso ha previsto come presupposto tale termine.

Art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

In merito all'articolo in oggetto, si fa presente che si tratta della diversa finalizzazione delle risorse finanziarie già impegnate dall'Inail nell'anno 2019 ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. per il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso bandi di finanziamento, nonché di quelle disponibili nel bilancio di previsione 2020 per le medesime finalità.

In particolare, facendo salve le disposizioni di cui all'art.1 commi 862 ss. della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e successive modificazioni, che hanno previsto a partire dall'anno 2016 l'istituzione presso l'Inail di un fondo destinato esclusivamente alle micro e piccole imprese del settore agricolo, risultano già impegnati ma non ancora utilizzati sul bilancio di previsione 2019 dell'Istituto euro 211.226.450,00, cui vanno aggiunte le disponibilità per l'anno in corso (al netto del predetto fondo per l'agricoltura, pari ad euro 25 milioni, di cui 10 milioni conferiti al Fondo vittime amianto portuali e di ulteriori 50 milioni già trasferiti ad Invitalia ai sensi dell'art. 42 comma 1 del decreto legge 17 luglio 2020, n. 18), pari ad euro 192 milioni, per un importo totale di euro pari a circa 403 milioni.

In relazione a quanto precede, verrebbe quindi revocato il bando di finanziamento Isi 2019 già approvato dall'Inail e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2019.

La finalizzazione specifica sopra individuata ha lo scopo di finanziare interventi coerenti con le previsioni contenute nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali il 14 marzo 2020 ed aggiornato il 24 aprile 2020, per sostenere il riavvio delle attività produttive nella cd. Fase 2 dell'emergenza.

Tali interventi, individuati dalle strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto, consisterebbero nell'acquisto di:

- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Le risorse verrebbero quindi destinate a finanziare in conto capitale ed al 100% la realizzazione dei predetti interventi, che consentono di realizzare il cd. "distanziamento fisico" tra i lavoratori nell'ambito dei rispettivi luoghi di lavoro e verso utenti esterni e addetti alle forniture, la sanificazione ambientale e il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro finalizzato a prevenire possibili situazioni di contagio, misure di protezione individuale, avviati successivamente alla data di pubblicazione del succitato decreto-legge n. 18/2020 (17 marzo 2020).

I predetti contributi saranno rivolti a tutte le imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali iscritte al Registro delle imprese, con un criterio di proporzionalità rispetto al numero dei dipendenti addetti.

Per l'attuazione degli interventi sopra illustrati è previsto che l'Inail trasferisca ad Invitalia S.p.A. le suindicate risorse finanziarie, previa formulazione di specifici indirizzi sulla base dei quali provvedere ad erogare i contributi alle imprese, con riferimento in particolare alla puntuale e dettagliata declinazione di tutte le misure e dispositivi finanziabili a garanzia della *governance* del programma in questione.

Si fa presente che gli interventi finanziari in oggetto si configurano come aiuto di Stato compatibile ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", modificata ed integrata il 3 aprile u.s., e che il relativo atto di notifica alla stessa Commissione europea sarà a cura del Ministero competente *ratione materiae*.

Si conferma infine che l'attuazione delle disposizioni che precedono avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 96 (Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri derivanti dal noleggio delle autovetture da mettere a disposizione del personale ispettivo sono posti a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che provvede nei limiti delle proprie disponibilità.

Art. 97 (Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)

Il Fondo di garanzia istituito dall'art. 2 della L. 297/82 ha lo scopo di erogare ai lavoratori dipendenti il TFR e le ultime tre retribuzioni in caso di insolvenza del datore di lavoro. Per le somme pagate il Fondo è surrogato nella posizione creditoria dei lavoratori, tuttavia, per l'esercizio dell'azione di surroga, deve disporre della quietanza rilasciata dai lavoratori stessi.

Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria che pone le persone in isolamento fiduciario o in lock down, al fine di superare i tempi e le difficoltà per porre in atto i pagamenti da parte del Fondo secondo la procedura dettata dalla normativa vigente, la proposta normativa è finalizzata a consentire la liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia, TFR e crediti di lavoro, mediante bonifico ed esercitare la relativa azione di surroga senza dover acquisire la quietanza del lavoratore.

L'introduzione del bonifico quale modalità di pagamento di queste prestazioni e della contabile di pagamento al posto della quietanza per l'esercizio dell'azione di surroga, consentirebbe all'Istituto di ridurre i tempi di pagamento delle domande, di risparmiare l'onerosa gestione delle quietanze e renderebbe possibile l'informatizzazione dell'intero processo di gestione, dalla domanda di prestazione alla surroga dell'ufficio legale, eliminando i rischi ed i costi connessi alla gestione manuale delle quietanze. Inoltre, si garantirebbe, in questa delicata e perdurante fase emergenziale, il rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria emanate sia a livello centrale che territoriale.

La proposta normativa in esame a carattere esclusivamente procedimentale.

Pertanto, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

La disposizione prevede per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

E' stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

A) Commi 1-5

La disposizione – che reitera per i mesi di aprile e maggio 2020 la misura già prevista dall'art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell'«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all'interno dell'art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i «redditi diversi». Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).

I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per il mese di marzo 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 165.000 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito (le domande presentate sono state infatti 131.077, ma occorre tenere conto del fatto che l'ordine di priorità per i redditi più bassi – stabilito con il decreto attuativo del Ministro dell'Economia – potrebbe avere dissuaso molti aventi diritto dal richiedere l'indennità, come testimoniato dal fatto che le prenotazioni era state superiori, circa 153.586).

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue di cui al comma 2, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio.

Stante la verificatasi incapienza delle risorse stanziare per il mese di marzo, si propone di innalzare il limite di spesa previsto dall'art. 96, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, come convertito, sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'art. 96, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

Dal complesso dei commi da 1 a 5 derivano pertanto maggiori oneri per 230 mln di euro per l'anno 2020

B) Comma 7

La legge n 91 del 1981 individua come sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità.

Le società sportive professionistiche non sono destinatarie delle disposizioni in ordine a CIGS e CIGO. Gli sportivi professionisti sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Si tratta, tuttavia, di una iscrizione circoscritta all'IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e non alla contribuzione minore.

La possibilità dei suddetti professionisti di accedere alla cassa integrazione in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n 18 del 2020, pone delle incertezze interpretative: gli atleti professionisti, anche quando inquadrabili nella figura giuridica dei lavoratori subordinati, hanno una disciplina speciale, soggiacendo a regole diverse dalla generalità dei lavoratori dipendenti (non possono certo, essere ricondotti alle figure dell'operaio, dell'impiegato o del quadro). Le mansioni e classificazioni d'altra parte sono importanti, posto ad esempio, che gli strumenti di cui stiamo trattando non si applicano ai dirigenti ma solo a operai, impiegati e quadri.

Per questo motivo la proposta normativa in commento è volta ad includere nella cassa integrazione in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n 18 del 2020, i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti delle categorie minori, individuate tra quelli con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro.

Dall'esame degli archivi gestionali dell'Inps sono emersi i seguenti dati:

- numero medio annuo di lavoratori: 5.293
- retribuzione media annua 2019: 16.948,92;
- giornate annue lavorate: 188,42;
- mesi lavorati: 7,69.

L'onere è stato stimato ipotizzando una percentuale di ricorso alla prestazione in esame pari al 100% dei potenziali beneficiari e la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 9 settimane. Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote Fondo pensione sportivi professionisti pari, nel 2020, al 33%.

Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare.

Ciò detto, le disposizioni previste dal presente emendamento comportano oneri complessivi per 21,1 milioni di euro (di cui 13 milioni per prestazioni e 8,1 milioni per coperture figurative).

Pertanto dalla disposizione derivano maggiori oneri per 21,1 mln di euro in termini di saldo netto da finanziare e di 13 mln di euro in termini di indebitamento netto (prestazioni).

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.99 (Osservatorio del mercato del lavoro)

La disposizione prevede, al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro cui è affidata, tra l'altro, la promozione della costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro.

Per le finalità dell'Osservatorio il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

La disposizione, pertanto, **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** anche tenuto conto che all'attuazione dell'intervento, come previsto dal comma 6, si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 100 (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

L'avvalimento del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto avviene nell'ambito dell'attuale contingente di organico e nei limiti dei mezzi assegnati dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.

Art. 101 (Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

La disposizione prevede che l'INPS, per far fronte allo sviluppo dei servizi diretti all'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, possa superare, solo per l'esercizio 2020, il limite di spesa per acquisto di beni e servizi previsto dall'articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (valore medio sostenuto negli anni 2016-2018), consentendo all'Istituto previdenziale un incremento della

spesa in questione nel limite massimo di 68 milioni di euro. Al maggior onere in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di 68 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 102 (Spese per acquisto di beni e servizi Inail)

La disposizione prevede che l'INAIL, per far fronte allo sviluppo dei servizi diretti all'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, possa superare, solo per l'esercizio 2020, il limite di spesa per acquisto di beni e servizi previsto dall'articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (valore medio sostenuto negli anni 2016-2018), consentendo all'Istituto un incremento della spesa in questione nel limite massimo di 45 milioni di euro. Al maggior onere in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di 45 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.103 (Emersione di rapporti di lavoro)

Sotto il profilo tecnico finanziario, occorre rilevare che la norma prevede due procedimenti:

- a) il primo consegue all'istanza di un datore di lavoro che dichiara di voler assumere un cittadino straniero presente sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo o che dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso di svolgimento, con cittadini italiani o stranieri (comma 1);
- b) il secondo viene attivato dal cittadino straniero, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che abbia lavorato nei settori presi in considerazione dalla norma e che sia disoccupato (comma 2).

Il primo procedimento si incardina presso l'INPS per i cittadini italiani e i cittadini di uno Stato membro UE, presso lo sportello unico dell'immigrazione, di cui all'art. 22 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per i lavoratori stranieri. Il secondo procedimento si svolge presso le Questure.

La platea dei beneficiari si compone di persone in condizioni di irregolarità e, per tale ragione, è determinabile solo in via ipotetica.

L'esperienza pluridecennale di provvedimenti normativi di analogo ambito (a partire dal 2000, previste con D.L. 195/2002, D.L. 78/2009 e D.L.vo 109/2012) non consente di effettuare confronti omogenei poiché i requisiti, di volta in volta previsti, afferivano a differenti tipologie di cittadini stranieri e/o di rapporti di lavoro considerati per l'emersione.

Va inoltre segnalato che da quelle esperienze applicative è possibile rilevare come il numero complessivo delle domande presentate per tali procedimenti è sempre risultato notevolmente inferiore a quello dei destinatari potenziali.

Allo scopo di definire una stima assolutamente presuntiva della platea delle domande, si ritiene di fare riferimento alla media delle richieste presentate nel 2009 (295.130 domande) e nel 2012 (134.772 domande).

In linea del tutto ipotetica pertanto, tenendo presente il dato medio delle due ultime procedure, il numero di potenziali domande potrebbe attestarsi a circa 220.000 e potrebbe ripartirsi, secondo un rapporto di 4:1, in 176.000 per il comma 1 e 44.000 per il comma 2.

Per una migliore esposizione degli effetti finanziari che si stima possano derivare dall'articolo in esame, si analizzano, di seguito, dapprima i commi da cui non derivano effetti finanziari e, successivamente, quelli da cui conseguiranno introiti ed oneri.

I commi 1, 2 e 3 non comportano oneri finanziari in quanto hanno contenuto meramente ordinamentale stabilendo i requisiti normativi necessari per poter accedere alle misure di emersione previste dall'articolo.

I commi 4, 5 e 6 sono relativi ai requisiti dell'istanza e modalità procedurali. Hanno dunque carattere ordinamentale e non comportano oneri finanziari.

I commi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17 sono relativi alle condizioni ostative all'accoglimento delle istanze nonché agli effetti sospensivi ed estintivi su determinati procedimenti penali e amministrativi. Hanno dunque carattere ordinamentale e non comportano oneri finanziari.

Il comma 14 stabilisce misure aggravanti rispetto ad illeciti amministrativi e penali in materia di rapporto di lavoro, di carattere ordinamentale.

Il comma 18 sanziona con la nullità l'istanza contenente dati non veritieri; il comma 17 prevede un decreto ministeriale per la ripartizione dei contributi forfettari. Sono entrambi di carattere ordinamentale.

Il comma 20 prevede che, nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, le Amministrazioni dello Stato e le Regioni adottino misure per garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative a beneficio dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2. Per l'attuazione di tali misure, si fa riferimento al Piano triennale di contrasto al caporalato 2020/2022. Si prevede, altresì, che il Tavolo per il contrasto al caporalato possa avvalersi del supporto del Dipartimento della protezione civile e della CRI: si tratta di un supporto eventuale che comunque, ove attivato, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Più in generale, la norma si muove nel solco di funzioni ordinariamente svolte dalle Amministrazioni pubbliche interessate e da essa non discendono, a carico delle stesse Amministrazioni, spese di natura giuridica obbligatoria.

Il comma 21 prevede che, nella composizione del Tavolo operativo per il contrasto al caporalato, di cui all'articolo 25-quater del decreto legge 119/2018, siano inseriti anche rappresentanti della Autorità politica delegata per la coesione territoriale.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica tenuto conto che il numero massimo di componenti del Tavolo è già fissato dall'articolo 25-quater, comma 2, del citato DL 119/2018 in 15 unità. Il comma 22 stabilisce le sanzioni penali per le false dichiarazioni e attestazioni prodotte nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo. La disposizione ha carattere ordinamentale.

Si analizzano, di seguito, i commi dai quali derivano effetti finanziari.

Il comma 7 prevede tre misure di contribuzione forfettaria a carico dei soggetti interessati alla procedura. Per la procedura di cui al comma 1, è previsto un contributo forfettario di € 500 per lavoratore. Per la procedura di cui al comma 2 è previsto esclusivamente un contributo di € 130 ad istanza atteso che il costo relativo all'inoltro delle domande tramite il concessionario di pubblici servizi, di cui all'art. 39, commi 4-bis e 4-ter, legge 16 gennaio 2003, n. 3 è posto a diretto carico dell'interessato e dallo stesso versato al concessionario stesso all'atto dell'operazione. I due contributi afferiscono a diverse procedure e sono quindi alternativi. E' inoltre previsto un contributo per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con successivo decreto ministeriale, in relazione alla dichiarazione di rapporti di lavoro irregolari.

Si può pertanto stimare un'entrata complessiva per i contributi predetti di € 93.720.000 al netto di quanto sarà versato quale contributo per la regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale, in relazione ai rapporti lavorativi irregolari dichiarati, il cui importo è rinviato alla determinazione di un decreto del Ministro del lavoro, ai sensi del comma 7.

Domande stimate	Misura contributo	Importo complessivo
Comma 1 – 176.000	€ 500	€ 88.000.000
Comma 2 – 44.000	€ 130	€ 5.720.000
Totale complessivo		€ 93.720.000

I commi 15 e 16 disciplinano le procedure per l'attuazione delle misure di emersione previste dai commi 1 e 2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno, le attività comporteranno oneri relativi all'adeguamento delle piattaforme tecnologiche, al personale in servizio (straordinario), all'assunzione di lavoratori forniti dalle agenzie di somministrazione di lavoro (comma 23),

all'adozione di dispositivi di protezione individuale ed ambientale per il personale e gli uffici interessati, all'incremento del servizio di mediazione culturale. I costi relativi, ripartiti tra uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono complessivamente stimabili in 75.191.244 euro, di cui 68.792.244 euro nel 2020 e 6.399.000 euro nel 2021, secondo il prospetto analitico di seguito riportato.

Nel dettaglio, gli oneri in questione sono ripartiti tra uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Per la quantificazione degli oneri connessi all'utilizzazione di lavoratori forniti da agenzie di somministrazione di lavoro, si fa rinvio all'analisi del comma 23.

1. Amministrazione civile dell'interno.

1.1 Straordinario

La norma prevede due procedimenti, uno al comma 1 e la seconda al comma 2: entrambe prevedono passaggi endoprocedimentali che richiedono la necessaria presenza degli interessati presso gli uffici competenti. E' inoltre prevedibile, come dimostra l'esperienza delle precedenti procedure di emersione, un consistente accesso dell'utenza presso lo sportello unico per l'immigrazione per consegnare documentazione e verificare lo stato dell'istanza.

Occorre altresì considerare che le esigenze di necessità ed urgenza sottese all'intervento normativo richiedono la concentrazione del lavoro nel più breve tempo possibile. D'altro canto, la natura dell'intervento e la circostanza che esso incida su interessi primari dei beneficiari potenziali impongono che all'azione dell'amministrazione possa essere impressa la massima rapidità consentita dalle circostanze. Tutto ciò, induce a ritenere che il servizio connesso all'attuazione dei procedimenti in discorso vada considerato come indifferibile e la presenza degli operatori presso la sede sia indispensabile.

Ai fini del calcolo delle esigenze di prestazioni di lavoro straordinario si è dovuto altresì tener conto, da un lato, della circostanza che le Prefetture U.t.G. soffrono di carenze organiche assolutamente consistenti e, dall'altro, che le procedure previste dal presente articolo si svolgeranno prevalentemente dopo la cessazione delle sospensioni dei termini disposte per il contenimento del contagio da COVID-19, con l'effetto che tutti gli uffici si troveranno a dover gestire, oltre alle trattazioni ordinarie, i processi incisi dalle cennate sospensioni: tali circostanze postulano limitatissime possibilità di distogliere personale da altre procedure per potenziare le attività straordinarie previste dalla disposizione in esame.

Sono calcolati i costi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale che sarà impiegato negli specifici compiti presso le Prefetture – U.t.G. e presso l'Amministrazione centrale (800 unità) per un periodo di 12 mesi (250 giorni lavorativi) suddivisi negli esercizi finanziari 2020 e 2021. Il costo medio unitario è di € 21,33/ora comprensivo degli oneri a carico dello Stato (oneri previdenziali pari al 24,20% e IRAP 8,5%).

Gli oneri sono complessivamente quantificabili come segue:

$€ 21,33 \times 3h/die \times 250gg. \times 800 \text{ unità} = € 12.798.000$

(di cui, € 6.399.000 nel 2020 e € 6.399.000 nel 2021).

1.2 Sanificazioni/pulizia/DPI

In linea generale, in correlazione alle misure di contrasto all'epidemia da COVID 19 le Prefetture U.t.G. hanno ridotto le presenze di personale presso le articolazioni non essenziali, con il massimo impiego di forme di lavoro agile; su tali basi sono state evidentemente tarate le esigenze di sanificazione ed igienizzazione dei locali nonché quelle di approvvigionamento di DPI e gel disinfettante.

Nello specifico gli Sportelli Unici dell'Immigrazione hanno potuto operare con tali modalità, anche in misura maggiore rispetto ad altre articolazioni, non solo in conseguenza delle sospensioni dei termini procedurali, ma altresì in ragione delle proroghe di validità dei permessi di soggiorno disposte nel medesimo contesto.

Le procedure previste dall'articolo in commento mutano radicalmente questo scenario, comportando, come già accennato, un consistente afflusso dell'utenza per adempimenti che, in alcune fasi della

procedura, rendono necessaria la presenza e per altre occorrenze come già menzionate nonché un'intensa attività in sede del personale addetto. In conseguenza di quanto sopra, a tutela del personale stesso e della collettività, si rende necessario disporre servizi di sanificazione e igienizzazione specificamente settati su tali esigenze straordinarie nonché, come prescritto dalle misure di contenimento, un'adeguata dotazione di gel disinfettante a disposizione di personale e utenza e un'apposita fornitura di DPI per il personale. Non sono state previste barriere spezzafiato in quanto nell'ambito delle spese già autorizzate con precedenti provvedimenti d'urgenza sono state contemplate anche le esigenze delle articolazioni competenti sui procedimenti oggetto di sospensione, deputate ad attività destinate necessariamente a contatti con l'utenza.

Conseguentemente sono stati considerati i seguenti costi, calcolati per un periodo di sei mesi:

- | | |
|---|-----------|
| a) Sanificazione mensile dei locali impiegati | € 600.000 |
| b) Igienizzazione quotidiana | € 600.000 |
| c) DPI (mascherine FFP2 e guanti) e gel disinfettante | € 888.500 |

Onere totale (a + b + c): € 2.088.500

1.3 Adeguamento piattaforma informatica

Le procedure di competenza dello Sportello Unico dell'Immigrazione, di cui all'art.22 del D.lgs.25 luglio 1998 n. 286 saranno informatizzate, attraverso una necessaria implementazione del sistema informatico attualmente in uso per la gestione dei procedimenti correnti.

Gli oneri sono quantificabili come segue:

- | | |
|---|--------------|
| a) adeguamento dei due sistemi informatici ALI e SPI utilizzati per l'invio delle istanze e la gestione delle procedure di emersione, calcolati sulla base dei 1500 punti funzione da sviluppare per la realizzazione delle nuove funzionalità: | € 180.000,00 |
| b) studio e analisi dei requisiti e test di performance dell'intero sistema per un impegno pari a 50 giorni /uomo: | € 20.000,00 |

Onere totale (a + b): € 200.000 (acquisto una tantum)

2 Amministrazione della pubblica sicurezza.
--

2.1 Straordinario

Sono calcolati i costi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale che sarà impiegato negli specifici compiti presso gli *Uffici immigrazione delle Questure e la competente Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere* (3.447 unità), per un periodo di 6 mesi a decorrere dall'1 luglio 2020. Il costo medio unitario è di € 19,79/ora comprensivo degli oneri a carico dello Stato (oneri previdenziali pari al 24,20% e IRAP 8,5%).

Gli oneri sono complessivamente quantificabili come segue:

Uffici immigrazione delle Questure:

$3.175 \text{ (unità)} \times 19,79 \text{ € ora} \times 60 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = € 22.619.970$

Direzione centrale immigrazione e Polizia delle frontiere:

$272 \text{ (unità)} \times 19,79 \text{ € ora} \times 50 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = € 1.614.864$

Il totale complessivo per la voce di spesa in esame è dunque pari a € 24.234.834.

2.2 Mediazione culturale

Al fine di assicurare le esigenze di comunicazione con gli stranieri, si è prevista la presenza di mediatori culturali in ogni sede, per un periodo di 6 mesi.

Gli oneri (lordo Stato) sono quantificabili come segue:

$227 \text{ (unità)} \times 3.290 \text{ € /mese} \times 6 \text{ mesi} = € 4.480.980,00$

2.3 Dispositivi di protezione ambientali e individuali

In ragione dell'esigenza di tutelare il personale e l'utenza dal rischio di contagio da COVID 19 sono stati previsti dispositivi di protezione ambientale che limitino il rischio di contagio, che rappresentano spese una tantum, dispositivi di protezione personale per i dipendenti e disponibilità anche per gli

utenti di gel disinfettante, che, in qualità di beni di consumo, sono acquisti ripetibili. La relativa quantificazione è di seguito dettagliata.

a) Dispositivi ambientali (acquisti una tantum)	
Portali termoscan: 115 unità x € 8.000 (costo unitario)	€ 920.000,00
Pannelli in plexiglass: 1.434 unità x € 65 (costo unitario)	€ 93.210,00
subtotale	€ 1.013.210,00
b) DPI (mascherine monouso chirurgiche e FFP2, visiere protettive, guanti in lattice) e gel disinfettante (quantificazione semestrale):	
	€ 375.720,00

Onere totale (a + b): € 1.388.930

Si aggiunge che in relazione all'attivazione della convenzione con un concessionario di pubblico servizio per la trasmissione delle domande di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 39, L. 3/2003, l'Amministrazione non sosterrà oneri. I costi relativi all'inoltro della domanda di cui al comma 2 sono a carico dell'interessato.

Le attività di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ad esse l'Amministrazione provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 23 prevede l'utilizzazione di prestazioni di lavoro a contratto a termine per un massimo di 1.300 unità per 6 mesi come di seguito dettagliate.

Si prevede l'adeguamento del servizio necessario ai sensi del comma 14 avvalendosi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine, nella misura massima di 800 unità, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, per un periodo di 6 mesi.

Analogamente a quanto sopra, si prevede il necessario adeguamento del servizio di cui al comma 15 avvalendosi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine, nella misura di 500 unità, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, per un periodo di 6 mesi.

I requisiti professionali necessari sono stati individuati per equivalenza ad un dipendente del Comparto Funzioni centrali di Area II.

L'importo disponibile per l'acquisizione del servizio è pari a 30.000.000 milioni di euro.

Ciò consente di stimare che - al netto dei costi del servizio prestato dall'agenzia di somministrazione valutata nel 15% e dell'IVA dovuta, con aliquota ordinaria, sugli importi dovuti per il servizio prestato dall'agenzia di somministrazione nella misura ordinaria - la somma disponibile consentirà l'impiego di un contingente fino a 1.300 unità di personale con i requisiti richiesti per il previsto periodo di 6 mesi.

Sulla base del fabbisogno come sopra indicato è possibile quantificare il costo complessivo per il servizio di cui al comma 15 in 18.461.538,46 euro e il costo complessivo per il servizio di cui al comma 16 in 11.538.461,54 euro.

In conseguenza degli oneri stimati secondo l'analisi sopra riportata, si può pervenire alla sintesi seguente.

Riepilogo oneri Ministero dell'interno

	2020	2021
Amm. Civ. – straordinario per il personale delle Prefetture e del DLLCC addetto agli specifici compiti, per 1 anno	€ 6.399.000	€ 6.399.000
Amm. Civ. – fino a 800 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6mesi	€ 18.461.538	
Amm. Civ. – sanificazioni/materiale igienico – sanitario e dispositivi protezione individuale	€ 2.088.500	

Amm. Civ. – adeguamento piattaforma informatica (acquisto una tantum)	€ 200.000	
Sub totali Amm. Civ.:		
2020: € 27.149.038		
2021: € 6.399.000		
2020 + 2021: € 33.548.038		
PS – straordinario per 6 mesi per Uff. Immigrazione e D.C.I.P.F.	€ 24.234.834	
PS – mediatori culturali (6 mesi)	€ 4.480.980	
PS - materiale igienico – sanitario e dispositivi protezione individuale (6 mesi) e ambientale (acquisti una tantum)	€ 1.388.930	
PS – fino a 500 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 11.538.462	
Sub totale PS:		
2020: € 41.643.206		
TOTALE	€ 68.792.244	€ 6.399.000
Tot. generale	€ 75.191.244	

Il comma 24 prevede l'incremento del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, calcolato su una platea di potenziali beneficiari pari a 220.000 persone e considerata una quota capitaria di 1.545 euro, tenuto conto del fatto che si tratta di persone relativamente giovani che pertanto hanno un relativo minor accesso alle prestazioni sanitarie e tenuto altresì conto del fatto che anche le persone irregolarmente presenti sul territorio nazionale già accedono gratuitamente ad alcune prestazioni del SSN ai sensi della legislazione vigente.

Il comma 25 reca l'autorizzazione alla spesa derivante dall'attuazione della norma, secondo l'analisi dei costi sopra riportata.

Il comma 26 reca la copertura finanziaria. Alla lettera a), si prevede una copertura pari a 35 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al capitolo 2351, pg 2 "Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione" della tabella 8, missione 27, Programma 2, CDR 4 del Ministero dell'interno, che presenta risorse sufficienti avendo, alla data del 15 maggio 2020 la disponibilità di cassa di € 534.235.235,37 e di competenza di € 959.841.625,12. L'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) del comma 26, non compromette lo svolgimento delle attività già finanziate a legislazione vigente con le risorse del capitolo 2351 che saranno riprogrammate per garantire i risparmi di spesa necessari per la copertura.

Gli effetti complessivi della norma, sotto il profilo finanziario, possono essere così sintetizzati:

- stima del numero lavoratori stranieri interessati: 176.000, per la procedura di cui al comma 1, 44.000, per la procedura di cui al comma 2;
- ipotesi retribuzione media annua: 7.500 euro annui *pro capite*;
- entrate per contributo forfettario: 93.720.000;
- maggiori oneri SSN: stimati con riferimento a circa 220.000 soggetti per quota capitaria di 1.545 euro;
- maggiori oneri per attività amministrativa Ministero dell'interno: 75.191.244 euro, di cui 68.792.244 euro nel 2020 e 6.399.000 euro nel 2021.

Titolo IV

Disposizioni per la disabilità e la famiglia

Articolo 104 (Assistenza e servizi per la disabilità)

Comma 1

La disposizione prevede un incremento del Fondo per le non autosufficienze per 90 milioni di euro per l'anno 2020. Pertanto dalla disposizione derivano maggiori oneri per 90 mln di euro per l'anno 2020.

L'incremento è connesso ai complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela dei disabili ed i non autosufficienti in considerazione della emergenza da Covid 19. Viene anche prevista la destinazione di una quota dei predetti 90 mln di euro a progetti di vita indipendente.

Comma 2

La disposizione prevede un incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per 20 mln di euro per l'anno 2020. Pertanto dalla disposizione derivano maggiori oneri per 20 mln di euro per l'anno 2020.

L'incremento è connesso ai complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in considerazione della emergenza da Covid 19, in quanto le fasi in corso rendono ancora più urgente l'adozione, tra l'altro, di forme di c.d. deistituzionalizzazione e di interventi di supporto alla domiciliarità, nonché di maggiore attitudine alla vita autonoma quotidiana, volte a ridurre, in ambienti domestici e alloggiativi adeguati, i rischi di contagio delle persone con disabilità grave, già fisiologicamente più esposte.

Comma 3

La disposizione prevede l'istituzione del "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità". La proposta in oggetto mira a sostenere le strutture semiresidenziali che ospitano persone con disabilità, durante la fase emergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Nella specie, si istituisce un Fondo attraverso cui gli enti gestori di suddette strutture possono richiedere un'indennità volta a favorire l'adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio. Sul punto si evidenzia che alla chiusura delle strutture semiresidenziali, disposta con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, ha fatto seguito un nuovo provvedimento, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con cui se ne autorizza la riapertura a condizione che vengano assicurati specifici protocolli concernenti il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

La dotazione del fondo è determinata in 40 mln di euro per l'anno 2020 pertanto dalla disposizione derivano maggiori oneri per 40 mln di euro per l'anno 2020.

Dal complessivo articolo derivano pertanto maggiori oneri per **150 milioni di euro per l'anno 2020**, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 105

(Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)

La disposizione prevede, per l'anno 2020, un'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.

Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e

il *lockdown* gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale.

Le modalità di ripartizione del suddetto fondo sono stabilite con decreto che ripartisce gli stanziamenti riservando la misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi. Il decreto indicato è adottato previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri **per 150 milioni di euro per l'anno 2020**, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Titolo V

Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali

Art.106

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

Il comma 1, nel prevedere l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 2020 di 3,5 miliardi di euro, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in corrispondente misura. All'onere di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 265. Risulta, invece, finanziariamente neutrale l'erogazione dell'anticipazione del 30 per cento del predetto fondo entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, atteso che la stessa erogazione costituisce un acconto delle risorse spettanti a ciascun ente a seguito del riparto da operarsi entro il 10 luglio 2020. Parimenti, non hanno effetti finanziari le rettifiche di giugno 2021, che saranno effettuate tra i comuni e tra le province e le città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposite rimodulazione dell'importo, fermo restando il contributo complessivo di 3,5 miliardi di euro attribuito a luglio 2020.

Il comma 2 non determina oneri, in quanto, come espressamente specificato, il tavolo si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. senza nuovi e maggiori oneri e ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Infine, risulta finanziariamente neutrale anche il comma 3, ove si consideri che l'eventuale attivazione da parte del Ragioniere generale dello Stato dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi ispettivi di finanza pubblica sarà operata a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 107

Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare

La norma comporta un maggior onere di 400 milioni di euro, corrispondente all'integrazione della dotazione del capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, relativo al fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 di pari importo. All'onere di cui al comma in esame, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.108

Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane

La norma prevede un incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 1352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per un importo pari a euro 58.293.888 per l'anno 2020,

necessario per l'erogazione anticipata del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane. La norma comporta un onere pari ad euro 58.293.888 per l'anno 2020, coperto con le risorse, recuperate nel medesimo esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario.

Art.109

Servizi delle pubbliche amministrazioni

Le modifiche introdotte dalla disposizione in esame all'articolo 48 del decreto legge n. 18 del 2020 risultano finanziariamente neutrali, in quanto l'autorizzazione alle pubbliche amministrazioni al pagamento dei gestori privati dei servizi ivi previsti per il periodo della sospensione resta subordinata alle risorse disponibili e alle prestazioni rese.

Art.110

Rinvio termini bilancio consolidato

La norma, rivestendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Art.111

Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

Il comma 1, nel prevedere l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione per l'anno 2020 di 1.500 milioni di euro, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in corrispondente misura. All'onere di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 265. Risultano, invece, finanziariamente neutrali le rettifiche di giugno 2021, che saranno effettuate tra le Regioni e le Province autonome fermo restando il contributo complessivo di 1.500 milioni di euro attribuito a luglio 2020.

Il comma 2 non determina oneri, in quanto, come espressamente specificato, il tavolo si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema senza nuovi e maggiori oneri e ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Infine risulta finanziariamente neutrale anche il comma 3, ove si consideri che l'eventuale attivazione da parte del Ragioniere generale dello Stato dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi ispettivi di finanza pubblica sarà operata a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art.112

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa

La norma comporta un onere di 200 milioni di euro per l'anno 2020, corrispondente alla dotazione del fondo da assegnare ai comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza ovvero dichiarati zona rossa, per almeno trenta giorni consecutivi, con provvedimenti statali o regionali adottati entro il 3 maggio 2020. All'onere di cui al comma in esame, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.113

Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

La norma, rivestendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari

Art.114

Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Le disposizioni, volte a prorogare i termini, per il solo anno 2020, dell'avvio dei lavori e dei successivi adempimenti, non ha effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto i nuovi termini sono, comunque compatibili con la realizzazione dei lavori nel medesimo esercizio 2020.

Articoli da 115 a 118

Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali e degli enti sanitari e anticipo del finanziamento sanitario corrente

A) Anticipazioni di liquidità - Articoli 115, 116, 117 - commi da 5 a 11 – e 118

Gli articoli 115, 116, 117 - commi da 5 a 11 – e 118 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Con riferimento all'**articolo 115**, che istituisce il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con uno stanziamento complessivo di 12.000 milioni di euro, l'erogazione delle anticipazioni di liquidità a favore delle regioni, province autonome ed enti locali, con le regole previste dagli articoli 116 e 117 - commi da 5 a 11 -, ha un effetto negativo di pari importo nell'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di cassa del settore statale, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Gli oneri legati alla gestione della convenzione con la Cassa depositi e prestiti di cui all'**articolo 115, comma 3** pari a € 300.000 euro nel 2020 e quelli per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) di cui all'**articolo 115, comma 4**, pari a € 300.000 euro sempre nel 2020, hanno un effetto peggiorativo in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno del settore statale e indebitamento del settore pubblico.

All'onere di cui ai **commi 3 e 4** si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Per quanto riguarda il rimborso delle anticipazioni, con le regole di cui agli articoli 116 e 117, l'incasso delle rate di ammortamento a decorrere dal 2022:

- non ha effetti sui saldi di finanza pubblica relativamente alla quota capitale, in quanto destinata al Fondo ammortamento titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 118 e considerato che l'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 non determina effetti sulla capacità di spesa degli enti territoriali;
- ha effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare relativamente alla quota interessi, secondo il seguente sviluppo quinquennale:

Interessi su anticipazioni liquidità

<i>Anno/tipologia</i>	<i>Importo</i>
2020	-
2021	-
2022	324.106.667
<i>di cui: preammortamento</i>	<i>182.506.667</i>
<i>quota esercizio</i>	<i>141.600.000</i>
2023	137.638.745
2024	133.630.747

B) Anticipo del finanziamento sanitario corrente - Art. 117, commi da 1 a 4

Il **comma 1 dell'articolo 117** è diretto ad anticipare, rispetto alla tempistica ordinaria, l'erogazione di risorse in favore delle regioni a titolo di finanziamento sanitario corrente, allo scopo di rendere disponibile già nel 2020 una maggiore liquidità. In particolare:

- la **lettera a)** prevede un innalzamento del finanziamento erogabile a prescindere dagli adempimenti regionali in materia sanitaria, riducendo corrispondentemente la cosiddetta quota premiale, vale a dire la quota del finanziamento corrente la cui erogazione è subordinata alla verifica positiva degli adempimenti regionali citati. Il finanziamento erogabile per gli anni 2019 e 2020 è pertanto innalzato dal 97%, ovvero dal 99% per le regioni adempienti negli esercizi precedenti al 99%, ovvero al 99,5% per le regioni adempienti negli esercizi precedenti.
- le **lettere b) ed e)** consentono la trasferibilità di quote del finanziamento corrente per l'anno 2020, nelle more della deliberazione del CIPE, il cui riparto sia già stato approvato o sarà approvato in sede di Conferenza Stato-regioni.
- la **lettera c)** consente la piena trasferibilità alle regioni del finanziamento destinato a specifici obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018, 2019 e 2020, mettendo pertanto a disposizione delle regioni anche la quota del 30%, la cui erogazione è subordinata alla verifica positiva dei progetti regionali. Restano in ogni caso ferme le verifiche dei progetti da parte del tavolo di verifica dei livelli essenziali di assistenza e il recupero delle somme in caso di verifiche negative.
- la **lettera d)** consente di trasferire all'ISS, all'INMP e al CNS l'intero finanziamento corrente previsto per gli anni 2019 e 2020 nelle more del perfezionamento dei procedimenti amministrativi che consentono la piena erogabilità delle risorse. Anche in questo caso restano fermi gli adempimenti legati alla piena erogabilità e l'eventuale recupero delle somme in caso di mancato perfezionamento dei procedimenti.

Complessivamente le disposizioni di cui al comma 1 consentono di anticipare liquidità, a valere sulle disponibilità di cassa degli stanziamenti di bilancio, nella misura di circa 3.375 milioni di euro.

Tenuto conto del fatto che le predette disposizioni non escludono gli ordinari procedimenti e le ordinarie verifiche, limitandosi ad un'anticipazione di risorse rispetto a questi, il **comma 2 dell'articolo 117** precisa che il Ministero dell'economia e delle finanze è comunque autorizzato ad effettuare eventuali compensazioni ovvero recuperi di risorse che dovessero rendersi necessari in conseguenza del perfezionamento dei procedimenti/delle verifiche di adempimenti a cui si è fatto sopra cenno.

Allo scopo di garantire che l'anticipazione del finanziamento di cui al comma 1 si concretizzi in maggior liquidità per gli enti del Servizio sanitario nazionale, il **comma 3** obbliga le regioni a trasferire ai propri enti sanitari il 100% delle somme incassate a titolo di finanziamento sanitario nell'anno 2020, nonché delle somme che le regioni devono versare ai propri enti sanitari a valere

sulle proprie risorse. Inoltre il **comma 4**, allo scopo di agevolare una regolare programmazione e gestione amministrativa e contabile dei pagamenti, introduce una sospensione temporanea delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari fino al 31 dicembre 2020.

Titolo VI **Misure fiscali**

Art.119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Detrazione per interventi di efficientamento energetico ad aliquota 110%

La disposizione prevede una detrazione con aliquota pari al 110%, da suddividere in 5 quote annuali, per le spese per interventi di riqualificazione energetica sostenute dalle persone fisiche e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, effettuate dal mese di luglio 2020 fino a dicembre 2021. L'agevolazione spetta qualora gli interventi realizzati consentano di ottenere un miglioramento pari ad almeno due classi energetiche ovvero il conseguimento della classe energetica più alta. Sono esclusi gli edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.

La legislazione vigente prevede per le spese sostenute nel 2020 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili una detrazione pari al 50%. Gli interventi agevolabili sono quelli relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. A decorrere dal 2021 è prevista un'aliquota pari al 36%. Le detrazioni sono da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima degli effetti finanziari si è tenuto conto della norma che introduce, per i soggetti beneficiari, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in esame, la possibilità di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. La medesima norma dispone che il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi e che il credito d'imposta ceduto deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, fruibile dall'anno successivo alla cessione.

La metodologia adottata per effettuare le stime è analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della norma di introduzione delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Considerando il significativo impatto sugli investimenti determinato dall'effetto combinato dell'incentivo derivante dall'incremento dell'aliquota di detrazione, dalla riduzione delle quote annuali di suddivisione e dal meccanismo dello sconto in fattura, ai fini della stima si assume un incremento delle spese annue di circa il 50%. Applicando tale incremento alle spese annue indicate in sede di relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga ed escludendo una quota dell'8%, relativa ai soggetti diversi dalle persone fisiche (dato ricavato dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018) ed una ulteriore quota del 5% per tenere conto del vincolo relativo al miglioramento energetico, si stima una spesa annua complessiva pari a 5.896 milioni di euro. Rispetto all'esclusione degli edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale si ritiene, anche ai fini prudenziali, di non modificare le stime in quanto si valuta che la spesa relativa risulti di non rilevante entità e quindi neutrale ai fini delle quantificazioni.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato in circa 398,5 milioni di euro su base annua, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 362,3 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli

investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +36,2 milioni di IVA e +101,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP su base annua.

Il maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni rateizzate invece si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

Considerando le differenze di aliquota e di rateizzazione rispetto alla legislazione vigente, ipotizzando che il 50% del beneficio venga fruito come detrazione e il rimanente 50% come credito di imposta, si stima il seguente effetto complessivo in termini finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF	-39,8	-516,0	-1.246,4	-878,4	-878,4	-878,4	-207,0	702,1	189,2	189,2	171,4	-11,2	-42,3	0,0
Credito di imposta	0,0	-265,0	-878,4	-878,4	-878,4	-878,4	-613,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0,0	76,1	119,6	-65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	12,7	19,9	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	18,1	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-21,7	-656,0	-1.985,3	-1.832,9	-1.756,8	-1.756,8	-820,4	702,1	189,2	189,2	171,4	-11,2	-42,3	0,0

In milioni di euro

Detrazione per interventi di ristrutturazione antisismica zone 1, 2 e 3 ad aliquota 110%

La disposizione prevede una detrazione con aliquota pari al 110%, da suddividere in 5 quote annuali per le spese per gli interventi di ristrutturazione antisismica, sostenute dalle persone fisiche e Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, effettuati a partire dal mese di luglio 2020 fino a dicembre 2021.

I soggetti beneficiari della detrazione possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi. I soggetti beneficiari della detrazione possono, altresì, cedere la detrazione direttamente a terzi. Il credito d'imposta ceduto deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ed è fruibile dall'anno successivo alla cessione.

La legislazione vigente prevede - per le spese sostenute per l'adeguamento antisismico degli edifici localizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 - un'aliquota di detrazione elevata al 70% e all'80% a condizione che gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, consentendo di passare, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori, ovvero se non è possibile il conseguimento della classe energetica più alta. Le detrazioni sono da suddividere in 5 quote annuali di pari importo. Per gli interventi antisismici che interessano le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85%, in funzione dell'entità del miglioramento della classe di rischio. A decorrere dal 2022 è prevista un'aliquota pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, si è tenuto conto della norma che introduce, per i soggetti beneficiari della detrazione in esame, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, la possibilità di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. La medesima norma dispone che il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi e che il credito d'imposta ceduto deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, fruibile dall'anno successivo alla cessione.

La metodologia adottata per effettuare le stime è analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della norma di introduzione delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Considerando il significativo impatto sugli investimenti determinato dagli incentivi costituiti dall'incremento dell'aliquota di detrazione e dal meccanismo dello sconto in fattura, si stima un incremento delle spese annue di circa il 50%. Applicando tale incremento alle spese annue indicate in sede di relazione tecnica a corredo alla norma di introduzione delle detrazioni in esame ed escludendo una quota del 14%, relativa ai soggetti diversi dalle persone fisiche (dato ricavato dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018), si stima quindi una spesa annua complessiva pari a 2.051 milioni di euro.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato in circa 170,9 milioni di euro su base annua, cui corrisponde, con un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 155,4 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +15,5 milioni di IVA e +43,5 milioni di IRPEF/IRES/IRAP su base annua.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in cinque anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

Considerando le differenze di aliquota rispetto alla legislazione vigente, ipotizzando che il 50% del beneficio venga fruito come detrazione ed il rimanente 50% come credito di imposta, si stima il seguente effetto complessivo in termini finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	-8,6	-109,2	-241,4	-172,4	-172,4	-172,4	-71,8	86,2	0,0
Credito	0,0	-57,5	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-114,9	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0,0	32,6	51,3	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	5,4	8,5	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	7,8	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-0,8	-113,2	-354,0	-377,5	-344,8	-344,8	-186,7	86,2	0,0

Milioni di euro

Detrazione delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici ad aliquota 110%

Per le spese per interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici effettuati dal mese di luglio 2020 fino a dicembre 2021 da persone fisiche e Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, viene prevista una detrazione con aliquota pari al 110 per cento fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro. La detrazione, fruibile in 5 quote annuali di pari importo, spetta se gli interventi in esame vengono effettuati insieme a spese agevolate per riqualificazione energetica o sismica.

La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione di sistemi di accumulo integrati nei suddetti impianti solari fotovoltaici agevolati, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.

La legislazione vigente prevede per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2020 (nelle quali sono comprese le spese per impianti fotovoltaici) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. A decorrere dal 2021 è prevista un'aliquota pari al 36%.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, si è tenuto conto della norma che introduce, per i soggetti beneficiari della detrazione in esame, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, la possibilità di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. La medesima norma dispone che il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi e che il credito d'imposta ceduto deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, fruibile dall'anno successivo alla cessione.

La metodologia adottata per effettuare le stime è analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della norma di introduzione delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Poiché dai dati disponibili nelle dichiarazioni dei redditi non è possibile ricavare la spesa per impianti fotovoltaici, sulla base dei MW installati nel 2019 e il costo di installazione per ogni watt, si stima una spesa base annua di circa 625 milioni di euro. Questa spesa è ulteriormente incrementata di 650 milioni di euro per gli interventi relativi all'installazione di sistemi di accumulo integrati. Considerando l'effetto significativo sugli investimenti determinato dall'incentivo costituito dall'incremento dell'aliquota di detrazione, dalla riduzione delle quote annuali di suddivisione e dal meccanismo dello sconto in fattura, si stima una spesa annua complessiva pari a 1.638 milioni di euro.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 301,9 milioni di euro su base annua, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 274,4 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari a +27,4 milioni di IVA e +76,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP su base annua. L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

Considerando le differenze di aliquota e di rateizzazione rispetto alla legislazione vigente, ipotizzando che il 50% del beneficio venga fruito come detrazione ed il rimanente 50% come credito di imposta, si stimano gli effetti finanziari complessivi riportati nella Tabella seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF	-12,7	-162,0	-367,0	-261,1	-261,1	-261,1	-94,0	156,7	18,5	18,5	16,9	0,1	-4,7	0,0
Credito di imposta	0,0	-84,7	-261,1	-261,1	-261,1	-261,1	-176,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0,0	57,6	90,6	-49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	9,6	15,1	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	13,7	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	1,0	-152,1	-522,4	-579,8	-522,2	-522,2	-270,4	156,7	18,5	18,5	16,9	0,1	-4,7	0,0

In milioni di euro

Detrazione per infrastrutture di ricarica

La disposizione modifica l'articolo 16 ter del DL del 04/06/2013 n. 63, disponendo che per le spese documentate sostenute relative all'acquisto, alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7kW, sia concessa una detrazione ai fini Irpef nella misura del 110% per cento degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo della spesa di euro 3.000, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione è subordinata all'esecuzione congiunta di uno degli interventi di riqualificazione energetica.

La legislazione vigente prevede fino al 2021 un'aliquota di detrazione del 50% fruibile in 10 quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, si è tenuto conto della norma che introduce, per i soggetti beneficiari della detrazione in esame, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, la possibilità di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. La medesima norma dispone che il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi e che il credito d'imposta ceduto deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, fruibile dall'anno successivo alla cessione.

Sulla base dei dati della relazione tecnica di introduzione della norma e assumendo un incremento del 100% delle spese come conseguenza dell'effetto incentivante della norma, si stima una spesa complessiva pari a 72 milioni di euro per il 2020 e 108 milioni di euro per il 2021.

Adottando una metodologia analoga a quella utilizzata per le stime relative alle agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica, considerando le differenze di aliquota e di rateizzazione rispetto alla legislazione vigente e infine ipotizzando che il 50% del beneficio venga fruito come detrazione e il rimanente 50% come credito di imposta, si stimano gli effetti finanziari complessivi riportati nella Tabella seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF	-1,1	-12,8	-23,9	-17,6	-17,6	-17,6	-2,1	14,4	4,5	4,5	4,2	1,2	-1,6	0,0
Credito	0,0	-7,0	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0,0	3,5	3,7	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,5	0,6	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-0,3	-14,6	-37,2	-37,7	-35,2	-35,2	-12,6	14,4	4,5	4,5	4,2	1,2	-1,6	0,0

In milioni di euro

Detrazione per le assicurazioni contro le calamità naturali

La disposizione incrementa al 90% l'aliquota di detrazione per i premi relativi alle polizze assicurative contro il rischio di eventi calamitosi aventi come oggetto gli immobili ad uso abitativo in caso di detrazione per interventi di ristrutturazione antisismica e cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula della polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

La legislazione vigente prevede un'aliquota pari al 19%.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, relative all'anno d'imposta 2018, risulta un ammontare di premi relativi alle polizze sopraccitate pari a 11,9 milioni di euro. Applicando le ipotesi di incremento assunte nella relazione tecnica di introduzione della norma (Legge di Bilancio 2018), si stima per l'anno 2020 un ammontare di spesa per premi in esame pari a 24,7 milioni di euro. Nell'ipotesi che solo la metà di tali spese sia legata agli interventi sopraccitati e un incremento del 100% come conseguenza dell'effetto incentivante della norma. Applicando la differenza di aliquota fra la legislazione proposta (90%) e la vigente (19%) sull'ammontare di premi stimati per l'anno 2020 e l'aliquota di detrazione proposta sull'ammontare dei premi incentivati, si stima una variazione Irpef di competenza annua pari a -31 milioni di euro.

Considerando il periodo di validità fino al 2021, si stimano gli effetti finanziari riportati nella Tabella seguente (in milioni di euro):

	2020	2021	2022	2023	2024
Irpef	0	-54,2	-31,0	23,2	0,0

In milioni di euro

Effetti complessivi

Nella Tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari complessivi:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF	-62,2	-854,2	-1909,7	-1306,3	-1329,5	-1329,5	-374,9	959,4	212,2	212,2	192,5	-9,9	-48,6	0
Credito	0	-414,2	-1329,5	-1329,5	-1329,5	-1329,5	-915,2	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	169,8	265,2	-144,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	28,2	44,1	-24,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	40,4	80,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-21,8	-990,1	-2929,9	-2804,7	-2659	-2659	-1290,1	959,4	212,2	212,2	192,5	-9,9	-48,6	0

In milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.120

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

La disposizione determina un onere corrispondente al limite di spesa previsto dalla norma e pari a 2 miliardi di euro nel 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 121

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile -

La disposizione introduce in via sperimentale – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità che il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, esplicitamente richiamate, opti, in alternativa alle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Lo sconto viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e viene recuperato dallo stesso fornitore sotto forma di credito d'imposta. Successivamente il fornitore può cedere il credito, ovvero, può trasformare il corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di cederlo anche successivamente ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Inoltre, viene previsto che limitatamente al 2020 sia possibile optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, e successivamente per la cessione ad altri soggetti, in relazione alle rate ancora da fruire di detrazioni spettanti per interventi effettuati in anni precedenti.

Con riferimento alla misura che prevede la possibilità di cedere alcune detrazioni relative a spese sostenute (ristrutturazione, riqualificazione energetica, bonus facciate, impianti fotovoltaici, ecc.) si evidenzia che la misura, mantenendo lo stesso profilo di fruizione dell'agevolazione anche in capo al cessionario non comporta effetti finanziari, se non per il primo anno di applicazione a seguito del venir meno dell'effetto saldo/acconto proprio dell'IRPEF in relazione all'ammontare della detrazione spettante dell'anno che verrebbe fruito dal cessionario sotto forma di credito d'imposta in compensazione. Tale effetto positivo prudenzialmente non viene stimato, anche perché legato ai comportamenti (percentuale di soggetti che decidono di cedere la detrazione).

Art.122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

La seconda disposizione introduce inoltre in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto che beneficia dei crediti d'imposta introdotti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per

la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Gli effetti di tale misura sono considerati nelle valutazioni dei diversi crediti introdotti nello stesso provvedimento.

Art. 123 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

La disposizione abroga la misura che prevede a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'innalzamento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti per autotrazione.

Il Quadro macroeconomico al 31 marzo 2020, utilizzato per la predisposizione del DEF 2020-2023, ha stimato una variazione in diminuzione dei consumi finali delle famiglie pari a -7,4% per il 2020 per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e un incremento del 5,8% per il 2021 nell'ipotesi di un superamento della crisi in corso e un conseguente rimbalzo dei consumi.

Tali dati sono stati utilizzati nel DEF per la stima degli effetti sulle clausole di salvaguardia IVA/accise di cui ai commi 2 e 3 della L. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), che prevedono i seguenti interventi sulle aliquote Iva con i relativi effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025
Aliquota ridotta al 10% per il 2020 e al 12% dal 2021	0	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
Aliquota ordinaria al 22% per il 2020, del 25% per il 2021 e del 26,5% dal 2022	0	13.110	19.665	19.665	19.665	19.665
Obiettivo di gettito Accisa carburanti	0	1.221	1.683	1.954	2.054	2.154
TOTALE	0	20.124	27.141	27.412	27.512	27.612

In milioni di euro

Dai dati riportati nella tabella risulta che un punto di aliquota Iva ridotta del 10% vale circa 2.896,5 milioni di euro su base annua, mentre un punto di aliquota Iva ordinaria del 22% vale circa 4.370 milioni di euro. Una riduzione dei consumi dell'1,6% determina che tali importi si riducano rispettivamente a circa 2.850 milioni di euro per ogni punto di aliquota ridotta e a 4.300 milioni di euro per ogni punto di aliquota ordinaria.

Pertanto, a seguito dell'adeguamento effettuato sulla base della riduzione dei consumi finali delle famiglie dell'1,6% a decorrere dall'anno 2021 le previsioni del Bilancio dello Stato scontano il seguente gettito atteso dalle clausole di salvaguardia vigenti:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025
Aliquota ridotta al 10% per il 2020 e al 12% dal 2021	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Aliquota ordinaria al 22% per il 2020, del 25% per il 2021 e del 26,5% dal 2022	0	12.900	19.350	19.350	19.350	19.350
Obiettivo di gettito Accisa carburanti	0	1.221	1.683	1.954	2.054	2.154
TOTALE	0	19.821	26.733	27.004	27.104	27.204

in milioni di euro

Pertanto, l'abrogazione della clausola di salvaguardia determina i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025
IVA	0	-18.600	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
Accise	0	-1.221	-1.683	-1.954	-2.054	-2.154
TOTALE	0	-19.821	-26.733	-27.004	-27.104	-27.204

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la riduzione dell'aliquota IVA al 5% su una serie di presidi sanitari necessari a fronteggiare la diffusione del COVID-19. Limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2020 sugli stessi presidi viene applicata l'aliquota zero per cento.

Sulla base di informazioni acquisite dagli operatori sanitari si stima un volume di affari annuo (dopo aver scorporato l'IVA al 22 per cento) relativo ai presidi sanitari per i quali si dispone la riduzione dell'IVA pari a 1,87 miliardi di euro.

La riduzione di 1 punto di Iva è pari, pertanto, a 18,7 milioni di euro.

La previsione dell'aliquota zero determina una perdita di gettito di circa 411 milioni su base annua.

La riduzione dell'aliquota al 5 per cento determina, invece, una perdita di gettito di circa 317,7 milioni su base annua.

Considerando l'effettiva entrata in vigore della misura, si stimano gli effetti finanziari riportati nella Tabella seguente:

	2020	2021	dal 2022
IVA	-257,0	-317,7	-317,7

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.125 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

La disposizione riconosce per il 2020 un credito d'imposta sulle spese di sanificazione e di acquisto di dispositivi di sicurezza per l'emergenza covid-19 a favore degli esercenti arte e professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il credito è stabilito nella misura del 60% delle spese sostenute con un limite del credito di 60mila euro.

La misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa stabilito, pari a 200 milioni. In considerazione della contestuale abrogazione della misura di cui all'articolo 64 del DL 18/2020 e tenuto conto di quanto già stanziato dallo stesso articolo (50 milioni di euro), la disposizione comporta ulteriori oneri pari a 150 milioni di euro per il 2020.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 6.

Art.126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Art.127 Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

I due articoli complessivamente prorogano la ripresa dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza COVID – 19 (DL 9/2020, DL 18/2020 e DL 23/2020) e prevede il versamento

dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data.

Sulla base dei versamenti sospesi stimati in sede di predisposizione dei diversi decreti e considerando quanto già riscontrato ex-post sui versamenti dei mesi di marzo e aprile 2020⁵, si stima un ammontare complessivo dei tributi (IVA, ritenute di acconto sui compensi dei professionisti e ritenute sul lavoro dipendente) e dei contributi sul lavoro dipendente sospesi pari a 20.563 milioni di euro.

Le disposizioni non determinano effetti finanziari in considerazione della modalità di versamento per i tributi e i contributi sospesi entro la stessa annualità.

Art.128 Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21

La disposizione prevede che il bonus di 80 euro e il trattamento integrativo che decorre dal 1° luglio 2020 restano riconosciuti a favore dei lavoratori dipendenti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito prodotto nel 2020 per effetto delle misure previste (Cig in deroga) per l'emergenza Covid-19.

La misura non determina effetti finanziari in considerazione della circostanza che si limita a salvaguardare la spettanza del bonus 80 euro ovvero del trattamento integrativo per quei lavoratori dipendenti che possono diventare incapienti per effetto delle misure di sostegno al lavoro previste dal DL n.18/2020.

Art. 129 Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

La disposizione in esame prevede la riduzione del 10% dell'ammontare delle rate di acconto del gas naturale e dell'energia elettrica relative al periodo da maggio a settembre 2020 rispetto all'importo delle medesime rate calcolato secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

La disposizione prevede inoltre che sia effettuato il versamento a congruaglio entro l'anno 2021 dell'importo non versato nell'anno 2020. Prevede, infine, che il versamento della rata di acconto dell'energia elettrica, relativa al mese di maggio 2020 sia differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020. Sulla base dei dati mensili relativi ai versamenti del 2019 dei codici tributo 2806 (per le accise sull'energia elettrica) e 2814 (accise sul gas metano), si stima che la disposizione in esame comporti, in termini di cassa, gli effetti finanziari riportati nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	2023	Dal 2024
Accisa	-246,9	246,9	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	75,6	-108,0	32,4	0,0
IRAP	0,0	18,3	-26,7	8,4	0,0
Totale	-246,9	340,8	-134,7	40,8	0,0

In milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁵ Per i mesi di marzo e aprile 2020 sulla base dei versamenti effettuati sono stati registrati versamenti sospesi pari a 9,783 miliardi di euro in luogo dei 16,962 miliardi di euro originariamente stimati.

Art.130 Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

Nelle relazioni tecniche di accompagnamento del D.L. n. 124/2019, a corredo dei provvedimenti ai quali si riferisce la proroga, erano stati previsti i seguenti effetti sul gettito:

- articolo 5, comma 1: maggiori entrate, a regime, per 64 milioni euro/anno per effetto del combinato disposto delle tre distinte disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma;
- articolo 7: maggiori entrate, a regime, per 60 milioni di euro / anno;
- articolo 10: maggiori entrate per 6 mesi del 2020 (dal 1° luglio al 31 dicembre) pari a 60 milioni di euro;
- articolo 11: maggiori entrate per 6 mesi del 2020 (dal 1° luglio al 31 dicembre) pari a 240 milioni di euro;
- articolo 12: maggiori entrate per 6 mesi del 2020 (dal 1° luglio al 31 dicembre) pari a 120 milioni di euro

L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2) del D.L. n. 124/2019 era stata fissata, nel comma 2 del medesimo articolo, al quarto mese successivo alla data di pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una determinazione direttoriale attuativa del medesimo provvedimento. Tale determinazione direttoriale è stata pubblicata il 30 dicembre 2019 e, pertanto, la disposizione avrebbe avuto efficacia dal 1° aprile 2020. Nel frattempo, è entrato in vigore l'art. 62 del D.L. n. 18/2020 che ha sospeso gli adempimenti tributari connessi alla disposizione sino al 30 giugno 2020, nonché l'art. 92, comma 4-sexies del predetto D.L. n. 18/2020 che ha prorogato al 1° gennaio 2021 l'efficacia dell'obbligo per i titolari di impianti di distribuzione privati da 5 a 10 mc. La norma dispone la proroga della disposizione al 1° gennaio 2021 e quindi di sei mesi anche per i titolari di depositi privati di prodotti energetici da 10 mc a 25 mc.

L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 7 del D.L. n. 124/2019 era stata fissata, nel comma 4 del medesimo articolo, al primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'art.7-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 504/95 attuativo delle disposizioni stesse. L'iter di adozione di tale decreto è ancora in corso di perfezionamento e, pertanto, allo stato degli intendimenti, le disposizioni dovrebbero avere efficacia al 1° luglio 2020. La norma dispone una proroga della disposizione di tre mesi.

Per le altre disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12, la norma dispone rispettivamente una proroga di sei mesi, tre mesi e sei mesi.

Per effetto delle suddette proroghe, per l'anno 2020 gli effetti in termini di minor gettito sono rispettivamente:

- articolo 5, comma 1: nell'ipotesi che la rilevanza tributaria della disposizione della lettera c) sia pari ad un terzo delle altre due del medesimo comma lettere a) e b), in quanto la lett. d) è ad effetto finanziario neutro, il maggior gettito previsto, a regime, per la medesima è pari a $64 / 3$ milioni di euro/anno = 21,33 milioni di euro/anno. Pertanto, il maggior gettito, a regime, previsto dalla norma è pari a $21,33$ milioni di euro / 12 mesi = 1,77 milioni di euro/mese, calcolati per l'estensione dell'obbligo di denuncia sia ai depositi da 10 mc a 25 mc, sia ai distributori da 5 mc a 10 mc. Tuttavia, per questi ultimi impianti la proroga di sei mesi è già intervenuta con l'art. 92, comma 4- sexies del D.L. n. 18/2020. Ipotizzando che il predetto maggior gettito sia da ripartire in parte uguale alle predette due tipologie di impianto, ne deriva che il maggior gettito, a regime, previsto dalla norma per i soli depositi è pari a $1,77 / 2 = 0,885$ milioni di euro /mese. La proroga di sei mesi, limitata ai soli depositi, comporta, quindi, un minor gettito stimato di $0,885$ milioni di euro/mese * 6 mesi = 5,31 milioni di euro;
- articolo 7: Il maggior gettito, a regime, previsto dalla norma è pari a 60 milioni euro / 12 mesi = 5 milioni euro/mese. La proroga di tre mesi comporta, quindi, un minor gettito stimato di 5 milioni euro/mese * 3 mesi = 15 milioni euro.
- articolo 10: la proroga di sei mesi comporta un minor gettito stimato pari a 60 milioni di euro, azzerando la previsione di maggiore entrata ex D.L. n. 124/2019;

- articolo 11: la proroga di tre mesi comporta un minor gettito stimato pari a 120 milioni di euro, dimezzando la previsione di maggiore entrata ex D.L. n. 124/2019;
- articolo 12: la proroga di sei mesi comporta un minor gettito stimato pari a 120 milioni di euro, azzerando la previsione di maggiore entrata ex D.L. n. 124/2019.

Pertanto, la proroga dei termini di entrata in vigore dei nuovi obblighi per gli esercenti comporta nel complesso un minor gettito stimato in **320,31 milioni di euro** per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.131 Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

La disposizione in esame considera tempestivi i versamenti dell'accisa dovuta per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, se effettuati entro il 25 maggio 2020 (in luogo del 16 aprile). La disposizione prevede altresì che se i suddetti versamenti sono effettuati entro il 25 maggio 2020 non si applicano le sanzioni previste per il ritardato versamento previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Alla misura non si ascrivono effetti alla luce della circostanza che i versamenti verranno effettuati nella stessa annualità e il tempo che intercorre tra le due suddette scadenze è breve.

Art.132 Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici

La disposizione consente agli operatori di effettuare entro il 25 maggio 2020 il versamento dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020 e di corrispondere entro le scadenze previste dall'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i versamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, nella misura dell'ottanta per cento di quanto sarebbe dovuto essere corrisposto alle scadenze, previste dal predetto articolo, relative ai mesi da maggio a settembre 2020.

I medesimi operatori dovranno versare a saldo le somme restanti entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

Sulla base dei versamenti effettuati nel corso del 2019, si stimano minori versamenti pari a 415 milioni di euro nel mese di maggio 2020, 431 milioni di euro nel mese di giugno 2020, 428 milioni di euro nel mese di luglio 2020, 479 milioni di euro nel mese di agosto 2020, 424 milioni di euro nel mese di settembre 2020.

Tuttavia, tenuto conto che tali minori versamenti, pari complessivamente a 2.177 milioni di euro, saranno recuperati entro il 16 novembre del corrente anno di bilancio, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Art.133 Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

La disposizione è volta a differire, al 1° gennaio 2021, l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si applicano le medesime metodologie di stima utilizzate per la predisposizione delle relazioni tecniche alle disposizioni contenute nella Legge 160/2019.

In relazione all'imposta sulle bevande analcoliche prodotte con l'aggiunta di zuccheri, si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che l'efficacia delle relative disposizioni sia rinviata dal 1° ottobre 2020 al 1° gennaio 2021 e che l'imposta sia versata a partire dal mese di febbraio 2021, anziché a partire dal mese di novembre 2020.

	2020	2021	2022	2023	dal 2024

Imposta di consumo	-58,5	-29,3	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	+9,0	+0,6	-1,9	0,0
IRPEF	0,0	+9,0	+0,6	-1,9	0,0
IRAP	0,0	+4,4	+0,3	-0,9	0,0
Totale	-58,5	-6,9	+1,5	-4,7	0,0

In milioni di euro

Per l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che l'efficacia delle relative disposizioni sia rinviata dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 e che l'imposta sia versata a partire dal mese di aprile 2021, anziché a partire dal mese di ottobre 2020.

	2020	2021	2022	2023	dal 2024
Imposta di consumo	-140,6	-91,1	+59,1	+66,7	0,0
IIDD	0,0	+43,1	+9,5	-30,1	0,0
IRAP	0,0	+10,4	+1,9	-7,4	0,0
Totale	-140,6	-37,6	+70,5	+29,2	0,0

In milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.134 Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Alle modifiche contenute nella disposizione non si ascrivono effetti, in considerazione della circostanza che vengono solo introdotte alcune precisazioni funzionali a consentire l'applicazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie estere anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche e a coordinare le disposizioni con quelle previste dall'ordinamento vigente.

Art.135 Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

Le disposizioni non comportano maggiori oneri a valere sul bilancio dello Stato.

In particolare, la sospensione dei termini in materia di contributo unificato prevista nel comma 1 comporta solo uno slittamento degli obblighi di versamento nell'anno 2020. Riguardo alla previsione agevolativa in materia di irrogazione di sanzione, si ritiene che il mancato incasso delle eventuali maggiori somme risulti di entità trascurabile visto il breve periodo di sospensione previsto dalla norma (86 giorni).

Infine, la previsione contenuta nel comma 4 stabilisce solamente una diversa modalità di distribuzione di somme già previste annualmente in bilancio e destinate a favore del personale giudicante e di quello amministrativo delle Commissioni tributarie c.d. "virtuose".

Art.136 Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

La disposizione modifica la disciplina dei PIR introducendo nuovi strumenti con specifici vincoli qualora l'investimento sia indirizzato, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI di piccole dimensioni (PIR-PMI).

In particolare, si estendono i benefici fiscali previsti dalla normativa PIR (esenzione fiscale per i redditi diversi e per i redditi di capitale percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dell'esercizio di impresa) anche a favore di piani di risparmio che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese.

Inoltre, per garantire una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento a favore della medesima impresa (o di imprese appartenenti al medesimo gruppo), è disposto che per i PIR specializzati in PMI il vincolo di concentrazione del 10%, previsto per i PIR vigenti, sia elevato al 20%.

Il nuovo PIR "specializzato" in PMI rappresenta uno strumento alternativo e complementare al PIR "ordinario", dal momento che le due misure possono coesistere in termini di investimento.

La norma consente di effettuare i suddetti investimenti anche indirettamente tramite OICR "dedicati". Si applicano specifici limiti all'entità delle somme o valori che possono essere destinati nel piano di investimento che destina somme in PIR-PMI, pari a un importo non superiore a 150.000 euro all'anno per un ammontare complessivo non superiore a 1.500.000 di euro.

Ai fini della stima degli effetti finanziari viene adottata la medesima metodologia utilizzata in sede di valutazione dei PIR nella Legge di Bilancio 2017. Alla luce della natura illiquida delle somme investite che richiede tempi lunghi di investimento e che si caratterizzano per un alto livello di rischio, è plausibile ritenere che possano aderire ai nuovi PIR-PMI prevalentemente sottoscrittori con una rilevante capacità patrimoniale e con una maggiore propensione al rischio rispetto ai sottoscrittori dei PIR tradizionali.

Pertanto, in un'ottica prudenziale, si stima una platea di sottoscrittori pari al 50% di quelli considerati nella relazione tecnica a corredo della norma che ha introdotto i PIR tradizionali. Si assume che la quota si raddoppi nell'arco di un quinquennio.

Di seguito si riportano in una Tabella di sintesi gli effetti finanziari:

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A	Numero piani di investimento		60.000	75.000	90.000	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
B	Conferimento medio	€	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
C	Totale conferito nell'anno	€ m	4.500	5.625	6.750	7.875	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
D	Totale conferito cumulato	€ m	4.500	10.125	16.875	24.750	33.750	42.750	51.750	60.750	69.750	78.750
E	Reddito prodotto in ipotesi di assenza PdR (d x 2,2%)	€ m	99	222,75	371,25	544,5	742,5	940,5	1138,5	1336,5	1534,5	1732,5
F	Variazione di gettito (e x 26%)	€ m	-25,74	57,915	-96,525	-141,57	-193,05	-244,53	-296,01	-347,49	-398,97	-450,45

Alla luce della circostanza che il versamento delle imposte sui redditi finanziari viene effettuato su base mensile e che occorrerà un certo lasso temporale per attivare e collocare il nuovo prodotto, si ritiene plausibile per il 2020 considerare solo cinque dodicesimi delle ritenute complessive (effettiva decorrenza da luglio 2020).

La Tabella seguente riporta gli effetti finanziari della disposizione:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Variazione di gettito	-10,7	-55,2	-93,3	-137,8	-188,8	-240,2	-291,7	-343,2	-394,7	-446,2	-450,5

in milioni di euro

La disposizione abroga contestualmente l'articolo 36-bis del DL 34/2019 in materia di agevolazione degli investimenti in Eltif.

L'abrogazione della misura determina i seguenti effetti positivi, rispetto a quanto scontato nelle previsioni del Bilancio dello Stato:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Variazione di gettito	+4,8	+5,2	+5,2	+5,2	+5,2	+0,4	0,0

in milioni di euro

Complessivamente l'intervento determina i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Variazione di gettito	-5,9	-50,0	-88,1	-132,6	-183,6	-239,8	-291,7	-343,2	-394,7	-446,2	-450,5

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.137 Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

La disposizione prevede l'estensione della vigente misura di cui all'articolo 1 commi 693-694 della Legge di Bilancio 2020, ai beni posseduti al 1°luglio 2020 e dispone il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2020.

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, conseguenti all'estensione della suddetta misura ai beni posseduti al 1° luglio 2020, sono considerati i nuovi valori delle partecipazioni, oggi presumibilmente inferiori, e il breve lasso temporale intercorso rispetto alle scadenze previste dalla normativa vigente.

Utilizzando la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica originaria, e tenuto conto che i contribuenti hanno manifestato sempre tassi di adesione elevati anche a seguito della variazione delle aliquote, in relazione all'estensione per 6 mesi della misura, si assume un valore pari alla metà di quanto stimato nella Legge di Bilancio 2020. Questo valore è stato prudenzialmente ridotto del 50%., per tener conto del breve lasso temporale, dell'elevata probabilità di una riduzione dei valori di mercato dei beni seguito della crisi Covid19 e della sovrapposizione dei termini della precedente proroga.

Considerando la rateizzazione vigente, si stimano effetti finanziari conseguenti alla proroga di circa 205,9 milioni di euro nel 2020 e di 113,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; dal 2023 e fino al 2028 si registra una perdita di circa 37 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate derivanti dalle plusvalenze che non saranno più imponibili.

	2020	2021	2022	Dal 2023 al 2028	Dal 2029
Effetti finanziari	+205,9	+113,3	+113,3	-37	0

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

La disposizione in esame uniforma il termine di approvazione delle deliberazioni TARI e IMU a quello di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art.139 Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art.140 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

La norma non produce effetti negativi sul gettito in quanto interviene solo sugli aspetti procedurali della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, garantendo comunque la memorizzazione e la registrazione dei predetti dati, nonché l'emissione di documenti di certificazione degli stessi, consentendo agli esercenti con volume d'affari inferiore a 400mila euro e non ancora dotati di registratore telematico, di adeguare il proprio registratore di cassa o dotarsi di un registratore telematico in tempi più lunghi.

Art.141 Lotteria dei corrispettivi

La norma comporta risparmi di spesa 19,4 milioni di cui 14,7 milioni per il rinvio delle estrazioni previste per il secondo semestre 2020 al 2021 e 4,7 milioni per il conseguente posticipo delle spese amministrative.

Art.142 Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

Alla disposizione in commento non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento.

Art.143 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

All'articolo 12-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 erano stati ascritti effetti finanziari positivi per l'anno 2020 pari a 57 milioni di euro, relativi all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi tre trimestri dello stesso anno per effetto dell'introduzione della procedura automatizzata di liquidazione che sono così slittati al 2021.

Pertanto, si stima che l'effetto negativo della norma in esame sia pari al predetto importo di 57 milioni nel 2020.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Pur se la disposizione sospende di fatto i versamenti a partire dall'8 marzo 2020, gli incassi dei mesi di marzo e una parte di aprile 2020 sono stati già registrati e quindi, in relazione a tale periodo, si stima solo l'ammontare dei versamenti previsti per le scadenze di fine aprile stimabili in 208 milioni di euro sulla base di quanto avvenuto nello stesso periodo del 2019.

Per quanto riguarda, invece, i versamenti che scadono nel mese di maggio 2020, considerata la media mensile degli incassi registrata nel 2019, l'ammontare dei versamenti sospesi può essere stimato in circa 625 milioni di euro. Complessivamente quindi le somme sospese possono essere stimate in 833 milioni di euro. Tenuto conto che nella disposizione si prevede che il versamento delle somme sospese avvenga entro il corrente esercizio 2020, si stima esclusivamente un differimento di cassa all'interno del 2020 di 833 milioni di euro.

Art.145 Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Per la stima degli impatti sul gettito da riscossione è stato preso a riferimento il volume dei versamenti eseguiti dagli agenti della riscossione a favore del bilancio dello Stato effettuati nel 2019 con le somme dei rimborsi fiscali sospesi rese disponibili dall'Agenzia delle entrate pari a circa 40 milioni di euro che si stimano come minori entrate per il 2020

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.146 Indennità requisizione strutture alberghiere

La modifica normativa proposta non produce effetti negativi sul bilancio dello Stato in quanto rispetto alla norma originaria interviene solo sugli aspetti procedurali.

Art.147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

La disposizione in commento determina maggiori oneri per l'esercizio 2020, in conseguenza dell'anticipazione dei termini di recupero dei crediti fiscali.

Per stimare detti effetti su base annua, sono state analizzate sia le compensazioni effettuate tramite modello F24, sia i crediti emergenti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, relativamente alle ultime annualità disponibili.

Le analisi condotte portano a ritenere che l'incremento dei crediti compensati tramite modello F24 nel 2020 sarà pari a circa 557,5 milioni di euro, così suddivisi per tipologia del credito a cui si riferiscono:

IVA	528,6 milioni di euro
IRAP	2,9 milioni di euro
IRES	25,5 milioni di euro
IRPEF	0,5 milioni di euro
TOTALE	557,5 milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.148 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

L'intervento di cui al primo comma ha la finalità, mirando ad adeguare gli ISA al mutato contesto economico di bilanciare la probabile perdita di gettito correlata alla negativa incidenza del fenomeno epidemiologico in atto sulla propensione alla compliance dei contribuenti cui si applicano gli ISA. L'intervento di cui al secondo comma non ha effetti negativi sul gettito. Infatti, ha natura procedimentale ed ha lo scopo di rendere più efficace l'analisi del rischio basata sugli esiti degli ISA per i controlli da effettuare sull'anno di imposta 2018 e 2020, corroborandone i risultati rispettivamente con gli esiti dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019 e con quelli per i periodi di imposta 2018 e 2019.

Art.149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

Si rileva che alla previsione normativa siano ascrivibili effetti di cassa all'interno del 2020 pari a circa 300 milioni tenuto conto che nella disposizione si prevede che il versamento delle somme sospese avvenga entro il corrente esercizio 2020.

Ai fini della quantificazione della stima dei predetti effetti, si è considerato, da un lato, che i contribuenti interessati dalla sospensione dei versamenti, a seguito della particolare situazione economica conseguente l'emergenza epidemiologica da COVID-2, possano trovarsi in una situazione di carenza di liquidità e, di conseguenza, non riuscire ad adempiere alle obbligazioni tributarie, in assenza di sospensione; dall'altro che la previsione di un periodo di sospensione per i versamenti delle somme dovute dagli stessi, dovrebbe incrementare le possibilità per i soggetti interessati di adempiere, in virtù della fine del periodo emergenziale.

Pertanto si stima che la norma comporti un differimento degli effetti di cassa nell'esercizio finanziario 2020 pari a circa 300 milioni riversati comunque entro il 31 dicembre 2020. La stima è stata effettuata considerando la possibilità che i contribuenti possano versare le somme oggetto di sospensione in 4 rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020 e fino al 16 dicembre 2020; pertanto, tutte le somme sospese saranno riversate nel 2020. La stima è stata effettuata sulla base degli incassi attesi connessi alle rate dovute a seguito, prevalentemente, di definizioni relativamente ai mesi per i quali opera la sospensione prevista dalla norma

Art.150 Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

La disposizione ha carattere procedurale. Tenuto conto della circostanza che il credito d'imposta è stato fissato in misura pari al 30 per cento delle somme ricevute dal sostituto d'imposta e che tale percentuale è stata determinata in via cautelativa in quanto è di poco superiore all'aliquota del primo scaglione e molto inferiore all'aliquota marginale, non si ascrivono effetti negativi sul gettito e non si stimano, prudenzialmente eventuali effetti positivi.

Art.151 Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

La disposizione ha carattere procedimentale e pertanto non si ascrivono effetti negativi sul gettito.

Art.152 Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Le nuove disposizioni determinano la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Per stimarne gli effetti sul gettito, con esclusivo riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate Riscossione, si è considerato il volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un periodo di circa quattro mesi, il possibile impatto sul gettito del 2020 si ritiene possa essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-31,6
ERARIO	-17,7
ENTI PREVIDENZIALI	-8,7

Art.153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

Per la stima degli impatti sul gettito da riscossione è stato preso a riferimento il volume medio mensile (rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, pari a circa 17,6 milioni di euro.

Considerando che gli effetti sono stimabili per un periodo di circa 6 mesi, l'impatto atteso sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-105,7
ERARIO	-59,3
ENTI PREVIDENZIALI	-29,1
ALTRI ENTI	-17,3

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

La disposizione in esame non determina effetti negativi sul gettito in quanto dalla stessa non discende un peggioramento rispetto ai valori tendenziali della riscossione, considerato che questi sono stati aggiornati in sede di DEF in relazione al mutato contesto economico, ridimensionato alla luce dell'emergenza sanitaria e della conseguente drastica riduzione della solvibilità dei contribuenti.

Art.155 Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

L'Agenzia delle entrate – Riscossione è un ente pubblico economico istituito con il Decreto Legge 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, ed esercita le attività dell'Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'ente svolge inoltre attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali per le amministrazioni locali. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assicurata dalle ordinarie forme di remunerazione definite principalmente nell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, rispetto a una struttura dei costi di gestione per lo svolgimento del servizio nazionale di riscossione, non superiore al limite fissato con lo stesso decreto legge n. 159 del 2015 in complessivi 882 milioni di euro annuali.

La situazione di equilibrio sostanziale dei conti dell'Ente può essere significativamente compromessa nel contesto delle misure di sostegno ai cittadini e alle imprese introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non beneficiando la stessa Agenzia delle entrate – Riscossione di alcun trasferimento di fondi finalizzato alla copertura dei costi d'esercizio. Si rende conseguentemente necessario introdurre meccanismi straordinari, integrativi delle ordinarie forme di remunerazione, volti a garantire la continuità operativa dell'Ente, al fine di assicurare il funzionamento del servizio

nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Relativamente alla sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione, conseguenti al diffondersi dell'epidemia da Covid-19, a sostegno delle persone e delle imprese, la quantificazione dell'impatto in termini di contrazione degli incassi e delle attività riscossive, ha considerato i seguenti aspetti:

1. riduzione degli incassi derivanti dalle dilazioni che sarebbero state concesse a seguito dell'attività di notifica delle cartelle, ovvero degli altri atti della riscossione, per lo slittamento delle rate mensili, e conseguente contrazione degli oneri di riscossione da questi scaturenti;
2. riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo, conseguente la significativa contrazione in termini numerici di tali azioni per il limitato arco temporale disponibile per il relativo esperimento e conseguente contrazione degli oneri di riscossione da questi scaturenti;
3. riduzione dei carichi consegnati agli agenti della riscossione da parte degli enti impositori e conseguente contrazione del numero di cartelle notificate e dei relativi diritti;
4. riduzione del numero complessivo delle cartelle di pagamento notificate per il limitato arco temporale disponibile per il relativo esperimento, e conseguente contrazione dei relativi diritti;
5. differimento e riduzione dei versamenti effettuati attraverso le distinte di versamento e conseguente contrazione dei relativi compensi.

Tali impatti determinerebbero nel bilancio dell'agente della riscossione una significativa perdita stimata per il 2020 sino a circa 300 milioni di euro, al netto delle coerenti riduzioni dei costi di gestione. Le riduzioni delle spese di produzione e di gestione, dovranno comunque tenere conto delle necessità di adeguamento alle disposizioni per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

L'equilibrio dei conti viene assicurato per il triennio 2020 - 2022 attraverso l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sulle somme disponibili nei propri bilanci, e nei limiti delle somme necessarie al raggiungimento del pareggio di bilancio dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, di un contributo in conto esercizio per il triennio 2020-2022, definito nel suo importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020. La parte eventualmente non fruita di contributo previsto per l'anno 2020, determina la quota erogabile per i successivi anni 2021 e 2022, per neutralizzare eventuali impatti di trascinamento delle misure adottate per l'emergenza in atto.

Il contributo così determinato verrà corrisposto al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all'accertamento di una contrazione dei ricavi, e segnatamente degli aggi e degli oneri di riscossione previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, in conseguenza del contesto macroeconomico nazionale e internazionale venutosi a determinare nell'ultimo periodo per l'emergenza economica conseguente alle misure di lockdown intraprese per contrastare la diffusione del contagio da COVID19.

Detto contributo potrà essere corrisposto da Agenzia delle Entrate, alla luce delle evidenze del bilancio annuale certificato di Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando le somme accantonate in bilancio e non erogate, a titolo di contributo (di cui al previgente all'art. 1, commi 326, 327 e 328 della legge 145/2018), gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'art. 1, comma 358, della Legge n. 244 del 2007 che ne prevede il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, e le risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate.

Art.156 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019

Si segnala che per l'esercizio finanziario 2018 le somme spettanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti ammontano a 513,7 milioni di euro. Conseguentemente, la copertura ai fini dell'erogazione del contributo per l'esercizio finanziario 2019 da erogare nel 2020 richiede uno stanziamento non inferiore a 514 milioni di euro.

Art.157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Alla norma è ascrivibile un differimento di effetti finanziari di gettito riferito all'esercizio finanziario 2020 pari a circa 205 milioni.

Ai fini della quantificazione della stima dei predetti effetti, si è considerato che i contribuenti interessati dalla sospensione, a seguito della particolare situazione economica conseguente l'emergenza epidemiologica da COVID-2, possano trovarsi in una situazione di carente liquidità e, di conseguenza, non riuscire ad adempiere alle obbligazioni tributarie come previsto per il 2020. Ai fini della quantificazione dei predetti effetti, la stima è stata basata sulla previsione aggiornata degli incassi del periodo aprile-dicembre 2020 a legislazione vigente. In particolare, sono stati stimati i versamenti in unica soluzione degli atti e comunicazioni che per effetto della sospensione saranno rinviati al 2021, fermi restando i versamenti rateali in scadenza nel 2020. Gli effetti di minor gettito nel 2020 così determinati risultano essere pari a 205 milioni di euro che saranno versati nel 2021.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.158 Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

La norma non comporta variazioni in termini finanziari o di gettito, considerato il carattere interpretativo e non innovativo.

Art.159 Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

Non si prevedono conseguenze in ordine al bilancio dello Stato in quanto, per effetto della norma in commento, gli eventuali versamenti scaturenti dalla dichiarazione sono effettuati secondo le modalità previste per i soggetti che utilizzano il modello dichiarativo Redditi PF mentre gli eventuali rimborsi sono erogati dall'Agenzia delle entrate – in luogo del sostituto d'imposta – successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).

Art.160 Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

Alla norma, che sposta di un breve periodo nello stesso anno 2021 il termine per la contestazione delle sanzioni, non sono ascrivibili effetti sul gettito.

Art. 161 Proroga del pagamento dei diritti doganali

Ai fini applicativi, la disposizione attualmente contenuta nell'articolo 92, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha comportato una proroga del pagamento del debito, senza conseguenze sull'importo della garanzia disponibile e senza applicazione di interessi, per i "conti di debito" autorizzati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del TULD.

Considerato che, in presenza di risorse proprie tradizionali, il diritto unionale prevale sul diritto nazionale, la proroga è stata ricondotta, per le risorse proprie tradizionali e per i connessi diritti doganali (art. 34 del citato D.P.R. n.43/73), alle vigenti disposizioni unionali ed in particolare all'art.112, comma 3, del Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013.

Inoltre, posto che l'articolo 61 del citato decreto-legge n.18 espressamente individua i destinatari delle misure di sostegno connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare, alla lettera n), i "soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift", il beneficio della proroga del termine di pagamento dei suddetti "conti di debito" e della non applicazione degli interessi di credito è stato previsto fino al 30 aprile soltanto ai suddetti soggetti titolari dei codici ATECO.

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 ha introdotto ulteriori misure di sostegno alla liquidità delle imprese, stabilendo, in particolare all'articolo 18, la sospensione dei versamenti tributari e

contributivi al ricorrere di specifici presupposti per alcune categorie di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, ed ha reso possibile applicare in via analogica anche a tali soggetti i benefici sopra definiti.

Considerato che la proposta normativa prevede una proroga dei pagamenti di 60 giorni dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio ed il 31 luglio 2020, e che tali somme risultano coperte da garanzia, la medesima non comporta rischi finanziari per il bilancio dello Stato ed assicura che gli importi saranno introitati entro l'anno finanziario. Inoltre la mancata applicazione degli interessi è compatibile con la norma unionale e gli interessi di credito a cui lo Stato rinuncia sono talmente esigui (1% annuo sulle risorse proprie e 0,213% annuo per l'IVA all'importazione) in confronto ai benefici attesi in termini di liquidità per le imprese del settore.

Art.162 Rateizzazione del debito di accisa

La disposizione, che modifica dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di autorizzare i titolari dei depositi fiscali di prodotti energetici e alcolici, che si trovino in documentate e riscontrabili situazioni temporanee di difficoltà economica, di rateizzare il debito di imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate al massimo per tre mesi consecutivi. Il numero delle rate mensili deve essere modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre, ossia il 16 dicembre, del medesimo anno.

In merito, non si ascrivono effetti di gettito nel corso del 2020, in quanto il completo versamento del debito d'imposta verrà effettuato entro il termine del medesimo anno.

Tuttavia, la rateizzazione del debito d'imposta nei termini suindicati determina una variazione dell'entità dei versamenti mensili, che vengono calcolati ipotizzando, prudenzialmente, considerate le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia dovuta al COVID-2019, che tutti i titolari dei depositi fiscali di prodotti energetici e alcolici vengano autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a rateizzare entro la rata prevista per il mese di dicembre 2020 gli importi dell'accisa da versare nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020.

Sulla base degli importi delle accise versati negli stessi mesi dell'anno 2019, si riportano nella seguente tabella le variazioni, in termini di cassa, dei versamenti mensili derivanti dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato.

	giugno 2020	luglio 2020	agosto 2020	settembre 2020	ottobre 2020	novembre 2020	dicembre 2020
Versamenti da effettuare	-2.281	-2.269	-2.532	0	0	0	0
Versamenti effettuati	325,8	704,2	1.210,4	1.210,4	1.210,4	1.210,4	1.210,4
Differenza	-1.955,2	-1.564,8	-1321,6	1.210,4	1.210,4	1.210,4	1.210,4

In milioni di euro

Art.163 Proroga in materia di tabacchi

La proroga dei termini impatta più su profili di cassa che di competenza atteso che è previsto solo lo slittamento al 31 ottobre dei pagamenti dovuti.

Art.164 Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Comma 1: modifica l'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, rubricato "Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare", sostituendo la locuzione "degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni" con la seguente "di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti", allineando così la formulazione adoperata nell'anzidetto comma 4 a quella impiegata dai precedenti commi 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 98/2011, cui rimanda

anche il successivo comma 8-ter. Trattandosi di una precisazione meramente terminologica, **la stessa non è suscettibile di recare alcun effetto sulla finanza pubblica.**

Comma 2: L'art. 297, comma 1, del D.lgs. n.66 del 2010 stabilisce che «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4», il quale attiene agli immobili appartenenti al Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa.

Lo stesso Ministero allo scopo di conseguire tale obiettivo ha avviato l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate. In particolare, il Decreto Direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 e successive varianti e integrazioni ha individuato 3.022 alloggi da alienare ai sensi del D.lgs. 66/2010 e del d.P.R. 90/2010.

Ad oggi, la maggior parte delle vendite è stata finalizzata a favore del personale della Difesa occupante gli alloggi stessi, mentre la vendita all'asta di quelli liberi si è dovuta necessariamente confrontare con un mercato immobiliare non sempre favorevole.

Con la proposta in esame si consente alla Difesa di alienare anche "in blocco" unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori rendendo più appetibile sul mercato "commerciale" la specifica offerta che sarà aperta direttamente a imprenditori del settore, ovvero a cooperative private. La semplificazione consentirà, da un lato, alle Forze armate di proseguire il già avviato programma pluriennale per soddisfare le sempre più insistenti esigenze alloggiative del proprio personale, dall'altro, di favorire investimenti privati nel mercato immobiliare. **La modifica proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Comma 3. La norma, nell'ambito della vigente disciplina riguardante le concessioni di valorizzazione di cui all'art. 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, apporta alcune modifiche all'art. 3-ter, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 351/2001, al fine di prevedere che, per gli immobili militari, stante la relativa specificità, le concessioni e le locazioni sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e che per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell'articolo 952 e seguenti del codice civile. Conseguentemente, con la modifica del quinto periodo del medesimo articolo 3-ter, comma 13, del citato decreto legge n. 351/2001, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, ove richiesto, viene previsto anche alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie. Pertanto, **il comma 3 di cui trattasi non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Titolo VII

Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio

Capo I

Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

(articoli 165-167)

La disciplina contenuta nel Capo I riprende quella del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, ormai scaduto, in materia di sostegno pubblico alla liquidità delle banche, autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legge, la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia e su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance "ELA"*)

La garanzia sulle passività è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta; copre il capitale e gli interessi; per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato, non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato.

Il corrispettivo per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche è in linea con le comunicazioni della Commissione europea in materia.

Coerentemente con l'approccio utilizzato nel DL 237/2016, sulla base di informazioni e calcoli forniti dalla Banca d'Italia, è stato tenuto presente che nei sei mesi tra il 1° maggio e il 31 ottobre di quest'anno è in scadenza un ammontare relativamente contenuto di obbligazioni bancarie (circa 19mld tra senior unsecured, subordinate e covered bond).

Si è pertanto scelto di basare la misura del costo atteso della garanzia su questo ammontare, applicando ad esso una stima di probabilità di default (PD) media a 6 mesi di circa 16 punti base (0,16%, significativamente più bassa della PD che si stimava nella seconda metà del 2016) e una perdita in caso di default (LGD) standard/regolamentare del 45%.

Si è così ottenuto un "costo" atteso della garanzia (pari a $\text{volume} \times \text{PD} \times \text{LGD}$) pari a circa 14 milioni. Per fini prudenziali, il fondo di garanzia appostato a fronte della predetta stima è stato determinato in 30 milioni, più del doppio del costo atteso, con un corrispondente onere in termini di saldo netto da finanziare.

Capo II

Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni

(articoli 168-174)

La disciplina contenuta in questo Capo mira a consentire l'ordinata uscita dal mercato degli intermediari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa mediante il ricorso allo strumento, disciplinato dal testo unico bancario, della cessione delle attività e passività ad altre banche dotate di idonee risorse organizzative e patrimoniali. A questo fine è previsto il supporto di risorse pubbliche, da impiegare in coerenza con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, dirette, tra l'altro, a limitare al minimo gli aiuti.

In ipotesi liquidatoria con cessione di attività e passività, le poste della banca, subirebbero delle rettifiche di valore che aumenterebbero il disavanzo tra attivo e passivo. Questo disavanzo sarebbe coperto in prima istanza dal patrimonio dell'entità e, una volta azzerato questo, dal supporto pubblico. Quest'ultimo è stato determinato in un ammontare massimo complessivo a 100 milioni di euro. E' conseguentemente istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire di pari importo per l'anno 2020. Il predetto fondo può essere altresì alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al Fondo.

Il sostegno pubblico può essere concesso nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

- a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;

- d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.

Considerata la diversa contabilizzazione delle forme di sostegno pubblico sopra indicate, si quantifica prudenzialmente un onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento a tutti i saldi di finanza pubblica.

Le disposizioni in materia fiscale di cui all'articolo 172 prevedono che sugli atti aventi a oggetto le cessioni dei compensi le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La misura dispone, inoltre, che i componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Tali agevolazioni configurano una rinuncia a maggior gettito.

Art. 175 Disposizioni finanziarie

Prevede che agli oneri derivanti dal presente Titolo si provveda ai sensi dell'articolo 165

TITOLO VIII

Misure di settore

Capo I

Misure per il turismo e la cultura

Art. 176

Tax credit vacanze

La proposta normativa in esame introduce, per il periodo d'imposta 2020, un credito in favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è fruibile nella misura dell'80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori dei servizi presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di ulteriore cessione a terzi.

In base ai dati forniti dall'Inps circa la distribuzione del numero dei nuclei familiari per classi di ISEE e per numero componenti con ISEE non superiore a 40.000 relativamente alle DSU presentate nel 2019, risulta quanto segue:

Classi di ISEE (euro)	Numero componenti il nucleo familiare			Totale
	1 componente	2 componenti	3 o più componenti	
Fino a 10.000	1.024.288	647.316	1.852.687	3.524.291
da 10.000 a 15.000	164.663	152.787	559.868	877.318
da 15.000 a 30.000	169.983	181.210	815.847	1.167.040
da 30.000 a 40.000	31.172	38.105	188.139	257.416

Totale	1.390.106	1.019.418	3.416.541	5.826.065
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ai fini della stima si ipotizza un incremento della platea nella misura del 25 per cento per i redditi ISEE fino a 15.000 euro, nella misura del 45 per cento per i redditi ISEE da 15.000 a 30.000 euro e del 55 per cento per i redditi ISEE da 30.000 a 40.000 euro

Si ipotizza inoltre che il 50 per cento dei nuclei familiari fino a 15.000 euro e la totalità dei nuclei con ISEE superiore a 15.000 euro con domande già presentate usufruiscano della presente agevolazione. Applicando gli importi dell'agevolazione per composizione del nucleo familiare e considerando le quote di ripartizione stabilite tra le modalità di fruizione, si stima un ammontare di credito di imposta e di detrazione, di competenza annua, rispettivamente di circa -1.677,2 e -419,3 milioni di euro.

In base al periodo di vigenza dell'agevolazione, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023
Credito	-1.677,2	0	0	0
IRPEF	0	-733,8	314,5	0
Totale	-1.677,2	-733,8	314,5	0

- In milioni di euro

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 177

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

La disposizione in esame prevede che non sia dovuto il versamento della prima rata IMU relativa all'anno 2020, relativo sia alla quota riservata allo Stato sia a quella spettante ai comuni, per le seguenti categorie di immobili:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) nonché per gli immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, campeggi, colonie (marine e montane), rifugi di montagna, affittacamere, B&B, residence, appartamenti/case vacanze a condizione che i relativi possessori siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Sulla base dei dati di versamento relativi ai soggetti titolari di stabilimenti balneari e termali, si rileva un importo annuo complessivamente versato pari a 12,3 milioni di euro, di cui 6,7 milioni a titolo di quota Stato e 5,6 milioni a titolo di quota Comune. Tenuto conto del fatto che l'esenzione riguarda solo la prima rata, per gli stabilimenti balneari nonché per quelli termali si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2020 pari a 6,15 milioni di euro, di cui 3,35 milioni quota Stato e 2,8 milioni quota Comune.

Il gettito IMU per gli immobili di categoria catastale D2 è valutato in complessivi 537 milioni di euro su base annua, di cui 403 milioni di euro si riferiscono alla quota dello Stato e 134 milioni di euro alla maggiorazione deliberata dai Comuni. Inoltre si assume che circa il 60% del gettito si riferisca a immobili posseduti da soggetti che esercitano l'attività in tali immobili.

Considerata la limitazione dell'agevolazione ai soli possessori che risultano anche gestori, si stima una perdita di gettito complessiva IMU nell'anno 2020 per i fabbricati D2 pari a 161,2 milioni di euro, di cui 121 milioni di euro a titolo di quota Stato e 40,2 milioni di euro a titolo di quota Comune.

L'IMU relativa agli immobili delle restanti categorie indicate nella lettera b) è invece stimata, sulla base dei dati di gettito, in circa 87,8 milioni di euro su base annua, di cui 17,1 milioni quota Stato e 70,7 milioni quota Comune. Tale importo è al netto del gettito relativo per gli immobili di categoria D2, già incluso nella precedente valutazione.

Considerato che l'agevolazione riguarda solo la prima rata 2020, a condizione che il possessore sia anche gestore dell'attività, si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2020 pari a 38,1 milioni di euro, di cui 6,2 milioni quota Stato e 31,9 milioni quota Comune. Sulla base di elementi informativi acquisiti dal MIBACT si stima che la quota di gettito relativa ai proprietari/gestori sia pari al 60%, con eccezione degli immobili posseduti da soggetti esercenti attività di affittacamere e B&B per i quali si considera prudenzialmente l'intero ammontare di gettito della prima rata.

Gli effetti finanziari sono riportati nella Tabella seguente:

Descrizione	IMU comune	IMU D Stato	Totale
Stabilimenti balneari e termali	2,80	3,35	6,15
D2 (solo proprietario/gestore)	40,20	121,00	161,20
Altre categorie di immobili (solo proprietario/gestore)	31,90	6,20	38,10
Totale	74,90	130,55	205,45

importi in milioni di euro

Complessivamente la disposizione in esame comporta per l'anno 2020 minori entrate a titolo di IMU pari a **205,45 milioni di euro, di cui 130,55 milioni di euro quota Stato e 74,9 milioni di euro quota Comune.**

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 178

Fondo turismo

Il comma 1 prevede la costituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo di un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio anche mediante il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

Il **comma 2** quantifica l'onere complessivo, pari a 50 milioni di euro, comprensivo del corrispettivo da corrispondere al gestore a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto a valere sulla dotazione del fondo, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020.

Il **comma 3** prevede che il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 179

Promozione turistica in Italia

La disposizione istituisce un apposito fondo – con una dotazione pari a **20** milioni di euro per l'anno 2020 - volto a finanziare iniziative di promozione del turismo in Italia e di incentivazione dei flussi turistici sul territorio nazionale. Provvede anche ad aggiornare la composizione e la modalità di nomina e del consiglio di amministrazione dell'ENIT, di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014. In particolare, si prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente e da **due** membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La disposizione comporta pertanto un onere complessivo pari a 20 milioni di euro, corrispondente alla dotazione del Fondo, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 180

Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

I commi 1 e 2 prevedono l'istituzione di un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno per ristorare parzialmente i comuni per le minori entrate dovute alla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La dotazione del fondo è stata fissata in 100 milioni di euro in quanto commisurata ai due dodicesimi del valore complessivo delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno relative a all'anno 2019 che ammontano a 600 milioni di euro.

Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

I commi 3 e 4 attribuiscono al titolare della struttura ricettiva la qualifica di responsabile dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno istituito per Roma capitale con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, analogamente a quanto già disposto per il contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 23/2011, che costituisce l'alternativa all'imposta di soggiorno. Alla disposizione in esame in esame prudenzialmente non si ascrivono effetti, anche se la stessa è volta a migliorare la riscossione del tributo.

Art. 181

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

La norma prevede (comma 1) l'esonero dal 1 maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio di cui articolo 5 della legge n. 287/91 (attività di ristorazione e somministrazione di bevande), titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico.

Prevede inoltre (comma 2) che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse siano presentate in via telematica, e che non sia dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.

Con riferimento agli effetti di natura finanziaria, risulta che il gettito su base annua di TOSAP e COSAP è di circa 850 milioni di euro. Si stima che circa il 30 per cento può essere riferito alle attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991, per complessivi 255 milioni di euro su base annua. Considerando l'applicazione dell'esenzione in esame per circa 6 mesi, si stima una perdita di gettito per l'anno 2020 per TOSAP/COSAP di 127,5 milioni di euro (=255 mln/2).

Non si ascrivono effetti finanziari al comma 2 che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo fino al 31 ottobre 2020 delle domande di nuove concessioni, alla luce della circostanza che le domande di nuove occupazioni saranno verosimilmente correlate alla necessità di assicurare il distanziamento sociale e, pertanto, la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito.

Inoltre, i commi 3 e 4 prevedono ulteriori semplificazioni procedurali e non si rilevano effetti sotto il profilo finanziario.

All'onere recato dalla disposizione, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 182

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

Il comma 1 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di **25** milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di contributi in favore delle agenzie di viaggio e dei *tour operator* a ristoro della incidenza negativa sulle proprie attività conseguente alle misure di contenimento di diffusione del virus. Il comma 2 reca disposizioni ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la norma non inciderà sulle entrate derivanti dalla corresponsione dei canoni demaniali.

La disposizione comporta un onere pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 183

Misure per il settore cultura

Il **comma 1, lettera a)** prevede una integrazione del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che viene in tal modo portato complessivamente da 130 milioni di euro a **245** milioni di euro per l'anno 2020, di cui **145** milioni di euro alla quota di parte corrente e **100** milioni di euro a quella di conto capitale.

Il **comma 1, lettera b)** ha carattere ordinamentale, limitandosi a chiarire che il Fondo potrà essere ripartito anche con più decreti attuativi e non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 1, lettera c)** prevede che dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-bis stabilendo che il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.”.

Il **comma 2** istituisce un nuovo Fondo - con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020 - per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria e degli istituti e luoghi della cultura non del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre. Tale fondo sarà volto a finanziare interventi di parte corrente e potrà essere ripartito ai sensi dell'art. 33, comma 4 *sexies*, della legge n. 196 del 2009.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. La somma sarà assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

I **commi 4, 5 e 6** recano disposizioni di carattere ordinamentale attinenti ai criteri di ripartizione del fondo unico per lo spettacolo e all'impiego delle suddette somme al fine di tenere conto delle attività che effettivamente potranno essere svolte a seguito delle misure disposte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Tali misure non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che saranno adottate nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente a valere sul suddetto fondo.

In particolare, il **comma 6**, al fine di fornire un adeguato sostegno al settore e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti destinatari dei contributi in assenza di adeguate entrate provenienti dalla vendita dei biglietti, reca misure volte ad assicurare una parità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori per le quali sono state previste misure di sostegno al reddito. Tale intervento, infatti, tiene conto della peculiarità della composizione della retribuzione dei lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche e garantirà un trattamento uniforme rispetto a quello delle altre categorie di lavoratori che possono usufruire della cassa integrazione prevista dal presente decreto-legge. Si ribadisce, inoltre, che l'adozione di tali misure non è immediata, ma avverrà comunque al termine delle 9 settimane di fruizione delle ordinarie misure di sostegno al reddito e, comunque, nel caso in cui non siano riprese le normali attività delle fondazioni.

Il **comma 7** prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo possa adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020 e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge. Tali decreti potranno derogare alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo dovessero derivare nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvederà nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e a tal fine le risorse necessarie saranno trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale articolo ha, infatti, stanziato 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il rispetto del limite delle suddette risorse disponibili potrà essere garantito attraverso una modulazione adeguata delle percentuali dei contributi stabilite con i summenzionati decreti da adottare in ogni caso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge del 14 novembre 2016, n. 220.

Il **comma 8**, in considerazione della impossibilità di procedere alle iniziative previste per il 2020 a causa dell'epidemia da COVID- 19, prevede un differimento dei termini all'anno 2021 del titolo di Capitale italiana della cultura attribuito alla città di Parma. Allo stesso tempo la disposizione prevede che le procedure in corso per l'attribuzione del titolo di "Capitale italiana per la cultura per l'anno 2021" si intendono riferite all'anno 2022. La norma presenta carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 9** al fine di chiarire l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione tenendo conto dell'esperienza applicativa emersa negli ultimi anni prevede l'estensione dell'Art bonus anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti. In via prudenziale, si ipotizza un ammontare di erogazioni liberali in esame di circa 2,3 milioni di euro. Considerando che una quota pari al 10 per cento sia versata da parte di persone fisiche e che la restante quota del 90 per cento da persone giuridiche, applicando l'aliquota del 65 per cento e la ripartizione in tre quote annuali, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0,00	-0,09	-0,14	-0,19	-0,15
IRES	0,00	-0,45	-0,90	-1,35	-1,35
TOTALE	0,00	-0,54	-1,04	-1,54	-1,50

Milioni di euro

Il **comma 10** autorizza la spesa di 10 milioni di euro nell'anno 2020 per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli.

Il **comma 11** ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 12** reca la complessiva copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 9 e 10 pari a **435** milioni di euro per l'anno 2020, a **0,54** milioni di euro per l'anno 2021, a **1,04** milioni di euro per l'anno 2022, a **1,54** milioni di euro per l'anno 2023 e a **1,5** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 184

Fondo cultura

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di un Fondo per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. La dotazione del fondo può essere incrementata, ai sensi del **comma 2**, dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.

Il **comma 3** prevede che, sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possa svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvederà nell'ambito delle risorse del fondo di cui al comma 1.

Una quota delle risorse di cui al comma 1, ai sensi del **comma 4**, può essere destinata al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 5** prevede che il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 6** prevede che agli oneri recati dalla disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 185

Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori

Le disposizioni del presente articolo sono volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell'ente IMAIE in liquidazione e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, si prevede che l'eventuale residuo attivo dell'ente sia versato all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per poi essere ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Capo II

Misure per l'editoria

Art.186

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

La disposizione novella l'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd DL Cura Italia), al fine di rafforzare il beneficio fiscale ivi introdotto per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari nell'anno 2020.

A tal fine, è innalzato dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta per il 2020 e il beneficio è esteso anche agli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, se non partecipate dallo Stato, e che abbiano subito un calo degli introiti pubblicitari superiore al 33% nel periodo 1° marzo 2020 - 31 maggio 2020 rispetto al medesimo periodo 2019.

Il tetto di spesa da destinare a copertura dell'onere per la concessione del credito d'imposta è fissato in 60 milioni di euro, cui si fa fronte mediante corrispondente rifinanziamento del Fondo per il pluralismo, che viene contestualmente incrementato per un importo pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

Le stime sull'andamento del mercato pubblicitario relative al primo semestre dell'anno in corso segnalano, rispetto allo stesso periodo del 2019, una caduta verticale degli investimenti pubblicitari, che arriverebbe fino al 90% per il sistema radiotelevisivo locale (stima Confindustria Radio Televisioni) e si attesterebbe almeno al 50% per i giornali (-45% per i quotidiani e -60% per i periodici, secondo i dati FIEG). Alla luce di tali dati, il limite di spesa individuato appare proporzionato all'importo atteso del credito richiesto dalle imprese.

Per l'anno 2019 sono state infatti presentate 3.026 domande, di cui 1.168 (38,6%) da parte di microimprese, 1.067 (35,3%) da parte di piccole imprese, 479 (15,8%) da parte di medie imprese e 30 (1%) da parte di start-up innovative e 282 (9,3%) da parte di altre imprese.

Il credito complessivamente richiesto nel 2019 ammontava a 55.948.302 euro, di cui 35.672.540 sul canale stampa e 20.275.762 sul canale radio/TV, anche se si tratta di importi da riparametrare percentualmente per garantire il rispetto del tetto di spesa relativo all'anno 2019.

Sulla base dei dati sopra esposti, è quindi ragionevole valutare che nelle attuali condizioni di mercato le risorse che si intendono destinare al finanziamento della misura – e che costituiscono il limite di spesa – pari a 60 milioni di euro per il 2020, risultino sostanzialmente adeguate a soddisfare il fabbisogno della richiesta, anche scontando l'effetto di una possibile maggiore attrattività della misura così come configurata dalla disposizione.

Art.187

Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

La norma in esame prevede per l'anno 2020 un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, innalzando la percentuale di resa dall'attuale 80% al 95%.

Al fine di quantificare l'onere derivante dall'innalzamento della forfettizzazione, sono stati utilizzati i dati relativi ai consumi delle famiglie (anno 2019) ed è stata considerata una percentuale pari al 15% della spesa (516,6 mln di euro) che è il differenziale di forfettizzazione in esame.

A tale imponibile è stata applicata l'aliquota del 4%, stimando in 20,66 milioni di euro su base annua il gettito interessato dalla misura per il 2020.

Considerata l'entrata in vigore in corso d'anno 2020, si stima una perdita di gettito di circa 13 mln di euro nel 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.188

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

La disposizione introduce, in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali, per sostenere il settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria dal COVID-19.

In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate editte, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.

Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura finanziaria di tale incremento si provvede ai sensi dell'articolo 265

Art.189

Bonus una tantum edicole

La disposizione riconosce, a domanda, un contributo una tantum fino a 500 euro ai titolari di punti vendita esclusivi di giornali e riviste.

Secondo i dati Unioncamere, nell'anno 2019 il numero di tali punti vendita era pari a 14.626, in costante decrescita negli ultimi anni (3.733 in meno rispetto a 10 anni fa).

A fronte di ciò, appare congrua la previsione di un tetto di spesa pari a 7 milioni di euro per il 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265. La non concorrenza alla formazione del reddito del contributo a favore delle edicole configura una rinuncia a maggior gettito.

La misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 7 milioni di euro nel 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.190

Credito d'imposta per i servizi digitali

La disposizione prevede che per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato sia riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per *information technology* di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro un limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli aiuti c.d. "de minimis".

L'agevolazione è concessa previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è ripartita tra i beneficiari in misura proporzionale nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Inoltre, la misura non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e al decreto legislativo n. 70 del 2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 mediante il modello F24 che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.

La misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 8 milioni di euro nel 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.191

Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria

Il pagamento del contributo diretto in favore delle imprese editoriali è articolato in due ratei: un primo rateo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, ed il saldo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

La norma dispone la disapplicazione, per l'anno 2019, della disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, che prevede la verifica della regolarità previdenziale e fiscale al momento dell'erogazione del primo rateo del contributo, per l'anno 2019, diretto all'editoria in favore delle imprese editoriali beneficiarie. Rimane comunque operativa la suddetta verifica al momento del saldo del contributo, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 11.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.192

Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI

La disposizione proroga di 6 mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 – il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell'INPGI, di cui all'articolo 16-*quinquies* del D.L. n. 34/2019, entro il quale l'Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa imposte dalla medesima disposizione, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione delle amministrazioni interessate.

Le sopravvenute esigenze e priorità imposte alle medesime amministrazioni dal perdurare dell'emergenza sanitaria, hanno di fatto precluso l'avvio delle attività del Tavolo tecnico, a tutt'oggi riunitosi solo una volta, in sede di primo insediamento.

La proroga del termine si rende pertanto necessaria al fine di garantire l'effettivo svolgimento della procedura di riequilibrio finanziario dell'Istituto, per come già delineata dalla legislazione vigente.

Pertanto, risulta contestualmente sospesa fino alla stessa data, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.

La norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.193

Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga

La norma dispone l'accreditamento diretto presso l'INPGI dei contributi figurativi spettanti ai giornalisti che accedono alla cassa integrazione in deroga con causale "Covid-19", ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. A tal fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti. Entro il mese successivo, l'INPGI presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che è diretta a disciplinare un trasferimento tra enti previdenziali di una quota di risorse per il finanziamento della contribuzione figurativa nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 22 del dl 18/2020.

Art.194

Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria

La norma dispone una proroga di sei mesi – dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 – della durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l'acquisizione dei servizi giornalistici e informativi.

Ad oggi, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede ad acquistare da più agenzie di stampa, in maniera centralizzata e nel rispetto del pluralismo dell'informazione, i servizi informativi per tutte le amministrazioni dello Stato, svolgendo a tal fine il ruolo di "centrale di committenza", in attuazione di quanto disposto dalla legge (L. n° 237/1954; art. 55, c. 24, L. n° 449/1997).

A seguito dell'ultima procedura di affidamento del servizio, svoltasi nel 2017, sono stati stipulati 15 contratti con 11 diverse agenzie di stampa, che hanno permesso di assicurare complessivamente 11.900 licenze a 43 amministrazioni dello Stato, delle quali 9 con articolazioni territoriali, con un impegno finanziario complessivo per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a 46,3 milioni di euro.

Al fine di rispettare il principio del pluralismo e favorire la partecipazione di operatori di dimensioni differenti, la gara era stata articolata in lotti di diverse dimensioni, con il vincolo che ciascuna agenzia concorrente non potesse aggiudicarsi più di un lotto. Questa scelta ha limitato gli effetti distorsivi, ma non ha eliminato i profili di sostanziale criticità derivanti dall'affidamento mediante procedura competitiva di un servizio manifestamente non fungibile come quello informativo, non assimilabile ad altri beni o servizi acquisiti sul mercato. Da qui la necessità di una proroga degli affidamenti finalizzata alla valutazione di nuove e più razionali modalità per l'acquisizione da parte delle P.A. dei servizi di agenzia di stampa.

La proroga proposta fissa al 30 giugno 2021 il termine di scadenza dei suddetti contratti, senza impatto finanziario sull'annualità 2021.

Per il triennio 2020-2022, infatti, l'onere è integralmente coperto a legislazione vigente nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020, cap. 479 (Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare), che ha prudenzialmente previsto il finanziamento annuo del servizio ai valori attuali del corrispettivo.

Pertanto, alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 195

Fondo emergenze emittenti locali

La norma ha lo scopo di prevedere uno stanziamento fondo aggiuntivo per le emittenti locali che, in questo momento, sono in prima linea nell'informazione di emergenza e a garantire che sia veicolata l'informazione riguardante l'emergenza Covid 19 dell'autorità governativa nazionale, del Parlamento e della protezione civile, all'interno degli spazi informativi delle emittenti locali stesse, con un onere di **50** milioni di euro per il 2020, che costituisce tetto di spesa, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Capo III

Misure per le infrastrutture e i trasporti

Articolo 196

Interventi a favore delle imprese ferroviarie

La proposta di cui al **comma 1** riconosce al gestore dell'infrastruttura nazionale un indennizzo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2020 a parziale compensazione dei minori introiti relativi alla

riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

La compensazione è parziale in quanto, dai dati acquisiti da RFI risultano minori introiti da canone da pedaggio pari ad euro 48,6 milioni per il mese di marzo e a 73,5 milioni per il mese di aprile, mentre la sola componente B per il periodo marzo giugno è quantificata in 152 milioni.

La proposta di cui al **comma 2** prevede la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie trasporto passeggeri e merci titolari dei requisiti necessari alla circolazione sul territorio italiano ed operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, della quota parte del canone di accesso all'infrastruttura relativa alla componente B definita dalla delibera 96/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al fine di garantire la sostenibilità economica minima del trasporto ferroviario oggi gravemente compromessa dagli effetti conseguenti alla diffusione del COVID 19.

In particolare la disposizione stabilisce che, per il periodo compreso dal 10 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, non è dovuto.

Per le stesse finalità di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario, il **comma 3** stabilisce che il medesimo canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per il periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 è, invece, determinato:

- a. pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'art.17,c omma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico,
- b. pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.

Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, che ne costituisce limite di spesa.

Dai dati acquisti da RFI, risulta che la quota mensile della componente B definita dalla delibera 96/2015 con la riduzione del 60% per i servizi ferroviari passeggeri e del 40% per i servizi ferroviari merci, nell'arco temporale compreso tra 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020 comporta una minore entrata stimata per circa 112.000.000 per i passeggeri e circa 17 milioni di euro per le merci. In tale stima si registrerebbe una riduzione di ricavi da pedaggio legati alla componente B per circa 130.000.000 milioni di euro.

Pertanto il **comma 5** prevede che i residui che si accertano rispetto alla spesa autorizzata dal comma 3 siano destinati a compensare il gestore della rete delle minori entrate dai canoni da pedaggio fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

Il **comma 4** ha natura ordinamentale e, pertanto, dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo comporta oneri complessivi pari a euro **270 milioni per l'anno 2020**, per i quali il **comma 6** dispone che si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 197

Ferrobonus e Marebonus

La disposizione è finalizzata ad incrementare le risorse destinate alla concessione dei contributi per il miglioramento della catena intermodale e decongestionare la rete viaria (cosiddetti incentivi “marebonus”) mediante l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nonché alla concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia (cosiddetti incentivi “ferrobonus”).

Le risorse destinate al rifinanziamento di tali programmi sono pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 per gli incentivi “marebonus” e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per gli incentivi “ferrobonus”.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi **50 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 198

Istituzione fondo compensazione danni settore aereo

La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, con una dotazione di 130 mln di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, **diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**, in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'ENAC, che impieghino aeromobili con più di 19 posti.

Le modalità applicazione sono stabilite con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'attuazione della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell'articolo 108 Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Alla copertura degli oneri, pari a **130 milioni di euro per l'anno 2020** si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 199

Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

La disposizione apporta una serie di misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo.

In particolare il **comma 1 lettera a)** prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro di disporre la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione nel limite previsto dal comma 8.

A tal fine, ai sensi del **comma 8**, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono determinate le quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità portuali nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2020, alla cui compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Nella tabella seguente si riportano i valori e i parametri utilizzati per la stima dell'eventuale avanzo di amministrazione da utilizzare ai fini della riduzione dei canoni concessori.

	Anno 2018	Media mensile	Stima periodo dal 17 marzo al 31 dicembre 2020	% di riduzione media dell'importo dei canoni concessori a valere sull'avanzo di amministrazione	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione
Canoni concessori	€ 159.215.369	€ 13.267.947	€ 126.045.500	8,0%	€ 10.083.640

Per le Autorità che siano prive di risorse utilizzabili a tale fine, il finanziamento del suindicato beneficio è consentito, dal successivo **comma 7**, per un ammontare di 6 mln di euro a valere su un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con dotazione complessiva pari a 30 mln di euro.

Il **comma 1 lett. b)** prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro nei terminal rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019. È stabilito, inoltre, che i suddetti interventi siano finanziati dalle Autorità con le risorse disponibili a legislazione vigente. Detto contributo è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA), erogata invece dall'INPS ai sensi dell'articolo 17, comma 15, della legge n. 84/94 nella misura ivi determinata.

La disposizione, considerata la facoltatività degli interventi da parte delle ADSP e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, che dovranno avvenire, in ogni caso, nel rispetto degli equilibri di bilancio,

La disposizione di cui al **comma 2**, stabilendo esclusivamente la proroga di due anni per le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Parimenti, le disposizioni recate ai **commi 3, lettere a) e b) e c) e 4** che prevedono una proroga di dodici mesi della durata delle autorizzazioni, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, rilasciate in ambito portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 - ad esclusione delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36

del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020 - nonché delle concessioni di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione presentano carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 5** opera esclusivamente un chiarimento in merito all'applicabilità, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, dell'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1, ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti. La disposizione non comporta effetti in considerazione della circostanza che chiarisce profili di applicazione già immanenti nell'ordinamento tributario

Il comma 7 prevede, poi, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di **euro 30 milioni** per l'anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6 a favore delle società di ormeggio per le ridotte prestazioni rese nel periodo febbraio – dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

Alla relativa copertura, come previsto dal **comma 10**, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La disposizione di cui al **comma 9**, prevedendo la possibilità per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro di destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 200

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

Il **comma 1** prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico locale e regionale, la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, la gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost* che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19. Tale fondo, in particolare, è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio nonché, nei limiti delle risorse disponibili, gli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto.

Al fine di evitare sovracompenzazioni viene poi previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa

in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1.

In base al comma 9, alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a **500 milioni di euro per l'anno 2020** si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il **comma 3** stabilisce che le riduzioni dei servizi di trasporto disposte a seguito delle misure di contenimento del virus, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, non comportino una decurtazione dei corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Pertanto le risorse necessarie a copertura del pagamento dei contratti in essere rimangono quelle stanziare a legislazione vigente.

Le disposizioni previste dai **commi 4 e 5** stabiliscono procedure e tempi più rapidi per l'erogazione dell'anticipazione e del saldo delle risorse già stanziare per l'annualità 2020 a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente e di competenza dell'anno in corso.

Il **comma 6** prevede che le stesse imprese di trasporto ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio un anticipo di cassa entro il 31 luglio 2020 non inferiore all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020. Pertanto dal presente comma, trattandosi di semplice anticipazione di risorse disponibili a legislazione vigente e di competenza dell'anno in corso, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I **commi 7 e 8** prevedono norme di semplificazione e di accelerazione degli investimenti, oltre alla possibilità di destinare fino al 30 giugno 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziare per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all'attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante. Dalle citate disposizioni pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 201

Incremento Fondo salva-opere

Il **comma 1**, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, prevede un incremento della dotazione del Fondo salva-opere previsto all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 di 40 milioni per l'anno 2020.

In proposito si segnala che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto n. 144 del 12 novembre 2019 recante "Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere", risultano presentate entro i termini indicati dal decreto dirigenziale n. 16861 del 19 dicembre 2019 domande di accesso al fondo, da parte dei creditori di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 47 (creditori insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore) per complessivi 82 milioni di euro a fronte dei 45 milioni disponibili a legislazione vigente.

Ai relativi oneri, pari a **40 milioni di euro per il 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Con il **comma 2** si prevede la deroga all'applicazione dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, che prescrive, in particolare, che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, sono tenute a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 202

Trasporto aereo

La disposizione al comma 1 modifica i commi 3 a 7 dell'articolo 79 del dl 18/2020.

In particolare al nuovo **comma 3** viene autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. Ai sensi del **comma 4**, con decreto interministeriale, che rappresenta l'atto costitutivo della società, sono altresì nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del Consiglio di amministrazione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

La società, ai sensi del nuovo **comma 4 bis**, redige un piano industriale di sviluppo dell'offerta e può costituire società controllate o partecipate per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici o privati e acquistare o prendere in affitto rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo, anche in amministrazione straordinaria.

Detta società, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati per le medesime finalità dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis, al fine di svolgere servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale (nuovo **comma 4 ter**).

Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse (**comma 5 ter**). Tale disposizione configura una rinuncia a maggior gettito.

Al nuovo **comma 7**, l'originario Fondo da ripartire di 500 milioni di euro per l'anno 2020, i cui effetti in termini di indebitamento netto erano stati stimati in 350 milioni di euro per l'anno 2020, viene sostituito da due Fondi per le diverse finalità previste dall'articolo 78 d.l. 18 del 2020.

In primo luogo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020 specificamente destinato alle misure compensative per gli operatori del settore aereo di cui al comma 2 del citato articolo 79.

In secondo luogo, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai nuovi commi da 3 a 4-bis dell'art. 79 d.l. 18/2020, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Il relativo onere, essendo relativo ad operazioni finanziarie, ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente articolo, è previsto poi che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di **300 mila euro per l'anno 2020**.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.

Al comma 2 dell'articolo viene prevista la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300.000 euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, cui si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell'articolo 265.

Art.203

Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

Viene previsto l'obbligo - per i vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate, o intendono ottenere concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni - di applicare ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Medesimo obbligo è posto anche per il personale dipendente di terzi utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese del settore aereo.

La violazione di tali obblighi determina l'applicazione da parte dell'ENAC di una sanzione amministrativa, prima non prevista, i cui proventi sono destinati nella misura dell'80 per cento, all'alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell'ENAC.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.204

Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo

La disposizione, per far fronte ad esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6 – quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 siano destinate ad alimentare in parti uguali la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (GIAS) e il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

In merito, si rappresenta che l'articolo 26 del DL 4 del 2019 ha destinato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale previsto dall'articolo 6 – quater, comma 2, del DL n. 7/2005 (tre euro a passeggero) interamente alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (GIAS).

Per la stima degli effetti finanziari della norma occorre tener presente che non è possibile elaborare una previsione sull'andamento futuro del traffico aereo basandosi sui dati storici che alla fine del 2019 avevano visto un incremento medio negli ultimi 5 anni di circa il 5,3%. In seguito all'epidemia da Covid-19 è presumibile che il numero di passeggeri imbarcati non seguirà più tale trend. Pertanto, si ipotizza, per ragioni di prudenza, di utilizzare lo stesso volume di traffico aereo registrato nel 2018 per tutti gli anni dal 2021 in avanti, prevedendo una stabilizzazione del traffico aereo dal 1° luglio 2021.

Tenuto conto che le risorse affluite al Fondo di solidarietà, derivanti dal gettito dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2018 è stato di 262,7 milioni di euro, si stima che i mancati afflussi di risorse all'INPS determinati dalla modifica normativa siano pari a 65,7 milioni di euro per il 2021 e 131,4 milioni annui dall'anno 2022.

Pertanto dalla disposizione derivano i seguenti oneri:

Saldo netto da finanziare (SNF): 65,7 mln di euro per l'anno 2021 e 131,4 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Indebitamento netto (IN) (maggiori prestazioni): 39,4 mln di euro per l'anno 2021 e 78,8 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 205

Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori

La disposizione prevede, fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 18 luglio 2021, la proroga della Convenzione per i servizi marittimi di continuità territoriale con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti in scadenza il 18 luglio 2020 stipulata con la Compagnia Italiana di Navigazione– CIN S.p.A. in data 18 luglio 2012 ad esito dell'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica per la

cessione del ramo d'azienda di Tirrenia S.p.a. in A.S. e successivamente modificata con accordo del 7 agosto 2014, approvata con decreto interministeriale n. 361 del 4 settembre 2014.

In particolare, la Convenzione disciplina gli obblighi e i diritti derivanti dall'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le grandi isole, Sardegna, Sicilia e Isole Tremiti, con efficacia a decorrere dal 18 luglio 2012 e fino al 18 luglio 2020, a fronte di un corrispettivo annuale di 72.685.642 euro (art. 7).

Dal punto di vista finanziario dall'attuazione della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica atteso che all'onere del corrispettivo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo, attualmente allocate nel capitolo 1960 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art.206

Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017

Il comma 1 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, **nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente** per la parte effettuata con contributo pubblico. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, **i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.**

Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario si avvalga, quale struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione, nonché di esperti o consulenti, nel numero massimo di dieci, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **I relativi costi sono posti a carico delle risorse disponibili per il finanziamento degli interventi, nel limite complessivo del 3 per cento.**

Il comma 3 prevede che il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, possa avvalersi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, **con oneri a carico del quadro economico dell'opera.**

I commi 4, 5 e 6 dettano disposizioni di carattere procedurale e ordinamentale relative ai compiti e ai poteri attribuiti al Commissario e **non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 7 autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già disponibili a legislazione vigente per gli interventi oggetto dell'articolo, che vengono individuate negli stanziamenti annuali, provenienti dai riparti dei Fondi di cui articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 ed all'articolo 1, comma

95, della legge n. 145/2018, destinati ai lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017. **La disposizione non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei suddetti stanziamenti per annualità, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7701:

(in mln

di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Legge n. 205/2017 c. 1072	20	40	20	60	75	75,9	150	50	140	220	285	175	30	310
Legge n. 145/2018 c. 95							100	100	100	40				
Totale	20	40	20	60	75	75,9	250	150	240	260	285	175	30	310

Articolo 207

Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

La disposizione di cui al **comma 1** consente di incrementare sino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, la misura dell'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 in relazione alle procedure disciplinate dal medesimo D.lgs. 50/2016, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso alle procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede che, al di fuori dei casi di cui al comma 1, la medesima anticipazione possa essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Viene inoltre previsto che, ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, e che la determinazione dell'importo massimo attribuibile sia effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a titolo di anticipazione all'appaltatore.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 208

Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario

Il **comma 1** prevede il proseguimento dell'incentivo per la formazione dei macchinisti delle imprese ferroviarie, anche ai fini della loro assunzione presso le medesime imprese e comporta un onere di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. A tale onere si provvede, ai sensi del **comma 2** mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.

La prevista riduzione di 2 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12, comma 18, del decreto – legge n. 109 del 2018, non determina alcun pregiudizio alla piena operatività dell'ANSFISA. Quest'ultima, infatti, in relazione alla medesima annualità, dispone per assunzioni e spese di funzionamento di risorse pari ad euro 29.413.523 come di seguito rappresentato

	2020	2021	2022
Assunzione personale previsto dal DL 109/2018 (DL Genova)	18.782.350	18.782.350	18.782.350
Spese di funzionamento previste dal DL 109/2018 (DL Genova)	3.517.650	3.517.650	3.517.650
Spese di funzionamento previste dalla L. 30 dicembre 2019 n. 145	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Risorse per l'assunzione stanziare con la L. 30 dicembre 2018 n.145.	8.113.523	8.113.523	8.113.523
Taglio effettuato	- 1.000.000		
Copertura disposizione proposta	- 2.000.000		
TOTALE	29.413.523	32.413.523	32.413.523

Pertanto la predetta Autorità non ha ancora proceduto ad alcuna assunzione, né ha sostenuto gli oneri ad essa connessi (ivi comprese le c.d. spese di funzionamento). Dovendo, poi, l'Agenzia procedere al reclutamento del personale mediante apposito concorso pubblico, l'immissione nei ruoli di detto personale non potrà avvenire se non a partire dal secondo semestre dell'anno 2020.

I commi 3, 4 e 5 autorizzano Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ad effettuare:

- la spesa complessiva di 40 milioni di euro negli anni 2020 e 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, Genova – Ventimiglia (comma 3)
- una spesa pari a 70 milioni di euro complessivi negli anni dal 2020 al 2025 per la realizzazione dell'opera ferroviaria “Variante di Riga” e la spesa complessiva di 100 milioni di euro negli anni dal 2020 al 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio (comma 4);
- la spesa complessiva di 92 milioni di euro nel periodo 2020-2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria “Pontremolese” (Parma-La Spezia) (comma 5).

L'articolazione annuale della spesa autorizzata è la seguente:

Anno	Progetti di fattibilità tecnico-economica relativi alle nuove linee di AV/AC	Realizzazione variante di Riga	Collegamento con l'aeroporto Bergamo-Onio al Senio	Linea ferroviaria Pontremolese	TOTALE
2018					
2019					
2020	25.000.000	7.000.000	9.000.000	2.000.000	43.000.000
2021	15.000.000	10.000.000	13.000.000	1.000.000	39.000.000
2022		14.000.000	21.000.000	1.000.000	36.000.000
2023		15.000.000	17.000.000	1.000.000	33.000.000
2024		15.000.000	14.000.000	1.000.000	30.000.000
2025		9.000.000	16.000.000	1.000.000	26.000.000
2026			10.000.000	14.000.000	24.000.000
2027				20.000.000	20.000.000
2028				17.000.000	17.000.000
2029				14.000.000	14.000.000
2030				10.000.000	10.000.000
2031				7.000.000	7.000.000
2032				3.000.000	3.000.000
Totale	40.000.000	70.000.000	100.000.000	92.000.000	302.000.000

Le suindicate disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri in quanto la spesa prevista è a valere sulle risorse, pari a 411,4 milioni di euro, già attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e destinate far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'eventuale attualizzazione dei contributi assegnati per la realizzazione delle opere. Non essendo state effettuate operazioni finanziarie, dette risorse risultano disponibili e il relativo utilizzo, nel complessivo ammontare di 302 milioni di euro e nell'articolazione annuale indicata, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 209

Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche

Al **comma 1**, al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

In particolare sono quantificabili in 4 milioni di euro gli oneri per la realizzazione degli interventi consistenti in:

1. un sistema di termocamere per la misurazione della temperatura corporea del personale, dell'utenza e dei candidati e relativo sistema di monitoraggio e gestione;
2. un sistema di tornelli a tre vie per l'inibizione automatica dell'utenza con temperatura corporea superiore al limite ammesso;
3. un impianto del software di riconoscimento facciale, al fine di evitare la procedura di riconoscimento dei candidati prima della prova d'esame;
4. barriere "antifiato" in plexiglass su tutte le postazioni candidato;
5. installazione su ogni postazioni candidato di monitor dotati di videocamera per il riconoscimento facciale dell'esaminando;

6. un sistema per garantire il lavoro da remoto della postazione dell'esaminatore.

e in ulteriori 3 milioni di euro per l'implementazione dei sistemi riguardanti

7. un software di virtualizzazione dello sportello fisico dell'Ufficio con relativa gestione elettronica dei fascicoli e del relativo work flow;
8. sistema per rendere tutte le risorse circuitali necessarie in modalità cloud, al fine di garantire la massima accessibilità e scalabilità della soluzione e non richiedere investimenti per l'acquisto di componentistica Hardware;
9. di un software centrale cd "Quiz patenti" per la necessaria integrazione con il software di riconoscimento facciale e la gestione remotizzata della sessione da parte dell'esaminatore.

La dotazione richiesta per gli esercizi finanziari successivi relativi agli anni 2021 e 2022, pari al 20% annuo dell'investimento iniziale, trova origine nella necessità di coprire i costi connessi con l'erogazione dei necessari servizi continuativi di manutenzione, gestione e sviluppo del sistema.

Agli oneri derivanti dalle predette misure, pari a **7 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**, si provvede quanto a 7 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 265.

Il **comma 2** autorizza la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020 per assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi.

Il predetto importo è stata determinato sulla base dei seguenti parametri:

- periodo temporale maggio-dicembre 2020;
- totale dipendenti Provveditorati che svolgono sopralluoghi, n. 594;
- totale sopralluoghi nel periodo di riferimento, n. 71.280;
- costo dispositivo per dipendente e per sopralluogo, euro 1,50;
- totale costo dispositivi per n. 71.280 sopralluoghi, euro 106.920,00;
- costo sanificazione postazione per dipendente e per mese, euro 50,00;
- totale costo per sanificazione postazioni dei dipendenti, euro 237.600,00.

REGIONE	NUMERO TECNICI	SOPRALLUOGHI PER MESE(15)	8 MESI	DPI 1,50 € PER SOPRALLUOGO	PULIZIA POSTAZIONE 50€ PER TECNICO	COSTO TOTALE
PIEMONTE	17	255	2040	3.060,00 €	6.800,00 €	9.860,00 €
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LIGURIA	16	240	1920	2.880,00 €	6.400,00 €	9.280,00 €
VENETO	29	435	3480	5.220,00 €	11.600,00 €	16.820,00 €
TRENTINO ALTO ADIGE	5	75	600	900,00 €	2.000,00 €	2.900,00 €
FRIULI VENEZIA GIULIA	14	210	1680	2.520,00 €	5.600,00 €	8.120,00 €
LOMBARDIA	26	390	3120	4.680,00 €	10.400,00 €	15.080,00 €
EMILIA	35	525	4200	6.300,00 €	14.000,00 €	20.300,00 €
TOSCANA	36	540	4320	6.480,00 €	14.400,00 €	20.880,00 €
MARCHE	18	270	2160	3.240,00 €	7.200,00 €	10.440,00 €
UMBRIA	8	120	960	1.440,00 €	3.200,00 €	4.640,00 €
LAZIO	58	870	6960	10.440,00 €	23.200,00 €	33.640,00 €
ABRUZZO	18	270	2160	3.240,00 €	7.200,00 €	10.440,00 €
SARDEGNA	22	330	2640	3.960,00 €	8.800,00 €	12.760,00 €
CAMPANIA	119	1785	14280	21.420,00 €	47.600,00 €	69.020,00 €
MOLISE	6	90	720	1.080,00 €	2.400,00 €	3.480,00 €
PUGLIA	31	465	3720	5.580,00 €	12.400,00 €	17.980,00 €
BASILICATA	30	450	3600	5.400,00 €	12.000,00 €	17.400,00 €
SICILIA	78	1170	9360	14.040,00 €	31.200,00 €	45.240,00 €
CALABRIA	28	420	3360	5.040,00 €	11.200,00 €	16.240,00 €
TOTALI	594	8.910	71.280	106.920,00 €	237.600,00 €	344.520,00 €

Agli oneri derivanti dalle predette misure pari ad **euro 345.000 per l'anno 2020** si provvede:

- quanto a 232.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018. Al riguardo, si specifica che le risorse utilizzate a copertura sono allocate sul capitolo 1227, piano gestionale 3 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta la necessaria disponibilità, in termini di competenza e cassa per l'anno 2020, il cui utilizzo non compromette l'attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018;
- quanto a 113.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 210

Disposizioni in materia di autotrasporto

In considerazione della ricadute della situazione emergenziale sulle attività di autotrasporto dall'epidemia da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese del settore, il **comma 1** prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.

A tale riguardo, si evidenzia che il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

L'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha reso strutturali, a decorrere dall'anno 2000, le misure previste dalle disposizioni normative testé citate.

Le risorse, a tale fine destinate, sono iscritte nel capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022», che prevede l'iscrizione di euro 148.541.587 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 148 del 7 aprile 2020, è stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2020 per la copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2019 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso, per un importo pari a euro 146.041.587.

In coerenza con la citata direttiva, si prevede un incremento del fondo di 20 milioni di euro finalizzato alla copertura della riduzione compensate dei pedaggi autostradali, cui si provvede, come previsto dal **comma 5**, ai sensi dell'articolo 265.

Il **comma 2** reca disposizioni finalizzate all'eventuale recupero delle somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all'Albo, per impossibilità di riversamento al beneficiario. Le somme verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate nell'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

Il **comma 3** prevede che il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio ed al controllo dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.

A tale riguardo si evidenzia che l'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ha previsto la costituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile) di un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi». L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

In particolare, il Comitato centrale cura la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, provvedendo anche a verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio nonché ed eseguire attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti

previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. Svolgendo il Comitato centrale già l'attività di vigilanza e controllo sulle imprese iscritte all'Albo ed inserendosi l'attività di monitoraggio e controllo dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2 nell'ambito di quelle dallo stesso già espletate, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 211

Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari

La disposizione, al comma 1, al fine di consentire, per un periodo di 90 gg, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, autorizza la spesa complessiva di **euro 2.230.000 per l'anno 2020**.

Si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in relazione all'emergenza sanitaria in atto: le esigenze riguardano costi di personale e spese per acquisto di attrezzature tecniche, equipaggiamento e materiali.

Gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni: alcune acquisizioni costituiscono invece spese una tantum.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono così motivati:

A) Spese di personale

Su richiesta degli Uffici Territoriali di Governo e/o Questure è stato assicurato il concorso al potenziamento del dispositivo di controllo dei passeggeri che si imbarcano sui traghetti da e per le isole in numerosi porti di squadra, nonché il concorso nelle attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle ordinanze emergenziali, impiegando mediamente sul territorio nazionale 20 squadre al giorno composte da 2 unità, che opereranno anche in regime di lavoro straordinario mediamente per almeno 5 ore al giorno cadauna.

Il fabbisogno è stato quantificato per assicurare la risposta operativa in ragione della necessità di garantire la continuità territoriale continente/isole.

Nel dettaglio le spese per compenso per lavoro straordinario sono le seguenti:

squadre	unità	ore straordinario	giorni	euro ora	Totale
20	2	5	90	€ 20	€ 360.000

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio. **subtotale € 360.000.**

B) Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si tratta – necessarie per ulteriori 90 giorni - sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (mascherine, guanti, occhiali, barriere, etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il

mantenimento in efficienza dell'IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività amministrativa.

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale	€ 1.000.000
Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19	€ 300.000
Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili	€ 250.000
subtotale	€ 1.550.000

C) Spese per attrezzature tecniche

La progressiva riapertura degli oltre 300 Comandi territoriali al pubblico, nonché la necessità di aumentare la rotazione del personale che impiega i mezzi dell'Amministrazione, impone al datore di lavoro di attivare idonee misure di protezione dei lavoratori e misure di prevenzione dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nell'immediato, i responsabili per la sicurezza sui luoghi di lavoro hanno segnalato l'esigenza di dotare le Capitanerie di porto (55) e gli Uffici Circondariali Marittimi (50) di ozonizzatori portatili finalizzati ad abbattere la carica virale in ambienti chiusi (stanze, autovetture, motovedette) per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale degli agenti biologici fuori dal luogo di lavoro.

Tale attività si potrà concretizzare con l'acquisizione di:

• 160 ozonizzatori portatili (due per CP ed uno per Ufficio Circ. M.mo)	320.000
--	----------------

RIEPILOGO COMPLESSIVO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	360.000
B)	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	1.550.000
C)	Spese per attrezzature tecniche	320.000
Totale		2.230.000

Alla copertura degli oneri complessivi pari a **2.230.000 per l'anno 2020**, come previsto dal comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Ai **commi 2 e 3** viene stabilito che il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del d.lgs. n. 66 del 2010 può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque

denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari. Tali convenzioni e accordi definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

Dalle predette disposizioni, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 212

Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto

La disposizione, al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, prevede che al comune di Taranto vengano attribuiti 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205.

Dell'assegnazione di tali risorse al comune di Taranto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne tiene conto nel riparto che sarà stabilito dal decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019.

Pertanto dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto essa viene realizzata con le risorse già presenti a legislazione vigente sufficientemente disponibili per ciascuna annualità ed idonee a garantire la realizzazione dell'intervento nonché la successiva attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019.

Art. 213

Finanziamento del sistema bus rapidtransit

La disposizione è finalizzata ad introdurre un'ulteriore azione tesa a ridurre l'entità dell'inquinamento ambientale della città di Taranto e prevede l'attribuzione al comune di Taranto di complessivi 130 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024.

Quanto alla copertura finanziaria, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, iscritte sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta la disponibilità di risorse necessarie ed allo stato non impegnate.

Infatti, le risorse del fondo investimenti 2019, destinate ai sistemi di trasporto rapido di massa (cap.7400), non sono state ancora ripartite ed impegnate e, pertanto, il loro utilizzo per il finanziamento per gli interventi previsti dalla disposizione non compromette alcuna finalizzazione già programmata.

Art. 214

Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario

Il comma 1 reca un onere di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo in relazione all'autorizzazione di spesa prevista in favore di ANAS a compensazione dei minori introiti riscossi ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, determinati dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le suddette risorse si rendono necessarie per coprire i costi, sostenuti da ANAS, di monitoraggio, gestione, vigilanza, infomobilità, nonché per garantire la prosecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale nazionale volti in particolare alla messa in sicurezza e al miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture esistenti. La determinazione della compensazione, ai sensi del comma 2, è demandata, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2021, acquisita entro il 31 gennaio 2021 una rendicontazione di ANAS S.p.A. sulle minori entrate, riferita al differenziale per il periodo interessato dall'emergenza COVID del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020

Ai commi da 3 a 6 si introducono misure per il sostegno trasporto ferroviario a mercato.

Il comma 3 prevede un onere pari a 70 milioni annui per l'anno 2020 e 80 milioni per il periodo dal 2021 al 2034, per compensare le imprese che svolgono servizi di trasporto ferroviario di persone e merci non soggetti a obbligo di servizio pubblico per i danni direttamente subiti a causa della diffusione del COVID-19.

Il comma 4 prevede un obbligo di rendicontazione entro il 30 settembre 2020 degli effetti economici direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 si provveda all'assegnazione alle imprese ferroviarie delle somme complessivamente stanziata dalla misura. Il comma 6 prevede, poi, che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la misura venga notificata alla Commissione Europea che le valuterà ai sensi del TFUE.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 70 milioni di euro per il 2020 e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 215

Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

La disposizione in esame, in considerazione dello stato emergenziale da COVID-19 di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e successivi provvedimenti attuativi è finalizzata ad individuare le modalità di ristoro degli esborsi economici sostenuti per l'acquisto di titolo di viaggio – ivi compresi gli abbonamenti - per servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità di trasporto (su ferro, gomma o via acqua) e di trasporto ferroviario, che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni.

La disposizione individua le modalità alternative mediante le quali i vettori provvedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso dei titoli viaggio, in tutto o in parte non utilizzati, nei limiti dei corrispettivi incassati al momento della loro emissione.

Agli eventuali oneri a carico dei gestori connessi all'attuazione delle citate misure si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con le risorse del fondo di cui all'articolo 203.

Capo IV **Misure per lo sport**

Art. 216

Disposizioni in tema di impianti sportivi

Comma 1: la norma proroga quanto disposto dall'articolo 95 del decreto legge 18 del 2020. In particolare si intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, **non risultano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**

Comma 2: si prevede che i soggetti concessionari possano sottoporre all'ente concedente una domanda di revisione del rapporto in essere da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l'ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

La disposizione si giustifica in quanto, dal giorno della chiusura degli impianti sportivi, la maggior parte degli introiti derivanti dall'attività sportiva a favore di terzi è venuta meno, mentre i gestori dovranno comunque fronteggiare rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione, tasse e, in alcuni casi, anche compensi per i vari collaboratori sportivi. Considerato che la stagione sportiva 2019/2020 deve considerarsi oramai compromessa, per i gestori si pone la necessità di rimodulare la programmazione per la nuova stagione sportiva. Peraltro, gli operatori dei centri sportivi dovranno presumibilmente anche affrontare maggiori spese di riqualificazione degli impianti sportivi per garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli utenti, ivi inclusa una possibile riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. Costituisce dunque interesse economico generale quello di agevolare il riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei soggetti concessionari le cui convenzioni scadranno entro il 31 luglio 2023 (entro cioè tre anni dalla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020): per i rapporti concessori più lunghi può infatti ragionevolmente presumersi che le diseconomie determinate dalla emergenza COVID-19 potranno essere nel tempo "assorbite" attraverso piani di recupero e di efficientamento adottati dal gestore, senza necessità di un intervento eteronomo sul rapporto.

Dalla disposizione non derivano pertanto effetti finanziari negativi.

Comma 3: la disposizione introduce un rimedio azionabile dal locatore di impianti sportivi privati per ricondurre il rapporto all'equilibrio originariamente pattuito, consistente del diritto alla riduzione del canone locatizio mensile per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locati.

Trattandosi di rapporti tra privati, non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 4: estende le disposizioni già previste dall'art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Dalla disposizione, che disciplina rapporti fra privati, **non derivano oneri per la finanza pubblica.**

Art. 217

Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, la norma prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive viene destinata sino al 31 luglio 2021 al “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

Per gli anni 2020 e 2021, il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stabilito nella misura annua dello 0,5 per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata periodicamente dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 – che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato ed acquisita all'erario – e, comunque, nel limite massimo 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Tali importi sono stati determinati prendendo a riferimento il totale della raccolta di cui trattasi riferito all'anno 2019, ammontante a circa 10,4 miliardi di euro.

Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Art. 218

Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici

La norma in esame – in previsione dell'ingente mole di controversie che potrebbero scaturire dalle decisioni che le federazioni sportive nazionali saranno presumibilmente costrette ad adottare, a causa

del “lockdown”, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021 – si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell’ordinamento sportivo attraverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che possano contenere entro tempi certi la durata del predetto contenzioso.

A questi fini, l’articolo si muove lungo due versanti: i) da un lato, prevedendo l’esclusione di ogni competenza degli organi di giustizia sportiva per le controversie in esame, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che decidono tali questioni in unico grado; ii) dall’altro, introducendo un rito speciale accelerato per la definizione dei giudizi davanti al T.a.r. e Consiglio di Stato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

Capo V

Misure in materia di giustizia

Art. 219

Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia e per l’incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni

comma 1: finanzia, in primo luogo, la spesa per la sanificazione e disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all’amministrazione della giustizia nonché l’acquisto di dispositivi di protezione personale e materiale igienico sanitario, a tutela dei lavoratori e degli utenti che, nel corso dell’emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e non delocalizzabili dell’amministrazione della giustizia e che, per la fase successiva di ripresa post emergenziale, dovranno essere chiamati a prestare la loro opera in condizioni sicurezza. Gli interventi in esame sono imposti dalla necessità di contenere il più possibile l’esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all’interno degli uffici giudiziari.

La spesa prevista al comma 1 è quantificata sulla base delle esigenze dei 25 distretti dislocati sul territorio nazionale (escluso il distretto di Trieste) e tiene conto delle specifiche necessità degli uffici giudiziari di Roma e dell’Amministrazione centrale.

Il fabbisogno è ipotizzato per un periodo di tempo di 3 mesi e si compone delle spese per l’acquisto di materiale igienico sanitario (ivi inclusi i DPI, dispositivi di protezione individuale) e delle spese per le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli immobili e dei mezzi in uso all’amministrazione giudiziaria, come rappresentato nella tabella che segue:

	Materiale igienico-sanitario e DPI	Igienizzazione e sanificazione	Totale
--	---	---------------------------------------	---------------

Giudicanti	100.000,00	30.000,00	130.000,00
Requidenti	30.000,00	9.000,00	39.000,00
Totale distretto	130.000,00	39.000,00	169.000,00
Onere per 25 distretti (Trieste escluso)	3.250.000,00	975.000,00	4.225.000,00
Ministero e Uffici giudiziari di Roma	150.000,00	50.000,00	200.000,00
Totale mensile	3.400.000,00	1.025.000,00	4.425.000,00
Mesi	3	3	
TOTALE	10.200.000,00	3.075.000,00	13.275.000,00

Oltre agli interventi volti a creare le condizioni di sicurezza igienico sanitaria all'interno degli uffici e dei luoghi di lavoro, la norma ha l'obiettivo di dotare il personale amministrativo e di magistratura di più moderna strumentazione informatica indispensabile per svolgere anche da remoto la propria opera, nella consapevolezza del permanere, anche nella fase post emergenziale, delle esigenze di distanziamento e di turnazione che caratterizzeranno l'organizzazione del lavoro nei mesi a venire.

Per le dotazioni informatiche dell'amministrazione giudiziaria l'onere totale connesso all'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso è stato quantificato in **euro 18.452.516 per l'anno 2020**.

Per le dotazioni informatiche dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità (istituti penitenziari, servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna) – di cui al **comma 2** - la spesa tiene conto delle necessità derivanti dal particolare lavoro sul territorio, fuori dalla sede dell'ufficio, svolto dagli operatori delle medesime, il cui onere è stato quantificato in euro **4.612.454** comprensivi di della spesa per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, come rappresentato nella seguente tabella:

Amm.ne	N.	Spese di investimento	Spesa corrente					
	<i>Destinatari</i>	<i>Costo acquisto PC portatile fascia alta</i>	<i>Costo configurazione iniziale PC portatile</i>	<i>Costo di assistenza PC portatile (1 anno)</i>	<i>Costo licenze Windows per singolo dispositivo (1 anno)</i>	<i>Microsoft Office 365 ProPlus (1 anno)</i>	<i>Microsoft Office 365 E1 (annuale)</i>	2020

DOG	13.674	12.443.340	1.000.937	1.417.994	1.835.051	1.066.572	688.623	18.452.516
DAP-DGMC	3.418	3.110.380	250.198	354.447	458.696	266.604	172.130	4.612.454
	17.092	15.553.720	1.251.134	1.772.440	2.293.746	1.333.176	860.753	23.064.970

Al rinnovo delle licenze d'uso dei software applicativi a decorrere dall'anno 2021, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia – Missione 6 – Programma 1.2 – Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia” – capitoli 1501 e 7203 nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spesa.

Il riepilogo degli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è:

Anno 2020 € 36.339.970

comma 3: prevede di incrementare di ulteriori 3.660.000,00 euro il *plafond* stanziato dall'articolo 74, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni. Tali misure si rendono necessarie al fine di mantenere nelle strutture penitenziarie l'ordine e la sicurezza, gravemente compromessi dal perdurare dello stato di agitazione della popolazione detenuta, determinato dalle pur indispensabili misure eccezionali messe in atto dal Governo, che hanno inciso sulle prerogative delle persone ristrette, limitandone l'esercizio e le modalità di fruizione.

Tale incremento trova giustificazione proprio nell'accresciuto carico di lavoro del personale, chiamato a fronteggiare situazioni di elevatissima criticità per l'ordine e la sicurezza negli istituti penitenziari. L'iniziale stanziamento di complessivi euro 3.434.500,00 previsto nell'articolo 74, comma 7, del D.L. n. 18/2020, di cui 2.077.950,00 per il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed euro 1.356.500,00 per i dirigenti penitenziari ed i direttori degli istituti penali per minori, risulta sottostimato alla luce delle attività già svolte e di quelle che sarà necessario porre in essere per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, sia per adulti che per minori.

In considerazione di ciò, onde garantire la piena operatività di tutti gli operatori menzionati in condizioni di sicurezza - e senza tralasciare la cura e la tutela delle persone in regime di privazione della libertà - si rende necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del personale penitenziario coinvolto.

A tal fine la norma prevede, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'autorizzazione di spesa complessiva di euro 9.879.625,00 per l'anno 2020, di cui euro 7.094.500,00 (**euro 3.434.500 art.74, comma 7, DL 18/2020 + euro 3.660.000 incremento**) per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro

straordinario del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni; euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario; euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

Il *plafond* complessivo stanziato per finanziare i servizi connessi alla gestione dell'emergenza in atto, consentirebbe:

- di liquidare ai direttori di istituti penitenziari per adulti e minori ulteriori 10 ore di lavoro straordinario in aggiunta a quelle già previste;
- di procedere a liquidare ad ulteriori 800 unità di personale, per un periodo di tre mesi, lo stesso trattamento previsto inizialmente per sole 500 unità, numero che è risultato sottostimato rispetto alle reali necessità emerse sul territorio nella gestione delle criticità. Anche per tali ulteriori unità di personale, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario, viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79, atteso che l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri risulta difficoltosa a causa dell'elevato numero dei soggetti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alle emergenze, della diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed del continuo avvicendamento dello stesso.

Per tale motivo l'importo complessivo quantificato per il 2020 viene modificato, attraverso la rimodulazione degli oneri per euro 3.660.000,00, come di seguito specificato:

Onere straordinario Polizia Penitenziaria

ulteriori unità	n. ore pro capite	mesi (90gg)	aliquota media oraria	TOTALE ONERE
800	70	3	19,79	3.324.720,00

Onere straordinario direttori di istituti penitenziari per adulti e minori

unità	n. ulteriori ore pro capite	mesi (90gg)	aliquota media oraria	TOTALE ONERE
272	10	3	40,54	330.806,40

Totale onere (3.655.526,40) euro 3.660.000 (importo arrotondato)

Al **comma 4** si prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, quantificati complessivamente in euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi della disposizione di copertura del presente decreto.

Gli oneri complessivi dell'intervento normativo in esame sono riepilogati dalla seguente tabella:

INTERVENTO	Comma di riferimento	Anno 2020
Sanificazione uffici giudiziari	1	13.275.000,00
Dotazioni informatiche dell'amministrazione giudiziaria	1	18.452.516,00
Dotazioni informatiche dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità	2	4.612.454,00
Straordinario personale polizia penitenziaria e dirigenziale carriera penitenziaria	3	3.660.000,00
TOTALE ONERE	4	39.999.970,00

Art. 220

Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008

La disposizione in esame stabilisce che, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell'anno 2019 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 (per complessivi euro 116.587.953,25) relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2018, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni.

Tali somme sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà a ciascuno dei Ministeri suddetti di disporre di una somma pari ad euro 57.128.097 (pari al 49% di euro 116.587.953) nel corso del corrente esercizio finanziario.

Per il Ministero della Giustizia la predetta quota deve considerarsi al lordo dell'importo di 7.018.000 euro, che rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato per la copertura degli oneri, in termini di minor gettito annuo, derivanti dalle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 17 del d.lgs. 28/2010, in materia di mediazione civile, così come ordinariamente previsto nei DPCM attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181

SOMME VERSATE SUL CAPITOLO 2414 DELLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO

		VERSATO 2017	VERSATO 2018	VERSATO 2019
2414	01	-	-	34.330.000,00
2414	02	103.317.016,41	118.485.216,97	85.599.601,40

2414	03	37.790.796,18	38.918.430,55	30.988.351,85
2414	04	-	530.500,49	366.771,20
2414	07	20.700,00	34.469,00	-
		141.128.512,59	157.968.617,01	151.284.724,45

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 221

Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

La modifica dell'art. 83, comma 2, del D.L. 18/2020, in materia di sospensione dei termini dei procedimenti civili e penali si rende necessaria ai fini di dirimere ogni dubbio sul decorso del termine, previsto dall'articolo 124 del codice penale, per la proposizione della querela. Si prevede dunque che, per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, corrispondente al periodo di sospensione ex lege delle attività giudiziarie non urgenti, si deve considerare sospeso il termine di proposizione della querela ai fini della procedibilità dell'azione penale.

La norma, di natura sostanziale con effetti anche di rilevanza procedurale, è dettata per sospendere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 il decorso del termine per proporre la querela di cui all'articolo 124 c.p. ai fini del perseguimento dei reati che la presuppongono, con lo scopo di recuperare, mediante la sospensione del termine, il tempo compromesso dal blocco dovuto alla pandemia. Si segnala pertanto che la norma non è suscettibile di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica, potendosi provvedere agli adempimenti collegati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo VI

Misure per l'agricoltura

Art. 222

Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

Si istituisce nello stato di previsione del MIPAAF un fondo con dotazione di **500** milioni di euro per il 2020, denominato "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", per realizzare interventi di ristoro dei danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

La dotazione di **500** milioni di euro sarà utilizzata per interventi mirati, con aiuti diretti in de minimis o nei limiti di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

I criteri e le modalità per l'attuazione delle misure del Fondo, saranno definiti con **uno o più decreti** del MIPAAF d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

All'onere pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 223

Contenimento produzione e miglioramento della qualità

Per mantenere in equilibrio il mercato dei vini a denominazione di origine e sostenere una politica remunerativa dei prezzi, si prevede l'erogazione di contributi a favore delle imprese agricole viticole che si impegnino a ridurre la produzione di uve destinate alla vinificazione.

A tal fine presso il MIPAAF è disposto lo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2020. I criteri di erogazione del contributo e le priorità d'intervento saranno definiti con decreto del MIPAAF d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

All'onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.224

Misure in favore della filiera agroalimentare

Comma 1

Alla **lettera a)** si prevede la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi, alle imprese che ne hanno diritto, dei contributi della PAC.

Tale disposizione è finalizzata ad adottare misure urgenti che consentano di garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività del settore primario, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenendo gli effetti negativi sulla produzione agroalimentare. L'attuazione della presente disposizione comporta un'esigenza finanziaria in termini di cassa pari ad euro 400 milioni di euro, determinata sulla base della percentuale di anticipazione definita, calcolata sul valore complessivo dei titoli iscritti a registro nazionale (RNT) di cui alla legge n. 231/2005 per l'anno 2020 e riferita ad una platea di possibili beneficiari di circa 650.000 soggetti.

Alla **lettera b)**, si consente che per l'anno 2020 a livello procedurale la suddetta percentuale di anticipazione, possa essere concessa, in alternativa al procedimento ordinario, in via commisurata al valore del portafoglio titoli 2019 dell'agricoltore che conduca superfici agricole alla data del 15 giugno 2020.

La disposizione del comma 1 non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea. Tra l'altro, come disposto dal vigente comma 4-bis, dell'art. 10-ter del decreto legge n. 27/2019, convertito con modificazione dalla legge n. 44/2019, allo scopo di garantire l'effettività della compensazione dell'anticipazione, si rende indisponibile il trasferimento dei titoli a valere sulla campagna 2020 e successive, e comunque sino a compensazione dell'anticipazione.

Comma 2, lettera a)

Apporta modifiche al comma 3-ter dell'art. 78 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, in materia di procedure di autorizzazioni per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili nelle filiere agricole e agroindustriali.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non ha effetti per la finanza pubblica.

Comma 2, lettera b)

Aggiunge un comma 3-undecies all'art. 78 del DL 18/2020, che reca una disposizione sulla classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2, lettera c)

Apporta modifiche all'art. 78, comma 4-sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 27 aprile 2020, n. 27, che prevede, in favore delle imprese agricole, la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti (destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive) in essere al 1° marzo 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12 (moratoria PMI) del medesimo decreto legge n. 18 del 2020. Le modifiche apportate, **finalizzate ad escludere effetti negativi per la finanza pubblica che potrebbero derivare da tale disposizione**, sono volte in particolare a:

- a) chiarire che la disposizione non riguarda mutui concessi dallo Stato, ma solo mutui e altri finanziamenti concessi dal sistema finanziario;
- b) riformulare la disposizione in termini di facoltà, in quanto la previsione *ex lege* del diritto ad una rinegoziazione di contratti bancari e finanziari in essere potrebbe presentare profili di illegittimità costituzionale;
- c) eliminare la parte, mal formulata dal punto di vista tecnico, in cui viene destinata una quota non quantificata delle risorse della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020, risorse che sono state determinate e stimate sulla base della platea di imprese ammesse alla moratoria ivi prevista, comprese le imprese agricole e che non possono pertanto essere sottratte dalla originaria finalità per essere destinate ad una misura di natura differente, in assenza peraltro di quantificazioni e corrette procedure contabili.

In ogni caso, la riformulazione della disposizione ai sensi delle lettere a) e b) in termini di facoltà e con la limitazione al sistema finanziario privato consente di escludere che dalla norma derivino oneri per la finanza pubblica.

Comma 3

Apporta modifiche all'art. 8 della legge n. 238/2016 in materia di disciplina della produzione di uva a ettaro delle unità vitate.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non ha effetti per la finanza pubblica.

Comma 4

Modifica, nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi agricoli, il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non ha effetti per la finanza pubblica.

Comma 5

Modifiche in materia di decreti di attuazione sulle procedure di monitoraggio della produzione di latte vaccino.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non ha effetti per la finanza pubblica.

Articolo 225

Mutui consorzi di bonifica

Per favorire la continuità dell'attività dei consorzi di bonifica e fronteggiare la crisi di liquidità determinata dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'art. 62 del DL

18/2020, i medesimi consorzi di bonifica possono richiedere la concessione di mutui, con quota interessi a totale carico dello Stato, a Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati.

Tali mutui possono essere concessi fino ad un massimo di complessivi 500 milioni di euro, pari a circa il 60% dei contributi annuali dei consorzi, con capitale da restituire in cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2025, e la quota di interessi a carico dello Stato viene fissata nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

Con Decreto del **Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle Politiche agricole e forestali** sono stabiliti i termini e le modalità entro i quali i consorzi possono dovranno presentare domanda, le motivazioni, la documentazione da allegare, i criteri di riduzione dei mutui nel caso in cui le richieste superino le disponibilità, gli elementi per la definizione di un piano di rientro.

All'onere pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 226

Fondo emergenza alimentare

La disposizione integra di 250 milioni di euro le risorse per il finanziamento delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari.

La copertura degli oneri recati dalla disposizione è assicurata nell'ambito delle disponibilità del Fondo di Rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Capo VII

Misure per l'ambiente

Art. 227

Sostegno alle zone economiche ambientali

La disposizione, **al comma 1**, prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 per le imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111.

Sulla base dei dati elaborati dalla Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da FederParchi (la federazione che riunisce i parchi nazionali), la platea dei soggetti interessati operanti nelle ZEA è costituita da 4890 operatori tra guide escursionistiche e ambientali e guide del parco, circa 3.000 imprese operanti nel settore della ricettività turistica (alberghi, rifugi, bed and breakfast, etc.), 5.400 imprese operanti nel settore della ristorazione all'interno dei parchi e ulteriori 5000 imprese non ricomprese nel precedente elenco che svolgono attività eco-compatibili per un complesso di più di 18 mila tra imprese e operatori in 251 comuni.

Ai sensi del **comma 3**, il contributo previsto dalla norma in argomento sarà ripartito tra le imprese interessate secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti complessivi e sino ad esaurimento delle risorse previste al comma 1.

In particolare, l'importo complessivo relativo al minor fatturato conseguito dalle imprese interessate nei due periodi considerati verrà parametrato alle disponibilità previste dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per il 2020, al fine di ottenere la percentuale di contributo per ogni impresa. Tale

percentuale sarà poi applicata al fatturato di ciascuna impresa al fine di determinare la quota di contributo ad essa spettante.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 228

Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

La proposta non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, tenuto conto che i costi relativi ai protocolli di intesa ai sensi del novellato articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono a carico delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo, come previsto nella nuova formulazione dell'articolo 8, comma 5, ora proposta.

Inoltre, con l'eliminazione del Comitato tecnico, i relativi costi non graveranno più sui proventi delle citate tariffe.

Art. 229

Misure per incentivare la mobilità sostenibile

Le disposizioni di cui al **comma 1** prevedono il riconoscimento ai cittadini maggiorenni che risiedono nelle città metropolitane e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti di un buono mobilità di importo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a euro 500 a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

A tal fine, vengono destinate le disponibilità di bilancio per il 2020, anche in conto residui, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019 per il buono mobilità di cui al terzo periodo del medesimo comma, cui si aggiungono ulteriori 50 milioni di euro anch'essi provenienti dalla quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, già riassegnati sui pertinenti capitoli di bilancio dello stesso Ministero (**comma 2**).

Le risorse riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020 ammontano complessivamente a circa 273 milioni di euro, di cui euro 63 milioni iscritti sul capitolo 8415, da destinare ad interventi per la riduzione delle emissioni climalteranti. La corresponsione dei "buoni mobilità" ai soggetti ivi indicati avverrà nei limiti di spesa indicati ai commi 1 e 2 e fino a esaurimento delle risorse, senza determinare pertanto ricadute negative per la finanza pubblica.

In particolare, gli oneri in argomento sono a carico dei seguenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- **euro 50 milioni sul capitolo 8415 (di cui 35 milioni residui del 2018 e 15 milioni di competenza 2020);**
- **euro 70 milioni sul capitolo 7955-PG1, di competenza 2020;**
- **euro 5 milioni sul capitolo 7955-PG1, di competenza 2019.**

La novella del vigente articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 111 del 2019 implica che possa essere riconosciuto un ulteriore “buono mobilità”, cumulabile con quello sopra citato, per la rottamazione, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, delle categorie di autoveicoli e motocicli indicati nella disposizione, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio. Pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La modifica apportata all'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 111 del 2019 estende la possibilità di impiego dei finanziamenti ivi previsti anche per la realizzazione di piste ciclabili; trattandosi di una facoltà condizionata alla sussistenza delle effettive disponibilità finanziarie, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A fattor comune, le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono costituite dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Le misure previste ai commi 1 e 2 rientrano tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera a) in forza della quale i proventi sopra citati possono essere destinati a “ridurre le emissioni dei gas a effetto serra (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici”, coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 del citato decreto legge sono comprensive di tutti gli oneri che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà sostenere per la gestione e attuazione del Programma sperimentale buono mobilità e per la gestione e attuazione del Programma di finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale e piste ciclabili.

Le disposizioni di cui **al comma 3**, introdotte al fine di promuovere l'utilizzo nelle aree urbane di mezzi a basso impatto ambientale, apportano modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede l'obbligatorietà della predisposizione del piano degli spostamenti casa- lavoro e della nomina del responsabile della mobilità aziendale da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un Capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Attualmente, l'articolo 3, comma 1, del decreto 27 marzo 1998 prevede tali obblighi per le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti indicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto.

Trattasi, dunque, di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il mobility manager nelle pubbliche amministrazioni viene individuato tra il personale in servizio presso tali enti e che non è previsto alcun compenso per tale attività e quindi all'attuazione del comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VIII
Misure in materia di istruzione

Art. 230
Incremento posti concorsi banditi

L'intervento normativo è volto ad incrementare nella misura di 8.000 posti il concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'art. 17, comma 2, lettera d), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e di 8.000 posti la procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del DL 29 ottobre 2019, n. 126.

Comma 1, concorso straordinario - L'incremento di 8.000 posti non produce oneri aggiuntivi quanto ai costi di assunzione atteso che le immissioni in ruolo dei vincitori ($24.000+8.000=32.000$), nei limiti dei posti vacanti e disponibili, saranno effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4 DL n. 126/2019, in tanti anni (verosimilmente quattro) quanti ne occorreranno al fine di assicurare il rispetto della quota delle facoltà assunzionali già destinata al concorso. Quota che costituisce una parte di quelle complessive autorizzate dalla legislazione vigente. L'incremento di posti invece determina maggiori oneri per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lettera a) del precitato DL n. 126/2019, laddove si prevede che lo Stato si faccia carico di coprire le spese occorrenti per assicurare che tutti i neo-immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2017. Ai sensi del DM 616/2017, ciò comporta una spesa di 500 euro per discente. Si può stimare che, in aggiunta alla spesa massima possibile, già stimata nella relazione tecnica correlata al DL n. 126/2019 in misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si debba prevedere una spesa aggiuntiva di ulteriori 4 milioni di euro nell'anno 2023 necessari per coprire gli oneri di ulteriori 8.000 vincitori. La disposizione genera dunque una maggiore spesa pari a 4 milioni di euro nell'anno 2023.

Comma 2, concorso ordinario - L'incremento di 8.000 posti non produce maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Agli oneri pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 231
Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021

La norma, al **comma 1**, dispone l'autorizzazione di spesa di 331 milioni di euro, per l'anno 2020, da destinare alle istituzioni scolastiche educative e statali, ivi incluse quelle della Sicilia, per garantire una ripresa in sicurezza delle attività didattiche.

Lo stanziamento individuato mira pertanto ad assicurare alle singole istituzioni scolastiche un budget congruo, rispetto alle diverse caratteristiche dimensionali e territoriali, da poter utilizzare per la realizzazione degli obiettivi definiti.

Le risorse aggiuntive stanziare vanno ad incrementare il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinato unicamente a finanziare spese per consumi intermedi. Ciò in quanto dalla realizzazione presso le singole istituzioni scolastiche degli interventi di cui al successivo comma 2, resisi urgenti e necessari al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento del virus COVID – 19, derivano delle spese finalizzate esclusivamente all'acquisto di beni e servizi ovvero all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione volti all'adattamento dei locali e delle strutture nella fase di emergenza sanitaria. Si precisa in particolare che le predette misure, coerenti con le finalità di cui al comma 2, non prevedono l'impiego di maggiori unità di personale derivanti dalla suddivisione di classi né determinano, in altro modo, una maggiore spesa da sostenere per il personale scolastico.

Le finalità descritte al **comma 2** sono riconducibili a garantire alle scuole una ripresa delle attività didattiche in un contesto sicuro e adeguatamente rivisto, anche in termini di layout e attrezzature, per fronteggiare in modo strutturato la situazione di emergenza determinata dal Coronavirus.

Inoltre, come previsto dal **comma 3**, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, le istituzioni scolastiche potranno utilizzare le risorse anche per eventuali servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, nel limite del 10% dei fondi assegnati.

Le finalità sono state individuate anche sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione di supporto tecnico nonché di preliminari approfondimenti svolti con gruppi di Istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado e sono state definite in modo da poter rispondere agli eterogenei contesti sociali e territoriali cui le scuole afferiscono. Si vuole dunque consentire a ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, di orientare la spesa verso i settori rispetto ai quali vi è una maggiore necessità in relazione al contesto di riferimento ed agli specifici bisogni della comunità scolastica di appartenenza, tenendo conto dei diversi livelli di complessità gestionale, organizzativa e digitale delle istituzioni scolastiche.

In tal modo ciascuna istituzione scolastica viene posta nelle condizioni di investire sugli elementi individuati come prioritari e sugli aspetti non coperti da precedenti disposizioni e risorse (si consideri ad esempio il decreto-legge n. 18 del 2020 in tema di pulizia degli ambienti e dispositivi di protezione e di attrezzature per la didattica digitale).

Il Ministero vigila, come previsto al **comma 11**, sull'utilizzo delle risorse attraverso adeguati modelli di rendicontazione gestionale e contabile e con il supporto dei revisori dei conti (**comma 10**).

I criteri individuati per la ripartizione delle risorse tra le scuole italiane, come disposto dalla previsione di cui al **comma 4**, sono quelli già utilizzati per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Attraverso l'applicazione di tali criteri, fermo restando l'eterogeneità delle 8.300 scuole presenti su tutto il territorio nazionale, le risorse, quantificate nell'importo complessivo di 331 milioni di euro, appaiono adeguate a contribuire ai fabbisogni delle istituzioni scolastiche in relazione alla diversa complessità delle stesse. E' possibile infatti definire 4 *cluster* di fabbisogno delle scuole ed i seguenti relativi *range* di risorse disponibili per ogni scuola:

CLUSTER	CARATTERISTICHE CLUSTER	NUMERO SCUOLE	RANGE RISORSE ASSEGNATE
A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno	1.372 alunni in media, 48 alunni disabili in media, fino a 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse. Scuole secondarie di secondo grado con laboratori.	424 (5%)	$x > 80.000$
B. Scuole con livelli medio-alti di fabbisogno	1.159 alunni in media, 35 alunni disabili in media, fino a 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in ospedale e domiciliari	2.567 (31%)	$40.000 < x \leq 80.000$
C. Scuole con livelli medi di fabbisogno	833 alunni in media, 27 alunni disabili in media, fino a 23 plessi. Scuole di ogni ordine e grado	4.815 (57%)	$20.000 < x \leq 40.000$
D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno	341 alunni in media, 10 alunni disabili in media, fino a 16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo.	538 (7%)	$X \leq 20.000$

Il livello di fabbisogno di ciascuna istituzione scolastica, in base ai processi amministrativo-contabili consolidati nella gestione del sistema di istruzione, può essere misurato utilizzando i parametri sopra menzionati ai quali viene attribuita una specifica pesatura calcolata su un livello medio. Le finalità di

spesa che si vogliono perseguire producono infatti dei fabbisogni diversi in ciascuna istituzione scolastica se vengono poste in rapporto con le variabili individuate ed in particolare:

- la tipologia di istituzione scolastica:
 - infanzia, primaria e secondaria di I grado
 - Licei Classici, scientifici, scienze umane, ad indirizzo musicale, coreutico, sportivo e scienze applicate
 - Istituti tecnici (amministrazione, finanza e marketing), turismo, costruzione, ambiente e territorio e per le attività sociali e di Istituto professionali per i servizi commerciali e per i servizi sociali
 - Licei artistici, di istituti tecnici industriali e di istituti professionali d'industria e artigianato
 - Istituti professionali per l'agricoltura, Istituti professionali alberghieri, Istituti professionali industria e attività marinare, Istituti tecnici agrari, Istituti tecnici aeronautici, Istituti tecnici nautici
 - Presenza di aziende agrarie e speciali annesse ad alcune tipologie di istituzioni scolastiche
- il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale: è un fattore rilevante dal momento che, anche a seguito dei dimensionamenti che hanno interessato il mondo della scuola negli ultimi quindici anni, esistono molte realtà che si caratterizzano per avere un numero elevato di sedi che contribuiscono ad accrescere il fabbisogno dei beni e servizi che si ritiene necessario acquistare in questa fase emergenziale. Si considerino, a titolo esemplificativo, i servizi per la sicurezza sul luogo di lavoro o gli interventi di adattamento degli spazi e la relativa necessità di rivedere anche le modalità di ingresso nella scuola e/o la gestione degli spazi didattici e comuni/ricreativi;
- la consistenza numerica degli alunni e il numero di classi terminali,
- la presenza di alunni con disabilità,
- la presenza di corsi serali/ scuole ospedaliere/ scuole carcerarie.

Per consentire alle scuole un veloce ed adeguato utilizzo delle risorse sono previste una serie di misure di semplificazione quali il

potenziamento del servizio Help Desk Amministrativo Contabile dedicato alle Istituzioni scolastiche (comma 11).

Rispetto a quest'ultimo punto, preme evidenziare che non tutte le istituzioni scolastiche hanno le medesime capacità di spesa; esistono infatti livelli di specializzazione tecnica e di struttura organizzativa molto diversificati. Al fine di raggiungere l'obiettivo di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie, senza che rimangano inutilizzate, garantendo al tempo stesso di dare luogo ad operazioni negoziali utili e mirate rispetto ai bisogni effettivi delle scuole, è apparso necessario rafforzare il servizio di assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche già erogato dal Ministero

dell'Istruzione ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Decreto Interministeriale 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). Tale misura, prevista dal **comma 11**, risulta priva di oneri aggiuntivi in quanto è già finanziata dall'amministrazione a valere sulle risorse di cui alla Legge n. 440/1997.

La norma introduce inoltre, al **comma 5**, un sistema di premialità in favore delle istituzioni scolastiche capaci di utilizzare le risorse disponibili entro il 30 settembre 2020; infatti, le risorse non utilizzate dalle scuole entro tale data potranno essere redistribuite alle Istituzioni Scolastiche che abbiano già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicato al Ministero dell'istruzione la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità definite al comma 2.

L'articolo contiene inoltre specifiche disposizioni normative relative allo svolgimento degli esami di Stato.

In particolare, il **comma 7** prevede lo stanziamento di 39,23 milioni di euro al fine di consentire alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste nello svolgimento delle attività in presenza.

La quantificazione della risorsa finanziaria è stata effettuata come segue.

Quanto all'acquisto dei dispositivi di protezione individuali sono stati considerati i seguenti dati:

Giorni lavorativi per commissione	Scuole II ciclo	Commissioni <i>7 membri per ogni commissione</i>	Scuole paritarie	commissioni Scuole paritarie
20	2.684	23.802	1.600	2.034

Giorni (in cui lo studente accederà nei locali della scuola)	Maturandi scuole statali/ mascherine giornaliere	Mascherine costo unitario	Riserva 10% mascherine
1	541.657	0,60	
		€ 324.994,20	€ 32.499,42
Giorni (in cui il personale accederà nei)	Personale ATA <i>6 unità per scuola</i>	Mascherine chirurgiche costo unitario	Riserva 10% mascherine

locali della scuola)			
20	25.704	0,60	
		€ 308.448,00	€ 30.844,80
Giorni (in cui il personale accederà nei locali della scuola)	Docenti totali coinvolti <i>7 membri per il numero delle commissioni</i>	Mascherine chirurgiche costo unitario	Riserva 10% mascherine
20	180.853	0,60	
		€ 2.170.232,40	€ 217.023,24
Giorni (in cui il personale accederà nei locali della scuola)	DS - DSGA <i>2 unità per ogni scuola</i>	Mascherine chirurgiche costo unitario	Riserva 10% mascherine
20	8.568	0,60	
		€ 102.816,00	€ 10.281,60
Stima costo complessivo	Studenti e Personale scolastico	Mascherine costo unitario	Riserva 10% mascherine
	756.782	0,60	
		€ 2.906.490,60	€ 290.649,06
TOTALE		€ 3.197.139,66	

Quanto alla realizzazione degli interventi di pulizia dei locali scolastici la quantificazione è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

	istituto principale	numero plessi	erogazione per plesso (in euro)	Importo (in euro)
scuole statali	2684	6406	4500	28.827.000,00
Paritarie		1600	4500	7.200.000,00
		8006	-	36.027.000,00

Il totale complessivo delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare le misure di cui al comma 6, pertanto, ammonta a 39,23 milioni di euro (comma 7) di cui 3,2 milioni di euro per i dispositivi di protezione individuale e 36 milioni di euro per gli interventi di pulizia.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 232 **Edilizia scolastica**

La proposta normativa intende semplificare, al **comma 1**, le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario.

Il **comma 2** prevede la possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell'ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese. La norma consente, infatti, l'erogazione del 20% del finanziamento autorizzato con DI n. 87 del 2019 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto la spesa complessiva autorizzata è pari ad € 1.550.000,00 l'importo pari al 20% erogabile sulla base dell'autorizzazione è pari ad € 310.000.000,00. Secondo il piano di ricavo netto stimato autorizzato la somma massima erogabile per l'anno 2020 è pari ad € 471.980.797,68 e quindi risulta già valutata ai fini dei saldi di bilancio. La modalità di erogazione viene prevista allo scopo di uniformare il sistema delle erogazioni dei mutui a quello, già, utilizzato per la gestione dei finanziamenti in erogazione diretta da parte del Ministero dell'istruzione e rappresenta una esigenza al fine di consentire l'avvio del piano. Infatti, molti interventi necessitano di sviluppi progettuali le cui risorse non possono essere anticipate dagli enti locali. Le erogazioni del mutuo avvengono tramite il sistema di monitoraggio del Ministero dell'istruzione che è predisposto per consentire la liquidazione di questo importo nel rispetto delle indicazioni contenute nei contratti di mutuo stipulati. La norma in esame risponde così alla esigenza manifestata dalle medesime Regioni al Ministero dell'istruzione di poter consentire la liquidazione delle sopracitate risorse per venire incontro alle esigenze degli enti locali, le cui risorse finanziarie disponibili sono notoriamente scarse e, a seguito dell'emergenza COVID 2019, si sono notevolmente ridotte anche per gli enti finanziariamente più virtuosi.

Il **comma 3**, invece, semplifica la procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all'articolo 1, commi

153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti dall'alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento.

Infatti, a seguito della stima del valore delle aree, è emersa la necessità da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di sostenere spese per opere di demolizione e di bonifica che non erano sostenibili dall'INAIL e che non erano oggetto di finanziamento.

In considerazione del fatto che la procedura era stata pensata in modo da consentire all'ente locale di partecipare alla realizzazione dell'intervento, utilizzando le risorse derivanti dall'alienazione dell'area, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 ne ha successivamente limitato l'utilizzo alle sole spese di progettazione.

Il **comma 4** prevede una semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Infatti, si prevede che per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Le disposizioni di cui ai **commi da 5 a 7** introducono una semplificazione procedurale per consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

In particolare, considerando che i riparti e le assegnazioni delle risorse in materia di edilizia scolastica sono spesso subordinati all'acquisizione di concerti e/o pareri di altre pubbliche amministrazioni, con il comma 5 si introduce un termine di 10 giorni per la relativa risposta e si prevede che nel caso di infruttuoso decorso del predetto termine, viene indetta dal Ministero dell'istruzione una conferenza di servizi per semplificare l'*iter* di adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel **comma 6** è indicata la modalità di svolgimento della conferenza, i tempi di convocazione e di conclusione del procedimento ridotti e in deroga a quelli previsti per tale strumento dalla legge n. 241 del 1990. La *ratio* della norma quello di consentire, in questa fase emergenziale di sospensione forzata delle attività didattiche, di accelerare al massimo l'assegnazione delle risorse agli enti locali e, di conseguenza, l'avvio dei cantieri approfittando proprio della chiusura delle scuole. Attualmente, infatti, l'*iter* di adozione degli atti e dei decreti per l'assegnazione delle risorse richiede tempi anche molto lunghi di 2 o 3 mesi, per garantire l'acquisizione di concerti e di pareri da parte di altre Amministrazioni centrali.

Comma 8. La disposizione incrementa di 30 milioni di euro per il 2020 il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021.

Il comma 9 prevede la copertura finanziaria dell'onere pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 233

Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni

La norma prevede, anche in considerazione dello stato di emergenza, l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per un importo pari a 15 milioni di euro per il 2020.

Al comma 3 si autorizza la spesa di 65 milioni di euro per il 2020 finalizzato ad erogare contributi ai soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e alle scuole paritarie dell'infanzia a gestione pubblica o privata, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Il comma 4 prevede infine uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2020 quale sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni.

I commi 1, 3 e 4 comportano un onere complessivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 234

Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica

La disposizione, per la costruzione di un sistema informativo verticale, prevede un'autorizzazione di spesa pari 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Tali risorse sono necessarie per l'iniziale implementazione del sistema, mentre il suo mantenimento in esercizio, la manutenzione correttiva e quella adeguativa, saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli di spesa 1202 - piano gestionale 1 e 1392 - piano gestionale 1, denominati "spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativi" che rientrano nell'ambito della missione 32.3.3 – programma 3".

Si tratta di una spesa in conto capitale che, consentendo di avere a disposizione un sistema informativo più moderno, potrà consentire anche la riduzione delle spese di manutenzione.

La copertura degli oneri è posta a valere sul Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, che ha un valore programmato attuale pari ad euro 2.732.535.749,00, non interamente impegnato.

In particolare, la copertura delle risorse necessarie per il sistema informativo avviene nell'ambito dell'asse III – OT 11 che ha una disponibilità residua di 81.930.780,00, secondo l'ultimo monitoraggio presente nella banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 235

Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione

Per consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni che saranno fornite nei prossimi mesi viene istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con uno stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, destinati a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Capo IX
Misure in materia di università e ricerca

Art. 236
Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

Il **comma 1** prevede l'incremento, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro del Fondo già istituito con l'articolo 100 del DL 18/2020, e risponde all'esigenza di integrare la dotazione iniziale dello stesso, pari a 50 milioni di euro con la specifica finalizzazione delle risorse al sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'acquisto di dispositivi digitali, l'accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche e l'accesso a piattaforme digitali per la ricerca e la didattica a distanza. Ciò in quanto con le modifiche introdotte in sede di conversione del predetto decreto legge, oltre alle istituzioni AFAM e ai 14 Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, lo stesso ammontare è anche stato destinato alle esigenze dei collegi universitari di merito ed alle università non statali.

In relazione al **comma 2** si precisa che la norma, comportando una mera estensione oggettiva (acquisti connessi alla attività didattica) rispetto al campo di applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come, peraltro, già dimostrato in sede di relazione tecnica dell'articolo 4 del suddetto provvedimento di legge. Infatti, la disposizione avrà unicamente l'effetto di consentire procedure d'acquisto semplificate per gli acquisti connessi anche alla finalità della didattica, fermi restando tutti i limiti di impegnabilità, i vincoli di bilancio e la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. La neutralità finanziaria della norma, dunque, discende da quella della norma "originaria", alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari. Anzi, secondo la predetta RT, la norma potrebbe comportare risparmi di spesa, che prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto le deroghe previste riguarderanno attrezzature che di solito sono caratterizzate da un'elevata specificità tecnica, tale che si possano ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA.

Il **comma 3** reca un incremento del FFO di 165 milioni di euro, per l'anno 2020, finalizzato a consentire alle Università di adottare iniziative rivolte ad individuare ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla situazione economica, carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale. Inoltre, per le medesime finalità si prevede un incremento di 8 milioni di euro, per l'anno 2020, del Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali.

In relazione al **comma 4**, l'incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012) di **40 milioni** di euro per il 2020 si rende necessario avendo a riferimento gli ultimi dati disponibili, che sono quelli relativi all'anno accademico 2018/2019, e relativi al riparto del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio 2019. In base a tali dati, il grado di soddisfazione degli idonei è stato pari al 96,45%. Pertanto, su base nazionale, il 3,55% degli studenti idonei non ha beneficiato della borsa di studio (pari a circa 7.558 studenti). A tale valore percentuale si è ritenuto di aggiungere, in considerazione degli effetti che avrà sui redditi delle famiglie l'emergenza Covid-19, un ulteriore incremento del numero degli idonei pari a circa un 1.76% (corrispondente a circa 3.758 ulteriori studenti) rispetto all'ultimo dato rilevato, che farebbe crescere in termini assoluti il numero degli idonei non beneficiari per una percentuale pari complessivamente a circa il 5,30% (pari a circa 11.316 studenti idonei non beneficiari). Sulla base di siffatta simulazione, si è calcolato che per coprire tramite il FIS la suddetta percentuale di 5,30 (di idonei non beneficiari) il fondo dovrebbe essere incrementato di circa 40 milioni di euro.

Il predetto quadro esigenziale è stato ottenuto sulla base dei seguenti dati:

- si è provveduto a calcolare il valore medio della borsa di studio dividendo la spesa complessiva impiegata per le borse di studio a.a. 2018/2019 per il numero degli studenti idonei beneficiari;
- il valore medio della borsa così ottenuto è stato moltiplicato per il numero complessivo degli idonei non beneficiari registrato nel 18-19 pari al 3,55% degli idonei (circa 7.558 studenti) incrementato di un ulteriore 1,76% (circa 3.758 studenti), per un totale di 5,30% (pari a 11.316 studenti), ottenendo in questo modo l'incremento di spesa necessaria per ottenere la copertura di tutti i possibili idonei.

726.842.679,39 € (spesa complessiva sostenuta per borse per l'a.a. 2018/2019) / 205.630 (n. degli studenti idonei beneficiari dell'a.a. 2018-2019) = 3.534,71 € (valore medio borsa)
3.534,71 € (valore medio borsa) x 11.316 [numero idonei non beneficiari registrato nell'a.a. 18-19 (7.558) incrementato di circa un ulteriore 1.76% (3.758)] = 39.998.778,36 € (incremento di spesa necessaria a garantire il 5.30% in più di idonei beneficiari rispetto agli idonei beneficiari coperto nell'a.a. 2018-2019).

Per quanto riguarda il **comma 5**, recante l'incremento di 15 milioni di euro per il 2020 del FFO a copertura degli oneri derivanti dalla proroga di due mesi delle borse di dottorato, si precisa che per la stima delle risorse sono stati presi in considerazione tutti i dottorati di ricerca compresi nell'Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) del 33° ciclo (2017-2018) che terminano il ciclo nell'anno accademico in corso. Per quanto riguarda il costo unitario stimato sono stati calcolati a parte gli oneri per i dottorandi del 33° ciclo che fruiscono di una borsa aggiuntiva a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) in quanto, in tal caso, occorre fare riferimento al costo stabilito dalla Commissione europea per questo specifico percorso.

Nel calcolo dei dottorandi sono incluse tutte le tipologie di borse previste dalla normativa vigente a prescindere dalla fonte di finanziamento come di seguito specificate.

A1. Posti banditi con borsa

A2. Posti coperti da assegni di ricerca

A3. Posti coperti da contratti di apprendistato

B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere

C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri

D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale

E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio)

F - dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio).

NOTA	A1	A2	A3	B	C	D	E	F
Dottorandi inseriti in ANS/PL	7100	177	32	263	154	145	252	54
	Totale							
	7.871							

Nel calcolo dei potenziali aventi diritto al beneficio non sono considerati coloro che ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere E ed F perché, in questi casi, la proroga non comporta l'erogazione della borsa. I potenziali aventi diritto sono, pertanto, complessivamente 7.483 (7.871 meno 388 dottorandi con borsa PON).

L'importo della borsa a decorrere dal 01/01/2018 è di € 15.343,28 annui lordi ex d.m. 40 del 25/01/2018.

Borsa lorda annuale	Borsa annuale al netto dell'Inps	Rata mensile lorda	Netto mensile	Contributo Inps
€ 15.343,28	€ 13.592,61	€ 1.278,61	€1.132,72	2/3 a carico Univ.: 22,82% 1/3 borsista: 11,41%

Il costo unitario è calcolato comprendendo la rata mensile lorda e la quota di oneri previdenziali a carico dell'Università (rata mensile lorda + 22% = € 1.570,13) per due mensilità € 3.140,27 .

Il costo complessivo stimato è pari € 12.924.236,42 ovvero il 55% del costo totale (3.140,27 * 7483 = € 23.498.611,68): a tal riguardo si fa presente che si tratta di una stima prudenziale, calcolata sicuramente in eccesso e basata su di una percentuale di interessati alla misura superiore alla metà, in quanto il beneficio sarà concesso a richiesta e faranno ricorso alla misura solo coloro che ne hanno reale necessità, essendo interesse prioritario per il dottorando il tempestivo conseguimento del titolo. Peraltro, si fa presente che avranno interesse ad una proroga del dottorato principalmente gli studenti di area scientifica, i quali risultano più penalizzati dalla sospensione dell'attività laboratoriale, mentre quelli impegnati in dottorati in discipline umanistiche non hanno avuto, nel maggior parte dei casi, impedimenti di sorta, non essendosi interrotte le principali attività di didattica.

Per quanto riguarda i 388 dottorandi con borse aggiuntive PON 388 del 33° ciclo il costo unitario standard è di € 3.297,81 ed è fissato dalla Commissione europea per questi specifici percorsi. L'importo stimato per le borse PON per due mensilità è quindi di € 1.407.505,31 (il 55% di € 2.559.100,56).

Complessivamente il costo stimato per la misura è di € 14.331.741,73 (€ 12.924.236,42 + € 1.407.505,31) al quale si ritiene di aggiungere in via prudenziale le risorse necessarie fino alla concorrenza di 15 milioni di euro.

Il **comma 6** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che la norma si limita a dare la facoltà ai soggetti conferenti gli assegni di ricerca, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di prorogarne la durata. A tal riguardo si fa presente che i progetti di ricerca in essere, per effetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, hanno certamente visto la sospensione di una molteplicità di attività già previste e contabilizzate nei rispettivi piani (si pensi a missioni, convegni, attività laboratoriali, ecc.) che hanno liberato considerevoli risorse che i soggetti promotori dell'attività di ricerca, nella loro autonomia, potranno destinare alla proroga della durata degli assegni prevista dalla presente disposizione. Quanto alle proroghe disposte dal secondo periodo si fa presente che esse non hanno alcun impatto sui rapporti in essere e non generano, per tale motivo, alcun effetto finanziario: per le finalità di tale disposizione potranno essere destinate le sole risorse che gli atenei riterranno di poter stanziare, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e di bilancio anche in considerazione del supporto alla didattica che i ricercatori-assegnisti forniscono ai docenti.

Il **comma 7** non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto resta fermo il rispetto del fabbisogno finanziario a livello di comparto e si dispone solo un mero differimento dell'entrata in vigore della norma introdotta dall'art. 1, co. 977, della legge 145/2018. Al riguardo si fa presente che nella relazione tecnica del comma 977 (ex co. 582) si era specificato che, avendo avuto un andamento costante nell'ultimo quinquennio le riscossioni e i pagamenti per investimenti e ricerca, la norma

avrebbe prodotto effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non quantificabili, e quindi non inseriti in bilancio. D'altronde la norma è finalizzata, esclusivamente, a fissare un limite al fabbisogno finanziario delle università, mantenendo inalterata la dinamica di crescita del comparto per il periodo 2019-2025. Non essendo stato, pertanto, ascritto alcun effetto sulla finanza pubblica alla norma "originaria", anche la presente disposizione, che ne proroga solo gli effetti, deve considerarsi neutra dal punto di vista finanziario.

Il **comma 8** prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.237

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

Le disposizioni del presente articolo sono di carattere ordinamentale, per cui dalla loro applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 1** si disciplina lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolate dal MUR.

Con particolare riferimento al **comma 2**, la disposizione precisa che, al pari di quanto già previsto per l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate che non siano già sostenute dalle amministrazioni di appartenenza dei partecipanti in base alla normativa vigente. Tale prescrizione è infatti contenuta nel decreto istitutivo del decorso Osservatorio (Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 marzo 2015, prot. n.195, ai cui sensi «*la partecipazione all'Osservatorio è onorifica e non prevede corresponsione di gettoni di presenza. Essa dà luogo al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal Presidente e dai rappresentanti dei medici in formazione specialistica, ove competano ai sensi della normativa vigente. Le spese sostenute dagli altri componenti saranno a carico delle Amministrazioni di appartenenza*»), la cui attività, con la norma in esame, viene di fatto prorogata. Al riguardo si fa presente che il mandato del decorso Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica "uscente", ha avuto durata triennale per espressa previsione del decreto ministeriale istitutivo 27.3.2015, n. 195 che, all'art. 2, co. 2, prevedeva che "*la permanenza in carica del Presidente e dei relativi componenti ha durata triennale, decorrente dalla data del presente decreto*". Essendo il procedimento di ricostituzione dell'Osservatorio un procedimento complesso, costituito da molteplici designazioni, alcune delle quali tuttora mancanti, ed essendo il decorso osservatorio ormai spirato, con la presente disposizione si intende, attesa l'eccezionalità della situazione e la necessità di addivenire con la massima urgenza alla definizione della rete formativa delle scuole di specializzazione medica, prorogare l'attività del vecchio collegio, al quale è affidato il riesame delle sole istanze negate nello scorso anno accademico. Per l'attività del collegio si ripetono le identiche modalità di funzionamento con la previsione, in termini di costi, del solo rimborso delle spese documentate per il presidente ed i tre componenti di designazione studentesca. Al riguardo si fa presente che in considerazione del numero massimo di istanze rivedibili (pari a 54, tali essendo le scuole non accreditate nello scorso anno accademico) si svolgeranno ragionevolmente pochissime sedute del collegio (in ipotesi due) e che dunque le possibili spese qui previste – e già riconosciute a legislazione vigente – potranno trovare certamente capienza nei seguenti capitoli del Dicastero utilizzati per le spese di missione in parola

- 1689 PG 1 (stanziamento competenza e cassa: euro 12.379,00)
- 2389 PG1 (stanziamento competenza e cassa: euro 4.249,00)
- 2489 PG1 (stanziamento competenza e cassa: euro 4.249,00)

Il **comma 3** concerne le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ed ha quindi carattere ordinamentale. Dalla relativa applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.238

Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca

Le risorse individuate nel presente articolo costituiscono un limite di spesa per l'attuazione delle misure previste.

Con le risorse così individuate, le misure previste determineranno i seguenti effetti:

a) con riferimento alla misura di cui al comma 1, si ritiene che possano essere immessi nel sistema universitario 3.331 nuovi ricercatori con decorrenza al 1° gennaio 2021. Nello specifico si prevede uno stanziamento complessivo a regime dall'anno 2021 pari a 200 milioni euro sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), che si aggiunge allo stanziamento previsto dall'articolo 6 del decreto – legge n. 162/2019 di 96,5 milioni a regime dalla medesima data. Nella tabella sottostante sono riportati i costi e le proiezioni considerando il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università, comprensivo dell'adeguamento ISTAT disposto con DPCM del 3 settembre 2019, e pari a un importo di euro 60.027, in linea con quanto già disciplinato con i precedenti piani straordinari di assunzione realizzati a partire dalla Legge di stabilità 2016.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
costo ricercatore tipo b) Università	€ 60.027
NUMERO RICERCATORI UNIVERSITA'	3.331

b) con riferimento alla misura di cui al comma 2, lo stanziamento a regime di 50 milioni di euro sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) consente l'assunzione di personale con profilo di Ricercatore di III Livello utilizzando il parametro stipendiale corrispondente alla I fascia di inquadramento, di cui al CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, comprensivo del trattamento tabellare, dell'Indennità di Valorizzazione Professionale (IVP) e dell'indennità di vacanza contrattuale al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Il costo medio unitario per l'assunzione di detta figura professionale è quantificato nella tabella seguente e determina una capacità assunzionale massima pari a 1.044 ricercatori.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
Costo unitario Ricercatore III Livello - CCNL Istruzione e ricerca 19/4/2018	€ 47.889
NUMERO RICERCATORI EPR	€ 1.044

I costi accessori connessi all'assunzione nonché gli oneri aggiuntivi derivanti dalla attribuzione, per i ricercatori assunti in base al comma 2, delle fasce stipendiali successive a quella di ingresso, previste dal CCNL di comparto, rimangono a carico dei bilanci dei singoli enti di ricerca.

Il **comma 3** stabilisce che le somme non utilizzate ai fini assunzionali di cui ai precedenti commi, restano a disposizione delle altre finalità del FOE e FFO, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il **comma 4** è volto ad incrementare, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il **comma 5** è volto ad incrementare, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a).

Il **comma 6**, è finalizzato a prevedere, per l'anno 2020, che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di risparmio di spesa nel settore informatico non si applichi alle università, **alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica** e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e

alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Istituto italiano di tecnologia – IIT). Dalla disposizione non discendono effetti per la finanza pubblica tenuto conto al predetto comma 610 non erano stati ascritti effetti finanziari, considerato che i risparmi erano stati ritenuti verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo e pertanto, prudenzialmente, non erano stati scontati sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 7**, di natura meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare prevede la possibilità che il MUR ammetta, anche in deroga alle procedure previste, al finanziamento per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del MIUR 26 luglio 2016, n. 593, soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale.

Il **comma 8** innova il comma 971 della legge 145 del 2018 con la previsione che le Università statali garantiscano che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza oltre che delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Gli oneri complessivi derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5 sono pari a euro 600 milioni per l'anno 2021, euro 750 milioni per l'anno 2022 ed euro 450 milioni a decorrere dal 2023, così riepilogati:

in milioni di euro

In milioni di €	2020	2021	2022	A decorrere
c.1	0	200	200	200
c.2	0	50	50	50
c.4	0	250	300	---
c.5	0	100	200	200
Totale		600	750	450

Il **comma 9** prevede che a tali oneri si faccia fronte ai sensi dell'articolo finale contenente la copertura finanziaria del provvedimento.

Capo X

Misure per l'innovazione tecnologica

Art. 239

Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

La dotazione prevista per il fondo è di 50 milioni di euro per il 2020, che vengono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e assegnate al ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per gli interventi di spesa corrente indicati come finalità del Fondo. Alla copertura degli oneri, pari a 50 milioni per il 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.240

Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Le misure non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'istituenda direzione Centrale della polizia postale è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza individuato nell'ambito dei 32 posti di dirigente generale di pubblica sicurezza di cui alla vigente dotazione organica, contenuta nella Tabella A del D.P.R. 24 marzo 1982, n. 335.

Tale dotazione è sufficiente ad assicurare la copertura del posto in questione, considerato che attualmente sono 25 i posti di funzione che, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono destinati ad essere necessariamente ricoperti da dirigenti generali di pubblica sicurezza. Il numero potrebbe salire a 28, nell'ipotesi in cui, per effetto delle rotazioni interforze, siano assegnate, contemporaneamente, alla Polizia di Stato le posizioni di Direttore della DIA, della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, nonché di Direttore della Scuola di Perfezionamento delle Forze di polizia.

Residuano, dunque, ulteriori quattro posizioni che consentono di assicurare la direzione della nuova Direzione Centrale.

Per quanto attiene alla sostenibilità, a risorse invariate, dell'incremento delle competenze sia in ambito gestionale (complessità dell'infrastruttura tecnologica della Specialità, gestione amministrativa del personale, formazione) che operativo (potenziamento del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche-CNAIPIC, in ragione dell'estensione delle tutele garantite dall'Organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza delle telecomunicazioni ai soggetti qualificati come Operatori dei Servizi Essenziali-OSE, ai sensi della normativa NIS, e a quelli inclusi nel Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, nonché ampliamento delle competenze in materia di sicurezza dei minori in rete), preme evidenziare che si provvederà mediante l'assegnazione di 50 unità, individuate tra quelle disponibili in seno all'Amministrazione della Pubblica sicurezza, attraverso processi di razionalizzazione, tenuto conto delle nuove esigenze operative.

Per quel che concerne, invece, le risorse economiche necessarie per l'allestimento degli spazi destinati alla nuova Direzione Centrale, sono già previste sia le adeguate coperture finanziarie per l'allestimento del CERT/Ce.Va (stanziamento di complessivi 3,2 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 7, del citato d.l. n. 105/2019), che avrà sede provvisoria presso locali già individuati del Commissariato Spinaceto di Roma, sia quelle previste per l'allestimento definitivo della sede complessiva della nuova Direzione Centrale, presso la struttura del Dipartimento della PS sita in via Tommaso Campanella (3.500 mq circa), a Roma, per la ristrutturazione della quale è già previsto un finanziamento di 8 milioni di euro (rifiinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232/2016, previsto dall'art. 1, comma 1072 l. n. 205/2017 - legge di bilancio 2018).

Capo XI ***Coesione territoriale***

Art. 241

Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

La norma si propone di rendere le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione coerenti con gli aggiornamenti dei regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, consentendo la possibilità di destinare le risorse del Fondo, al pari delle risorse dei Fondi SIE, a misure per a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. L'efficacia della norma decorre dal 1° febbraio 2020, in coerenza con la data a partire dalla quale i Regolamenti (UE) consentono l'ammissibilità degli interventi emergenziali nell'ambito dei Fondi SIE. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 242

Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19

Con le modifiche ai regolamenti relativi ai Fondi Strutturali dell'UE per il periodo 2014-2020 introdotte a marzo ed aprile 2020, è stata, fra l'altro, prevista la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.

Con l'articolo proposto, si intende promuovere la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, finalizzata a favorire l'utilizzo al tasso di cofinanziamento dell'UE al 100 per cento dei fondi stessi per il contrasto all'emergenza, a consentire con le risorse rivenienti dal bilancio comunitario la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione previsti da ciascun programma, con particolare riguardo a quelli relativi alle regioni meridionali, a fornire un contributo concreto agli equilibri di finanza pubblica.

Nello specifico, la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 è finalizzata a liberare spazi e risorse allo scopo di rendicontare e certificare le spese per l'emergenza Covid-19 anche utilizzando al tasso di cofinanziamento UE al 100%.

Il comma 2 assicura la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione prevedendo che le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali sono riassegnate alle stesse Amministrazioni e Autorità di gestione che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi complementari, vigenti o da adottarsi.

Nelle more dell'integrale ricostituzione dei POC le amministrazioni possono comunque proseguire negli impegni già assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali europei attraverso riprogrammazioni del FSC o nuove assegnazioni nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale, da reintegrare con il meccanismo dei commi 4 e 5.

In tal modo, i programmi dei Fondi strutturali possono contribuire alle spese per l'emergenza, originariamente non previste, mentre i Programmi Complementari consentono di salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 243

Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19

La disposizione incrementa la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019 di 60 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 244

Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

In applicazione della medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge n. 160 del 2019, il maggior credito, per l'anno di imposta 2020, riferito alla nuova intensità di cui alla presente disposizione, è stimato in 145,5 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:

<i>in milioni di euro</i>	2020	2021	2022	2023
Credito di imposta	0,0	-48,5	-48,5	-48,5

Ai sopraindicati oneri, pari a 48,5 milioni di euro per ciascun degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 245

Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto riferita alle risorse FSC già assegnate allo strumento agevolativo dalle delibere CIPE n.74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017. Considerato che le imprese che risulteranno complessivamente ammesse alle agevolazioni di Resto al Sud entro la fine dell'anno 2020 sono stimabili in un numero pari a circa 7.500, e tenuto conto dell'attuale trend di ripartizione tra attività individuali e società con due o più soci (fino a un massimo di quattro), il tiraggio finanziario in oggetto è stimabile in circa 140/150 milioni di euro (la misura “Resto al Sud” ha sinora attivato investimenti per 352 milioni di euro, a fronte di agevolazioni pari a 166 milioni di euro).

Art. 246

Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

La disposizione prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell'emergenza Covid-19 di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, il quale presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Capo XII

Accelerazioni concorsi

Sezione I Decentramento e digitalizzazione delle procedure

Art. 247

Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM

Considerato che la disposizione si limita a semplificare, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, talune fasi concorsuali (concorsi presso sedi decentrate e con modalità telematiche), rivestendo, dunque, mero carattere ordinamentale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, è possibile prevedere anche risparmi di spesa, per effetto della

mancata utilizzazione di immobili di strutture private, il cui elevato canone di affitto genera, ad oggi, oneri a carico delle pubbliche amministrazioni procedenti.

Gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture pubbliche restano a carico delle amministrazioni in favore delle quali si procede al reclutamento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 248

Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni

Considerato che la norma si limita a dettare modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure concorsuali in atto per l'accesso al pubblico impiego, il cui svolgimento è stato sospeso a seguito del fenomeno epidemiologico da Covid-19, rivestendo carattere meramente procedimentale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennizzo all'operatore economico con cui FormezPA ha risolto il contratto stipulato per l'organizzazione delle procedure concorsuali, che non hanno avuto principio di esecuzione, sono a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 249

Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni

La norma si limita a stabilire modalità speciali di svolgimento dei concorsi in forma decentrata, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, con riferimento a tutte le procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni. Rivestendo carattere meramente procedimentale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese

Art. 250

Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca

La norma, limitandosi a disciplinare, secondo modalità semplificate, il corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale cui la SNA è stata autorizzata a bandire secondo la normativa vigente (con apposito dPCM), nonché le procedure concorsuali già bandite (al fine di accelerarne la conclusione) dagli enti pubblici di ricerca e quelle per il conferimento di assegni di ricerca, avendo la stessa carattere meramente procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 251

Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute

Considerato che le disposizioni si limitano a semplificare, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, talune fasi concorsuali, rivestendo, dunque, mero carattere ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 252

Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia

Le norme si limitano a semplificare le procedure già autorizzate per il tempestivo reclutamento di personale amministrativo del Ministero della giustizia, in considerazione delle attuali gravi scoperture organiche, nonché per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione della pandemia da Covid-19. Tenuto conto che tali disposizioni hanno natura meramente procedurale, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in quanto gli adempimenti connessi alle attività relative alle procedure in esame sono fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 253

Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario

La disposizione limitandosi a prevedere, fino al 31 luglio 2020, modalità speciali e semplificate inerenti al concorso per magistrato ordinario, in virtù dell'emergenza epidemiologica in atto, riveste carattere meramente procedura e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in quanto gli adempimenti ivi previsti a carico dell'Amministrazione sono fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 254

Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense

La disposizione limitandosi a prevedere, fino al 30 settembre 2020, modalità speciali e semplificate inerenti ai concorsi per notaio ed avvocato, in virtù dell'emergenza epidemiologica in atto, riveste carattere meramente procedura e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in quanto gli adempimenti ivi previsti a carico dell'Amministrazione sono fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art 255

Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti

Le disposizioni normative in esame introducono misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale. La proposta normativa è finalizzata a velocizzare le procedure dirette alla realizzazione di tali intenti e prevede l'inserimento dei necessari provvedimenti assunzionali nel contesto normativo emergenziale costruito per il contrasto al Covid-19.

In tal senso, il **comma 1** prevede che il Ministero della giustizia è autorizzato all'assunzione nel biennio 2020-2021, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, di un contingente massimo di nr. **1.000 unità di personale amministrativo giudiziario, non dirigenziale, di Area II/F1**, nel rispetto delle

disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni in questione possono essere disposte anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate relative alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.

Al comma 2 si prevede che il Ministero della giustizia procede alle assunzioni in esame secondo le procedure di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante “*Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro*”, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La norma specifica che tra i titoli valutabili ai fini dell'assunzione sono compresi quelli relativi alle procedure di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.

Con riferimento ai c.d. “tirocinanti della Giustizia”, si sottolinea come si tratti di categorie individuabili tramite perimetri normativi anche molto diversi che vanno dallo stage previsto dall'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, il cui positivo espletamento costituisce titolo di accesso diretto al concorso in magistratura, ai tirocini nell'ambito del cosiddetto Ufficio del processo, ai sensi del fondamentale articolo 37, comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sino ai tirocini non gestiti direttamente dal Ministero della giustizia ma svolti presso gli Uffici giudiziari in seguito alla stipula di Convenzioni, in particolare con le Regioni. In ogni caso, l'accesso alle attività di supporto alla giurisdizione, declinate nelle molteplici possibilità sopra accennate, è connotato da un iniziale selezione, anche mediante bando (come nel caso dell'Ufficio del processo e di gran parte delle convenzioni) ovvero di altra tipologia di scrutinio di ogni singolo istante da parte del Capo dell'Ufficio (come nel caso dei tirocini ex art. 73 cit.).

Al comma 3 sono quantificati gli oneri derivanti dalla presente disposizione in euro 12.508.014 per l'anno 2020, in euro 37.524.040 per l'anno 2021 e in euro 25.016.027 per l'anno 2022, calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, ivi comprese le competenze accessorie (FUA, buoni pasto e straordinario), per n. 1.000 unità di personale amministrativo giudiziario di **Area II/F1**, con decorrenza **01 settembre 2020**, come meglio rappresentato nelle seguenti tabelle:

Calcolo degli oneri accessori

Quota FUA			
Area/Fascia	Quota FUA	O.R. (24,20+8,50)	FUA LORDO ANNO pro- capite
II F1	917,00	299,86	1.216,86

Buoni Pasto		
GG.	Costo buono pasto	Totale costo annuo buoni pasto pro capite
99	€ 7,00	693,00

Lavoro straordinario diurno					
Area/Fascia	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15 ore x 11 mesi)	Totale straordinario annuo pro-capite
II F1	12,11	3,95997	16,06997	165	2.651,55

Area/Fascia	Totale oneri accessori annui pro-capite
II F1	4.561,41

Parametri stipendiali													
Area	E m o l u m e n t i						O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e				Totale componente fissa	Trattamento accessorio (FUA+Buoni pasto + Straordinari o)	Totale onere unitario
	Stipendio	I.V.C	13^	Ind. Amm.	El. Perequativo	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE			
							24,20%	5,68%	8,50%				
II Area – Fascia 1	18.203,28	127,44	1.527,56	3.714,69	258,00	23.830,97	5.767,09	1.338,94	2.025,63	9.131,66	32.962,63	4.561,41	37.524,04

Programma assunzioni a tempo determinato (24 mesi) personale amministrativo giudiziario						Costo unitario annuo	2020 (dal 01 settembre 2020)	2021	2022 (fino al 31 agosto 2022)
DOG	II Area F1	Componente stipendiale	DAL	AL	Unità		4	12	8
		Componente stipendiale fissa	01/09/2020	31/08/2022	1.000	32.962,63	10.987.543,33	32.962.630,00	21.975.086,67
		Componente stipendiale accessoria (FUA, straord. Buoni pasto)				4.561,41	1.520.470,00	4.561.410,00	3.040.940,00
Totale II Area F1						37.524,04	12.508.013,33	37.524.040,00	25.016.026,67

Riepilogo n. 1.000 UNITA' Area II F1 a tempo determinato (24 mesi):

ANNO 2020	12.508.013,33
ANNO 2021	37.524.040,00
ANNO 2022	25.016.026,67

Il **comma 3** prevede la specifica copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari complessivamente a euro 12.508.014 euro per l'anno 2020, a euro 37.524.040 per l'anno 2021, a euro 25.016.027 euro per l'anno 2022 - mutuata parzialmente dall'A.C. 2435 recante *Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti* - cui si provvede come meglio rappresentato nella tabella che segue:

	2020	2021	2022
Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti (1000 unità area 2/F1)	12.508.014	37.524.040	25.016.027
Copertura			
Tabella A MEF	2.500.000		
Tabella A MISE	1.700.000		
Tabella A Giustizia	5.500.000	7.877.769	
Tabella A Difesa	1.700.000		
Tabella A MIPAAF	1.108.014		
Fondo esigenze indifferibili (FEI)		14.646.271	7.016.027
Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)		15.000.000	18.000.000
Totale copertura	12.508.014	37.524.040	25.016.027
Totale oneri	12.508.014	37.524.040	25.016.027

Art. 256

(Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello)

La disposizione, inoltre, prevede al **comma 1** l'adozione di misure straordinarie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato penale presso le corti di appello, attraverso la possibilità di nominare **un ulteriore contingente di 500 unità di giudici ausiliari di corte di appello**, in aggiunta alle attuali 350 unità già in servizio, fino ad numero massimo complessivo di 850 unità. I giudici ausiliari, nello svolgimento delle funzioni giudicanti a titolo onorario, contribuiranno alla definizione dell'arretrato penale presso le corti di appello e saranno scelti tra i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, gli avvocati dello Stato a riposo, i professori universitari di prima e seconda fascia a tempo definito, i ricercatori, gli avvocati e i notai anche se a riposo.

Ai giudici ausiliari di corte di appello è riconosciuta una indennità onnicomprensiva di sentenza di euro 200,00 per ciascun procedimento definito anche in parte o nei confronti di alcune delle parti,

con la previsione di un compenso massimo annuo di euro 20.000,00, fermo restando l'eventuale trattamento di quiescenza già in godimento. Su tali indennità non spettano contributi previdenziali e assistenziali.

L'onere annuo previsto, in relazione all'ulteriore contingente massimo, fissato in 500 unità, ammonta a 10.000.000 euro (20.000 euro X 500 unità). Si prevede una decorrenza dal **1° gennaio 2021**.

RIEPILOGO ONERI

Magistratura ausiliaria	Nuove unità	2021	2022	2023	2024
Giudici ausiliari di corte d'appello	500	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Il **comma 2** dispone che, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 98, mediante il quale si provvederà alla rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e all'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande.

Il **comma 3** prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

Al **comma 4**, mutuando le disposizioni previste nell'ambito dell'A.C. 2435 recante, tra le altre, *Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti*, si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come indicato nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	2023	2024
Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti d'Appello (500 giudici ausiliari)		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Copertura					
Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Totale copertura		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Art. 257

Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti

La disposizione introduce la possibilità di svolgere in modalità decentrata e telematica le procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti.

La misura ha carattere meramente procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 258

Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

L'onere per l'anno 2020 derivante dall'assunzione a tempo determinato di 25 vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020, è quantificato nella sottostante tabella. La spesa retributiva *pro capite* è comprensiva degli istituti del trattamento fisso ed accessorio e dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Ruolo	Qualifica	Trattamento economico annuo fisso (al lordo degli oneri a carico dello Stato)	Trattamento economico annuo accessorio (al lordo degli oneri a carico dello Stato)	Totale	mensilità 2020 (1/6 - 31/12/20 + tredicesima mensilità)	spesa 2020 pro-capite	unità	spesa complessiva 2020
Direttivi sanitari	Vice direttore sanitario	41.308	4.623	45.931	8	28.265	25	706.625

All'onere complessivo di euro 706.625 per l'esercizio finanziario 2020 (corrispondente a n. 7 mensilità, oltre alla spettante quota della tredicesima mensilità) si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, di cui al capitolo 1905 del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, che presenta la necessaria disponibilità.

Per quanto concerne la disposizione di cui al comma 2, si precisa che la prima fase del corso di formazione (nove mesi) per 41 vicedirettori in prova, ha avuto inizio il 7 ottobre 2019, è tuttora in svolgimento con attività formativo-teorica a distanza e si concluderà nel mese di luglio prossimo.

La disposizione esclude l'espletamento, al termine dei suddetti nove mesi, del tirocinio tecnico-operativo presso i Comandi dei vigili del fuoco della durata di ulteriori tre mesi, prevedendo, in via straordinaria, l'immediato conseguimento del giudizio di idoneità ai servizi di istituto.

La riduzione della durata del corso di vice direttori da 12 a 9 mesi, attualmente in svolgimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché al termine dello stesso non è previsto alcun passaggio di livello retributivo.

Art. 259

Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali

Le misure, relative alle procedure concorsuali in corso o da indire per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rivestono carattere meramente ordinamentale e procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 260

Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione

Le misure rivestono carattere meramente ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 disciplina il trattamento giuridico ed economico spettante ai frequentatori e agli allievi interessati in caso di sospensione, interruzione o rinvio. Si prevede, in particolare, che siano mantenute le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi.

La disposizione non determina maggiori oneri atteso che il numero di frequentatori ammessi al corso di formazione non è superiore al numero delle relative assunzioni.

Art. 261

Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile

La disposizione è finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di **30** unità di personale, nell'anno 2020, in deroga alla normativa vigente, da inquadrare nella prima fascia retributiva della categoria A, presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le predette assunzioni sono autorizzate nell'ambito della attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente.

Il costo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per il trattamento fondamentale annuo di ciascuna unità di personale da assumere è pari ad euro € **44.598,16**, di cui euro **12.639,40** a titolo di oneri riflessi. Tutte le unità di personale saranno inquadrare nella categoria A, fascia economica F1.

Il costo, al lordo degli oneri riflessi, per il trattamento accessorio annuo di ciascuna unità di personale è di euro **22.065,14** ed è stato determinato sulla base della media pro-capite attuale del personale del Dipartimento della protezione civile della PCM.

Pertanto il costo complessivo per ciascuna unità di personale ammonta a euro €**66.663,30**, ossia euro 44.598,16 (fondamentale) più euro 22.065,14 (accessorio).

Inoltre, in considerazione dei tempi tecnici dell'espletamento delle procedure concorsuali da bandire nel 2020, si ipotizza che le assunzioni del contingente di personale pari a 30 unità di Cat. A – F1, potranno essere effettuate non prima del 1° giugno 2020, con i conseguenti oneri assunzionali specificati nella tabella che segue:

Area e fascia retributiva	Costo unità	n. unità	Costo totale annuo regime
AF1	66.663,30	30	1.999.899
Area e fascia retributiva	Costo unità	n. unità	Costo totale RATEO 2020 (da 1° giugno 2020)
AF1	66.663,30	30	1.166.608

Agli oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 262

Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze

La disposizione, per le esigenze connesse al rapido reclutamento di personale necessario per dare tempestivo corso alle attività ivi indicate, detta modalità speciali e semplificate di svolgimento di talune procedure concorsuali già autorizzate dalla normativa vigente. La disposizione, non modificando il contingente di personale da assumere già autorizzato dalla legge, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Sezione III Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 263

Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

La disposizione è volta ad assicurare nella pubblica amministrazione una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro e una rimodulazione del lavoro agile.

La misura ha carattere meramente procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo XIII

Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19

Art. 264

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

La disposizione, al **comma 1**, è volta alla semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022.

In particolare, tra l'altro, si prevede: l'ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione; una riduzione dei termini per l'esercizio dell'autotutela da parte delle Amministrazioni e la sospensione, salvo che per eccezionali ragioni, della possibilità per l'Amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti sopra citati; semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19.

Il **comma 2** modifica il DPR 445 del 2000 in relazione ai controlli e alle sanzioni previste per le dichiarazioni presentate dagli interessati ai benefici. Si prevedono modifiche altresì al d. lgs. 82 del 2005 per consentire, ai fini dell'erogazione dei servizi pubblici ai cittadini, l'utilizzo dei dati già disponibili alle Amministrazioni.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 265

Disposizioni finanziarie finali

Il **comma 1** dispone che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Conseguentemente, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto e il **comma 2** modifica l'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il **comma 3** determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo nel limite massimo di 119 milioni di euro nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di euro nel 2022, 2.625 milioni nel 2023, 3.461 milioni di euro nel 2024, 4.351 milioni di euro dal 2025, 5.057 milioni di euro nel 2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro nel 2028, 5.619 milioni nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 l'anno 2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro per l'anno 2023, 3.832

milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569 milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno 2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Al **comma 4** si prevede, quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, l'incremento del fondo sanitario nazionale di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro dal 2023 al 2031; il **comma 5** incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; il **comma 6** incrementa il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il **comma 7** individua la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, nei seguenti termini:

a) quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante e corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;

b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

I **commi 8 e 9** prevedono un monitoraggio delle risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al presente decreto entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il **comma 10** prevede che le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Ai **commi 11 e 12** si prevede il versamento sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» delle risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico. Per tali risorse si prevede che:

a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidità a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo relativo all'accensione di prestiti.

b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire con uno o più dPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Comma 13. Lettera a) elimina la previsione di accantonamento delle dotazioni di bilancio operate con la legge di bilancio 2020 per l'esercizio in corso, per l'importo di un miliardo di euro (Articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). La norma proposta consente, in presenza di una revisione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica disposti con il DEF per effetto dell'applicazione della c.d. *general escape clause* per l'anno in corso che consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine, di rendere nuovamente disponibili le dotazioni di bilancio accantonate. La revisione degli obiettivi programmatici è infatti imputabile agli effetti non prevedibili dell'epidemia Covid-19.

Lettera b) dispone, in coerenza con la lettera a), l'eliminazione dal comma 609 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei riferimenti relativi agli accantonamenti per l'anno 2020 contenuti nel successivo comma 624 e delle connesse procedure indicate per l'eventuale disaccantonamento a seguito degli appositi monitoraggi indicati al seguente comma 625.

Non essendo stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica a tali accantonamenti in sede di predisposizione della legge di bilancio, la disposizione non comporta oneri.

Comma 15. Stabilisce in relazione alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - relative alla possibilità di disporre l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle amministrazioni centrali dello Stato e finalizzati a spese per investimenti, e non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione – non vada computato l'anno 2020. Ciò nella considerazione che lo stato emergenziale in atto può influire sulla capacità delle amministrazioni interessate a porre in essere le necessarie operazioni volte all'impiego dei fondi già assegnati per gli anni 2019 e 2020 nei termini previsti dalla richiamata normativa. Non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 16** dispone, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.